



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 1 MARZO 2010

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/958	(1.2.0)	
Ordine del giorno concernente il Collegato ordinamentale 2010: gratuità dell'affitto del box o posto auto per gli inquilini diversamente abili delle abitazioni di edilizia popolare		905
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/959	(1.2.0)	
Ordine del giorno concernente il Collegato ordinamentale 2010: promozione presso il Governo per la modifica della l. 157/1992 con la reintroduzione della «caccia dal barchino»		905
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/960	(1.2.0)	
Ordine del giorno concernente il Collegato ordinamentale 2010: interventi a sostegno dei donatori di sangue		905
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/966	(3.2.0)	
Ordine del giorno concernente determinazioni in merito alla partecipazione alla rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza: continuità del servizio di primo intervento del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo		906
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/967	(3.2.0)	
Determinazioni in merito alla partecipazione alla rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza. Individuazione dell'Ospedale generale di zona Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) quale sede di DEA ed esonero dall'obbligo di partecipazione quale sede di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi		906
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/968	(1.9.0)	
Mozione concernente la crisi produttiva di Italtel e gli investimenti per lo sviluppo della banda larga		907
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/969	(1.1.1)	
Mozione concernente azioni presso il Governo affinché introduca il principio di «equità fiscale orizzontale» e riveda il sistema pensionistico attualmente discriminante nei confronti delle «mamme lavoratrici»		908
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/970	(3.5.0)	
Mozione concernente interventi presso il Governo per la modifica dei decreti attuativi dell'articolo 182 del codice dei beni culturali relativamente allo <i>status</i> di restauratore		909
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/974	(5.3.1)	
Ordine del giorno concernente le risultanze della Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia		909
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. VIII/975	(4.1.0)	
Mozione concernente l'applicazione delle norme vigenti a tutela della montagna		911
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 180	(1.8.0)	
Designazione di un componente nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, in sostituzione di dimissionario		911

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II2II	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 (l.r. 34/78 art. 49 comma 7, l.r. 35/97 art. 27 comma 12) - 5° provvedimento.		912
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II2I2	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) - 6° provvedimento		916

- 1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
- 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
- 1.9.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Comunicazioni
- 1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
- 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
- 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
- 4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
- 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
- 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II233	(5.0.0)	
Promozione e approvazione dell'ipotesi di Atto integrativo dell'AQST per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Bergamo, sottoscritto il 10 aprile 2008		918
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II248	(1.1.3)	
Programma di investimenti sul patrimonio regionale «Verso Expo 2015: un progetto per il patrimonio rurale regionale (2010-2012)» - ERSAF		918
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II253	(3.3.0)	
Determinazioni in merito al Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche in Lombardia ai sensi del d.P.R. n. 233/1998 - Approvazione del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale a.s. 2010-2011 - sulla base dei Piani provinciali		919
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II257	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Villa dei Pini» di Villa Carcina (BS) e «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus» di Gottolengo (BS), a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243. finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		921
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II258	(3.1.0)	
Rimodulazione dell'accreditamento delle strutture di riabilitazione «La Nostra Famiglia» site in Sesto San Giovanni, nell'ASL di Milano e in Carate Brianza, nell'ASL di Monza e Brianza - Gestite dall'associazione La Nostra Famiglia - Finanziamento a carico del Fondo sanitario regionale per l'anno 2010		922
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II259	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito a Erba in via XXIV Maggio, gestito dal Consorzio Erbesse servizi alla persona - Finanziamento a carico del Fondo sanitario regionale 2010		922
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II260	(3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Villa Carpaneda» di Rodigo (MN), «La Pelucca» di Sesto San Giovanni (MI) e «Casa Don Baldo» di Puegnago del Garda (BS) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010		923
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II261	(3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) ubicate nella ASL di Cremona, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del fondo sanitario regionale per l'anno 2010.		924
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II263	(3.1.0)	
Determinazioni in merito all'accreditamento sperimentale regionale di unità d'offerta sociale denominata «Servizio di Formazione all'Autonomia per Minori» finalizzata al sostegno di minori in situazione di disagio nei percorsi di crescita, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e bis) della l.r. 34/04		925
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II266	(3.1.0)	
Determinazioni in merito alle attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete interprovinciale degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI - in attuazione della d.g.r. del 9 novembre 2009 n. 10459		928
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II287	(5.3.5)	
Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità ed alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali in relazione alle attività produttive di cui al punto 6.6 allegato 1 del d.lgs. n. 59/05 - Modifiche ed integrazioni delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 20378/2005, 2441/2006 e 10124/2009		934
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II312	(4.5.0)	
Disciplinari di produzione per la promozione delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza nei settori della panificazione e della gelateria		936
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II329	(4.4.0)	
Potenziamento delle misure del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative		945
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II330	(5.2.2)	
Determinazioni in ordine alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto (anni 2010/2012)		950
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II332	(5.2.1)	
Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Brescia 2009-2011, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11.		964
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II333	(5.2.1)	
Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Lecco 2008-2010, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11.		966
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II334	(5.2.1)	
Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Mantova 2008-2010, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11.		968
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II335	(5.2.1)	
Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Varese 2009-2011, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11.		969

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II336	(5.2.1)	
Protocollo d'intesa con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., per la circolazione gratuita dei rappresentanti delle forze dell'ordine, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale		971
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II348	(5.3.1)	
Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati		973
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II360	(2.2.1)	
Ipotesi di Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano»		978
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II367	(5.1.0)	
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine all'intervento di realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata ex «Tiro a Segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano		981
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II394	(1.1.1)	
Schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» in attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e del d.lgs. 163/06.		984
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2010 - N. 8/II400	(3.1.0)	
Registro Ortopedico Protesico Lombardo - ROLP: rinnovo della convenzione con l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli studi di Milano per il mantenimento del registro		986

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010 - N. 26		
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2010.		990
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 FEBBRAIO 2010 - N. 1476	(2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelievo dal Fondo di riserva di cassa e contestuale adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 – Quarto provvedimento.		990
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 8 FEBBRAIO 2010 - N. 942	(4.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Approvazione della relazione sui controlli previsti dall'ordinanza commissariale n. 36/2005 e s.m.i. ed effettuati sugli edifici privati danneggiati dal sisma del 24 novembre 2004 in provincia di Brescia – 3ª fase giugno 2009.		991

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 FEBBRAIO 2010 - N. 1410	(3.3.0)	
Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni		993

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 11 FEBBRAIO 2010 - N. 1131	(3.1.0)	
Approvazione e assegnazione contributi in conto capitale per interventi strutturali in ambito sociale e socio-sanitario in attuazione della d.g.r. del 10 ottobre 2007 n. 8/5507: «Progetti per interventi strutturali in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale – Criteri per la predisposizione del bando per l'erogazione di contributi in conto capitale»		997

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 FEBBRAIO 2010 - N. 1027	(4.3.2)	
Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m 31 luglio 2003 – Revoca del decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta: «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» – p. IVA 00142020205		998
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 FEBBRAIO 2010 - N. 1028	(4.3.2)	
Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 – Revoca del decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta: «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» – p. IVA 01692670209		999
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 FEBBRAIO 2010 - N. 1029	(4.3.2)	
Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 – Riconoscimento di Primo Acquirente latte alla ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola – p. IVA 02280760204.		999
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 FEBBRAIO 2010 - N. 1030	(4.3.2)	
Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m 31 luglio 2003 – Revoca del decreto n. 6130 del 29 novembre 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta: «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» – p. IVA 00231580168		1000

- 5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II FEBBRAIO 2010 - N. 1105	(4.3.0)	
PSR 2007-2013 – Misura 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» – Sottomisura A «Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio», approvazione delle graduatorie delle domande finanziate, delle domande ammesse ma non finanziate e approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento		1001
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 FEBBRAIO 2010 - N. 1387	(4.3.0)	
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» – Sottomisura A «Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario», misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare»		1012
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 30 DICEMBRE 2009 - N. 14563	(5.3.5)	
Volturazione alla ditta Ecodeco s.r.l., con sede legale in Milano via Vittor Pisani 16, dell'autorizzazioni all'esercizio dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV), in località Manzola-Fornace, e delle inerenti operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi		1043
DECRETO DIRETTORE GENERALE 8 GENNAIO 2010 - N. 31	(5.3.5)	
Ditta S.E.val. s.r.l. Società Elettrica Valtellinese con sede legale in Colico (LC), via La Croce, 14. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 – 211 del d.lgs. 152/06, alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Colico (LC), via Al Confine, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R4, R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi		1043
D.G. Industria, PMI e cooperazione		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 FEBBRAIO 2010 - N. 1037	(4.0.0)	
Bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2. Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. 9530 del 27 maggio 2009 – D.d.u.o. n. 5602 del 5 giugno 2009 – Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali ammissibili e non ammissibili.		1046
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 FEBBRAIO 2010 - N. 1248	(4.0.0)	
Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero – Linea 6 Internazionalizzazione: concessione alle imprese dei Voucher a valere sul «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)»		1048
D.G. Qualità dell'ambiente		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 FEBBRAIO 2010 - N. 886	(5.0.0)	
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i al progetto della cava di riserva per opere pubbliche «Pg7» a seguito della variante del progetto di recupero ambientale in loc. «Isola dei Beduschi» del comune di San Daniele Po (CR) ditta Casa Nova s.r.l.		1050
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA II GENNAIO 2010 - N. 56	(5.0.0)	
Progetto di trasferimento di impianto di fusione di metalli non ferrosi, in Comune di Castegnato (BS), via Ghidoni – Committente: Ghial S.p.A., sede legale via Ghidoni 2/4/6/8 – 25045 Castegnato (BS) – Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 – Fasc. n. 203AIA/8585/09		1052
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 GENNAIO 2010 - N. 588	(5.0.0)	
Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 1926,75 KWp da realizzarsi in Comune di Ghedi (BS) – Proponente: Azienda Agricola Ruggeri Carlo – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006		1052
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA I FEBBRAIO 2010 - N. 709	(5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una potenzialità complessiva di 12.565 capi, in località Corte Nuova, frazione San Matteo delle Chiaviche, nel Comune di Viadana (MN) – Proponente: Agricola Bertia Cortenuova di Flisi Marina & C. s.a.s. – Viadana – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006		1053
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA I FEBBRAIO 2010 - N. 733	(5.1.3)	
Impianto idroelettrico sul fiume Lambro Meridionale in Comune di Pieve Emanuele (MI), località «Fizzonasco» – Proponente: Elettra Green s.r.l. – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06		1054
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 FEBBRAIO 2010 - N. 810	(5.0.0)	
Derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Olona e dal torrente Vellone in Comune di Malnate (VA) – Proponente: Cima S.p.A. – Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006		1055
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 FEBBRAIO 2010 - N. 860	(5.3.5)	
Progetto di varianti sostanziali all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di metalli e composti metallici, e di raccolta, stoccaggio e rottamazione di autoveicoli e simili, nel Comune di Marcaria (MN), via Virgilio civ. 2 – Proponente: Bandinelli S.p.A. – Gazzuolo (MN) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006		1055

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2010011)

D.c.r. 2 febbraio 2010 - n. VIII/958

(1.2.0)

Ordine del giorno concernente il Collegato ordinamentale 2010: gratuità dell'affitto del box o posto auto per gli inquilini diversamente abili delle abitazioni di edilizia popolare

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 2126 presentato in data 1 febbraio 2010, collegato al PDL n. 431 concernente interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010;

A norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 2126 concernente gratuità dell'affitto del box o posto auto per gli inquilini diversamente abili delle abitazioni di edilizia popolare, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

1. grazie a fondi della Comunità Europea è stato possibile, negli anni, la costruzione di abitazioni di edilizia popolare specificamente costruite e specificamente destinate a persone diversamente abili;
2. tali alloggi, come ad esempio quelli realizzati nel comune di Milano in via Statuto 17, sono stati assegnati, fin dal 1982, con un contratto d'affitto di equo canone comprensivo, oltre l'appartamento, anche di pertinenze quali il posto auto;
3. successivamente all'anno 2003, l'ente gestore degli stabili ha modificato la normativa applicando per il posto auto un canone separato che raggiunge il livello dei canoni sul mercato libero;

Considerato che:

1. il tipo di alloggio (edilizia popolare) presuppone che gli inquilini, per acquisire e mantenere il diritto, abbiano un reddito particolarmente basso;
2. nel caso specifico sopra citato, molti degli inquilini hanno la pensione come unico reddito;
3. per persone diversamente abili il posto auto si configura come un servizio essenziale;

Ritenuto che il pagamento di un canone da mercato libero non sia sostenibile per cittadini con reddito particolarmente basso;

Invita il Presidente della Giunta regionale

a valutare interventi che consentano di eliminare tale distorsione affinché in ogni Comune sia garantito, per gli inquilini diversamente abili occupanti abitazioni di edilizia popolare, la totale gratuità dell'affitto dei box o posto auto.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010012)

D.c.r. 2 febbraio 2010 - n. VIII/959

(1.2.0)

Ordine del giorno concernente il Collegato ordinamentale 2010: promozione presso il Governo per la modifica della l. 157/1992 con la reintroduzione della «caccia dal barchino»

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 2127 presentato in data 2 febbraio 2010, collegato al PDL n. 431 concernente interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010;

A norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 2127 concernente promozione presso il Governo per la modifica della l. 157/1992 con la

reintroduzione della «caccia dal barchino», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che l'attività venatoria in Lombardia ed in tutto il territorio nazionale ed europeo produce benefici significativi dal punto di vista sociale, culturale, economico ed ambientale;

In Lombardia, nel passato, si praticava una tradizionale attività venatoria denominata «caccia dal barchino» che si esercitava a mezzo di piccole imbarcazioni a trazione esclusivamente manuale (prevalentemente trazione a remi o con pertica), cacciando anatidi (anatre, germani, morette, moriglioni, fischioni, codoni, alzaole) sulle aree lacuali e fluviali della Lombardia;

Considerato che a livello comunitario la caccia è regolamentata dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici che istituisce un quadro comune per la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico e dei loro habitat su tutto il territorio dell'Unione Europea e riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici praticata in una forma sostenibile;

La «caccia dal barchino» nella vigenza delle disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 è attualmente vietata in ragione di un recepimento in chiave ulteriormente restrittiva della norma assunte a livello comunitario (Dir. 79/409/CEE) e precisamente dalla lettera i), dell'articolo 21 della l. 157/1992;

Il recepimento restrittivo da parte del legislatore statale lo si evince chiaramente dalla lettura del combinato disposto fra l'articolo 8, comma 2, della Direttiva europea e l'allegato IV, lettera b), del medesimo provvedimento, allegato nel quale si esplicita il divieto dell'uso di battelli, ma quando spinti a velocità superiore a 5 chilometri orari, un limite che la trazione non motorizzata, specie quando di natura umana, ampiamente va a rispettare;

Ritenuto che il suddetto tipo di attività venatoria, ferma restando la disciplina in ordine alla specie cacciabili, alla regolamentazione del numero di capi prelevabili ed delle giornate di attività consentite, alle limitazioni e divieti in uso nelle aree soggette e azioni di tutela e protezione, non sconvolge bensì rispetta gli equilibri a salvaguardia della fauna selvatica omeoterma;

Invita il Presidente e la Giunta regionale

a farsi promotori presso il Parlamento affinché provveda quanto prima alla modifica della normativa nazionale in tema venatorio al fine di riassumere una interpretazione maggiormente fedele al dettato del legislatore comunitario, modificando la legge 157/1992 introducendo la possibilità di praticare l'esercizio venatorio anche a mezzo di piccole imbarcazioni a trazione esclusivamente manuale (caccia dal barchino) così come consentito dalla Direttiva 79/409/CEE.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010013)

D.c.r. 2 febbraio 2010 - n. VIII/960

(1.2.0)

Ordine del giorno concernente il Collegato ordinamentale 2010: interventi a sostegno dei donatori di sangue

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 2133 presentato in data 2 febbraio 2010, collegato al PDL n. 431 concernente interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010;

A norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 2133 concernente interventi a sostegno dei donatori di sangue, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Vista la straordinaria disponibilità dei cittadini lombardi verso la donazione di sangue e la grande vitalità della rete delle associazioni e del volontariato che anche in questo campo opera con altruismo e dedizione;

Ritenuto che questa attività debba trovare organico inserimento nella programmazione dei servizi sanitari, come riconoscimento formale e sostanziale ma anche e soprattutto per sollecitare nuove ed ulteriori disponibilità;

Considerato che la soluzione più convincente ed utile consista nell'attribuire ai donatori la qualifica di operatori sanitari volontari, collegando a tale qualifica una serie di facilitazioni motivate dal ruolo che essi svolgono in favore del sistema sanitario nel suo complesso;

Ritenuto che debba essere messo allo studio un complesso di interventi, dalla esenzione dal ticket - con particolare riferimento a situazioni di pandemie infettive periodiche ma anche sporadiche - a modalità di taglio dei tempi di attesa per interventi chirurgici e diagnostici;

Considerato che tali provvedimenti siano motivati e fondati sul riconoscimento dell'alto valore sociale della azione dei donatori;

Impegna la Giunta regionale

- a trovare modalità per valorizzare la figura del donatore, a partire dal sangue e progressivamente negli altri settori;
- a determinare gli interventi di sostegno ai donatori nel quadro della predisposizione del VI Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010014)

D.c.r. 3 febbraio 2010 - n. VIII/966

Ordine del giorno concernente determinazioni in merito alla partecipazione alla rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza: continuità del servizio di primo intervento del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo

(3.2.0)

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 2132 presentato in data 2 febbraio 2010, collegato alla PDA n. 209 concernente determinazioni in merito alla partecipazione alla rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza. Individuazione dell'Ospedale generale di zona Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) quale sede di DEA ed esonero dall'obbligo di partecipazione quale sede di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi;

A norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 2132 concernente continuità del servizio di primo intervento del presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto che la d.c.r. n. VI/932 "Linee e indicatori per la distribuzione delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi deputati all'attività di emergenza ed urgenza" individuava, tra gli altri, il presidio ospedaliero di Casalpusterlengo quale sede di pronto soccorso;

Con una nota del luglio 2009, la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Lodi ha ritenuto di chiedere l'esonero dell'ospedale di Casalpusterlengo dalla partecipazione della rete emergenza urgenza ed ha motivato questa richiesta con la progressiva trasformazione del presidio sopraccitato in Polo oncologico/riabilitativo;

Considerato che nell'ultimo anno si sono presentati al pronto soccorso di Casalpusterlengo più di 1500 persone e sono state erogate loro oltre 7000 prestazioni pur se l'attività di emergenza urgenza del presidio è già ridotta alle sole 12 ore diurne;

Il Piano Socio Sanitario 2007-2009 prevede che, la riqualificazione dei livelli di operatività ospedaliera, debba comunque assicurare la continuità e l'equilibrio delle risposte sanitarie alle esigenze del territorio;

Il progetto di trasformazione del presidio in Polo oncologico/riabilitativo è stato avviato, ma si manifestano gravi ritardi nel suo sviluppo;

Impegna la Giunta regionale

- ad assicurare alla popolazione di Casalpusterlengo la continuità di un servizio di primo intervento presso l'ospedale, almeno per le 12 ore diurne sino ad ora garantite;
- a potenziare il servizio di continuità assistenziale-guardia medica per le ore notturne;
- a completare in tempi brevi il progetto di riqualificazione dell'ospedale di Casalpusterlengo in Polo oncologico/riabilitativo.».

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Battista Bonfanti

Il consigliere segretario provvisorio:

Fabrizio Cecchetti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010015)

D.c.r. 3 febbraio 2010 - n. VIII/967

Determinazioni in merito alla partecipazione alla rete ospedaliera dell'emergenza-urgenza. Individuazione dell'Ospedale generale di zona Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) quale sede di DEA ed esonero dall'obbligo di partecipazione quale sede di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

(3.2.0)

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta del Presidente della Giunta regionale di cui alla d.g.r. n. 8/10542 del 18 novembre 2009;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;
- la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 «Piano Socio Sanitario 2007-2009» ed in particolare laddove indica che nell'ambito della Rete dell'Emergenza Urgenza, in coerenza con le linee programmatiche del PSSR 2002-2004 l'attività di governo regionale nella ridefinizione e riqualificazione dei tre livelli di operatività ospedaliera correlati alla crescente attività clinico-organizzativa, ai sensi della d.c.r. n. 932/98, assicura la continuità e l'equilibrio delle risposte sanitarie alle esigenze del territorio e al modello di integrazione in rete delle risorse strutturali;

Richiamati i provvedimenti che definiscono la Rete dell'Emergenza Urgenza ospedaliera lombarda:

- d.c.r. n. VI/932 del 17 giugno 1998 «Atto programmatico relativo al punto 2 della d.g.r. n. 27099/97 "Atto di indirizzo per il riordino del sistema di Emergenza Urgenza sanitaria in Lombardia" concernente linee ed indicatori per la distribuzione delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi per le attività di emergenza urgenza, nonché determinazioni in ordine alle tariffe di remunerazione delle prestazioni di trasporto ed ospedaliere» e successive modifiche;
- d.g.r. n. 7/15157 del 21 novembre 2003 «Determinazioni conseguenti all'approvazione del PSSR 2002-2004, in merito alla revisione della Rete Ospedaliera dell'Emergenza Urgenza relativamente ai Punti di Primo Intervento»;
- d.g.r. n. 7/21187 del 24 marzo 2005 «Determinazioni conseguenti all'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, in merito alla revisione della Rete Ospedaliera dell'Emergenza Urgenza relativamente al Pronto Soccorso»;

Visto in particolare il documento «Linee e indicatori per la distribuzione delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi deputati all'attività di emergenza ed urgenza» allegato alla d.c.r. n. VI/932/98 che, tra l'altro, individua quali sedi di Pronto Soccorso le strutture sanitarie Ospedale di Zona Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) ed il Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo dell'A.O. della Provincia di Lodi;

Considerato che la Rete dell'Emergenza Urgenza delineata dalla d.c.r. n. VI/932/98 individua l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) quale sede di Pronto Soccorso e che nel tempo, anche a causa della peculiarità morfologica del territorio in cui si colloca, la vocazione dello stesso Ospedale si è sempre più

improntata verso livelli crescenti di operatività sul piano dell'Emergenza Urgenza per far fronte ai bisogni del territorio;

Considerato a conferma di quanto sopra, che l'Ospedale di Zona Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) si colloca sull'Alto Lago di Como, in un territorio in cui la particolare situazione morfologica prevalentemente montana e fortemente disagiata nelle comunicazioni, anche causa delle carenze infrastrutturali di tipo viabilistico, favorisce i ricoveri non solo d'elezione, ma soprattutto ricoveri dovuti a situazioni di emergenza urgenza, ulteriormente accentuati dal fenomeno dell'incremento dell'utenza stagionale e del fine settimana;

Ravvisata la necessità di procedere al riconoscimento della funzione di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) all'Ospedale di Zona Moriggia Pelascini di Gravedona (CO) in considerazione:

- del ruolo ad oggi svolto sul territorio dalla struttura sanitaria stessa nell'ambito della partecipazione alla rete di Emergenza Urgenza, ruolo che non potrebbe essere mantenuto agli attuali livelli di assistenza in assenza di un riconoscimento formale della funzione DEA;
- della funzione di pubblica utilità in ordine al mantenimento delle attività svolte dall'Ospedale Moriggia Pelascini in un settore delicato come quello dell'emergenza ed in un territorio sprovvisto completamente di qualunque altro Presidio ed in cui le comunicazioni viarie sono fortemente disagiate;

Vista la nota del 22 luglio 2009 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi chiede che il presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo, individuato quale sede di Pronto Soccorso, sia esonerato dall'obbligo della partecipazione alla Rete dell'Emergenza Urgenza ospedaliera ed autorizzato a rispondere in caso di autopresentazione del paziente;

Considerato che il Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo dell'A.O. della Provincia di Lodi:

- come si evince dal Piano di Organizzazione Aziendale (POA), approvato con d.g.r. n. 8/8316 del 29 ottobre 2008, ha sviluppato negli ultimi anni una vocazione sempre più improntata a Polo oncologico/riabilitativo della stessa Azienda;
- è situato a circa 4,5 km di distanza dal Presidio di Codogno, sede di ampio e moderno Pronto Soccorso atto a garantire i servizi essenziali alla gestione dell'Emergenza Urgenza, anche più impegnativa; il presidio è infatti dotato di rianimazione, chirurgia generale, pediatria, neonatologia, medicina, ortopedia e traumatologia, ostetricia, radiologia e laboratorio;

Preso atto dell'istruttoria effettuata presso l'U.O. Programmazione e sviluppo piani della Direzione Generale Sanità, in ordine alla sussistenza delle funzioni specialistiche in capo all'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, necessarie al riconoscimento della qualificazione di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) ai sensi della d.c.r. n. VI/932/98;

Visto il parere tecnico favorevole del CREU (Comitato di Coordinamento Regionale per l'Emergenza Urgenza) ex d.g.r. n. 7/16484/2004 - agli atti dell'U.O. Programmazione e sviluppo piani;

Ritenuto pertanto, nelle more di una complessiva revisione della rete, ai fini della partecipazione alla Rete dell'Emergenza Urgenza ospedaliera lombarda di:

- individuare l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (CO), quale sede con funzione di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA);
- accogliere la richiesta del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi volta all'esonero dall'obbligo della partecipazione del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo, quale sede di PS, alla Rete dell'Emergenza Urgenza ospedaliera e prevedere che lo stesso garantisca l'autopresentazione del paziente;
- disporre che i legali rappresentanti degli Enti interessati al presente provvedimento, nonché i Direttori Generali delle ASL, competenti per territorio, diano attuazione al presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza;

Ritenuto, altresì, di modificare la d.c.r. n. VI/932 del 17 giugno 1998, relativamente al documento «Linee e indicatori per la distribuzione delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi deputati all'attività di emergenza ed urgenza» allegato, parte integrante alla stessa, come di seguito indicato:

- eliminare il Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo «Ospedale Civile di Casalpusterlengo» dall'elenco delle strutture dotate di Pronto Soccorso;
- eliminare l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, quale sede di Pronto Soccorso, individuandolo quale sede di DEA; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Sentito il parere della III Commissione consiliare «Sanità e Assistenza»;

Con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 51
Consiglieri votanti	n. 51
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 16

Delibera

1) Di individuare l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (CO), ai fini della partecipazione alla Rete dell'Emergenza Urgenza ospedaliera, quale sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA).

2) Di esonerare l'Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi dall'obbligo della partecipazione del Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo, quale sede di Pronto Soccorso, alla Rete dell'Emergenza Urgenza ospedaliera e prevedere che lo stesso garantisca l'autopresentazione del paziente.

3) Di modificare la d.c.r. n. VI/932 del 17 giugno 1998, relativamente al documento «Linee e indicatori per la distribuzione delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi deputati all'attività di emergenza ed urgenza» allegato, parte integrante alla stessa, come di seguito indicato:

- eliminare il Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo Ospedale Civile di Casalpusterlengo dall'elenco delle strutture dotate di Pronto Soccorso;
 - eliminare l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, quale sede di Pronto Soccorso, individuandolo quale sede di DEA.
- 4) Di dare mandato alla Giunta regionale, Direzione Generale Sanità, di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Enti interessati nonché alle ASL competenti per territorio per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Battista Bonfanti

Il consigliere segretario provvisorio:

Fabrizio Cecchetti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010016)

D.c.r. 3 febbraio 2010 - n. VIII/968

Mozione concernente la crisi produttiva di Italtel e gli investimenti per lo sviluppo della banda larga

(1.9.0)

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 364 presentata in data 27 gennaio 2010;

A norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la Mozione n. 364 concernente la crisi produttiva di Italtel e gli investimenti per lo sviluppo della banda larga, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che:

- il giorno 8 gennaio la direzione di Italtel ha comunicato alle rappresentanze dei lavoratori la determinazione, a fronte delle difficoltà in cui versa l'azienda, di considerare forza in esubero 450 lavoratori per il 2010;
- che questi esuberi si aggiungono ai 400 già annunciati per il biennio 2009-2010;
- che dei 2069 lavoratori di Italtel, 1855 lavorano nel sito di Castelletto di Settimo Milanese;

Visto che:

- le difficoltà economiche di Italtel derivano dall'assenza in

questa fase di crisi di progetti significativi nel settore delle telecomunicazioni e, soprattutto da una forte diminuzione del fatturato verso Telecom;

– il settore delle telecomunicazioni è strategico per il futuro economico dell'intero Paese;

Impegna il Presidente della Giunta regionale

– a mettere in campo tutte le iniziative possibili per impedire che la Lombardia perda uno degli ultimi siti produttivi, in un settore tecnologicamente avanzato, rimasti che impiegano oltre 1500 lavoratori;

– a chiedere formalmente al Governo di attivare subito gli investimenti previsti per la banda larga;

– a garantire la partecipazione della Regione a tutti i tavoli istituzionali che si riuniranno sulla crisi di Italtel.»

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Battista Bonfanti

Il consigliere segretario provvisorio:

Fabrizio Cecchetti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010017)

(1.1.1)

D.c.r. 3 febbraio 2010 - n. VIII/969

Mozione concernente azioni presso il Governo affinché introduca il principio di «equità fiscale orizzontale» e riveda il sistema pensionistico attualmente discriminante nei confronti delle «mamme lavoratrici»

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 335 presentata in data 22 ottobre 2009;

A norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la Mozione n. 335 concernente azioni presso il Governo affinché introduca il principio di «equità fiscale orizzontale» e riveda il sistema pensionistico attualmente discriminante nei confronti delle «mamme lavoratrici», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- la rilevanza sociale ed economica delle funzioni della famiglia è riconosciuta dalla Carta Costituzionale;
- un sistema fiscale giusto deve tendere ad una reale equità e basarsi sulla capacità contributiva oggettiva, che varia in base al numero di figli a carico;
- il 13 marzo 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione a favore della famiglia e della natalità che impegna il Governo, già a partire dalla legge delega sulla riforma fiscale, a ripensare il sistema fiscale e redistributivo per tutte le famiglie in base al numero di figli;
- il 25 marzo 2003, la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo in sede di attuazione dei principi contenuti nella risoluzione approvata il 13 marzo dello stesso anno e in ogni caso fin dalla "prossima legge finanziaria" a dare piena attuazione al principio di "equità fiscale orizzontale", nel senso di consentire a tutte le famiglie la facoltà di dedurre dall'imponibile i costi necessari al mantenimento dei figli;
- la Regione Lombardia ha avviato la sperimentazione di una diversa modalità di erogazione degli ammortizzatori sociali che prevede, con l'introduzione del quoziente familiare, di corrispondere maggiori risorse ai lavoratori in cassa integrazione che siano a capo di una famiglia e di queste siano l'unico sostegno;
- le donne percepiscono, mediamente, pensioni molto inferiori a quelle percepite dagli uomini e questo perché, per potersi prendere cura dei figli e degli altri familiari, si trovano spesso costrette a sacrificare il lavoro ed il tempo ad esso dedicato (maternità e permessi ad essa correlati, part-time orizzontali o verticali, scarsa possibilità di fare gli straordinari e di viaggiare, occupazione in settori caratterizzati da basse retribuzioni) con la conseguenza di venir discriminate sia nella carriera che nelle retribuzioni prima e nei vitalizi poi;

Visto che:

- l'abbandono del sistema delle deduzioni a favore di quello delle detrazioni, tra l'altro decrescenti all'aumentare del reddito, ha comportato una drastica riduzione del loro effetto reale soprattutto per i contribuenti con familiari a carico;
- come già riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale tedesca, la diminuita capacità contributiva dovuta al mantenimento dei figli secondo il criterio del *Familienexistenzminimum* deve valere sia per "i genitori ricchi che per quelli poveri". Come opportunamente riportato nella sentenza del 29 maggio 1990, la Corte affermava infatti che "lo Stato riconosce la dignità dell'uomo come massimo valore giuridico... tutela il matrimonio e la famiglia e non può porre sullo stesso piano i figli e la soddisfazione di altre esigenze private; lo Stato, di conseguenza, non può attingere ai mezzi economici indispensabili al mantenimento dei figli nello stesso modo con cui attinge ai mezzi utilizzati per la soddisfazione di esigenze voluttuarie. Esso deve rispettare la decisione dei genitori a favore dei figli e non può obiettare ai genitori l'evitabilità dei figli allo stesso modo in cui obietterebbe l'evitabilità di altri costi per la conduzione della vita";
- il ruolo della donna nell'ambito della famiglia è fondamentale;

Considerato che:

- nonostante tutti i documenti ufficiali di politica economica sottolineino la centralità della risorsa umana, si continua ad investire troppo poco sulla sua generazione;
- l'investimento di una famiglia, per il solo mantenimento di un figlio che resta mediamente a carico circa venti-venticinque anni ammonta a poco meno di 200.000,00 euro (valore calcolato a prezzi costanti);

Rilevato che:

- la Lombardia è una delle regioni italiane in cui la crisi si è fatta più sentire, sia per l'elevato costo della vita che per l'elevato incremento del numero dei cassa integrati (+ 425% nei primi sei mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e dei licenziati (+ 73,8%);
- a causa degli effetti distorsivi del nostro sistema fiscale, i contribuenti con carichi familiari al di sopra di un certo reddito oltre a perdere ogni riconoscimento dei costi sostenuti per i familiari a carico – anche se trattasi di più figli, sono penalizzati anche a livello di fiscalità locale, a causa dell'aumentare secco dell'importo dovuto per le addizionali a prescindere dall'aumento delle aliquote contributive;
- l'esigenza di equità orizzontale del prelievo fiscale è quasi completamente trascurata e le prestazioni sociali a favore della famiglia sono modeste;
- il nostro sistema di welfare pur riconoscendo, in linea di principio, che i costi per soddisfare il dovere costituzionale di mantenere, istruire ed educare i figli devono essere in qualche modo sottratti dal reddito nominale per ricostruire la corretta capacità contributiva della famiglia, fissa modalità e misura con delle regole che disincentivano le famiglie a generare figli e a farsi carico del loro mantenimento;
- in Italia, a differenza di quanto avviene in diversi altri Paesi europei, il riconoscimento dei costi per il mantenimento dei figli cambia con la soglia di reddito rivelando così la natura assistenziale del provvedimento e contraddicendo il principio universalistico dell'equità orizzontale;
- le discriminazioni professionali ed economiche subite dalle donne per il ruolo insostituibile da loro svolto all'interno della famiglia, costituiscono un fattore che penalizza fortemente ed ingiustamente la donna, ma anche la famiglia stessa;

Ritenuto che:

- il fatto che le famiglie italiane con figli a carico subiscano la pressione fiscale maggiore in Europa, ricevendo in cambio le prestazioni sociali meno consistenti, spieghi il perché del minor tasso di natalità nel mondo;
- il sistema del Basic Income Familiare, indicato dal Forum delle associazioni familiari – in base al quale il reddito imponibile viene calcolato sottraendo al reddito nominale delle quote minime prestabilite necessarie per il mantenimento di ciascuno dei componenti del nucleo familiare – costituisca un ottimo, semplice ed equo metodo per la realizzazione di un sistema fiscale giusto anche a livello orizzontale;
- una parziale revisione del sistema pensionistico che preveda

delle agevolazioni per le mamme lavoratrici possa rappresentare un modo concreto per aiutare la famiglia;

e invita la Giunta regionale

a farsi promotrice presso il Governo affinché:

- venga introdotto un sistema di deduzioni dal reddito che, sulla base di scale di equivalenza prestabilite ed indipendenti dal reddito, tenga conto del reale costo di mantenimento di ogni soggetto a carico;
- riveda il sistema pensionistico attuale, prevedendo per le mamme lavoratrici un'agevolazione, ai fini del calcolo dell'età pensionabile e del monte contributivo.».

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Battista Bonfanti

Il consigliere segretario provvisorio:

Fabrizio Cecchetti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010018)

(3.5.0)

D.c.r. 3 febbraio 2010 - n. VIII/970

Mozione concernente interventi presso il Governo per la modifica dei decreti attuativi dell'articolo 182 del codice dei beni culturali relativamente allo status di restauratore

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 365 presentata in data 28 gennaio 2010;

A norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la Mozione n. 365 concernente interventi presso il Governo per la modifica dei decreti attuativi dell'articolo 182 del codice dei beni culturali relativamente allo status di restauratore, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- l'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo n. 182 del codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) è stata compiuta con il decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 30 marzo 2009, n. 53 e che, successivamente, i d.m. 26 maggio 2009, n. 86 e d.m. 26 maggio 2009, n. 87, la circolare Min. B.C. del 12 agosto 2009 n. 35, il documento "Linee guida applicative" del segretariato generale del Ministero dei Beni Culturali sempre del 12 agosto 2009, hanno varato le norme attuative relative al conseguimento della qualifica dello status di restauratore e di collaboratore;
- tali disposizioni disegnano un quadro normativo che rende difficoltoso il riconoscimento della qualifica di restauratore, distinguendo varie tipologie di accesso ad essa e richiedendo l'attestazione di periodi di attività di restauro tramite certificazioni introdotte solo recentemente dal legislatore e quindi non adatte ad attestare il lavoro compiuto e le professionalità acquisite nel corso del tempo, sia per coloro che abbiano svolto l'attività di restauro da più di 10 anni che per coloro che svolgono l'attività dal 2001 in poi;
- da parte degli operatori del settore, dalle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore da cui sarebbero escluse molte società e molti lavoratori che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneità;
- che, nelle scorse settimane, sono state presentate sul tema alcune interrogazioni al Governo da parte di alcuni parlamentari e che gli stessi restauratori, anche in Lombardia così come già attuate in altre Regioni, intendono attivare hanno attivato forme di protesta nell'intento di portare all'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica tale situazione;

Ritenuto che:

- le misure sopra ricordate, se applicate, produrrebbero l'esclusione della maggior parte dei restauratori dall'accesso al titolo, depauperando il settore della forza lavoro professionalmente qualificata e portatrice di saperi che meritano tute-

la e valorizzazione e cancellando in un solo colpo una intera generazione di operatori;

- per il grande patrimonio artistico culturale presente nella nostra Regione, il depauperamento del settore del restauro potrebbe portare un significativo nocimento qualitativo alle attività di conservazione di tali beni, per il presente e per il futuro;

Considerata la necessità, per tutti questi motivi, di intervenire affinché siano evitate gravi conseguenze sociali ed il rischio di paralisi del settore;

Invita il Presidente della Giunta regionale

ad intervenire nei confronti del Governo, in tutte le sedi istituzionali, per la sospensione dell'applicazione di tali provvedimenti e affinché, parimenti, vi sia l'apertura immediata di un tavolo di confronto con gli operatori del settore, al fine di creare, tramite modifiche ai provvedimenti richiamati in premessa, un quadro normativo capace di integrare insieme le esigenze di qualificazione, professionalità e tutela dell'occupazione nel settore.».

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Battista Bonfanti

Il consigliere segretario provvisorio:

Fabrizio Cecchetti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2010019)

(5.3.1)

D.c.r. 10 febbraio 2010 - n. VIII/974

Ordine del giorno concernente le risultanze della Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 2247 presentato in data 10 febbraio 2010, collegato al dibattito in merito alle risultanze della Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia;

A norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 2247 concernente le risultanze della Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 441 del 3 dicembre 2009 istituiva la Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia;
- la Commissione aveva tra l'altro come oggetto la valutazione:
 - a) delle procedure autorizzative degli interventi,
 - b) dei sistemi di assegnazione dei contributi,
 - c) delle modalità di aggiudicazione dei lavori,
 - d) dei meccanismi di controllo,

nonché la finalità di verificare l'opportunità di sottoporre al Consiglio regionale eventuali proposte di modifica dell'assetto normativo vigente;

- nella seduta del 5 febbraio 2010 la Commissione licenziava la relazione conclusiva nella quale veniva evidenziato, tra l'altro:

- a) che la normativa statale disciplina le procedure degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati, individuando le rispettive competenze di Regione, Province e Comuni territorialmente competenti (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 239-253);
- b) che le norme riferite ai Siti di Interesse Nazionale - individuati dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con le Regioni interessate, in funzione della quantità e della pericolosità degli inquinanti presenti - pongono alla base della procedura di bonifica un Accordo di Programma da stipularsi con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute e il Ministero delle Attività produttive;

Considerato che:

- anche in virtù del federalismo richiesto dalla Regione Lom-

bardia, si evidenzia l'opportunità di una revisione complessiva della normativa statale sulle bonifiche, ed in particolare del Codice dell'ambiente, ai fini di individuare nuove competenze in capo alla Regione per quanto concerne la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale posti sul proprio territorio (art. 252 del d.lgs. 152/2006);

- che si è altresì evidenziata l'opportunità di sviluppare un organismo tecnico regionale ai fini di assicurare la necessaria assistenza alla Regione e agli Enti locali nell'esperimento delle gare d'appalto, nella valutazione dei costi sulla base delle condizioni prevalenti di mercato, nel supporto giuridico degli Accordi di Programma, degli espropri, del contenzioso civile e amministrativo;

Confermata la volontà politica di procedere, per quanto di propria competenza, ad un affinamento della normativa relativa agli interventi di bonifica anche al fine di potenziare ulteriormente l'efficacia degli interventi ed il sistema dei controlli, anche mediante la predisposizione di un progetto di legge al Parlamento che preveda il passaggio delle competenze amministrative in materia di bonifica di Siti di Interesse Nazionale alle Regioni;

Approva la relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia;

ed in particolare auspica che la Giunta regionale

- sviluppi un centro di competenze regionale che sia di supporto alla Regione ed agli Enti locali per quanto ad essi affidato dalla normativa statale e regionale, anche attraverso un ulteriore rafforzamento di quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), di modifica della l.r. 26/2003 in tema di bonifiche, che già individua la possibilità per i Comuni di avvalersi di idonee strutture facenti parti del sistema regionale per lo svolgimento delle incombenze connesse alle bonifiche; al riguardo anche prevedendo la possibilità di sviluppare attività di marketing territoriale, relativamente agli interventi di riqualificazione più opportuni dei siti bonificati;
- sviluppi il già esistente Catasto regionale delle bonifiche attraverso la possibilità di accedere online al database, attualmente operativo, da parte degli Enti locali e di controllo così da poter integrare tutte le informazioni di carattere tecnico concernenti caratterizzazione del sito, analisi di rischio e obiettivi di bonifica e quant'altro necessario alla descrizione tecnica, nonché tutte le informazioni inerenti gli appalti, al fine di costituire una banca dati di riferimento per le stazioni appaltanti dei progetti di bonifica;
- si faccia carico di portare avanti nelle sedi opportune alcune proposte di modifica al d.lgs. 152/2006 in modo che le competenze amministrative relative ai siti di interesse nazionali e le conseguenti risorse finanziarie vengano acquisite dalle Regioni meritevoli che ne facciano richiesta;
- garantisca maggior supporto agli Enti locali, magari attraverso iniziative formative, in modo che comuni e province possano affrontare le problematiche connesse e con gli strumenti adeguati.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

•

**Commissione d'inchiesta
sull'attività di bonifica di siti contaminati
in Regione Lombardia**

RELAZIONE CONCLUSIVA

*ai sensi dell'art. 52, comma 6 del Regolamento generale
approvata nella seduta del 5 febbraio 2010*

Relazione Commissione d'inchiesta ex art. 19 dello Statuto e art. 52 del Regolamento generale del Consiglio regionale

Con deliberazione n. 441 del 3 dicembre 2009 il Consiglio regionale della Lombardia ha istituito la Commissione di inchiesta sull'attività di bonifica di siti contaminati in Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 52 del Regolamento generale del Consiglio regionale.

La Commissione diventata operativa il 22 dicembre 2009 ha avuto come oggetto:

- le procedure autorizzative degli interventi;
- i sistemi di assegnazione dei contributi;
- le modalità di aggiudicazione dei lavori;
- i sistemi di controllo regionale demandati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (di seguito: ARPA) o di altri soggetti per perseguire la finalità di verificare la correttezza e la trasparenza dell'attività dell'amministrazione regionale; il rispetto degli impegni oggetto di autorizzazione da parte degli esecutori delle bonifiche e gli eventuali danni procurati alla Regione; l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo dell'ARPA e degli altri Enti preposti, l'opportunità di sottoporre al Consiglio regionale eventuali proposte di modifica dell'assetto normativo vigente.

La Commissione ha ritenuto di avvalersi delle competenze di quattro esperti che hanno assistito ai lavori della Commissione e redatto una relazione anche sulla base della documentazione messa a disposizione da Regione Lombardia, ARPA ed Enti locali.

A tale proposito va sottolineato che, vista l'esiguità del tempo a disposizione e la rilevante quantità della documentazione richiesta, pur nella massima collaborazione da parte delle strutture coinvolte, non tutte le richieste sono state evase.

Aspetti normativi e legislativi

La norma che regola la bonifica dei siti inquinati è il decreto 152/2006 al titolo IV, dall'art. 239 all'art. 253. Più dettagliatamente la disciplina regolamenta gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati e ne definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie all'eliminazione delle sorgenti di inquinamento o comunque per ridurre la concentrazione. Ai sensi dell'art. 245 il responsabile del potenziale inquinamento deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competente; la Provincia si attiva per dar corso agli interventi di bonifica. I soggetti obbligati agli interventi devono definire modalità e tempi di esecuzione attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma tra le amministrazioni interessate.

I controlli relativi alla documentazione riferita al piano di caratterizzazione del sito e al progetto operativo sono demandate alle province che possono avvalersi dell'intervento di ARPA per la conformità degli interventi medesimi.

I Siti di Interesse Nazionale (art. 252) sono individuati in funzione delle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti; alla sua determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

Per i Siti di Interesse Nazionale la procedura segue un Accordo di Programma da stipularsi con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute e il Ministero delle Attività Produttive; la procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente (comma 4 art. 252) avvalendosi dei servizi tecnici di APAT nazionale o ARPA regionali.

In questa direzione sarebbe interessante proporre una modifica alla normativa statale che preveda il passaggio delle competenze, anche in questi casi, alle Regioni così da favorire un iter meno complesso e più in linea con le altre bonifiche riferite al territorio regionale.

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello riferito alle procedure e/o protocolli, per altro già previsti, utilizzati dai diversi soggetti coinvolti (ARPA, Province), che riordinati siano strumenti operativi omogenei per i diversi interventi, ed utilizzabili anche in fase di monitoraggio e/o verifiche.

È altresì interessante la proposta fatta circa la previsione di un apposito capitolo di bilancio, in fase di approvazione progettuale, dell'1% sul costo previsto della bonifica per garantire continuità all'operatività delle strutture impegnate nella fase di controllo e verifica durante la realizzazione del progetto.

Va sottolineato che gli appalti per gli affidamenti delle attività di bonifica sono stati gestiti ai sensi della normativa vigente dagli Enti locali. Può risultare opportuno approfondire, al fine di favorire un ulteriore ampliamento del pluralismo dell'offerta sia di servizi tecnico professionali sia di attività di realizzazione delle bonifiche, la possibilità di istituire un apposito albo, che definisca le imprese, i tecnici, che a fronte di requisiti adeguati hanno i titoli per farne parte e al quale gli Enti locali possano attingere.

Questo ultimo aspetto può essere utilmente integrato con la costituzione di un «centro di competenza regionale», in appoggio agli enti locali per le competenze ad esse affidate per la normati-

va in essere. Il centro di competenze, collocabile anche presso uno degli Enti esterni del sistema regionale sarebbe da supporto nell'esperienza delle gare d'appalto per l'affidamento degli incarichi, nella valutazione dei costi in base alle condizioni sempre attualizzate dal mercato, nel supporto giuridico alla costituzione degli atti complessi (Accordi di Programma) e degli espropri, al contenzioso tra pubblico e privato. Si richiama infatti il dispositivo della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 «Disposizione in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato Ordinamentale» che già individua la possibilità per gli Enti locali di avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale per le procedure e le attività di loro competenza. Il centro regionale potrebbe quindi dare impulso ai tempi di realizzazione delle bonifiche, favorendo nel contempo una maggiore trasparenza nelle fasi di appalto dei lavori e di verifica dei costi.

Relativamente alla bonifica dell'area industriale ex SISAS (impresa chimica dichiarata a suo tempo fallita) ubicata nel Sito di Interesse Nazionale di competenza, ai sensi dell'art. 252 del Codice dell'Ambiente, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si rileva come, in assenza dei necessari finanziamenti da parte dello Stato, il Governo Prodi, con l'allora Ministro Alfonso Pecoraro Scanio abbia accolto, d'intesa con la curatela fallimentare, la proposta formulata da un operatore privato di intervenire a proprie spese a fronte della possibilità di riqualificazione dell'area a fini abitativi, produttivi e di terziario.

Regione Lombardia, unitamente alla Provincia di Milano e ai Comuni di Pioltello e Rodano, su richiesta del Ministero dell'Ambiente, ha promosso uno specifico Accordo di Programma così da assicurare l'intervento con oneri assai ridotti a carico dello Stato. Tale iniziativa ha consentito allo Stato italiano, a suo tempo dichiarato inadempiente dalla Corte di Giustizia Europea, di non incorrere in una pesante sanzione pari a quasi duecento milioni di euro. Si rileva al riguardo l'impegno profuso da Regione Lombardia, in uno spirito di leale collaborazione con lo Stato e gli Enti locali e nell'interesse della salute dei propri cittadini, per contribuire al superamento delle numerose complessità che una azione di bonifica presenta. In particolare considerando che tale bonifica avrebbe dovuto essere realizzata dallo Stato da oltre dieci anni e che l'attività è stata svolta in poco più di tre anni sotto la stringente pressione della Commissione Europea in relazione ai gravosi impegni assunti da parte dello Stato.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile formulare il possibile quadro di ulteriori interventi per migliorare le politiche di bonifica.

- Riordino del sistema legislativo che, in relazione all'esclusiva competenza in capo allo Stato definita dall'attuale Costituzione, non può che partire da una revisione del Codice dell'ambiente (per altro tale revisione è in atto a seguito di specifica legge delega al Governo con termine entro il 30 giugno 2010). Nell'ambito di tale revisione risulta opportuno prevedere, ove possibile, una semplificazione nella catena dei controlli al fine di assicurare una ulteriore integrazione tra gli enti preposti.
- Prevedere, sempre nel Codice dell'ambiente, una modifica dell'art. 252 che consenta alle regioni territorialmente interessate di acquisire dal Ministero dell'Ambiente le competenze amministrative e le conseguenti risorse finanziarie statali relativamente ai Siti di Interesse Nazionale, così da rendere più spedita la realizzazione delle bonifiche ed, al contempo, assicurare una maggiore conoscenza diretta delle situazioni economico-sociali dei territori e delle comunità interessate.
- Sviluppare un organismo tecnico regionale che, quale «centro di competenze», possa assicurare la necessaria assistenza agli Enti locali nell'esperienza delle gare d'appalto, nella valutazione dei costi sulla base delle condizioni prevalenti di mercato, nel supporto giuridico alla costituzione degli atti complessi (Accordi di Programma), degli espropri, del contenzioso civile e amministrativo. Per altro, tale centro di competenze è già stato previsto dalle l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Collegato Ordinamentale» che già individua tale possibilità, attraverso apposita convenzione con società o enti del sistema regionale.
- Sviluppare ulteriormente il già esistente catasto regionale

delle bonifiche attraverso la possibilità di accedere on-line al database attualmente operativo da parte degli Enti locali e di controllo.

(BUR20100110)

D.c.r. 10 febbraio 2010 - n. VIII/975

(4.1.0)

Mozione concernente l'applicazione delle norme vigenti a tutela della montagna

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 367 presentata in data 10 febbraio 2010;

A norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la Mozione n. 367 concernente l'applicazione delle norme vigenti a tutela della montagna, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Ricordato che la montagna è un patrimonio essenziale per la nostra regione e la nostra cultura e la sua gestione è di competenza della Regione;

A fronte dei gravi incidenti che purtroppo sempre più ripetutamente avvengono in montagna, spesso con conseguenze gravi e mortali, e che mettono a rischio anche l'incolumità e la vita dei soccorritori, la cui opera va apprezzata con gratitudine in quanto si tratta di generosi volontari impegnati per il bene comune e la sicurezza;

Visto che le recenti leggi e regolamenti approvati in Lombardia hanno sempre messo al centro la sicurezza degli escursionisti e degli sportivi quale condizione prioritaria per la frequentazione della montagna;

Ribadito che solo attraverso un costante ed impegnativo lavoro di formazione culturale e professionale, rivolto agli appassionati di montagna da parte delle associazioni e degli enti specializzati, nonché l'applicazione delle leggi esistenti da parte degli organi competenti possono ridurre il numero di incidenti;

Impegna la Giunta regionale

- a fare applicare con energia le norme esistenti in materia;
- ad intervenire con urgenza presso il Governo per evitare che, in questo momento e di fronte ai fatti sopracitati, prevalga l'adozione di provvedimenti dettati dall'emozione, ma privi di efficacia reale, quali l'inasprimento di norme punitive e proibitive in materia di utilizzo della montagna.»

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20100111)

D.p.c.r. 10 febbraio 2010 - n. 180

(1.8.0)

Designazione di un componente nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Richiamato l'art. 3 ter, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e, in particolare, l'art. 12, comma 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» così come sostituita ed abrogata, a far tempo dal 24 dicembre 2009, dalla

legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale»;

Richiamato, in particolare, l'art. 21 della l.r. n. 25/2009 di salvaguardia delle procedure di nomina e designazione in corso alla data di entrata in vigore della l.r. n. 25/2009;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1025 del 3 agosto 2009, con il quale venivano designati due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia, tra cui il sig. Alessandro Zagni;

Preso atto della nota dell'11 dicembre 2009, pervenuta in data 16 dicembre 2009 (prot. 17050 - rep. 17792) con la quale il sig. Alessandro Zagni, designato nel predetto collegio, rassegna le proprie dimissioni con effetto immediato;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere alla sostituzione del dimissionario nel predetto Collegio sindacale, mediante la designazione di un nuovo membro;

Preso atto delle candidature pervenute entro il 12 marzo 2009 a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 - S.O. del 16 febbraio 2009;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 25/2009 e considerato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione nei termini previsti dall'articolo stesso;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13, comma 3, della l.r. n. 25/2009;

Decreta

1. di designare quale componente nel Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia, il sig. Marco BIRROLINI, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 9 agosto 1974, in sostituzione del sig. Alessandro Zagni, dimissionario;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai designati e al direttore generale dell'Azienda interessata per l'adozione del provvedimento di sostituzione;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Giulio De Capitani

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20100112)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11211

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 (l.r. 34/78 art. 49 comma 7, l.r. 35/97 art. 27 comma 12) - 5° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010»;

Vista la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

• Contratti di Quartiere II

Visto l'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione» che al comma 1 promuove un programma innovativo in ambito urbano per la dotazione infrastrutturale di quartieri degradati di comuni e città a forte disagio abitativo ed occupazionale;

Visto il d.m. n. 2522 del 27 dicembre 2001 che all'art. 2 individua le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di Quartiere II»;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 1025 del 30 dicembre 2002 che modifica il sopraccitato d.m. n. 2522 e all'art. 3 approva la tabella di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse per il programma «Contratti di Quartiere II»;

Considerato che con il citato d.m. le Regioni e le Province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte e i criteri di valutazione delle proposte;

Visto il d.m. 22 luglio 2003 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione e la pubblicazione dei bandi regionali;

Visto l'accordo quadro per l'attuazione del programma «Contratti di Quartiere II» stipulato in data 31 marzo 2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia;

Visto l'atto modificativo del 6 ottobre 2005 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia che modifica ed integra alcuni punti del sopraccitato accordo;

Visto il secondo atto modificativo sottoscritto in data 28 febbraio 2008 tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lombardia con il quale viene modificato ed integrato il citato accordo quadro sottoscritto in data 31 marzo 2005 e già modificato in data 6 ottobre 2005;

Vista la ministeriale del 3 dicembre 2009 con la quale viene comunicato il nulla osta all'erogazione alla Regione Lombardia di € 41.535.705,56 pari al 50% del finanziamento spettante alla Regione Lombardia;

Vista inoltre la nota prot. n. U1.2010.0001252 del 27 gennaio 2010 della D.G. Casa e Opere Pubbliche con la quale si chiede di iscrivere nel bilancio regionale sul capitolo n. 4.3.193.7317 di entrata e sul corrispondente capitolo di spesa n. 5.3.2.3.393.7318 l'assegnazione statale per l'importo complessivo.

• Assegnazioni statali Accordo di Programma del 12 novembre 2002 ex art. 15 d.lgs. 422/97

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 59/97;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto, ai sensi degli artt. 8 e 12 del sopra citato d.lgs., in data 12 novembre 2002 tra l'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia e finalizzato all'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97;

Visto il decreto del Dipartimento Trasporti Terrestri dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2008, che rimodula gli investimenti di cui all'accordo di programma sopra citato;

Vista la nota della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità prot. n. S1.2009.0076873 del 5 agosto 2009 con la quale la D.G. Infrastrutture e Mobilità richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'erogazione della terza quota di anticipazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, pari ad € 127.582.804,46;

Vista la nota della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità prot. S1.2010.0002074 del 25 gennaio 2010 che richiede, a seguito di pagamento effettuato dal Ministero, apposita variazione di bilancio pari a complessivi € 127.582.804,46, sui corrispondenti capitoli 4.3.193.6278 di entrata e 6.1.99.3.353.6279 di spesa;

Viste inoltre:

- la nota del Ministero prot. 1600 R.U. dell'11 gennaio 2010

che comunica l'accredito delle risorse a valere sulla ulteriore anticipazione del 20% prevista dall'Accordo di Programma sopra citato,

- la contabile emessa dalla Banca d'Italia n. 1874 del 14 gennaio 2010 per € 127.582.804,46.

• Fondo Foncooper

Visto il titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione ed in particolare l'art. 1 che istituisce un Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper;

Visto l'art. 19 del d.lgs. 112/98 che riguarda la delega alle Regioni delle funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria ed in particolare il comma 12 come modificato ed integrato dall'art. 2 comma 1, lett. b) del d.lgs. 443/99 che dispone che le regioni subentrino all'Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega di funzioni disposte dal d.lgs. 112/98, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

Visto l'atto aggiuntivo del 20 marzo 2002 tra regione Lombardia e Coopercredit S.p.A. (ora Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) per la gestione degli interventi agevolati previsti dalla legge 49/85 sul Fondo Foncooper;

Vista la l.r. 4 novembre 2005, n. 16 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio 2005/2007» con cui all'art. 1 comma 11 è stato previsto che il Foncooper venga gestito direttamente dalla Regione;

Vista la Convenzione con Finlombarda del 5 novembre 2005 con cui la gestione del suddetto Fondo è stata trasferita dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla società finanziaria regionale;

Viste le quietanze n. 19781 del 16 dicembre 2009 per l'importo di € 648.284,20 e n. 20241 del 21 dicembre 2009 per l'importo di € 307.549,35 aventi per causale «Rientri 1 semestre 2009 legge 49/85 Foncooper»;

Vista la nota prot. R1.2010.001347 del 1 febbraio 2010 della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione con la quale si chiede lo stanziamento in bilancio per un totale di € 955.833,55 sul capitolo di entrata 6058 e sul capitolo di spesa 6059.

• Assegnazione statale ex art. 9, commi 3 e 7, della legge 236/93 (Formazione continua)

Visto l'art. 9, commi 3 e 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Vista la legge 28 gennaio 2009 n. 2 recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico-nazionale»;

Visto il d.m. 18 novembre 2009 che ripartisce, per l'annualità 2008-2009, la somma di € 150.000.000,00 tra le Regioni e le Province autonome, e assegna alla Regione Lombardia la somma di € 24.960.844,00, allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare e accrescere le loro competenze ed, a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative sopra indicate;

Vista la nota prot. n. E1.2010.0000755 del 4 gennaio 2010 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro con la quale si chiede la variazione di bilancio relativa alla sopracitata assegnazione statale.

• Rimborsi ai datori di lavoro oneri volontariato Protezione Civile

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 108 «funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali»;

Visto il d.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile» ed in particolare gli artt. 9 e 10 che prevedono tra l'altro il rimborso alle organizza-

zioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica;

Viste le richieste di rimborso inviate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale - al Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali prot. n. Y1.2009.0002729 del 20 marzo 2009, Y1.2009.0011475 e Y1.2009.0011478 del 9 settembre 2009;

Viste le contabili della Banca d'Italia del 13 novembre 2009 di € 3.436,41 avente ad oggetto «Esercitazione Valtellina 2008»; del 9 dicembre 2009 di € 3.216,48 e di € 9.961,56 aventi entrambe ad oggetto «Rimborso oneri volontari sisma Abruzzo»;

Vista la nota prot. n. Y1.2010.0000651 del 25 gennaio 2010 della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale con la quale si chiede di incrementare gli stanziamenti dei relativi capitoli in entrata (7365) ed in spesa (7366) di € 16.614,45 corrispondente all'importo complessivamente rimborsato.

• Assegnazioni statali per diffusione di impianti a energia solare - III Atto Integrativo ADPQ Ambiente e Energia

Vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia stipulata il 3 marzo 1999;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto in data 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Lombardia;

Visto l'atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 5 settembre 2002 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;

Visto in particolare l'art. 3 comma 6 del citato atto integrativo, recante l'obbligo di stipulare ulteriori atti integrativi per l'impiego di risorse finanziarie rese disponibili dopo l'anno 2002;

Preso atto che risorse finanziarie stanziante nell'accordo di programma quadro in materia di Ambiente ed Energia (2001) nonché nel successivo Atto integrativo (2002) sono a tutt'oggi disponibili quali economie da riprogrammare;

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di un nuovo atto integrativo che costituisca contestuale aggiornamento dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia (2001) e dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia (2002);

Vista la delibera del CIPE 14/2006 concernente la programmazione delle risorse del fondo per aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro che definisce il percorso che le amministrazioni sono chiamate a seguire per la finalizzazione delle risorse da programmare tramite la stipula di Accordi di Programma Quadro;

Vista la d.g.r. 8/10018 del 29 luglio 2009 che approva lo schema di III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia - Stralcio salvaguardia ambientale;

Visto il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia - Stralcio salvaguardia ambientale, sottoscritto il 6 agosto 2009, e, in particolare, l'articolo 6 relativo alla diffusione di impianti di energia solare;

Visto il Protocollo tecnico, in attuazione dell'art. 6 del III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 7 settembre 2009;

Vista la richiesta del 3 febbraio 2010, Q1.2010.0002161, da parte della Direzione Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, con la quale vengono richiesti l'incremento dello stanziamento del capitolo d'entrata 4.3.193.5784 «Assegnazioni dello Stato per interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra governo e regione in materia di ambiente ed energia relativi alla diffusione di impianti solari termici» e del relativo capitolo di spesa 6.3.2.3.138.5785 «Contributi dello Stato per interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra governo e regione in materia di ambiente e energia relativi alla diffusione di impianti solari termici» per un importo pari a € 4.000.000,00.

• Assegnazioni statali per monitoraggio degli interventi - III Atto Integrativo ADPQ Ambiente e Energia

Vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia stipulata il 3 marzo 1999;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto in data 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Lombardia;

Visto l'atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 5 settembre 2002 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;

Visto in particolare l'art. 3 comma 6 del citato atto integrativo, recante l'obbligo di stipulare ulteriori atti integrativi per l'impiego di risorse finanziarie rese disponibili dopo l'anno 2002;

Preso atto che risorse finanziarie stanziata nell'accordo di programma quadro in materia di Ambiente ed Energia (2001) nonché nel successivo Atto integrativo (2002) sono a tutt'oggi disponibili quali economie da riprogrammare;

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di un nuovo atto integrativo che costituisca contestuale aggiornamento dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia (2001) e dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia (2002);

Vista la delibera del CIPE 14/2006 concernente la programmazione delle risorse del fondo per aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro che definisce il percorso che le amministrazioni sono chiamate a seguire per la finalizzazione delle risorse da programmare tramite la stipula di Accordi di Programma Quadro;

Vista la d.g.r. 8/10018 del 29 luglio 2009 che approva lo schema di III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia - Stralcio salvaguardia ambientale.

Visto il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia - Stralcio salvaguardia ambientale, sottoscritto il 6 agosto 2009, e, in particolare, l'articolo 9 relativo al monitoraggio degli interventi;

Visto il Protocollo tecnico, in attuazione dell'art. 9 del III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto il 7 settembre 2009;

Vista la richiesta del 5 novembre 2009, Q1.2009.0002162, da parte della Direzione Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, con la quale viene richiesta l'istituzione del capitolo d'entrata «Assegnazioni statali per il monitoraggio degli interventi dell'ADPO Ambiente e Energia e dei successivi Atti Integrativi» e del corrispondente capitolo di spesa avente ad oggetto «Monitoraggio degli interventi dell'ADPO Ambiente e Energia e dei successivi Atti Integrativi» - UPB 6.3.2.2.137 - obiettivo operativo 6.3.2.3 per un importo pari a € 1.000.000,00.

• **Programma Daphne III - Progetto «Sviluppare la conoscenza e migliorare la qualità dei servizi per minori vittime di violenza»**

Vista la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»;

Vista la d.g.r. n. 9314 del 22 aprile 2009 che approva la partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo «Sviluppare la conoscenza e migliorare la qualità dei servizi per i minori vittime di violenza» nell'ambito del Programma Daphne III, e che dà mandato al Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale di rappresentare la Regione Lombardia nella sottoscrizione del Grant Application Form - Daphne III Programme 2007-2013 da presentare alla Commissione Europea quale capofila del partenariato;

Vista la stessa delibera sopra richiamata che, nella scheda di sintesi allegata (All. A), determina in € 45.000,00 la quota di cofinanziamento regionale quale capofila del progetto, posta a carico del capitolo di spesa corrente 4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea», e da ripartire per le relative annualità a seguito della sottoscrizione del Grant Agreement;

Visto il Grant Agreement sottoscritto in data 16 dicembre 2009, ed in particolare l'allegato II che riporta il budget complessivo del progetto, nel quale è previsto un finanziamento comunitario pari ad € 426.581,01;

Vista la nota prot. G1.2010.0000516 del 15 gennaio 2010 con cui la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale chiede,

per il progetto in oggetto, l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa vincolati di natura corrente per la quota di finanziamento comunitario nonché l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa di natura corrente per il cofinanziamento regionale, specificando le quote da iscrivere su ciascuna annualità del bilancio regionale;

Considerato che nella nota sopra richiamata la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale chiede che i capitoli di spesa da istituire siano collocati nella UPB 5.2.2.2.91 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori» e collegati all'obiettivo operativo 5.2.2.2 «Sviluppo delle politiche regionali per i minori».

• **Progetto «IMSK» - Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza**

Visto il Grant Agreement del progetto «IMSK - Integrated Mobile Security Kit» sottoscritto in data 19 febbraio 2009, ed in particolare l'allegato I che riporta il budget complessivo del progetto, nel quale è previsto un finanziamento comunitario pari ad € 101.590,00;

Vista la d.g.r. n. 10171 del 16 settembre 2009 che approva la partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo «IMSK - Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza» nell'ambito del VII Programma-Quadro Comunitario, ed il relativo contratto (Grant Agreement) n. 218038 allegato alla delibera stessa (All. 2);

Vista la stessa delibera sopra richiamata che determina in € 34.230,00 la quota complessiva di cofinanziamento regionale, posta a carico del capitolo di spesa corrente 4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea», da ripartire per le relative annualità a seguito della sottoscrizione del Grant Agreement;

Visto il Grant Agreement sottoscritto in data 19 febbraio 2009, ed in particolare l'allegato I che riporta il budget complessivo del progetto, nel quale è previsto un finanziamento comunitario pari ad € 101.590,00;

Vista la nota prot. Y1.2010.0001311 del 4 febbraio 2010 con cui la Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale chiede, per il progetto in oggetto, l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa vincolati di natura corrente per la quota di finanziamento comunitario nonché l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa di natura corrente per il cofinanziamento regionale, specificando le relative quote da iscrivere su ciascuna annualità del bilancio regionale;

Considerato che nella nota sopra richiamata la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale chiede che i capitoli di spesa da istituire siano collocati nella UPB 4.3.1.2.11 «Sistema regionale di Protezione Civile» e collegati all'obiettivo operativo 4.3.1.1 «Consolidamento del sistema regionale di protezione civile e della risposta locale all'emergenza»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 e al Documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

CONTRATTI DI QUARTIERE II**Stato di previsione delle entrate:****4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

7317 Assegnazioni dello stato in capitale per il finanziamento del Programma contratti di Quartiere II

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 41.535.705,56	€ 24.921.423,34	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**5.3.2.3.393 Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente**

7318 Impiego del contributo statale in capitale per il Programma contratti di Quartiere II

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 41.535.705,56	€ 24.921.423,34	€ 0,00		€ 0,00	

ASSEGNAZIONI STATALI ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 12 NOVEMBRE 2002 EX ART. 15 D.LGS. 422/97**Stato di previsione delle entrate:****4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

6278 Assegnazioni dello Stato per investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FNME

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 127.582.804,46	€ 120.650.511,56	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**6.1.99.3.353 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale**

6279 Risorse statali destinate agli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FNME di cui all'allegato 3 dell'Accordo di Programma del 12 novembre 2002

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 127.582.804,46	€ 120.650.511,56	€ 0,00		€ 0,00	

FONDO FONCOOPER**Stato di previsione delle entrate:****4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale**

6058 Fondo di rotazione Foncooper presso Finlombarda S.p.A.

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 955.833,55	€ 955.833,55	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**3.3.2.3.381 Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione**

6059 Contributi per il credito alla cooperazione del Fondo Foncooper presso Finlombarda S.p.A.

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 955.833,55	€ 955.833,55	€ 0,00		€ 0,00	

ASSEGNAZIONE STATALE EX ART. 9, COMMI 3 E 7, DELLA LEGGE 236/93 (FORMAZIONE CONTINUA)**Stato di previsione delle entrate:****2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale****4435**

Assegnazioni statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative aziendali

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 24.960.844,00	€ 17.472.590,80	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**2.1.2.2.77 Diritto dovere di istruzione e formazione**

4436 Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative aziendali

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 24.960.844,00	€ 17.472.590,80	€ 0,00		€ 0,00	

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ONERI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE**Stato di previsione delle entrate:****2.1.184 Assegnazioni statali per calamità naturali ed altri eventi eccezionali**

7365 Assegnazioni statali per i rimborsi spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato e per i rimborsi ai datori di lavoro delle giornate lavorative dei volontari impegnati in attività di Protezione Civile

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 16.614,45	€ 11.630,11	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile**

7366 Contributi statali per rimborsi spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato e per i rimborsi ai datori di lavoro delle giornate lavorative dei volontari impegnati in attività di Protezione Civile

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 16.614,45	€ 11.630,11	€ 0,00		€ 0,00	

ASSEGNAZIONI STATALI PER DIFFUSIONE DI IMPIANTI A ENERGIA SOLARE III ATTO INTEGRATIVO ADPQ AMBIENTE E ENERGIA**Stato di previsione delle entrate:****4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

5784 Assegnazioni dello Stato per interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra Governo e Regione in materia di ambiente e energia relativi agli impianti solari termici

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 4.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

Stato di previsione delle spese:**6.3.2.3.138 Fonti energetiche**

5785 Contributi dello Stato per interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra Governo e Regione in materia di ambiente e energia relativi alla diffusione di impianti solari termici

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 4.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

**ASSEGNAZIONI STATALI PER MONITORAGGIO
DEGLI INTERVENTI - III ATTO INTEGRATIVO
ADPO AMBIENTE E ENERGIA**

Stato di previsione delle entrate:

4.3.194 Assegnazioni statali per progetti

7487 Assegnazioni statali per il monitoraggio degli interventi dell'ADPO Ambiente e Energia e dei successivi atti integrativi

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

6.3.2.2.137 Fonti energetiche

7488 Monitoraggio degli interventi dell'ADPO Ambiente e Energia e dei successivi atti integrativi

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**PROGRAMMA DAPHNE III - PROGETTO
«SVILUPPARE LA CONOSCENZA E MIGLIORARE
LA QUALITÀ DEI SERVIZI PER MINORI
VITTIME DI VIOLENZA»**

Stato di previsione delle entrate:

2.2.188 Assegnazioni della CE per progetti

7478 Assegnazioni UE per il Programma Daphne III - Progetto «Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of violence»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 298.606,71	€ 298.606,71	€ 127.974,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.2.2.2.91 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori

7479 Contributo dell'Unione Europea per il Programma Daphne III - Progetto «Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of violence»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 298.606,71	€ 298.606,71	€ 127.974,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

7480 Contributo regionale per il Programma Daphne III - Progetto «Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of violence»

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 31.500,00	- € 31.500,00	- € 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**PROGETTO «IMSK» - SVILUPPO DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA**

Stato di previsione delle entrate:

2.2.188 Assegnazioni della CE per progetti

7484 Assegnazioni della UE per il Progetto «IMSK» - Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 75.630,00	€ 75.630,00	€ 6.750,00	€ 19.210,00	€ 19.210,00	€ 19.210,00

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile

7485 Contributo dell'Unione Europea per il Progetto «IMSK» - Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 75.630,00	€ 75.630,00	€ 6.750,00	€ 19.210,00	€ 19.210,00	€ 19.210,00

7486 Contributo regionale per il Progetto «IMSK» - Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 14.230,00	€ 14.230,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 14.230,00	- € 14.230,00	- € 10.000,00	- € 10.000,00	- € 10.000,00	- € 10.000,00

(BUR20100113)

(2.1.0)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11212

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) - 6° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste;

Visto l'art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Visti l'art. 1 comma 7 della l.r. 28 dicembre 2009, n. 31, «Legge finanziaria 2010» che al fine di attivare azioni a sostegno di bisogni non previsti, legati alle difficoltà derivanti dalla crisi economico-finanziaria, istituisce un Fondo per la ripresa economica e il comma 9 che stabilisce che il prelievo da suddetto fondo sia effettuato secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010»;

Vista la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

Vista la comunicazione della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati del 29 gennaio 2010 in cui viene richiesto un prelievo dal Fondo Patto Corrente di € 200.000,00 al fine di rifinanziare il bando «Intervento straordinario a sostegno delle manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia», unitamente alle risorse di pari importo messe a disposizione dalla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione;

Vista la d.g.r. 3 febbraio 2010 n. 11118 in cui il capitolo 3.8.2.2.366.6152 «Spese per il sostegno di progetti e di iniziative di promozione fieristica» della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati viene incrementato di € 200.000,00 con prelievo dal Fondo Patto Corrente;

Vista la comunicazione della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione dell'8 febbraio 2010 in cui per il rifinanziamento del bando sopra citato viene individuato il capitolo 3.3.2.3.381.6906 «Fondo unico delle politiche regionali per la competitività dell'industria, per le PMI e per la cooperazione»;

• **Prelievo Fondo Patto – Competitività e capitale umano**

ALLEGATO A

Vista la nota dell'1 febbraio 2010 della D.G. Artigianato e Servizi con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto Competitività e Capitale Umano per € 440.400,00 ad incremento del capitolo 5548;

• **Prelievo Fondo Patto – Sviluppo sostenibile**

Vista la nota prot. n. M1.2010.0001282 della D.G. Agricoltura del 22 gennaio 2010 con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto Sviluppo Sostenibile per € 1.500.000,00 ad incremento del capitolo 4762;

Vista la comunicazione del 21 gennaio 2010 della D.C. Programmazione Integrata con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto Sviluppo Sostenibile per € 50.000.000,00 ad incremento del capitolo 7476;

Vista la comunicazione dell'1 febbraio 2010 e successiva della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto Sviluppo Sostenibile per € 1.091.015,20 ad incremento del capitolo 3356;

Vista la nota prot. n. A1.2010.0013622 del 29 gennaio 2010 e successive comunicazioni della D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto per € 2.000.000,00 ad incremento del capitolo 1045 e per € 3.000.000,00 ad incremento del capitolo 3634;

• **Prelievo Fondo Patto Corrente**

Vista la comunicazione del 4 febbraio 2010 della D.C. Programmazione Integrata con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto Corrente per € 8.068.409,43 ad incremento del capitolo 7477;

Vista la comunicazione del 4 febbraio 2010 della D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto Corrente per € 140.726,00 ad incremento del capitolo 7084;

• **Prelievo Fondo per la ripresa economico-sociale**

Vista la comunicazione del 5 febbraio 2010 della D.C. Programmazione integrata con cui si chiede un prelievo dal Fondo per la ripresa economica sociale per € 10.000.000,00 ad incremento del capitolo 908 assegnato alla D.G. Istruzione Formazione e Lavoro;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di destinare la somma di € 200.000,00 stanziata sul capitolo 3.8.2.2.366.6152 «Spese per il sostegno di progetti e di iniziative di promozione fieristica», unitamente alle risorse di pari importo stanziate sul capitolo 3.3.2.3.381.6906 «Fondo unico delle politiche regionali per la competitività dell'industria, per le PMI e per la cooperazione», al rifinanziamento del bando «Intervento straordinario a sostegno delle manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia».

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 40, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

**PRELIEVO FONDO PATTO
COMPETITIVITÀ E CAPITALE UMANO**

Stato di previsione delle spese:

3.6.2.3.404 Interventi a favore del sistema dei servizi

5348 Fondo per gli interventi di sostegno della produzione di servizi e il miglioramento della qualità e del contenuto degli stessi

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 440.400,00	€ 440.400,00	€ 0,00		€ 0,00	

7428 Fondo Patto – Competitività e capitale umano

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 440.400,00	- € 440.400,00	€ 0,00		€ 0,00	

PRELIEVO FONDO PATTO – SVILUPPO SOSTENIBILE

Stato di previsione delle spese:

6.5.5.3.343

7476 Sostegno agli investimenti dei Comuni fino a 5.000 abitanti

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

3.7.1.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari

4762 Spese per la realizzazione di opere e progetti in materia di bonifica e irrigazione

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.4.0.3.266 Iniziative FRISL

3356 Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa trattamento rifiuti

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.091.015,20	€ 1.091.015,20	€ 0,00		€ 0,00	

7.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi

1045 Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi

3634 Spese per acquisto beni immobili e attività connesse all'acquisizione e realizzazione nuova sede

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 3.000.000,00	3.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

7429 Fondo Patto – Sviluppo sostenibile

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 57.591.015,20	- € 57.591.015,20	€ 0,00		€ 0,00	

PRELIEVO FONDO PATTO CORRENTE**Stato di previsione delle spese:****6.5.6.2.293 Studi, ricerche e altri servizi**

7477 Contributi straordinari a Comunità montane

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 8.068.409,43	€ 8.068.409,43	€ 0,00		€ 0,00	

1.1.2.2.1 Relazioni internazionali

7084 Sostegno all'EXPO 2015

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 140.726,00	€ 140.726,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

6833 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 8.209.135,43	- € 8.209.135,43	€ 0,00		€ 0,00	

PRELIEVO FONDO PER LA RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE**Stato di previsione delle spese:****2.2.1.2.401 Promozione e sviluppo del mercato del lavoro**

908 Spese per la realizzazione di progetti di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione della mano d'opera

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

7436 Fondo per la ripresa economico sociale

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 10.000.000,00	- € 10.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

(BUR20100114)

(5.0.0)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11233

Promozione e approvazione dell'ipotesi di Atto integrativo dell'AQST per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Bergamo, sottoscritto il 10 aprile 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il regolamento regionale n. 18 del 12 agosto 2003 attuativo della predetta l.r. n. 2/2003;

Premesso che:

- con d.g.r. n. 2163 del 22 marzo 2006 è stato promosso l'AQST per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Bergamo;

- con d.g.r. n. 6630 del 20 febbraio 2008 è stato approvato lo schema di AQST per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Bergamo;

- in data 10 aprile 2008 il sopra citato AQST è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, C.M. Monte Bronzone e Basso Sebino, C.M. Alto Sebino, C.M. Valle Cavallina, C.M. Valle Seriana Superiore, C.M. di Scalve, C.M. Valle Seriana, C.M. Valle Brembana, C.M. Valle I-magna, CCIAA di Bergamo, Università di Bergamo e Diocesi di Bergamo;

Considerato che è emersa la necessità:

1. di integrare il «Quadro conoscitivo e priorità per il territorio della Provincia di Bergamo» in relazione ad alcuni temi particolarmente interessanti per lo sviluppo del territorio bergamasco;

2. di integrare le progettualità già inserite in AQST con progetti di rilevanza regionale, segnalati dalle DD.GG. regionali competenti per materia, segnalati degli enti SIREG in relazione alla loro competenza;

3. di rendere più evidente l'intreccio tra i vari livelli di programmazione mediante l'incrocio delle progettualità con gli obiettivi del PRS, del DPEFR e con il PTR regionale;

Considerato che per effettuare i sopraccitati aggiornamenti e integrazioni all'AQST la Regione si è avvalsa della collaborazione di IRER;

Preso atto che:

1. nelle date del 20 novembre 2009 e del 26 novembre 2009 si è riunita la Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento dell'AQST e, come risulta dai rispettivi verbali ha condiviso il percorso finalizzato a promuovere e approvare l'atto integrativo dell'AQST;

2. in data 29 gennaio 2010 si è riunito il Comitato di Coordinamento dell'AQST e, come risulta dal rispettivo verbale, ha confermato la disponibilità manifestate dalle Amministrazioni presenti alla promozione dell'atto integrativo all'accordo e all'approvazione dell'ipotesi di Atto integrativo;

Delibera

1. di promuovere, per quanto in premessa, l'atto integrativo dell'AQST finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali in Provincia di Bergamo;

2. di prendere atto che, a seguito delle modifiche nel quadro istituzionale della Provincia di Bergamo, il Comitato di Coordinamento è così composto:

- Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che presiede il Comitato;
- Presidente della Provincia di Bergamo Ettore Pirovano;
- Sindaco del Comune di Bergamo Franco Tentorio;
- Presidente della Camera di Commercio di Bergamo Roberto Sestini;
- Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo prof. Remo Morzenti Pellegrini;
- Presidente della C.M. Valle Brembana Alberto Mazzoleni, delegato da tutte le CC.MM. della Provincia di Bergamo.

Il Comitato così composto sarà integrato di volta in volta, in relazione alle tematiche specifiche affrontate, dagli assessori regionali e dagli amministratori locali interessati.

Il Comitato si avvarrà del supporto della Segreteria Tecnica composta dai rappresentanti tecnici delle DD.GG. Regionali e dagli altri enti coinvolti;

3. di approvare l'integrazione del «Quadro conoscitivo e priorità per il territorio della Provincia di Bergamo» in relazione ad alcuni temi particolarmente interessanti per lo sviluppo del territorio bergamasco (Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) (*omissis*);

4. di approvare l'ipotesi di atto integrativo dell'AQST per la realizzazione di un programma di attività ed interventi finalizzato all'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Bergamo (Allegato B parte integrante della presente deliberazione) (*omissis*);

5. Di subordinare l'impegno finanziario della Regione Lombardia di cui all'art. 10 dell'AQST alle effettive risorse che si renderanno disponibili a valere sugli esercizi finanziari del bilancio regionale.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100115)

(1.1.3)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11248

Programma di investimenti sul patrimonio regionale «Verso Expo 2015: un progetto per il patrimonio rurale regionale (2010-2012)» - ERSAF

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», la quale prevede:

– all'art. 64 comma 2 che fra le funzioni di ERSAF in riferimento al settore forestale ed al territorio rurale è compresa la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale;

– all'art. 65 comma 19 che il Consiglio di Amministrazione delibera sull'eventuale dismissione di beni ed attività previa autorizzazione della Giunta regionale;

Considerato che è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dall'ERSAF composto da rappresentanti delle Direzioni Generali Agricoltura, Ambiente, Territorio, Reti e Risorse di Pubblica Utilità, Culture, Turismo Giovani e Sport e dalle Direzioni Centrali Programmazione Integrata, Organizzazione Personale Patrimonio e Sistema Informativo, e Relazioni Esterne Internazionali e Comunicazione che, a seguito di numerose riunioni, tenutesi nell'anno 2009, ha predisposto un documento finalizzato ad individuare azioni mirate alla valorizzazione del patrimonio rurale regionale;

Considerato che è stato redatto da ERSAF, sulla base del documento di cui al punto precedente, il Programma di investimenti sul patrimonio regionale «Verso Expo 2015: un programma per la valorizzazione del patrimonio rurale regionale (2010-2012)»;

Preso atto che il medesimo programma è stato preliminarmente illustrato nella seduta del 19 gennaio 2010 al Tavolo Tecnico Agricolo composto dai rappresentanti degli Assessorati Agricoltura delle Province Lombarde;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSAF n. 2/140 del 26 gennaio 2010 avente per oggetto l'approvazione del Programma di investimenti sul patrimonio regionale «Verso Expo 2015: un programma per la valorizzazione del patrimonio rurale regionale (2010-2012)», articolato nei seguenti temi:

- un giacimento di saperi, di mestieri e di innovazione;
- un patrimonio di biodiversità, bellezza e utilità;
- oltre 230 milioni di metri quadrati verdi a disposizione di tutti i lombardi;
- gli investimenti trasversali;

Ritenuto pertanto:

a) di approvare di massima il documento «Verso Expo 2015: un programma per la valorizzazione del patrimonio rurale regionale (2010-2012)»;

b) di dare mandato ad ERSAF di predisporre la proposta di progetto definitivo attivando, d'intesa con le Direzioni Centrali e Generali della Giunta, gli opportuni strumenti di partenariato e concertazione con le istituzioni locali, le categorie professionali e le associazioni;

c) di demandare a successivo atto l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto definitivo del programma «Verso Expo 2015: un programma per la valorizzazione del patrimonio rurale regionale (2010-2012)», e il suo piano economico/finanziario;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di approvare di massima il documento «Verso Expo 2015: un programma per la valorizzazione del patrimonio rurale regionale (2010-2012)», predisposto da ERSAF ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 2/140 del 26 gennaio 2010, che costituisce parte integrante del presente atto (allegato 1) (*omissis*) (1);

2) di precisare che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi descritti dal programma, e che verranno dettagliati all'interno del progetto definitivo di cui al successivo punto 3, venga ricercata attraverso l'integrazione delle seguenti fonti:

- risorse derivanti dall'utilizzo dei fondi strutturali della programmazione comunitaria 2007-2013;
- risorse derivanti dal bilancio di ERSAF;
- risorse derivanti da soggetti esterni al sistema regionale, cofinanziamenti, partnership e sponsorizzazioni;
- strumenti finanziari da individuare in coerenza con la programmazione regionale, tra i quali quelli messi a disposizione dalle singole Direzioni Generali della Giunta per la realizzazione degli interventi afferenti alle politiche di competenza;

3) di disporre l'attivazione, da parte degli Uffici ERSAF e della Giunta regionale, di una fase di confronto e partenariato con gli

Enti locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni, utile a concretizzare il consenso, la condivisione e la partecipazione alle finalità e agli obiettivi operativi del programma;

4) di prendere atto che, entro il prossimo 30 giugno il Consiglio di Amministrazione di ERSAF approverà la proposta di progetto definitivo del programma, sulla base degli esiti della fase di confronto e partenariato di cui al punto precedente;

5) di differire a successivo atto l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto definitivo del programma, comprensivo del piano economico/finanziario;

6) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Pilloni

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati www.ersaf.lombardia.it.

(BUR20100116)

(3.3.0)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11253

Determinazioni in merito al Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche in Lombardia ai sensi del d.P.R. n. 233/1998 - Approvazione del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale a.s. 2010-2011 - sulla base dei Piani provinciali

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;

- l'art. 64 del d.l. 23 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ed in particolare il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed al comma 4, che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998 n. 400;

- l'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 che ha disposto il differimento all'anno 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

- il d.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, regolamento recante norme per la riorganizzazione ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, in attuazione del citato art. 64, comma del d.l. 112/98, il quale prevede nello specifico nello specifico che:

- alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- sino all'entrata in vigore del regolamento in argomento, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal d.P.R. 233/98;

Richiamata la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che all'art. 7 stabilisce le nuove modalità di programmazione dell'offerta scolastica e formativa;

Viste altresì:

- la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. VIII/528 «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. n. 19/2007)»;

- la d.g.r. n. 48116 del 14 febbraio 2000, avente per oggetto «Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233»;

- la d.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8798 con la quale sono state

approvate le determinazioni delle Amministrazioni provinciali per l'anno scolastico 2009/2010 al Piano di organizzazione delle reti delle istituzioni scolastiche in Lombardia, in modifica della citata d.g.r. n. 48116/2000;

Dato atto che il regolamento afferente alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico non è stato emanato;

Rilevato la Giunta regionale, annualmente, approva modifiche al Piano regionale di dimensionamento di cui alla d.g.r. 48116/2000, sopra richiamata, sulla base delle richieste di revisione al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, avanzate dagli Enti Locali (Comuni e Province) in relazione ad esigenze e variazioni connesse al rispetto dei parametri di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 233/1998 sopra citato;

Atteso che, ai sensi della l.r. 19/2007 e secondo gli indirizzi di cui alla d.c.r. VIII/528/2008, sopra richiamata, Regione Lombardia ha competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa, su tutto il sistema di istruzione e formazione, in modo integrato e che il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche rientra, a pieno titolo, in tale competenza;

Richiamato il d.m. 25 ottobre 2007, recante «Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» il quale definisce i criteri generali per il conferimento dell'autonomia, di cui al d.P.R. n. 275/1999, ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

Rilevato altresì che nelle more dell'approvazione del regolamento per la definizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), è comunque opportuno individuare dei poli territoriali aventi i requisiti per il riconoscimento dell'autonomia scolastica, sulla base di criteri condivisi con l'Ufficio Scolastico Regionale;

Considerato che il predetto d.m., all'art. 2 «Conferimento dell'autonomia», stabilisce che l'autonomia è conferita ai CPIA, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna regione e facendo riferimento, in fase di prima applicazione del d.m. medesimo, al d.P.R. n. 233/1998;

Visto il d.m. n. 41 del 21 aprile 2008, riguardante la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a partire dall'a.s. 2008/2009;

Dato atto che, nel corso dell'anno 2009, con lavoro condiviso tra la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia e le Amministrazioni Provinciali, si è proceduto all'integrazione tra le banche dati relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche;

Rilevato che il dirigente competente riferisce che nell'incontro tecnico del 30 ottobre 2009 tra Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale, ANCI e Assessorati all'Istruzione delle Province lombarde sono stati condivisi alcuni aspetti di rilievo ed in particolare:

a) sono state oggetto di discussione e valutazione le richieste di modifica al Piano di dimensionamento scolastico, per l'a.s. 2009/2010, avanzate dalle Amministrazioni Provinciali;

b) sono stati esaminati i casi attualmente in essere sul territorio lombardo, di istituzioni scolastiche sotto-dimensionate rispetto ai parametri di dimensionamento di cui all'art. 2 del d.P.R. 233/1998, valutando l'eventuale applicabilità delle deroghe di cui ai commi 3, 7 e 8 dell'articolo citato ed individuando le possibili soluzioni organizzative consone alla regolarizzazione delle istituzioni scolastiche interessate rispetto ai parametri dimensionali medesimi;

c) sono stati condivisi i principi cardine cui il piano di organizzazione della rete scolastica, a.s. 2009/2010, deve attenersi e più precisamente:

- rispetto dei parametri dimensionali del d.P.R. 233/1998;
- possibile istituzione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) a numero invariato di dirigenze complessivamente assegnato a Regione Lombardia;

Richiamati:

- i piani provinciali di dimensionamento a.s. 2010/2011, approvati da ciascuna Amministrazione Provinciale e trasmessi alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, presso i cui uffici sono disponibili agli atti;

- le note trasmesse dalle Amministrazioni provinciali di Bergamo, Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Pavia e Sondrio, agli atti delle strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, da cui emerge che rispetto alle autonomie scolastiche si conferma la situazione relativa all'anno scolastico precedente;

Preso atto del lavoro istruttorio realizzato in raccordo tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale in merito alle proposte provinciali di modifica al Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche in Lombardia per l'a.s. 2010/2011, di cui all'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che il Piano complessivo di dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta essere quello di cui all'allegato «B», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione derivante dalle proposte di modifica adottate dalle Amministrazioni Provinciali;

Verificato altresì che i piani di dimensionamento provinciale delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese, nel rispetto del numero di autonomie scolastiche assegnate a Regione Lombardia, hanno previsto la costituzione di n. 17 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), suddivisi a livello territoriale come segue:

- n. 2 nella Provincia di Bergamo;
- n. 3 nella Provincia di Brescia;
- n. 1 nella Provincia di Como;
- n. 1 nella Provincia di Cremona;
- n. 1 nella Provincia di Lecco;
- n. 5 nella Provincia di Milano;
- n. 2 nella Provincia di Monza e Brianza;
- n. 2 nella Provincia di Varese;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modifiche al Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche in Lombardia, come da Allegato «A», che si allega in formato elettronico, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*) (1), coerentemente alle determinazioni adottate dalle Amministrazioni Provinciali per l'a.s. 2010/2011;

2. di approvare altresì il Piano complessivo di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'Allegato «B», che si allega in formato elettronico, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*) (1), come risulta dagli atti di Programmazione regionale approvati a partire dalla d.g.r. n. 48116 del 14 febbraio 2000;

3. di individuare, nelle more dell'approvazione del regolamento per la definizione dell'assetto organizzativo e didattico, e coerentemente con i piani di dimensionamento provinciale delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese, nonché nel rispetto del numero di autonomie scolastiche assegnate a Regione Lombardia, n. 17 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), suddivisi a livello territoriale come segue:

- n. 2 nella Provincia di Bergamo;
- n. 3 nella Provincia di Brescia;
- n. 1 nella Provincia di Como;
- n. 1 nella Provincia di Cremona;
- n. 1 nella Provincia di Lecco;
- n. 5 nella Provincia di Milano;
- n. 2 nella Provincia di Monza e Brianza;
- n. 2 nella Provincia di Varese;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, all'ANCI Lombardia e alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet della Regione Lombardia, per la consultazione informatica.

Il segretario: Pilloni

(1) Gli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati sul sito: www.dote.regione.lombardia.it della D.G. Istruzione.

(BUR20100117)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11257

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Villa dei Pini» di Villa Carcina (BS) e «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus» di Gottolengo (BS), a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243, finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie-assistenziali per anziani (RSA) nelle residenze sanitarie-assistenziali per disabili (RSD) e nei centri diurni per disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 8 aprile 2009, n. 9243 «AccREDITAMENTO dei posti letto delle RSA – Ulteriori determinazioni»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/9243 stabilisce che, ad integrazione di quanto definito nell'allegato n. 17 della d.g.r. 8/8501, potranno essere accREDITATI, con la messa a contratto a partire dall'1 luglio 2009, la metà dei posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della DIA da parte della ASL competente;

Considerato che la variazione dell'accREDITAMENTO o l'accREDITAMENTO di nuove strutture sono subordinati al possesso, sia dei requisiti previsti per l'esercizio che per quelli previsti per l'accREDITAMENTO;

Dato atto che, in data 30 giugno 2009, è pervenuta l'istanza del legale rappresentante della «Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus», con sede in Villa Carcina (BS), ente gestore della RSA «Villa dei Pini» con sede in via Tito Speri n. 50, Villa Carcina (BS), con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accREDITAMENTO della medesima già accREDITATA per n. 62 posti letto, per la

metà degli ulteriori n. 10 posti letto, autorizzati in via definitiva, disponibili;

Considerato che per attestare il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli ulteriori n. 5 posti letto, è stata presentata perizia asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario di Brescia, in data 17 giugno 2009, verbale n. 27/09, integrata dalle successive perizie asseverate in data 26 agosto 2009 n. 151/09 e 15 ottobre 2009 n. 6333/09 e che la ASL di Brescia, in accordo con l'ente gestore, ha verificato che la perizia asseverata del 15 ottobre 2009 è conforme alla normativa vigente, e ne prende atto con provvedimento del 3 novembre 2009 n. 576;

Dato atto inoltre che in data 12 giugno 2009, è pervenuta l'istanza del legale rappresentante della «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus» con sede in Gottolengo (BS), ente gestore della omonima RSA con stessa sede, con la quale ha richiesto l'ampliamento dell'accREDITAMENTO della medesima già accREDITATA per n. 66 posti letto, per la metà degli ulteriori n. 4 posti letto, autorizzati in via definitiva, disponibili;

Rilevato che le RSA in oggetto risultano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accREDITAMENTO:

• RSA «Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus»:

– autorizzazione definitiva al funzionamento provvedimento del 31 dicembre 2007 n. 111, rilasciato dalla ASL di Brescia,

– possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO attestati con perizia asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario di Brescia, in data 17 giugno 2009, verbale n. 27/09, integrata dalle successive perizie asseverate in data 26 agosto 2009 n. 151/09 e 15 ottobre 2009 n. 6333/09,

• RSA «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus»:

– autorizzazione definitiva al funzionamento provvedimento del 16 agosto 2006 n. 79, rilasciato dalla ASL di Brescia,

– parere favorevole per l'ampliamento dell'accREDITAMENTO di n. 2 posti letto espresso dalla medesima ASL di Brescia con provvedimento del 22 dicembre 2009 n. 683,

– requisiti previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla Commissione di Vigilanza della competente ASL di Brescia;

Rilevato altresì che gli enti gestori hanno dichiarato di praticare le seguenti rette giornaliere al netto del finanziamento regionale:

– per la RSA «Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus» la retta giornaliera va da un minimo di € 46,50 ad un massimo di € 51,50,

– per la RSA «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus» la retta giornaliera va da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 45,00;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accREDITAMENTI di nuovi posti letto in questione, in quanto compatibili con la programmazione degli accREDITAMENTI prevista dalla d.g.r. n. 8/9243, come di seguito indicato:

– la RSA «Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus» per un'ampliamento dell'accREDITAMENTO relativo a n. 5 posti letto, per un totale di n. 67 posti letto,

– la RSA «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus», per un'ampliamento dell'accREDITAMENTO relativo a n. 2 posti letto, per un totale di n. 68 posti letto;

Stabilito che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione dei contratti tra gli enti gestori delle RSA e la ASL di Brescia, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 – All. A;

Stabilito altresì che la ASL competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accREDITAMENTO disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Brescia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di n. 5 nuovi posti letto, sulla base delle perizie asseverate richiamate in premessa, della RSA «Villa dei Pini» con sede in Villa Carcina (BS), gestita dalla «Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus» precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 67;

2. di procedere all'accreditamento di n. 2 nuovi posti letto nella RSA «Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Albertini Onlus» di Gottolengo (BS), gestita dalla omonima Fondazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente ASL di Brescia, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 68;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Brescia provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

4. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli enti gestori e la ASL di Brescia, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto, pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

5. di stabilire che la ASL di Brescia dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

6. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, gli enti gestori interessati, nonché alla ASL di Brescia.

Il segretario: Pilloni

(3.1.0)

(BUR20100118)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11258

Rimodulazione dell'accreditamento delle strutture di riabilitazione «La Nostra Famiglia» site in Sesto San Giovanni, nel-

l'ASL di Milano e in Carate Brianza, nell'ASL di Monza e Brianza - Gestite dall'associazione La Nostra Famiglia - Finanziamento a carico del Fondo sanitario regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rimodulare gli accreditamenti dei volumi di attività riabilitativa delle strutture di riabilitazione gestite dall'Associazione La Nostra Famiglia site in viale Rimembranze n. 10 a Sesto San Giovanni, nell'ASL di Milano e in via E. Riva n. 6 a Carate Brianza nell'ASL della Provincia di Monza e Brianza, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che tali rimodulazioni degli accreditamenti non comporteranno variazioni dei budget assegnati alle due strutture riabilitative di cui al punto 1);

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedano all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento;

4. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e l'Ente Gestore procedano alla sottoscrizione dei contratti successivamente all'approvazione del presente atto e ne invii copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte dell'ASL territorialmente competente dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché all'ente interessato ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

N.	Sede del servizio	ASL	Specifiche	Area specialistica		Area generale e geriatrica					Mantenimento	
				Ricovero ordinario	Day Hospital	Ricovero ordinario	Day Hospital	Diurno continuo	Ambulatoriale	Domiciliare	Stabilizzazione reinserimento	
				Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Trattamenti	Prestazioni	Posti	
1	La Nostra Famiglia Viale Rimembranze, 10 Sesto San Giovanni	MI	Posti accreditati d.g.r. 4128/2007							43.671		
			Variazione accreditamento							- 671		
			Totale posti accreditati							43.000		
2	La Nostra Famiglia Via E. Riva n. 6 Carate Brianza	MB	Posti accreditati d.g.r. 4128/2007							24.829		
			Variazione accreditamento							+ 671		
			Totale posti accreditati							25.500		
	TOTALE GENERALE									68.500		

(BUR20100119)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11259

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito a Erba in via XXIV Maggio, gestito dal Consorzio Erbeso servizi alla persona - Finanziamento a carico del Fondo sanitario regionale 2010

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili con sede a Erba, in via XXIV Maggio snc, per n. 30 posti, con decorrenza dalla

data di approvazione del presente atto, in sostituzione, per cessazione dell'attività, del Centro Diurno per Disabili di Longone al Segrino, località Beldosso, già accreditato per 30 posti;

2. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Ente gestore del CDD procedano alla sottoscrizione del contratto sulla base dell'accreditamento disposto con il presente atto, inviandone copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2010 e successivi;

3. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra

l'Ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

4. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100120)

(3.1.0)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11260

Modifica dell'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Villa Carpaneda» di Rodigo (MN), «La Pelucca» di Sesto San Giovanni (MI) e «Casa Don Baldo» di Puegnago del Garda (BS) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani (RSA) nelle residenze sanitarie assistenziali per disabili (RSD) e nei centri diurni per disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

Dato atto che, con d.g.r. del 19 dicembre 2007, n. 6212:

– la RSA «Villa Carpaneda» con sede in via Castello n. 13, in Rodigo (MN), gestita dalla ASP «Villa Carpaneda», è già accreditata per n. 193 posti letto, di cui n. 14 posti letto in nucleo Alzheimer;

– la RSA «La Pelucca» con sede in via Campanella n. 8/10, Sesto San Giovanni (MI), gestita dalla Fondazione «Istituto Geriatrico La Pelucca», è già accreditata per n. 110 posti letto,

– la RSA «Casa Don Baldo» con sede in via XXV Aprile n. 1, Puegnago del Garda (BS), gestita dalla «Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe», è già accreditata per n. 35 posti letto;

Rilevato che:

– la RSA «Villa Carpaneda» di Rodigo (MN), è autorizzata al funzionamento in via temporanea con un nuovo provvedimento del 2 giugno 2009 n. 311, emesso dalla ASL di Mantova con variazione della capacità ricettiva del nucleo Alzheimer da n. 14 a n. 13 posti letto, per un numero complessivo di 193 posti letto,

– la RSA «La Pelucca» di Sesto San Giovanni (MI) è autorizzata al funzionamento in via definitiva con un nuovo provvedimento del 21 dicembre 2009 n. 582, emesso dalla ASL di Milano per n. 108 posti letto,

– la RSA «Casa Don Baldo» di Puegnago del Garda (BS) è autorizzata al funzionamento in via definitiva con un nuovo provvedimento del 15 dicembre 2009 n. 38, emesso dalla ASL di Brescia per n. 30 posti letto;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare l'accreditamento della RSA «Villa Carpaneda» riducendo il numero dei posti letto accreditati nel nucleo Alzheimer da n. 14 a n. 13, mantenendo invariato il numero complessivo dei posti letto, che rimane di n. 193;

Ravvisata inoltre la necessità, per ricondurre il numero dei posti letto accreditati al nuovo numero dei posti letto autorizzati, di modificare l'accreditamento delle RSA:

– la RSA «La Pelucca» riducendolo da n. 110 posti letto a n. 108 posti letto,

– la RSA «Casa Don Baldo» riducendolo da n. 35 posti letto a n. 30 posti letto;

Ritenuto di precisare che occorrono stipulare nuovi contratti tra gli enti gestori delle RSA in oggetto e le ASL competenti al fine di rendere coerenti il numero di posti letto contrattualizzati e l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, contratti di cui si rimanda all'All. A «schema tipo di contratto» della d.g.r. n. 8/8496, che deve essere sottoscritto successivamente all'approvazione del presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL territorialmente competenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di modificare per le motivazioni espresse in premessa e con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il numero dei posti letto accreditati della RSA «Villa Carpaneda» di Rodigo (MN), riducendo il numero dei posti letto accreditati nel nucleo Alzheimer da n. 14 a n. 13, mantenendo invariato il numero complessivo dei posti letto, che rimane di n. 193.

2. Di modificare inoltre il numero dei posti letto accreditati delle seguenti RSA:

– «La Pelucca» di Sesto San Giovanni (MI), riducendoli complessivamente a n. 108 posti letto,

– «Casa Don Baldo» di Puegnago del Garda (BS), riducendoli complessivamente a n. 30 posti letto.

3. Di disporre che gli enti gestori delle RSA e le ASL compe-

tenti stipulino un nuovo contratto e di trasmetterne una copia sottoscritta alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

4. Di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL territorialmente competenti.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100121)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11261

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) ubicate nella ASL di Cremona, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del fondo sanitario regionale per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani (R.S.A.) nelle residenze sanitarie assistenziali per disabili (R.S.D.) e nei centri diurni per disabili (C.D.D.) per l'anno 2008»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 8 aprile 2009, n. 9243 «Accreditamento dei posti letto delle R.S.A. - Ulteriori determinazioni»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/9243 stabilisce che, ad integrazione di quanto definito nell'allegato n. 17 della d.g.r. 8/8501, potranno essere accreditati, con la messa a contratto a partire dal 1 luglio 2009, la metà dei posti letto di ciascuna R.S.A. che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della D.I.A. da parte delle ASL competenti;

Considerato che la variazione dell'accreditamento o l'accreditamento di nuove strutture sono subordinati al possesso sia dei

requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Dato atto che le richieste delle R.S.A. indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla ASL di Cremona con provvedimento del 9 novembre 2009 n. 576, relativamente alle R.S.A. ed ai posti letto indicati nell'Allegato 1;

Dato altresì atto che sono state dichiarate dai gestori delle R.S.A. interessate le rette che praticeranno all'utenza al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accreditamenti in questione, per i posti letto indicati nell'Allegato 1, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 8/9243;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione dei contratti tra gli enti gestori delle R.S.A. e la ASL competente, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza nelle R.S.A. in oggetto, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di nuovi posti letto di R.S.A. ubicate nella ASL di Cremona indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente ASL, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, con il provvedimento in premessa indicato;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli enti gestori e la ASL competente, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto, pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che l'ASL di Cremona dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio Regionale, agli enti gestori interessati, nonché alla ASL di Cremona.

Il segretario: Pilloni

Elenco R.S.A. con accreditamenti di nuovi posti letto ubicate nella ASL di Cremona

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 02/01/09	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
1	CR	«Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus» con sede in via Beccadello n. 6, Castelleone (CR)	«Fondazione Giuseppina Brunenghi Onlus» con sede in via Beccadello n. 6, Castelleone (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	115	124	5	120
2	CR	«Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri Onlus» con sede in via Della Vignola n. 3, Pandino (CR)	«Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri Onlus» con sede in via Della Vignola n. 3, Pandino (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	97	104	4	101
3	CR	«Fondazione O.P. Ospedale Vezzoli» con sede in via Castello n. 12, Romanengo (CR)	«Fondazione O.P. Ospedale Vezzoli» con sede in via Castello n. 12, Romanengo (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	51	56	3	54
4	CR	«Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanese e Paolo Frosi» con sede in via Canevari n. 85, Trigolo (CR)	«Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanese e Paolo Frosi» con sede in via Canevari n. 85, Trigolo (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	110	117	4	114
5	CR	«Fondazione Bevilacqua Rizzi Onlus» con sede in via Oberdan n. 15, Annicco (CR)	«Fondazione Bevilacqua Rizzi Onlus» con sede in via Oberdan n. 15, Annicco (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	30	39	5	35
6	CR	«Fondazione Guida Dr. Venceslao Onlus» con sede in via Sesto n. 14, fraz. Fengo, Acquanegra Cremonese (CR)	«Fondazione Guida Dr. Venceslao Onlus» con sede in via Sesto n. 14, fraz. Fengo, Acquanegra Cremonese (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	39	41	1	40
7	CR	«Fondazione Opera Pia Luigi Mazza Onlus» con sede in via Porta Soccorso n. 25, Pizzighettone (CR)	«Fondazione Opera Pia Luigi Mazza Onlus» con sede in via Porta Soccorso n. 25, Pizzighettone (CR)	atto del 09/11/09 n. 576	94	96	1	95
TOTALE					536	577	23	559

(BUR20100122)

(3.1.0)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11263

Determinazioni in merito all'accreditamento sperimentale regionale di unità d'offerta sociale denominata «Servizio di Formazione all'Autonomia per Minori» finalizzata al sostegno di minori in situazione di disagio nei percorsi di crescita, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e bis) della l.r. 34/04

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l'articolo 3 comma 1 lettera e bis) che prevede espressamente la possibilità per la Regione di sperimentare, acquisendo il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita;

- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» ed in particolare: l'articolo 2, comma 2, lettera c), l'articolo 11, comma 1, lettera w);

Rilevato che il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. 25, nell'ambito del welfare della sussidiarietà, riconosce il ruolo centrale della responsabilità degli Enti locali e del Terzo settore, anche come soggetti di innovazione e imitazione dei migliori prassi, per la programmazione e la realizzazione degli interventi sociali;

Richiamati:

- il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257, che, nell'ambito dei programmi di inclusione sociale, prevede l'attuazione di interventi finalizzati a promuovere e sviluppare una rete integrata, dei servizi e degli interventi, fortemente ancorata alle politiche sociali complessive ed a sviluppare azioni preventive finalizzate alla riduzione degli eventi di rischio di emarginazione sociale e che, tra le azioni promosse a favore dei minori, prevede la sperimentazione di interventi e servizi volti a promuovere l'inclusione del minore nella realtà sociale ed economica;

- la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 8/2786 «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2007/2009» che prevede lo sviluppo di progetti innovativi per l'occupazione e l'inclusione sociale;

- l'obiettivo operativo 5.2.2.2 «Sviluppo delle politiche regionali per i minori»;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. 27 febbraio 2008, n. 6678 ad oggetto «Sperimenta-

zione requisiti di autorizzazione/accreditamento di servizio innovativo denominato "Servizio di Formazione all'Autonomia per Minori" finalizzato al sostegno di minori in situazione di disagio nei percorsi di crescita»;

- il decreto direttore generale 28 febbraio 2008, n. 1935 ad oggetto «Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi a sostegno di progetti per la sperimentazione di requisiti di autorizzazione/accreditamento di servizio innovativo denominato "Servizio di Formazione all'Autonomia per Minori" finalizzato al sostegno di minori in situazione di disagio nei percorsi di crescita e della relativa modulistica»;

Dato atto che:

- la sperimentazione di cui alla suddetta d.g.r. n. 6678/08 è stata attuata attraverso la realizzazione di n. 5 progetti, presentati da Enti non profit secondo modalità, procedure e graduatoria previste dai già citati atti;

- con gli stessi Enti realizzatori dei progetti sono stati congiuntamente esaminati gli esiti della sperimentazione dei requisiti evidenziando gli elementi positivi e di criticità;

- la valutazione congiunta di cui sopra consente di delineare: la definizione dell'unità d'offerta, le finalità e gli obiettivi che la stessa deve perseguire, i requisiti organizzativi generali, strutturali e di personale necessari per l'accreditamento così come riportati dall'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che i risultati della sperimentazione di cui alla d.g.r. 6678/08 evidenziano:

- che l'unità d'offerta delineata è innovativa rispetto alle opportunità di servizi e strutture esistenti sul territorio regionale;

- che l'utenza proviene da diversi Comuni non necessariamente appartenenti all'ambito territoriale ove ha sede l'unità d'offerta denominata «Servizio di formazione all'autonomia per minori» (di seguito SFA minori), ma spesso anche da Comuni sovra ambito o sovra provincia;

Considerata pertanto la necessità, prima di procedere alla individuazione dell'unità d'offerta nella rete dei servizi sociali così come previsto dall'art. 4 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3, di procedere alla sperimentazione di forme di accreditamento regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 34/2004 che prevede espressamente che la Regione sperimenti forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali;

Ritenuto pertanto di:

- dare attuazione a quanto previsto dal succitato articolo 3 della l.r. 34/2004 procedendo alla sperimentazione biennale di

accreditamento regionale di servizi innovativi denominati «Servizi di Formazione all'Autonomia per minori» in situazione di disagio personale e/o familiare nel loro percorso di crescita;

- di adottare, per la suddetta sperimentazione, definizione, finalità, obiettivi e requisiti di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

Valutato che l'azione della sperimentazione di accreditamento regionale degli SFA minori debba interessare l'intero territorio regionale;

Ritenuto conseguentemente opportuno, emanare specifico bando regionale per la presentazione di progetti per la realizzazione di unità d'offerta innovative denominate SFA minori che posseggano i requisiti previsti dall'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da parte di soggetti del terzo settore iscritti ai rispettivi registri e contestualmente all'Albo regionale degli Enti accreditati ad erogare Servizi di Istruzione e Formazione Professionale ai fini di identificare le unità d'offerta che parteciperanno alla sperimentazione di accreditamento regionale;

Ritenuto, in considerazione della distribuzione territoriale della popolazione minorile tra i 14 e i 18 anni residente in Lombardia, di:

- suddividere il territorio regionale in 8 aree territoriali corrispondenti o al territorio provinciale o a territorio sovra provinciale;

- di individuare, per ciascuna area territoriale, uno o più SFA minori accreditabili in attuazione del bando, sino ad un massimo di n. 10 unità d'offerta complessive come di seguito riportato:

- Area della Provincia di Bergamo n. 1
- Area della Provincia di Brescia n. 1
- Area delle Province di Como - Lecco - Sondrio n. 1
- Area delle Province di Cremona - Mantova n. 1
- Area delle Province di Lodi - Pavia n. 1
- Area della Provincia di Milano n. 3
- Area della Provincia di Monza Brianza n. 1
- Area della Provincia di Varese n. 1

Verificata la disponibilità delle risorse di € 1.500.000,00 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B 5.2.1.2.87 5660 del Bilancio regionale - esercizio 2010;

Valutato pertanto, per una maggiore efficacia della sperimentazione di accreditamento regionale, di procedere anche all'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 3/08 erogando, agli Enti accreditati sperimentalmente ed a seguito della stipula di contratto che disciplini gli impegni reciproci delle parti coinvolte, un contributo regionale al costo del servizio;

Ritenuto di definire i criteri generali per la predisposizione del «Bando per la partecipazione alla sperimentazione di accreditamento regionale e di presentazione di progetti per la realizzazione di «Servizi di Formazione all'Autonomia per Minori», secondo quanto stabilito dall'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre:

di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale:

- l'approvazione dello schema tipo di contratto per i soggetti gestori dei servizi che verranno accreditati sperimentalmente per la definizione degli impegni reciproci delle parti coinvolte;
- la ripartizione delle risorse ad ogni soggetto sperimentalmente accreditato, sulla base della valutazione complessiva quali-quantitativa dei progetti presentati;

di mandare al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

- l'emanazione del bando sulla base dei criteri di cui all'allegato B;
- l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

Vista la l.r. n. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di dare attuazione alla legge 34/2004 articolo 3 lettera e bis), procedendo alla sperimentazione biennale di accreditamento re-

gionale del servizio innovativo denominato «Servizio di Formazione all'Autonomia per minori» in situazione di disagio personale e/o familiare nel loro percorso di crescita;

2. di adottare, per la suddetta sperimentazione, definizione, finalità, obiettivi e requisiti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di stabilire che ai fini dell'accreditamento regionale sperimentale delle unità d'offerta SFA Minori le richieste di accreditamento sono presentate da soggetti del terzo settore iscritti ai rispettivi registri e contestualmente all'Albo regionale degli Enti accreditati per erogare Servizi di Istruzione e Formazione Professionale che contestualmente dimostrino per l'unità d'offerta il possesso dei requisiti di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

4. di stabilire la suddivisione del territorio regionale in otto aree geografiche corrispondenti a territori provinciali o sovra provinciali identificando per ogni area il n. delle unità d'offerta accreditabili, per un totale di 10 unità d'offerta complessive sul territorio regionale, in attuazione del bando per la partecipazione alla sperimentazione di accreditamento regionale e di presentazione di progetti per la realizzazione di «Servizi di Formazione all'Autonomia per Minori», come di seguito riportato:

- Area della Provincia di Bergamo n. 1
- Area della Provincia di Brescia n. 1
- Area delle Province di Como - Lecco - Sondrio n. 1
- Area delle Province di Cremona - Mantova n. 1
- Area delle Province di Lodi - Pavia n. 1
- Area della Provincia di Milano n. 3
- Area della Provincia di Monza Brianza n. 1
- Area della Provincia di Varese n. 1

5. di approvare i criteri generali per la predisposizione del «Bando per la partecipazione alla sperimentazione di accreditamento regionale e di presentazione di progetti per la realizzazione di «Servizi di Formazione all'Autonomia per Minori», secondo quanto stabilito dall'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di identificare le risorse necessarie per l'accreditamento sperimentale regionale di SFA minori di € 1.500.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 5660 del Bilancio regionale - esercizio 2010;

7. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale:

- l'approvazione dello schema tipo di contratto per i soggetti gestori dei servizi che verranno accreditati sperimentalmente per la definizione degli impegni reciproci delle parti coinvolte;
- la ripartizione delle risorse ad ogni soggetto sperimentalmente accreditato, sulla base della valutazione complessiva quali-quantitativa dei progetti presentati;

8. di mandare al direttore generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

- l'emanazione del bando sulla base dei criteri di cui all'allegato B;
- l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Piloni

_____ • _____

ALLEGATO A

**REQUISITI PER L'ESERCIZIO E L'ACCREDITAMENTO
SPERIMENTALE DELL'UNITÀ D'OFFERTA
«SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA
PER MINORI»**

DEFINIZIONE DELL'UNITÀ D'OFFERTA

Il Servizio di Formazione all'Autonomia Minori è un'unità d'offerta della rete sociale rivolta a preadolescenti/adolescenti in situazione di disagio e multi problematicità e di difficoltà anche temporanea per situazioni/eventi particolari relativi al loro percorso di vita tali da rendere difficile l'ingresso e/o la permanenza nei percorsi scolastici secondari di primo o secondo grado e/o nei percorsi di formazione professionale e nel mondo del lavoro

che pertanto necessitano di interventi e risposte personalizzate e mirate alle necessità e caratteristiche individuali. È caratterizzata, quindi, dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati e/o di piccolo gruppo, volti al ri-orientamento e/o potenziamento delle competenze e al riconoscimento del potenziale di ogni soggetto nonché a precisi percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo, ben determinati temporalmente e condivisi con il minore e la famiglia.

FINALITÀ ED OBIETTIVI

La finalità dell'unità d'offerta è prevenire l'abbandono scolastico e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità progettuali, delle autonomie personali e dell'inclusione sociale dei destinatari.

Obiettivi dell'unità d'offerta sociale sono:

- Prevenzione/ recupero della dispersione scolastica
- Prevenzione delle situazioni di devianza
- Orientamento e inserimento lavorativo anche attraverso l'individuazione della/e risorse lavorative più idonee
- Coinvolgimento e rafforzamento del contesto familiare e della rete territoriale di supporto
- Bilancio e potenziamento delle competenze anche per l'eventuale acquisizione del titolo di licenza media

Tali obiettivi sono perseguibili mediante la realizzazione di percorsi educativi in accordo con le famiglie e/o percorsi di inserimento guidato nel mondo del lavoro in accordo con aziende del territorio.

Percorsi educativi individualizzati

I percorsi educativi si attuano attraverso la presa in carico individualizzata del minore mediante affiancamento di un educatore/tutor che si fa garante della realizzazione e aggiornamento del progetto educativo personalizzato ed è interlocutore anche della famiglia, della scuola e di tutti i soggetti della rete territoriale coinvolti nel progetto. I percorsi educativi devono essere strutturati a seconda delle necessità dei singoli ragazzi attraverso il supporto educativo e sociale, orientamento, accompagnamento allo studio anche negli orari scolastici, in affiancamento e in accordo con la scuola, accompagnamento all'utilizzo della rete territoriale dei servizi, ecc.

Destinatari

Minori tra i 14 e i 18 anni.

Percorsi di inserimento guidato nel mondo del lavoro

Questi percorsi sono volti a far sperimentare ai ragazzi la valenza educativa del lavoro come strumento di costruzione di sé stessi. In funzione del livello di fragilità/maturità, competenze, motivazioni ecc. di ciascuno, deve essere definito il progetto più adeguato attraverso uno specifico percorso di ri-orientamento, che comprenda anche l'individuazione dell'azienda più idonea alle caratteristiche del ragazzo/a.

I percorsi devono prevedere momenti formativi a forte valenza orientativa che permettano ai ragazzi di valorizzare le proprie attitudini in funzione della realizzazione di un percorso lavorativo a misura della persona, tirocini formativi e/o borse lavoro presso aziende del territorio quali opportunità di sperimentazione «sul campo» delle abilità e competenze acquisite.

È fondamentale la presenza di un tutor garante della realizzazione e aggiornamento del progetto educativo personalizzato.

Destinatari

Adolescenti tra i 16 e i 18 anni

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Le unità d'offerta «Servizi di Formazione all'Autonomia per Minori», afferenti alla rete sociale regionale, devono possedere i seguenti requisiti organizzativi generali validi per entrambi i percorsi sopra descritti:

Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrate: la mission dell'unità d'offerta, i percorsi previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare minimo e massimo della retta.

Progetto educativo individualizzato

Il progetto individualizzato deve essere definito per ogni persona accolta, deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel progetto medesimo.

Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici (rimotivazione allo studio e recupero degli apprendimenti, sviluppo delle capacità personali, relazionali e sociali ecc.), i tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti.

Patto educativo individualizzato

Per ogni minore deve essere steso un patto che riporti gli impegni assunti dai diversi attori che partecipano alla realizzazione dell'intervento (es. scuola, azienda, servizio territoriale ecc.) e che deve essere sottoscritto anche dalla famiglia.

Atti d'intesa

Con la/e scuole e le aziende devono essere stipulati e conservati atti di intesa in cui siano definite le modalità di collaborazione

APERTURA

L'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati

REQUISITI STRUTTURALI

Generali

Possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.

Gli Enti gestori, in presenza di minori disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Articolazione della struttura

Spazi adeguati ad attività di piccolo o medio gruppo, anche eventualmente attrezzate in relazione alle attività formative (es. laboratorio informatica ecc.).

Se presente uno spazio mensa, lo stesso deve essere attrezzato secondo le norme vigenti in materia di somministrazione dei pasti che possono essere erogati eventualmente anche tramite catering.

REQUISITI DI PERSONALE

Fermo restando che ogni unità d'offerta deve garantire entrambi i percorsi e che i soggetti/utenti della fascia d'età 16-18 anni possono partecipare ad uno o ad entrambi i percorsi, si individuano i sottostanti requisiti di personale generali o specifici per ogni percorso:

Coordinatore

Un coordinatore a tempo pieno complessivamente per tutta l'unità d'offerta, laureato preferibilmente in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, od eventualmente in scienze umanistiche, o un dipendente in servizio con diploma di grado superiore ed esperienza acquisita di almeno 5 anni di coordinamento in servizi socio educativi per adolescenti. Il coordinatore può avere anche funzioni operative.

Operatore socio educativo/Tutor

L'operatore socio educativo/tutor deve essere laureato o dipendente in servizio con diploma di grado superiore ed esperienza acquisita di almeno tre anni in servizi per adolescenti

Percorsi individualizzati

- Un Operatore socio educativo/tutor ogni 5 progetti individualizzati

Percorsi inserimento guidato al mondo del lavoro

- Un operatore socio educativo/tutor ogni 12 utenti effettivamente in carico
- Formatori qualificati in relazione alle attività formative previste

Supervisore

Deve essere garantita, per entrambi i percorsi la supervisione di un operatore qualificato in relazione alle caratteristiche dell'utenza.

Il servizio può liberamente organizzare la supervisione in forma specifica e/o comune ai due percorsi.

ALLEGATO B

CRITERI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DI ACCREDITAMENTO REGIONALE E DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI «SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER MINORI»

1. Finalità

Finalità dell'intervento è la sperimentazione biennale di accreditamento regionale di unità di offerta innovative denominate «Servizi di Formazione all'Autonomia per minori» rivolti a minori in situazione di disagio personale e/o familiare nel loro percorso di crescita (di seguito SFA minori)

2. Chi può presentare la domanda

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione all'accreditamento sperimentale soggetti del terzo settore, iscritti ai rispettivi registri e contestualmente all'Albo regionale degli Enti accreditati per erogare Servizi di Istruzione e Formazione Professionale che:

- dimostrino di aver maturato un'esperienza di almeno quattro anni nella gestione di servizi per adolescenti in disagio sociale;
- il possesso dei requisiti di cui all'allegato A) al presente provvedimento.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di accreditamento sperimentale devono essere presentate secondo la modulistica e la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico organizzativi di cui al punto precedente, secondo quanto sarà stabilito dal bando e corredate:

- da dettagliato progetto delle attività da realizzare nel biennio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo n 4;
- da parere del Comune di ubicazione dello SFA di cui si chiede accreditamento sperimentale regionale.

I termini per la presentazione delle domande, complete della documentazione richiesta saranno fissati nel bando, sempre nel medesimo bando saranno fissati i criteri di valutazione e selezione dei progetti finalizzati alla formulazione della graduatoria.

Ogni domanda, corredata dei documenti che verranno indicati nel bando, dovrà essere indirizzata a:

Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, U.O. Sistema Sociale via Pola 9/11 - 20124 Milano e può essere presentata direttamente:

- al protocollo della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

4. Contenuti dei progetti

I progetti, tenuto conto di finalità e obiettivi dettagliati nell'allegato A, di durata biennale dovranno prevedere sia percorsi educativi personalizzati, sia percorsi di inserimento guidato al mondo del lavoro.

I progetti dovranno descrivere nel dettaglio:

- le azioni previste e le modalità di realizzazione delle stesse,
- le caratteristiche dei minori destinatari delle prestazioni;
- le professionalità del personale coinvolto;
- i costi di realizzazione.

5. Durata dei progetti

Il periodo di realizzazione dei progetti è di 24 mesi con decorrenza dalla data di accreditamento sperimentale biennale.

6. Istruttoria delle domande di partecipazione alla sperimentazione

L'esame delle domande di partecipazione alla sperimentazione, ai fini dell'ammissibilità, sarà effettuata dalla Unità Organizzativa Sistema Sociale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e sarà basata sull'analisi della sussistenza dei requisiti nonché dell'esattezza e completezza della documentazione presentata.

7. Criteri e procedure di valutazione

Saranno esclusivamente sottoposti a valutazione i progetti presentati da soggetti ammissibili secondo quanto precisato al precedente punto 2. La valutazione di merito dei progetti sarà effettuata da un apposito gruppo di valutazione, costituito a livello regionale, composto da referenti delle Direzioni Regionali interessate.

Il gruppo, ai fini della definizione della graduatoria, valuterà i progetti attenendosi ai seguenti criteri e punteggi:

Criteri	Elementi oggetto di valutazione	Punteggio attribuibile
Completezza delle informazioni fornite	Adeguatezza e completezza di tutti gli elementi del progetto rispetto ai requisiti dell'allegato A)	Max 5
	Documentazione comprovante gli impegni assunti anche di carattere economico e finanziario da parte del soggetto proponente	Max 5
Affidabilità del soggetto proponente	Competenza del soggetto proponente, sia per dimensioni operative, sia per esperienza maturata nel settore minori in disagio sociale	Max 10
	Uso di strutture e attrezzature possedute o disponibili per svolgere le attività oggetto del progetto	Max 10
	Capacità di autofinanziamento del soggetto presentatore	Max 5
	Continuità del rapporto di collaborazione tra soggetti coinvolti	Max 5
	Formalizzazione del rapporto tra i soggetti coinvolti	Max 10
Qualità progettuale	Coerenza tra i bisogni dell'utenza inserita nel progetto e gli obiettivi descritti nel progetto stesso	Max 10
	Numero di minori seguiti in ciascuno dei due percorsi	Max 10
	Pianificazione e distribuzione delle azioni e delle attività nell'arco dell'intera durata del progetto	Max 10
	Strumenti di monitoraggio individuali in itinere e a conclusione del progetto	Max 5
	Congruenza del costo complessivo del progetto e delle singole voci di spesa preventivate, con le attività previste e gli obiettivi sottesi	Max 10
	Completezza ed analiticità delle voci di costo	Max 5

8. Graduatoria

La graduatoria dei soggetti da accreditare sarà approvata con decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

(BUR20100123)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11266

(3.1.0)

Determinazioni in merito alle attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete interregionale degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI - in attuazione della d.g.r. del 9 novembre 2009 n. 10459

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la normativa statale:

- legge 6 marzo 1998, n. 40 recante la «Disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero» con la quale si affida alle Regioni il programma di attuazione concernente gli interventi in ordine alle politiche migratorie;

- d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e norme per la condizione dello straniero» ed in particolare l'art. 421 che prevede l'istituzione dei

centri di osservazione per lo studio e l'analisi del fenomeno immigrazione da parte delle Regioni nonché la legge 30 luglio 2002 n. 189 e le successive modifiche;

- d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche;

Vista la legge regionale statutaria della Lombardia 30 agosto 2008 n. 1 e in particolare l'art. 47 «Organismi di studio e ricerca»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» ed in particolare l'art. 12 «Competenze delle Province», nello specifico il punto f) che recita «(le province) istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura che prevede, in materia di promozione e tutela del lavoro, il sostegno delle categorie di soggetti più deboli o a rischio di esclusione in raccordo con le istituzioni locali anche attraverso la promozione di servizi e strumenti adeguati;

Visto il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2010 approvato con d.g.r. del 30 giugno 2009 n. 8/9717 che individua come linee di indirizzo prioritarie per il 2010 nell'ambito di politiche di inclusione e integrazione sociale, azioni volte a contrastare le condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale a favorire le pari opportunità per tutti;

Vista la d.g.r. del 5 dicembre 2000 n. 2526 di istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia che ha definito le attività e il funzionamento e individuato la Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla multietnicità, denominata di seguito Fondazione ISMU per l'attivazione e il coordinamento delle attività;

Vista la d.g.r. del 23 dicembre 2004 n. 20099 con la quale è stato approvato il progetto di prosecuzione per il quinquennio 2005-2009 delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e che ha confermato l'incarico alla Fondazione ISMU per il coordinamento generale e l'espletamento delle relative attività;

Vista la d.g.r. del 9 novembre 2009 n. 10459 avente per oggetto «Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità: rinnovo della convenzione con la Fondazione ISMU» con la quale è stato approvato, per il quinquennio 2010-2015 il «Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI», di cui all'allegato A della suddetta deliberazione;

Dato atto che l'acquisizione dei dati statistici si basa sull'attivazione di rilevazioni definite su stratificazioni provinciali e che tale modalità è stata collaudata quale punto qualificato e originale del Sistema degli Osservatori Regionale e Provinciali sull'Immigrazione - ORIM e rete OPI - nelle precedenti annualità, nonché riconosciuto quale modello innovativo e esempio virtuoso di coordinamento tra fonti informative di varia natura;

Vista la necessità di mantenere i flussi informativi omogenei e costanti tra gli Osservatori delle 12 Province Lombarde e l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità per assicurare una sistematica conoscenza finalizzata alla programmazione territoriale;

Valutato il documento «Piano di attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) a supporto e in raccordo con l'Osservatorio Regionale per integrazione e la multietnicità (ORIM)» Allegato 1, parte integrante del presente atto, che consente di assicurare all'Osservatorio Regionale un sistema a rete finalizzato ad acquisire dati omogenei e confrontabili su tutto il territorio regionale, coerentemente con quanto previsto dalla d.g.r. del 9 novembre 2009 n. 10459 sopra richiamata;

Considerato che il documento sopracitato consente di consolidare il raccordo con la rete interprovinciale degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI secondo una logica di sistema, in grado di integrare i dati e le informazioni generali attraverso il flusso informativo di dati locali, coordinando fonti informative di varia natura, a supporto dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità - ORIM;

Vista la proposta di convenzione quinquennale tra Regione Lombardia, Amministrazioni Provinciali e Fondazione ISMU in qualità di soggetto gestore dell'Osservatorio Regionale - Allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale sono disciplinati gli adempimenti reciproci e le modalità di attuazione e di funzionamento della rete degli Osservatori Provinciali a supporto dell'Osservatorio Regionale;

Ritenuto di quantificare le risorse necessarie alla realizzazione delle attività della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione a supporto e in raccordo con le attività dell'Osservatorio Regionale, in quote annue di € 285.000,00, pari alla misura complessiva, per il quinquennio 2010-2015, di € 1.425.000, coerentemente con quanto definito nell'art. 3 della Convenzione con la Fondazione ISMU denominata «Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI», di cui all'allegato B della d.g.r. del 9 novembre 2009 n. 10459;

Considerato che le attività degli Osservatori Provinciali (OPI), come previsto nel documento sopracitato, saranno declinate nel Piano Esecutivo Annuale di attività dalle Province aderenti alla rete, in raccordo con l'Osservatorio Regionale (ORIM) ai sensi della d.g.r. del 9 novembre 2009 n. 10459 e presentate annualmente alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Valutato di stabilire che il riparto del budget annuale è definito in relazione ad una suddivisione in classi di fasce percentuali. Per ciascuna Provincia aderente alla rete degli Osservatori (OPI), la classe di appartenenza è determinata in base all'incidenza relativa (nella misura del 60%) ed assoluta (nella misura del 40%) della popolazione straniera nelle diverse aree provinciali;

Considerato altresì che le risorse per la prosecuzione delle attività della rete degli Osservatori Provinciali, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 286/98 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», sono assicurate dal «Fondo Nazionale per le politiche sociali in applicazione della l. 328/00»;

Ritenuto di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il compito di ottemperare a quanto previsto dal presente atto, nonché la stipula della Convenzione prevista con i soggetti interessati e quant'altro necessario al pieno funzionamento;

Ravvisato di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione;

Vista la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il documento denominato «Piano delle Attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) a supporto e in raccordo con l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM)» Allegato 1;

2. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, che definisce, le modalità di attuazione e di gestione della rete degli Osservatori Provinciali sull'immigrazione e le attività di intervento;

3. di stabilire che l'importo annuo di € 285.000,00 trova copertura sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali annualmente assegnate alla Regione e allocate sull'UPB 5.2.1.187 capitolo 5660 del bilancio regionale;

4. di assicurare le risorse necessarie alla realizzazione delle attività della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione, di cui all'allegato 1, da attuarsi secondo le modalità definite con la convenzione di cui all'allegato 2, pari a € 285.000,00 annue, nella misura complessiva, per il quinquennio 2010-2015, di € 1.425.000 con le quote annue che si renderanno disponibili, negli esercizi successivi, subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

5. di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la predisposizione del riparto del budget annuale tra le Province aderenti alla rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) secondo le modalità indicate in premessa;

6. di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione;

zione di quanto previsto ai punti sopra indicati, nonché la stipula della Convezione tra Regione Lombardia, Fondazione ISMU e le Amministrazioni delle Province Lombarde;

7. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli interessati per competenza;

8. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Piano di attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) a supporto e in raccordo con l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM)

Premessa

Regione Lombardia con propri atti (1) ha riconosciuto e reso evidente l'utilità di una forte integrazione tra l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM) e gli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI). Con il 2009 le 12 Province lombarde (2) hanno, per il quinto anno consecutivo, aderito alla rete interprovinciale degli Osservatori sull'immigrazione, concorrendo a realizzare assieme all'ORIM un sistema omogeneo di raccolta e analisi delle informazioni e quindi allo sviluppo di un modello regionale di monitoraggio del fenomeno.

La positività dell'esperienza realizzata dalla rete degli osservatori regionale e provinciali sull'immigrazione è stata altresì ribadita in ambito scientifico e dal sistema di coordinamento degli osservatori regionali facente capo alla Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e Comunicazione della Presidenza di Regione Lombardia, quale modello innovativo ed esempio virtuoso di coordinamento tra fonti informative di varia natura e livello. La stretta collaborazione e interazione tra Fondazione ISMU, quale ente gestore dell'Osservatorio Regionale, Amministrazioni provinciali e regionale, ha permesso di mettere a punto nuove modalità di raccolta dei dati e di diffusione dei risultati delle ricerche su tutto il territorio regionale lombardo.

Gli Osservatori Provinciali si confermano quale strumento funzionale ai soggetti pubblici e privati impegnati nella programmazione delle politiche locali, in particolare per gli Ambiti territoriali (3) e i Consigli Territoriali per l'Immigrazione (4).

L'attività degli Osservatori Provinciali è quindi diventata parte integrante dell'Osservatorio Regionale e del sistema di supporto alla programmazione degli ambiti territoriali che la legge 328/2000 individua tra le competenze delle Province. Infatti, sempre più le ricerche dell'Osservatorio Regionale sono funzionali e imprescindibili dalle iniziative locali e gli Osservatori territoriali ne rappresentano il terminale informativo e di supporto a scala sub regionale, arricchendone i contenuti e contribuendo a segnalare le specificità locali e le tematiche che necessitano di approfondimenti.

1. Obiettivi

Gli obiettivi sono:

- sviluppare e mettere a regime il sistema di rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione a supporto dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità per il consolidamento delle attività degli OPI quale strumento di conoscenza puntuale e dettagliata dell'evoluzione del fenomeno migratorio a livello territoriale;
- mantenere flussi informativi costanti tra gli Osservatori Provinciali e l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, per assicurare una sistematica conoscenza finalizzata alla programmazione territoriale;
- mantenere il collegamento con i diversi soggetti istituzionali che a livello locale si occupano di immigrazione, anche ai fini dell'accesso diretto ai relativi flussi informativi;
- garantire il supporto informativo agli ambiti territoriali impegnati nella programmazione e nella gestione dei Piani di Zona;
- consolidare il rapporto di collaborazione tra le Province che aderiscono alla rete interprovinciale e che partecipano agli organismi dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (Comitato Direttore Integrato, Comitato Scientifico e Tavolo Interprovinciale);

- garantire il costante aggiornamento di dati e informazioni di base e l'individuazione di tematiche da approfondire legate ad aspetti specifici e/o a fenomeni emergenti;
- mantenere la diffusione delle informazioni e dei dati raccolti a livello territoriale tra i soggetti, istituzionali e non, interessati al fenomeno migratorio;
- definizione di una metodologia di lavoro comune tra le Province lombarde e la Regione Lombardia;
- promuovere a scala locale la diffusione dei dati e dei materiali di ricerca prodotti dall'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità.

2. Attività di proseguimento e funzionamento della rete degli OPI. Periodo 2010/2015

Si elencano qui di seguito le aree di attività comuni a tutti gli Osservatori Provinciali previste per il funzionamento e il consolidamento della rete degli OPI, nel periodo 2010-2015, che annualmente saranno declinate nei *Piani Esecutivi Annuali* in raccordo con il *Piano Annuale dell'Osservatorio Regionale*.

Le attività sono:

- prosecuzione della raccolta, trasmissione e elaborazione di dati a livello comunale o comprensoriale riferiti alle annualità comprese dal 2010 al 2015 sulle caratteristiche strutturali della popolazione immigrata, sulle attività territoriali per l'immigrazione e sui bisogni e le emergenze evidenziati dalla presenza di immigrati sul territorio provinciale, con particolare riferimento a:
 - caratteristiche degli immigrati residenti nei Comuni (sesso, età e nazionalità)
 - movimento anagrafico della popolazione immigrata
 - permessi e carte di soggiorno rilasciati o rinnovati
 - richieste e concessioni di cittadinanza
 - iscrizioni ai Centri per l'Impiego, avviamenti al lavoro e cessazioni
 - aggiornamento della rilevazione sulle caratteristiche del sistema locale di prima e seconda accoglienza e implementazione del *database* messo a disposizione dall'Osservatorio Regionale
- sviluppo e aggiornamento costante della banca dati *on line* di ciascuna Provincia in raccordo con le altre Province lombarde e con il coordinamento metodologico dell'ORIM;
- concorso all'implementazione delle diverse sezioni della banca dati *on line* dell'Osservatorio regionale;
- supporto all'Osservatorio Regionale per tutte le attività di monitoraggio riguardanti varie aree connesse al tema dell'immigrazione;
- individuazione delle priorità di analisi e ricerca da segnalare all'Osservatorio Regionale;
- partecipazione alla definizione degli strumenti di rilevazione e dei flussi informativi regionali;
- partecipazione alle riunioni del Tavolo Interprovinciale coordinate dalla Fondazione ISMU e agli incontri del Comitato Direttore Integrato dell'ORIM;
- partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico dell'ORIM per il tramite di un rappresentante del Tavolo Interprovinciale designato dal Tavolo stesso;
- sviluppo dei rapporti con i diversi soggetti istituzionali che a livello locale si occupano di immigrazione;
- collegamento e integrazione con altri osservatori settoriali, locali e provinciali;
- diffusione dei risultati delle attività attraverso l'Annuario statistico ORIM, altre pubblicazioni dedicate, strumenti *on line*, seminari tematici e convegni;
- supporto all'ORIM nelle attività di monitoraggio e di approfondimento tematico individuate annualmente dagli organismi dell'Osservatorio regionale e indicate nel Piano Annuale dello stesso;

(1) D.g.r. 20099 del 23 dicembre 2004; d.g.r. 19977 del 23 dicembre 2004; d.g.r. 6398 del 27 dicembre 2007; decreto n. 1865 del 28 febbraio 2008; d.g.r. 10459 del 9 novembre 2009.

(2) Compresa la nuova Provincia di Monza e Brianza istituita nel 2009.

(3) Testo unico 286/1998 e art. 57 d.P.R. n. 394/99.

(4) Gli Ambiti territoriali redigono e gestiscono i Piani di Zona istituiti dalla legge 328/2000.

- individuazione di procedure finalizzate alla partecipazione a Bandi FSE per l'acquisizione di risorse aggiuntive in materia di immigrazione.

3. Modalità di diffusione dei prodotti

Le Province si impegnano a curare la realizzazione dei prodotti editoriali declinati nei *Piani Esecutivi Annuali*, nel rispetto delle richieste della Regione e in raccordo con la Fondazione Ismu, quale ente gestore dell'ORIM.

Le Province provvederanno alla stampa dei prodotti secondo le indicazioni regionali, apponendo i loghi previsti e assicurando l'identificazione dei volumi mediante i codici di identificazione riconosciuti a livello internazionale (ISBN - International Standard Book Number), forniti dalla Fondazione ISMU.

Le Province si impegnano inoltre a garantire adeguata visibilità all'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, secondo modalità concordate con i referenti dello stesso e comuni a tutte le Province aderenti alla rete degli OPI.

4. Attività di sviluppo autonome degli OPI, finalizzate all'integrazione della popolazione straniera.

Nell'ambito dei propri Osservatori, le Province svilupperanno autonomamente le attività in relazione a esigenze e specificità locali del fenomeno migratorio.

5. Destinatari delle attività

Il target è rappresentato da tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati alle problematiche poste dall'immigrazione.

In particolare, i principali destinatari sono: Regione Lombardia (Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità), le Province lombarde e i loro Comuni, le sedi territoriali della Regione Lombardia, i Comuni e gli Uffici di Piano attivati negli ambiti territoriali a seguito dell'applicazione della legge 328/2000, i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, le Questure, le Prefetture/UTG, le ASL, le Aziende Ospedaliere, le associazioni attive nel campo dell'immigrazione, gli operatori scolastici, Uffici Scolastici Regionale e Provinciali.

6. Soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività

- Regione Lombardia
- Province della Lombardia
- Fondazione ISMU
- Comuni delle province, associati negli ambiti territoriali;
- ASL;
- Prefetture/UTG;
- Questure;
- Consigli territoriali per l'immigrazione;
- associazioni sindacali, di categoria, del privato sociale e le rappresentanze degli immigrati;
- Uffici Scolastici Regionale e Provinciali
- altri soggetti individuati di volta in volta.

7. Tempi di realizzazione previsti

Le attività saranno cadenzate annualmente e definite nel *Piano Esecutivo Annuale* di ciascuna Provincia a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione quinquennale da parte delle Province aderenti alla rete, dalla Fondazione Ismu, quale ente gestore dell'ORIM e dalla Regione Lombardia.

8. Ambito territoriale di realizzazione

Il territorio della regione Lombardia.

9. Struttura organizzativa

Dovrà essere identificata da parte di ciascuna Provincia l'ufficio di riferimento, responsabile dell'attuazione dell'Osservatorio Provinciale sull'Immigrazione. Le attività dell'OPI potranno essere realizzate in forma diretta e/o avvalendosi di risorse esterne.

In particolare, dovranno essere individuate le seguenti figure:

- responsabile amministrativo del procedimento;
- responsabile del coordinamento tecnico scientifico e organizzativo, rapporti diretti con gli organismi dell'Osservatorio Regionale e i partner del progetto, gestione dei tavoli tematici, analisi dei dati e stesura rapporti, relazioni esterne;
- referenti per la raccolta ed elaborazione dei dati quantitativi, rapporti amministrativi, segreteria generale ed organizzativa.

10. Cofinanziamento regionale

Per la realizzazione del presente Piano di Attività, Regione Lombardia assicura il cofinanziamento indicato in convenzione,

ripartito secondo i parametri dell'incidenza della popolazione immigrata sul territorio.

ALLEGATO 2

SCHEMA di CONVENZIONE

per il Piano delle attività di prosecuzione, funzionamento e sviluppo della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione a supporto e in raccordo con l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità

(approvato con d.g.r. n. del

L'Anno, il giorno del mese di, nella sede della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale dell'Ente Regione Lombardia, sita in Milano, via Pola 9/11

TRA

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, c.f. 80050050154, p. IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale dott. Umberto Fazzone, domiciliato per la carica in Milano, via Pola 9/11

E

Le seguenti Amministrazioni:

- **Provincia di Bergamo** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Brescia** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Como** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Cremona** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Lecco** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Lodi** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Mantova** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Milano** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Monza Brianza** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Pavia** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Sondrio** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)
- **Provincia di Varese** c.f.
con sede in via
nella persona del Direttore Generale (o suo delegato)

E

la **Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla multietnicità**, denominata Fondazione ISMU c.f. 9712870158, con sede a Milano, via Manin, 23 nella persona del Presidente dottor Paolo Raineri

PREMESSO CHE:

1. con d.c.r. n. VI/1279 del 7 luglio 1999 il Consiglio regionale della Lombardia, in relazione al *Programma pluriennale di interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999/2000*, ha impegnato la Giunta a istituire un *Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità* (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2 agosto 1999, n. 31);

2. Regione Lombardia ha stabilito con legge statutaria n. 1 del 30 agosto 2008 che l'amministrazione regionale cura la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione e che a tal fine il Consiglio e la Giunta si avvalgono di organismi auto-

nomi a partecipazione regionale (art. 47), nonché promuove politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri (comma 4 lett. h art. 2);

3. Regione Lombardia ha stabilito, con la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona secondo il principio di universalità del diritto di accesso e uguaglianza (art. 1 e 2) e in particolare come specificato all'art. 4 di contrastare forme di discriminazione di ogni natura e favorire l'integrazione degli stranieri attraverso approcci interculturali al fine di prevenire il fenomeno dell'esclusione sociale e assicurare la coesione sociale;

4. Regione Lombardia con la medesima l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 ha previsto, come specificato nell'art. 12 «Competenze delle province» ed in particolare il punto f) che recita «(le Province) istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale»;

5. Regione Lombardia – impegnata nella promozione delle opportunità politiche, sociali d'accoglienza e d'integrazione della popolazione straniera, che soddisfino l'interesse generale della comunità regionale all'attuazione di misure di convivenza in una società multiculturale – e la Fondazione ISMU – istituzione che ha consolidato, negli anni, un rapporto qualificato con le amministrazioni locali centrali e periferiche, affermandosi come valente interlocutore riguardo ai diversi aspetti del fenomeno migratorio – hanno avviato, sulla base della d.g.r. 7/2526 del 5 dicembre 2000 e successivi rinnovi con d.g.r. 7/20099 del 23 dicembre 2004 e d.g.r. 8/10459 del 9 novembre 2009, un rapporto di collaborazione finalizzato all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità – ORIM, volto a supportare la programmazione regionale in materia di immigrazione, nonché la promozione di interventi specifici e di sperimentazioni sulle problematiche concernenti il fenomeno dell'immigrazione con il supporto della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione;

6. La delibera 10459 del 9 novembre 2009 ha confermando il ruolo del Tavolo Interprovinciale nella struttura organizzativa dell'Osservatorio Regionale;

7. l'acquisizione dei dati statistici si basa sull'attivazione di rilevazioni definite su stratificazioni provinciali e che tale modalità è stata collaudata quale punto qualificato e originale del Sistema degli Osservatori regionale e provinciali sull'immigrazione nelle precedenti annualità;

8. la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione – OPI – ha garantito continuità e omogeneità al flusso di dati, ha assicurato il raccordo con istituzioni e organismi locali (Comuni, ASL, Prefetture, Questure, Uffici Scolastici, Associazioni, strutture di accoglienza, ecc.) e collaborato con l'ORIM alla realizzazione di approfondimenti tematici e sperimentazioni regionali.

CONSIDERATO

che la convenzione approvata con la d.g.r. 8/10459 del 9 novembre 2009 (allegato B), sottoscritta in data 15 gennaio 2010 dal Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale e dal Presidente della Fondazione ISMU e registrata in data 1° febbraio 2010 con il n. 13571/RCC, che prevede il raccordo con gli Osservatori Provinciali stabilisce, all'art. 3, il sostegno della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione aderenti al sistema dell'Osservatorio Regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione si intende consolidare il sistema a rete dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (di seguito Osservatorio Regionale) e rafforzare i collegamenti con gli Osservatori delle dodici Province lombarde al fine di realizzare un sistema di raccolta ed analisi delle informazioni sul fenomeno migratorio e di garantire un flusso sistematico di dati a livello locale, nonché di assicurare il contatto diretto con il territorio e la rilevazione dei bisogni specifici.

Il presente atto viene sottoscritto da Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – dalla Fondazione ISMU, in qualità di ente gestore dell'Osservatorio Regionale, ai sensi della d.g.r. 8/10459 del 9 novembre 2009 e dalle Province sopracitate per stabilire gli adempimenti reciproci e le condizioni che regolano le attività della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione, secondo il documento approvato con d.g.r. del allegato 1.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

Dare continuità al raccordo tra Osservatorio Regionale e OPI, assicurando un'unità di metodo nella raccolta e nella interpretazione dei dati demografici e la loro confrontabilità. Consolidare il raccordo con gli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione e l'implementazione delle attività della rete a supporto dell'Osservatorio Regionale, secondo una logica di sistema, finalizzato a fornire all'amministrazione regionale dati certi e tempestivi sull'evoluzione dell'immigrazione in Lombardia, indispensabili alla conoscenza e alla comprensione del fenomeno stesso, funzionali alla programmazione territoriale e alla definizione di politiche per l'integrazione.

Art. 3 – Impegno della Regione Lombardia – D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, coerentemente agli atti di programmazione e di indirizzo regionale in materia di immigrazione e di sviluppo della qualità e della coesione sociale, si impegna a dare continuità alla collaborazione istituzionale già avviata con le Province affinché si proceda nella realizzazione delle attività proprie della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione a supporto dell'Osservatorio Regionale.

A tal fine si impegna a:

- assicurare gli adempimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del Piano Esecutivo Annuale delle attività in ciascuna provincia, compresa l'erogazione delle risorse, nei tempi previsti;
- ripartire il budget a disposizione in base all'incidenza (relativa e assoluta) della popolazione straniera nei vari territori in rapporto alla popolazione presente;
- acquisire i dati a disposizione del sistema degli Osservatori Regionali;
- partecipare agli incontri degli organismi dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo Interprovinciale attraverso rappresentanti dei propri uffici di competenza;
- rilevare, attraverso gli organismi dell'Osservatorio Regionale, i bisogni territoriali e le proposte di lavoro degli OPI;
- acquisire i Piani annuali di programmazione degli OPI;
- garantire il coinvolgimento degli OPI e/o del loro rappresentante agli organismi dell'Osservatorio Regionale e la restituzione degli esiti degli incontri agli stessi;
- acquisire i nominativi dei referenti e responsabili degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione.

Art. 4 – Impegno delle Province

Le Province, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, si impegnano a:

- assicurare il funzionamento di un osservatorio sull'immigrazione in rete tra gli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) e in raccordo con l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità;
- presentare la proposta del Piano Esecutivo Annuale delle attività degli OPI;
- assicurare il raccordo con la Fondazione ISMU, quale ente gestore dell'Osservatorio Regionale;
- partecipare alle riunioni del Tavolo Interprovinciale e del Comitato Direttore Integrato dell'Osservatorio Regionale;
- nominare un proprio referente per la partecipazione al Tavolo Interprovinciale;
- provvedere al funzionamento delle attività dell'Osservatorio Provinciale (come specificato all'art. 5);
- tenere costantemente informato il coordinatore delle attività del Tavolo Interprovinciale, nel cui ambito viene nominato un rappresentante che parteciperà alle riunioni del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Regionale;
- predisporre le rendicontazioni sulla base delle indicazioni ed eventuali modulistiche regionali;
- garantire l'assolvimento dei compiti e delle funzioni del Rappresentante del Tavolo Interprovinciale.

Art. 5 – Attività della rete degli Osservatori

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, le Province si impegnano a espletare le attività definite nel «Piano di attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) a supporto e in

raccordo con l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità ORIM» e qui riportate sinteticamente:

- prosecuzione della raccolta ed elaborazione di dati a livello comunale o comprensoriale;
- sviluppo e aggiornamento della Banca Dati on-line di ciascuna Provincia in raccordo con le altre Province lombarde, con il coordinamento metodologico dell'Osservatorio Regionale;
- supporto all'Osservatorio Regionale per le attività di monitoraggio relative alla popolazione immigrata e su aspetti specifici e attività correlati all'evoluzione del fenomeno migratorio;
- partecipazione alla definizione degli strumenti di rilevazione e dei flussi informativi per le analisi regionali e provinciali;
- partecipazione alle riunioni del Tavolo Interprovinciale coordinato dalla Fondazione ISMU, del Comitato Direttore Integrato e, attraverso la nomina di un rappresentante degli OPI, agli incontri del Comitato scientifico ORIM;
- garantire i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati dal tema dell'immigrazione e supportarne la programmazione delle politiche territoriali, in particolare con gli Ambiti territoriali e i Consigli territoriali per l'immigrazione;
- collegamento e integrazione con altri osservatori settoriali provinciali e locali;
- diffusione dei risultati delle attività e delle monografie provinciali (Annuario statistico Osservatorio Regionale ed eventuali altre pubblicazioni provinciali);
- concorso all'implementazione e all'aggiornamento delle diverse sezioni della Banca Dati dell'Osservatorio Regionale.

Art. 6 – Impegno della Fondazione ISMU

La Fondazione ISMU, in qualità di ente gestore dell'Osservatorio Regionale, coordina e assiste gli OPI nella realizzazione delle attività previste nel documento denominato «Piano di Attività per il proseguimento, funzionamento e sviluppo della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) a supporto e in raccordo con l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità ORIM» allegato 1, coerentemente con la d.g.r. 10459 del 9 novembre 2009 avente ad oggetto «Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità».

Art. 7 – Prodotti della Rete degli Osservatori Provinciali: modalità di diffusione

Le Province si impegnano a curare la realizzazione dei prodotti editoriali coerentemente con quanto indicato al punto 3 nel «Piano di Attività» soprarichiamato e declinata nel Piano Esecutivo Annuale di attività, nel rispetto delle richieste della Regione e in raccordo con la stessa. La divulgazione dei prodotti sarà garantita con le modalità definite dal citato documento e realizzate mediante i più appropriati strumenti di comunicazione quali: sito web, servizio Banca dati, pubblicazioni, convegni, seminari tematici.

Le Province provvederanno alla stampa dei prodotti di cui al presente atto secondo le indicazioni regionali, apponendo i loghi previsti e assicurando l'identificazione dei volumi mediante i codici di identificazione riconosciuti a livello internazionale (ISBN – International Standard Book Number).

La Regione è proprietaria e titolare dei prodotti derivanti dalle elaborazioni dei dati raccolti e degli esiti delle ricerche oggetto della presente convenzione. Le Province si impegnano altresì a non dare alcuna divulgazione dei prodotti succitati senza la preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 8 – Finanziamento delle attività

Per la realizzazione delle attività di prosecuzione e sviluppo della rete interprovinciale da attuare coerentemente con il documento indicato nell'allegato 1 di cui alla d.g.r. del, la Regione Lombardia si impegna ad assicurare alle Province lombarde, aderenti alla rete degli Osservatori – OPI, un contributo annuale complessivo pari a € 285.000,00 ripartito annualmente secondo i parametri indicati nel provvedimento deliberativo nr.....del.... sulla base dei dati disponibili dell'Osservatorio Regionale sull'integrazione e la multietnicità.

Art. 9 – Modalità di erogazione delle risorse

Il contributo verrà erogato in tre «tranche», sulla base di richiesta formale del soggetto beneficiario, con le seguenti modalità:

- 50% del contributo entro 60 gg. a decorrere dalla data di

ricevimento del Piano Esecutivo Annuale delle attività da parte del soggetto assegnatario del contributo;

- 40% entro 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione comprovante lo stato di avanzamento del Piano annuale pari almeno al 60% delle attività previste comprensivo della rendicontazione tecnico contabile;
- il restante 10% a titolo di saldo entro 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento della relazione finale sulla completa attività svolta e i prodotti realizzati, contestualmente alla presentazione della rendicontazione contabile.

Art. 10 – Decorrenza e durata

Il presente atto di convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di proroga da parte della Regione, previo assenso delle controparti.

Art. 11 – Trattamento dati personali

I soggetti firmatari:

- dichiarano di essere consapevoli che i dati che trattano nell'espletamento del servizio sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbligano a ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegnano ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto regionale 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.

Le Province:

- si impegnano a nominare, e comunicare alla Regione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegnano a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegnano a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consentono l'accesso della Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è la Fondazione ISMU nella persona del suo Segretario Generale.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Art. 11 – Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione si indica quale Foro competente esclusivo quello di Milano.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta alla registrazione, le cui spese sono a carico dei sottoscrittori del presente atto, ed è prodotta in 16 esemplari:

- due esemplari per la Giunta regionale Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale,
- uno per la Fondazione ISMU di Milano,
- uno presso ogni singola Provincia,
- uno per la Giunta regionale Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Centrale Contratti.

Milano, Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Regione Lombardia

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

dott. Umberto Fazzone

Per la Provincia di Bergamo

Per la Provincia di Como
 Per la Provincia di Lodi
 Per la Provincia di Mantova
 Per la Provincia di Monza Brianza
 Per la Provincia di Sondrio
 Per la Fondazione ISMU
 Presidente: *dott. Paolo Raineri*
 Per la Provincia di Brescia
 Per la Provincia di Cremona
 Per la Provincia di Lecco
 Per la Provincia di Milano
 Per la Provincia di Pavia
 Per la Provincia di Varese

(BUR20100124)

(5.3.5)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11287

Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità ed alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali in relazione alle attività produttive di cui al punto 6.6 allegato 1 del d.lgs. n. 59/05 – Modifiche ed integrazioni delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 20378/2005, 2441/2006 e 10124/2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE 2003/87/CE e 2008/1/CE;

• il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (*Integrated Pollution Prevention and Control-I.P.P.C.*) che, tra l'altro:

- disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato 1 al decreto medesimo;
- prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative a i rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- disciplina il rilascio, il rinnovo o il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
- individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

• la legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2003 «e, in particolare l'articolo 16, che modifica l'Allegato 1, punto 5.3. del d.lgs. 372/99, per quanto attiene alla descrizione di una specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale, e l'articolo 22, che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un d.lgs. per l'integrale attuazione, mediante modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del t.u. delle leggi sanitarie – r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria nella materia in oggetto;

• la legge comunitaria 2004, in cui all'art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli) si prevede che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione della normativa comunitaria sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche;

• il d.lgs. 372/99 art. 15 comma 2, ove si dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore;

• il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il rie-

same dell'autorizzazione integrata ambientale ed in particolare l'art. 18, comma 2, in cui si stabilisce che:

- gli oneri per l'istruttoria e per i controlli riferiti all'AIA sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate e sono posti a carico del gestore;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio disciplina le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti;

Richiamate:

• la deliberazione Giunta regionale n. 2441 dell'11 maggio 2006 avente ad oggetto «Gestione delle istruttorie tecniche relative alle autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini: schema di convenzione con l'Unione Province Lombarde (U.P.L.) Agricoltura»;

• la deliberazione Giunta regionale n. 20378 del 27 gennaio 2005 avente ad oggetto «Disposizioni transitorie in ordine alle tariffe relative alle attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali» (d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», e successive modifiche e integrazioni);

Preso atto che:

• la deliberazione Giunta regionale n. 20378 del 27 gennaio 2005, stabilisce che, in attesa dell'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, le aziende richiedenti le autorizzazioni provvedano al versamento a titolo di acconto, salvo conguaglio, delle somme quantificate per gli allevamenti zootecnici in € 500,00 e fissa le modalità di versamento del predetto acconto;

• la deliberazione Giunta regionale n. 2441 dell'11 maggio 2006 approva lo schema di convenzione con UPL Agricoltura per l'effettuazione delle istruttorie tecniche relative alle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini determinando all'art. 5 che:

- le Province svolgeranno l'attività di cui al precedente art. 3 dietro un rimborso delle spese gestionali e di personale quantificato nel 40% dell'importo della tariffa che verrà determinata con provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio per ogni istanza di autorizzazione A.I.A. istruita;
- la Regione e le Province convengono di applicare la stessa percentuale, quale acconto, all'importo della tariffa provvisoria attualmente in vigore per ogni istanza di autorizzazione A.I.A. istruita;
- la Regione si impegna ad anticipare alle Province il 50% del presunto corrispettivo complessivo e successivamente, con cadenza semestrale ed in misura proporzionale al numero di pratiche trattate, a versare il corrispettivo residuo spettante;
- qualora il Ministero dell'Ambiente provvederà alla definizione della tariffa relativa alla istruttoria e controlli per gli allevamenti zootecnici, la Regione provvederà alla integrazione del corrispettivo versato o da versare alla Provincia;

Riferito dai dirigenti proponenti che:

• sono state rilasciate le A.I.A. a 700 aziende agricole Lombarde;

• con legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006 è stata trasferita la competenza relativa all'autorizzazione integrata ambientale alle Province;

• a seguito di incontri tenuti tra Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura e UPL Agricoltura si è determinato di riconoscere ad UPL per lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 3 della convenzione approvata con deliberazione Giunta regionale n. 2441 dell'11 maggio 2006 un importo superiore a quanto originariamente stabilito e pertanto di riconoscere alle amministrazioni provinciali in aggiunta al 40% dell'acconto così come determinato con deliberazione Giunta regionale n. 20378 del 27 gennaio 2005 l'intero ammontare del saldo della tariffa relativa alle attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

Preso atto che con deliberazione Giunta regionale n. 10124 del 7 agosto 2009 avente ad oggetto determinazioni in merito alle

modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, d.m. 24 aprile 2008) è stato determinato l'importo delle tariffe definitive;

Preso atto che per mero errore materiale i punti 5 e 7 del paragrafo D dell'allegato A della deliberazione n. 10124 del 7 agosto 2009 riportano con riferimento agli Allevamenti zootecnici (punto 6.6. All. 1 d.lgs. 59/05) costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale e importi di riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda non corrispondenti a quanto stabilito tra le competenti Direzioni Generali Agricoltura e Ambiente al fine di recepire quanto emerso nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le Politiche Agricole (seduta dell'8 aprile 2009);

Ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare le deliberazioni sopra richiamate e specificatamente:

- di modificare l'allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 20378 del 27 gennaio 2005 disponendo che il saldo per la differenza tra l'importo di acconto e la tariffa totale determinata sia versato, a fronte dell'istruttoria tecnica svolta, a favore delle amministrazioni provinciali con modalità dalle stesse rese note attraverso comunicazioni inviate ai titolari delle autorizzazioni;
- di annullare l'ultimo capoverso delle premesse dello schema di convenzione approvato con d.g.r. 2441/2006;
- di modificare l'art. 5 dello schema di convenzione approvato con deliberazione Giunta regionale n. 2441/2006 sostituendo l'art. 5 con il seguente:

«Art. 5

Le Province svolgeranno l'attività di cui al precedente articolo 3 dietro un rimborso delle spese gestionali e di personale come di seguito quantificato:

- il 40% dell'importo della tariffa provvisoria determinata con deliberazione Giunta regionale n. 20378 del 27 gennaio 2005;
- il 100% dell'importo a saldo della tariffa definitiva determinata con deliberazione Giunta regionale n. 10124 del 7 agosto 2009.»;

• di modificare il punto 5 del paragrafo D dell'allegato A della deliberazione n. 10124 del 7 agosto 2009 così come previsto nell'allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

• di modificare il punto 7 del paragrafo D dell'allegato A della deliberazione n. 10124 del 7 agosto 2009 così come previsto nell'allegato 2 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

Delibera

richiamate le motivazioni espresse in premessa:

1. Di modificare ed integrare l'allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 20378 del 27 gennaio 2005 disponendo che il saldo per la differenza tra l'importo di acconto e la tariffa totale determinata, per le sole attività rientranti al punto 6.6 dell'allegato 1 del d.lgs. 59/05, sia versato a favore delle Amministrazioni Provinciali con modalità dalle stesse rese note attraverso comunicazioni inviate ai titolari delle autorizzazioni.

2. Di annullare l'ultimo capoverso delle premesse dello schema di convenzione approvato con deliberazione Giunta regionale n. 2441 dell'11 maggio 2006.

3. Di modificare ed integrare l'art. 5 dello schema di convenzione approvato con deliberazione Giunta regionale n. 2441 dell'11 maggio 2006 sostituendo l'art. 5 con il seguente:

«Art. 5

Le Province svolgeranno l'attività di cui al precedente articolo 3 dietro un rimborso delle spese gestionali e di personale come di seguito quantificato:

- il 40% dell'importo della tariffa provvisoria determinata con deliberazione Giunta regionale 20378 del 27 gennaio 2005;
- il 100% dell'importo a saldo della tariffa definitiva determinata con deliberazione Giunta regionale n. 10124 del 7 agosto 2009.».

4. Di modificare il punto 5 del paragrafo D dell'allegato A della deliberazione n. 10124 del 7 agosto 2009 così come previsto nell'allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

5. Di modificare ed integrare il punto 7 del paragrafo D dell'allegato A della deliberazione n. 10124 del 7 agosto 2009 così come previsto nell'allegato 2 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

«5) Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali: C_{CA} , C_{RI} , C_{DD} , C_{ST} e C_{RA} .

In merito ai costi istruttori (vedi la seguente tabella E1) per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, di cui al punto 5. dell'allegato 1 al d.m. 24 aprile 2008 (C_{CA} , C_{RI} , C_{DD} , C_{ST} e C_{RA}) il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella seguente tabella E2, inerente gli impianti tipicamente interessati o motivandone la non assoggettabilità.

L'Autorità Competente potrà eventualmente integrare, sulla base degli esiti dell'istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente, rideterminando eventualmente la tariffa, secondo quanto previsto al punto B del presente Allegato.

Tabella E1

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttoria
Clima acustico	C_{CA}	1750*
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}	3500
Odori	C_{DD}	700**
Sicurezza del territorio	C_{ST}	1400
Ripristino ambientale	C_{RA}	5600

* Per la componente "Clima acustico", si utilizzano i seguenti ulteriori criteri (non cumulabili tra loro):

- per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento) a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico, il C_{CA} è da considerarsi pari a **1750 €**;
- per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento) cui è stata prescritta una nuova indagine acustica C_{CA} è da considerarsi pari a **1000 €**;
- per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, C_{CA} è da considerarsi pari a **750 €** ad eccezione degli Allevamenti zootecnici (punto 6.6. All. 1 d.lgs. 59/05) e degli impianti ricadenti in aree di Classe VI ai sensi del Piano di Zonizzazione Comunale vigente per i quali il C_{CA} è da considerarsi pari a **500 €**.

** Per la componente "Odori" si utilizza il seguente ulteriore criterio:

- per gli impianti classificati Allevamenti zootecnici (punto 6.6. All. 1 d.lgs. 59/05) il C_{DD} è da considerarsi pari a **500 €**

Tabella E2

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa della risorsa idrica	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 del d.lgs.152/06

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambientale	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

ALLEGATO 2

«7) **Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda:** C_{DOM}

I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda, di cui al punto 6, dell'allegato 1 al d.m. 24 aprile 2008, sono ridotti delle quantità (C_{DOM}) riportate nelle seguenti *tabelle G1 e G2* non cumulabili tra loro.

Tabella G1

Tipo di impianto	Domanda presentata			
	Secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente* ed in formato elettronico		Con copia informatizzata	
Impianti non ricadenti nei numeri 1) e 4) dell'allegato V del d.lgs. 59/05, ad esclusione degli impianti di cui al punto 6.6 dell'All. 1 al d.lgs. 59/05	Grandi imprese con attività ricadenti nel d.lgs. 334/99 e 238/05	1000	Grandi imprese con attività ricadenti nel d.lgs.334/99 e 238/05	500
	Grandi e medie imprese		Grandi e medie imprese	
	Piccole e medie imprese	500	Piccole e medie imprese	150

Tabella G2

Tipo impianto	Domanda presentata	
Allevamenti zootecnici (punto 6.6. All. 1 d.lgs. 59/05)	Secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente* ed in formato elettronico	Con copia informatizzata
n. Scrofe 750-900	1000	500
n. Suini oltre i 30 Kg 2000 – 4000		
n. Avicoli 40.000 – 85.000		
n. Scrofe 901 – 1.800	1000	500
n. Suini oltre i 30 Kg 4.001 – 8.000		
n. Avicoli 85.000 – 170.000		
n. Scrofe > 1.800	1000	500
n. Suini oltre i 30 Kg > 8.000		
n. Avicoli > 170.000		
Allevamenti con (più) di una delle seguenti attività) connesse: allevamenti, caseificio, macello, produzione energia elettrica, impianti abbattimento, depuratori, mangimificio e altre rilevanti. Gli esempi sono esemplificativi e la valutazione sarà) effettuata caso per caso.	1000	500

• **Indicazioni contenute nelle delibere adottate da Regione Lombardia:**

- d.g.r. 5 agosto 2005 n. 18623 «Approvazione della modulistica e del calendario [...]» per le istruttorie di impianti esistenti;
- d.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8831 «Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione integrata Ambientale (art. 8 comma 2. l.r. n. 24/2006)» per le istruttorie di impianti esistenti e soggetti a modifica sostanziale;

o eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'amministrazione Provinciale, autorità competente in materia di AIA ai sensi della l.r. n. 24/2006.

NOTA BENE:

- la somma delle eventuali riduzioni dei costi istruttori (C_{SGA}, C_{DOM}) non può comunque superare il valore del costo istruttorio C₀;
- qualora i contenuti della documentazione non siano esaustivi e l'Autorità Competente ritenga necessario richiedere documentazione integrativa ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, la stessa Autorità Competente potrà provvedere direttamente alla rideterminazione della tariffa medesima, secondo quanto previsto al punto B del presente Allegato)»

(BUR20100125)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11312

(4.5.0)

Disciplinari di produzione per la promozione delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza nei settori della panificazione e della gelateria

LA GIUNTA REGIONALE

Atteso che:

- il PRS della VIII legislatura, approvato con d.c.r. VIII/25 del 26 ottobre 2005 sottolinea la necessità di sviluppare la capacità competitiva delle imprese artigiane attraverso azioni mirate e

specifiche in grado di elevare il livello di competitività e di favorire la valorizzazione del capitale umano e delle capacità imprenditoriali;

- il PRS individua, altresì, tra le priorità a sostegno della competitività del sistema Lombardia, la valorizzazione e la diffusione delle informazioni sui prodotti artigianali lombardi finalizzate anche alla commercializzazione sui mercati esteri;

- il DPEFR 2010, approvato con d.g.r. 30 giugno 2009 - n. 8/9717, all'ambito 3.6, prevede espressamente «l'estensione della sperimentazione di attuazione dei disciplinari di produzione a due nuovi settori produttivi»;

Dato atto che:

- con decreto n. 9217 del 17 giugno 2005 è stata affidata ad IREER una ricerca dal titolo «Analisi delle professionalità e scenari di sviluppo nel campo dell'artigianato artistico in Lombardia» a seguito della quale, con delibera n. 3654 del 28 novembre 2006, sono stati approvati due disciplinari di produzione riguardanti, rispettivamente, il settore delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza del legno e il settore dei metalli preziosi;

- con decreto n. 3643 del 14 aprile 2008 è stata affidata a IREER la ricerca «Interventi di valorizzazione dell'artigianato artistico lombardo: prime indicazioni dall'esperienza attivata e possibili estensioni della sperimentazione», a seguito della quale, con delibera n. 9475 del 20 maggio 2009, sono stati approvati ulteriori due disciplinari di produzione per la promozione delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza nel settore delle fibre tessili e nel settore dei metalli comuni e delle leghe metalliche;

- con decreto n. 5736 del 10 giugno 2009 è stata affidata ad IREER la ricerca «Interventi di valorizzazione dell'artigianato artistico e tipico: individuazione di nuovi settori per attivare nuovi disciplinari di produzione»;

Considerato che, sulla base dei risultati di tali attività di ricerca sono stati elaborati il «Disciplinare di produzione per il settore delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza della panificazione» (Allegato A) ed il «Disciplinare di produzione per il settore delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza della gelateria» (Allegato B);

Visti gli incarichi conferiti a CESTEC con lettera dell'11 dicembre 2006, prot. P1.2006.6697, e del 3 luglio 2009 prot. P1.2009.2061, rispettivamente per gli anni 2007-2008 e 2009, concernenti le attività di istruttoria delle richieste di adesione ai disciplinari e di promozione delle imprese aderenti ai medesimi;

Richiamati i seguenti obiettivi ai quali è stata finalizzata, con i predetti atti, la definizione ed approvazione dei disciplinari di produzione:

- tutelare i requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità e di eccellenza;

- salvaguardare e riqualificare le lavorazioni tradizionali;
- valorizzare i prodotti di tali lavorazioni, sia sul mercato interno sia su quello internazionale;

- diffondere e divulgare la conoscenza delle tecniche tipiche e dei requisiti di manualità che contraddistinguono le lavorazioni artistiche, tradizionali, tipiche e innovative di qualità e di eccellenza, realizzate nei settori artigiani considerati;

- acquisire la documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico stilistico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni eseguite;

- sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e di rivitalizzazione di attività artistiche, tradizionali e tipiche locali, congiuntamente a progetti di stimolo e di promozione di quelle innovative;

Considerato il positivo riscontro seguito all'introduzione dei quattro disciplinari di produzione, approvati con d.g.r. n. 3654 del 28 novembre 2006 e n. 9475 del 20 maggio 2009, a cui hanno sin qui aderito n. 332 imprese;

Tenuto conto che:

- all'interno dei disciplinari, sono descritte le caratteristiche delle tecniche produttive da adottare, dei materiali da impiegare e di quanto altro concorre ad individuare e qualificare le lavorazioni in essere, nonché le modalità per l'attribuzione del riconoscimento «Eccellenza Artigiana» alle imprese che vorranno aderire all'iniziativa e dimostreranno di possedere i requisiti richiesti;

- nell'elaborazione dei disciplinari in oggetto, sono state coinvolte le associazioni artigiane ed esperti dei settori;

Ritenuto opportuno:

- approvare i due nuovi disciplinari, relativi ai settori della panificazione e della gelateria, in funzione della promozione dell'immagine dei settori interessati e delle imprese aderenti, avviandone la sperimentazione;

- proseguire l'attività già avviata nei settori legno, metalli preziosi, metalli comuni e leghe metalliche e fibre tessili;

- predisporre un bando riservato alle imprese eccellenti, al fine di sostenere progetti finalizzati al miglioramento dell'impresa;

- affidare a CESTEC, per l'anno 2010, mediante apposito incarico, l'attuazione dei sei disciplinari e la gestione del bando riservato, con un importo stimato non superiore a € 850.000,00 a valere sul cap. 3.6.1.2.376.2876 del bilancio anno in corso che presenta la necessaria disponibilità;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

Delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- «Disciplinare di produzione per il settore delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza della panificazione» (Allegato A);

- «Disciplinare di produzione per il settore delle lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza della gelateria» (Allegato B);

2. di proseguire per l'anno 2010 nell'attuazione dei disciplinari dei settori «Legno», «Metalli preziosi», «Metalli comuni e leghe metalliche» e «Fibre tessili» avviati nel triennio 2007-09;

3. di affidare a CESTEC, mediante apposito incarico, l'attività di promozione dei succitati disciplinari, di valutazione delle domande di adesione, nonché di verifica del rispetto delle prescrizioni in essi contenute da parte delle aziende, e di gestione del bando riservato per un importo stimato non superiore a € 850.000,00 a valere sul cap. 3.6.1.2.376.2876 del bilancio anno in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.artigianato.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANALI DI QUALITÀ E DI ECCELLENZA PER IL SETTORE PANIFICAZIONE

Premessa

La predisposizione di un Disciplinare di Produzione, relativo a manufatti/ prodotti realizzati nel comparto panificazione del settore alimentare, si propone come approccio iniziale per definire un insieme di regole, di caratteristiche, di tecniche di lavorazione, di ingredienti adottati ed utilizzati in Lombardia e quant'altro possa servire ad individuare e a specificare i contenuti e le forme attraverso le quali si esprime in tale comparto l'artigianato di qualità e di eccellenza lombardo.

Devono essere considerati requisiti peculiari dell'impresa che si riconosce in quanto disposto dal Disciplinare di Produzione e chiede di aderirvi:

- il richiamo alla tradizione, inteso come acquisizione di una cultura specifica, non solo materiale, ma anche gustativa, storica ed estetica, appartenente all'ambito produttivo e territoriale in cui l'impresa è nata e produce;

- l'innovazione ovvero la volontà di ricercare e di sperimentare nuovi sistemi di ideazione e di creazione di manufatti/ prodotti, nuovi modelli di organizzazione del lavoro e nuove soluzioni tecniche e/o tecnologiche nella prospettiva di dare continuità e sviluppo all'artigianato di qualità e di eccellenza lombardo;

- l'aggiornamento professionale delle risorse umane che vi lavorano, nella prospettiva di una loro formazione continua, vale a dire stimolare la loro disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle istituzioni preposte, dagli enti che svolgono attività di tutela, ricerca, valorizzazione del patrimonio culturale e, più in generale, dal mercato del lavoro e delle professioni;

- il legame con le nuove generazioni, necessario alla continuità e alla vitalità dell'impresa artigiana, inteso come disponibilità ad offrire reali opportunità di apprendimento, di formazione specialistica e di lavoro per i giovani.

Art. 1 – Definizione del settore/comparto

Il presente Disciplinare di Produzione riguarda la fabbricazione di manufatti/prodotti realizzati nell'ambito delle lavorazioni artigianali proprie del settore alimentare, e specificatamente nel comparto della panificazione, che presentano caratteristiche di

qualità in quanto possiedono connotazioni peculiari, sotto il profilo gustativo, estetico, ideativo-progettuale, tecnico-esecutivo, e che esprimono l'eccellente professionalità di chi li ha eseguiti.

Di qualità, infatti, sono i criteri e/o i sistemi impiegati per realizzare un manufatto/prodotto al quale siano attribuibili meriti tecnici, estetici, di sapidità o bontà d'ideazione e di fattura, tali per cui sia stata adottata, da parte dell'artigiano, un'attenzione particolare nella scelta della forma datagli e degli ingredienti utilizzati ovvero nell'applicazione delle tecniche esecutive.

I termini «manufatto/prodotto» vengono utilizzati in questo contesto come sinonimi e vanno intesi come il risultato di operazioni eseguite a mano o con l'ausilio di macchine e strumenti, secondo quanto specificato all'art. 4 del presente Disciplinare di Produzione.

Rientra pertanto in tale comparto di attività artigiana la creazione e la produzione di manufatti/prodotti:

- ad alto contenuto di manualità, realizzati esclusivamente attraverso l'utilizzo degli ingredienti, dei semilavorati e degli additivi indicati al successivo art. 5;
- realizzati in quantità ottimali, a seconda delle potenzialità produttive dell'impresa, purché permangano nelle lavorazioni eseguite e negli stessi manufatti/prodotti le caratteristiche di manualità e di professionalità che contraddistinguono la loro qualità.

In questo ambito, tali manufatti/prodotti sono espressione delle seguenti forme di artigianato:

A – Artigianato artistico

Con riferimento a quanto espresso nella Premessa del presente Disciplinare di Produzione, potrà dirsi artistica la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che impieghi ingredienti, semilavorati e/o additivi, lavorati secondo procedimenti specifici, il cui utilizzo è dettato da una esigenza gustativa e/o estetica, che sia eccellente da un punto di vista tecnico ed abbia valenza formale e/o di sapore innovativa ed autonoma, ovvero comunichi una scelta stilistica e/o esprima l'originalità e la personalità del suo creatore, sia un esempio di perfezione esecutiva nel solco della tradizione o proponga, a livello sperimentale, nuove procedure di lavorazione.

La sua creazione e la sua fabbricazione possono essere realizzate da parte dell'artigiano, indipendentemente dalla sua educazione alle forme di espressione artistica, attraverso una formazione scolastica propria o per sensibilità personale, perfezionata da un apprendimento al fianco di esperti maestri d'opera.

B – Artigianato tradizionale

Potrà dirsi tradizionale la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che impieghi ingredienti, semilavorati e/o additivi, lavorati secondo procedimenti specifici, e che rispetti e riproponga una tradizione tecnica, formale e di gusto che si è consolidata nel corso del tempo in un particolare contesto storico e culturale.

Il manufatto/prodotto di artigianato tradizionale, inoltre, deve essere realizzato con tecniche e strumenti che rispettino fedelmente gli ingredienti, i modelli, le forme, gli stili e le decorazioni riscontrabili negli archetipi conservati nelle raccolte pubbliche e private e/o reperibili presso le fonti documentarie (compendi, manuali, ricettari, trattati di arte culinaria), relative ai beni culturali lombardi.

C – Artigianato tipico

Potrà dirsi tipica la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che impieghi ingredienti, semilavorati e/o additivi, lavorati secondo procedimenti specifici, e che contenga uno o più caratteri peculiari, sotto il profilo tecnico, formale e di gusto, divenuti con il tempo comuni ai prodotti della stessa categoria, realizzati nella medesima zona geografica, in modo tale che gli stessi, grazie a queste loro caratteristiche proprie ed evidenti, siano immediatamente riconoscibili e la loro origine territoriale sia precisamente identificabile.

D – Artigianato innovativo

Potrà dirsi innovativa la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che introduca in modo più o meno profondo modificazioni nella scelta e nell'impiego degli ingredienti, semilavorati e/o additivi, purché consentiti dalla normativa dettata in materia, lavorati secondo procedimenti specifici, piuttosto che nelle loro peculiarità estetiche e di gusto e/o nei criteri e/o nei sistemi impiegati per realizzarlo, e che rappresentino, di per se stesse, elementi di novità rispetto al passato.

Art. 2 – Caratteristiche del settore/comparto

Più in generale, il rapporto, l'integrazione e la sintesi tra le quattro forme di artigianato indicate all'art. 1 costituiscono l'universo di riferimento del settore alimentare e descrivono – anche sul piano normativo – il contesto produttivo del comparto panificazione nei suoi tratti distintivi e di eccellenza.

Stagionalità

La ciclicità delle stagioni accompagna, da sempre, le produzioni artigianali del settore: nel corso dei tempi, la stagionalità delle materie prime utilizzate ha dato origine a manufatti/prodotti che hanno segnato e arricchito profondamente la vita dell'uomo.

Una ricchezza che ci giunge non solo dal patrimonio di conoscenze proprie della tradizione laica e religiosa, ma anche dalla necessità di scegliere e utilizzare quegli ingredienti nel loro naturale ciclo stagionale.

La paziente attesa del raggiungimento di un particolare periodo dell'anno, confortati dall'idea di ritrovare un sapore o un profumo particolare, già noto o ancora da scoprire, e rinunciando ad assaporare bontà diventate oramai noiose e appiattite lungo una temporalità sempre identica, significa riscoprire la memoria di una cultura e rinsaldare il legame con lo sviluppo che l'uomo e il suo territorio sono ancora in grado di sostenere.

Equilibrio

Raggiungere e mantenere l'equilibrio tra gli ingredienti a disposizione e la loro sapiente e perfetta manipolazione sono risultati che fanno parte delle sfide quotidiane dell'artigianato alimentare: le materie prime sono materiali vivi che mutano continuamente durante la trasformazione in forme e gusti segnati dal rapporto con la tradizione e, necessariamente, con la modernità.

In questo contesto appare fondamentale la professionalità degli operatori del settore e dei relativi comparti in quanto interpreti di una tradizione consolidata, capaci, nondimeno, di trovare continuamente nuovi stimoli, nuove proporzioni, nuovi suggerimenti, nuove presentazioni, per innovarla.

Gusto

Nella morfologia e nella fisiologia umane, i sensi del gusto, dell'olfatto e della vista, principalmente, ci permettono di percepire, di distinguere e di classificare una serie di stimolazioni che interessano le mucose delle cavità orale e di quella nasale, piuttosto che la membrana della retina, trasformandole in sensazioni, che definiamo rispettivamente sapori, odori e immagini, contraddistinte, di volta in volta in senso positivo o negativo, da valenze quantitative e qualitative di carattere soggettivo.

Le lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza eseguite nel settore alimentare e nei suoi comparti produttivi concorrono a formare, ad educare e ad affinare le capacità percettive di questi sensi esaltando le peculiarità degli ingredienti utilizzati e coniugando la creatività del valente artigiano con il richiamo alla tradizione.

Rispetto del tempo

Il tempo scandisce i ritmi della produzione artigianale: ci vuole tempo per individuare, scegliere, selezionare e acquisire le materie prime, ci vuole tempo per trasformarle in ingredienti adatti, ci vuole tempo per eseguire le specifiche lavorazioni, ci vuole tempo per finire e/o per decorare con gusto un certo manufatto/prodotto alimentare.

Avere un rapporto equilibrato e attento con i tempi di lavorazione richiesti dalle diverse fasi del processo produttivo significa dedicare particolare cura alla qualità dei manufatti/prodotti realizzati e, più in generale, al mantenimento e allo sviluppo di una cultura alimentare eccellente.

Quantità/Serialità

Per ogni artigiano dei diversi comparti del settore alimentare esiste una quantità ottimale di produzione: si è in presenza di imprese artigiane con potenzialità tecnologiche ed operative più o meno elevate, ma in ogni caso non può essere superato quello stretto rapporto che esiste tra le quantità prodotte, la loro standardizzazione (serialità) e la cura attenta richiesta per realizzare manufatti/prodotti di qualità e di eccellenza.

Trascurando quest'ultima, verrebbero compromessi i presupposti su cui si fondano i rapporti di scambio, di fiducia e di affidabilità, costruiti tra l'artigiano stesso e la sua clientela, dai quali potrebbero scaturire nuove opportunità di miglioramento relazionale e di produzione: in alcuni casi, orientare quest'ultima

verso maggiori quantità può voler dire, ad esempio, dover rinunciare all'eccellenza delle materie prime impiegate per rivolgersi a surrogati di qualità inferiore e ridurre conseguentemente uno degli elementi del valore aggiunto proprio delle lavorazioni artigianali.

Professionalità

Gli artigiani del settore alimentare dovrebbero avere coscienza di essere gli interpreti di un insieme di competenze storicamente consolidate alle quali vengono continuamente apportate modificazioni e trasformazioni che guardano all'innovazione, alla creatività, alla re-interpretazione delle conoscenze e dei comportamenti professionali acquisiti.

Tale coscienza implica anche il fatto che, in una prospettiva di continuità e di sviluppo, gli elementi costituenti la loro professionalità debbano essere trasmessi alle nuove generazioni con l'intento di non vederli stravolti e/o semplificati, ma piuttosto arricchiti e codificati nei tratti identificativi di una cultura del lavoro propria dell'artigianato di qualità e di eccellenza.

Peculiarità

Per gli artigiani del settore alimentare, i tratti della cultura appena citata costituiscono una prerogativa inconfondibile e insostituibile della loro identità professionale, nonostante il passare del tempo e delle mode, che va mantenuta, difesa, rafforzata, arricchita di elementi aggiuntivi.

Come si diceva, tale peculiarità rappresenta in modo distintivo la sua identità dal punto di vista professionale e caratterizza l'interpretazione del ruolo che essi svolgono, sia per quanto concerne l'ambito più strettamente operativo sia per quanto concerne l'ambito economico.

Responsabilità

Nei diversi comparti del settore alimentare, la scelta delle materie prime e quella dei metodi ottimali impiegabili per la loro lavorazione sono determinanti e costituiscono il supporto fondamentale su cui poggia la qualità e l'eccellenza dei manufatti/prodotti realizzati.

In queste e in tutte le altre fasi del processo produttivo dovrebbero manifestarsi concretamente tutti gli elementi della professionalità artigiana, sia quelli di natura etica sia quelli di natura tecnica sia, ancora, quelli di natura estetica, che consentono agli operatori dei medesimi comparti di mantenere, di salvaguardare e di incrementare le caratteristiche qualitative dei loro manufatti/prodotti e di accrescerne il valore aggiunto.

Sicurezza alimentare

La difesa della salute è un elemento centrale e prioritario per il consumatore ed un prerequisito essenziale per la qualificazione delle produzioni realizzate nei diversi comparti del settore alimentare, a prescindere dal rispetto della normativa in materia attualmente esistente.

Per essere raggiunto, questo fondamentale obiettivo deve poter contare sulla piena e incondizionata responsabilizzazione degli operatori di tali comparti, in quanto componente essenziale della loro professionalità, orientata nel senso di garantire ai destinatari la qualità dei loro manufatti/prodotti, realizzata anche attraverso il principio dell'autocontrollo.

Art. 3 - Manufatti/prodotti del comparto panificazione

Il comparto della panificazione artigianale è caratterizzato dalla fabbricazione di un insieme di manufatti/prodotti alimentari (prodotti da forno) ottenuti dalla miscelazione di ingredienti, di semilavorati e/o di additivi, disciolti e/o amalgamati tra loro secondo dosi prescritte (ricette/formule) e successivamente trasformati allo stato solido e pastoso attraverso un processo di lavorazione che prevede fasi più o meno lunghe di rimescolamento (impastatura): a queste prime lavorazioni ne seguono altre (come ad esempio, la lievitazione e la formatura) che culminano con la loro cottura e il loro raffreddamento.

Di tale insieme fanno parte:

- il pane ovvero quello che la legislazione italiana definisce come il prodotto ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune» al quale è possibile aggiungere una miriade di altri componenti.

La ricetta/formula codificata potrebbe sembrare di per sé molto semplice, ma in virtù di tali aggiunte, del variare delle forme assegnategli e delle tecniche di lavorazione utilizzate, in Italia,

si è giunti a contare almeno duecento tipologie diverse di tale manufatto/prodotto alimentare, anche se i fornai sono dell'avviso che il loro numero sia di gran lunga superiore.

Nel laboratorio di panificazione artigiana (panificio), una struttura produttiva solitamente di ridotte dimensioni, visto che il pane non viene conservato, ma prodotto e venduto in giornata, si realizzano, dunque, ricette/formule semplici come quella ricordata, ma anche altre dalla composizione più complessa degli ingredienti impiegati, frutto perlopiù della fantasia e della creatività del panificatore.

A seconda del/i cereale/i utilizzato/i come materia/e prima/e e del/i relativo/i sfarinato/i, la denominazione corrente delle principali tipologie di pane è la seguente:

- Pane tipo «00» (grano)
- Pane tipo «0» (grano)
- Pane tipo «1» (grano)
- Pane tipo «2» (grano)
- Panetipo «integrale» (grano)
- Pane di segale
- Pane di semola rimacinata (grano)
- Pane di altri cereali (ad esempio orzo, riso, farro, mais) e multicereale
- Pane di altri sfarinati alimentari (ad esempio, soia);
- i grissini ovvero quei prodotti da forno che Napoleone Bonaparte aveva definito «*petits bâtons de Turin*», bastoncini di pane, friabili e croccanti, che la tradizione vuole essere stati inventati nella città sabauda, ma diventati ben presto patrimonio della panificazione nazionale con numerose varianti;
- gli altri manufatti/prodotti della panificazione ovvero tutte quelle specialità che non rientrano tra le tipologie appena descritte, ma in quanto conformi a quanto disposto dal presente Disciplinare di Produzione, integrano e/o completano la produzione dell'artigiano panificatore (ad esempio, focacce, schiacciate, prodotti da forno appartenenti ad altre culture alimentari ed oramai assimilate dalla nostra ecc.).

La qualità e l'eccellenza dei manufatti/prodotti indicati dipendono, innanzitutto, dalle materie prime più idonee da utilizzare nella loro preparazione e ai tempi dedicati alle diverse fasi di lavorazione previste dal processo produttivo: le capacità ideative, l'esperienza e la professionalità dell'artigiano panificatore contribuiranno in modo determinante a mantenerne alto il livello.

A questo proposito, occorre ricordare che la panificazione impiega tecniche e metodi di lavorazione diversi tra loro, riconducibili, tuttavia, a tre tipologie fondamentali:

- il metodo diretto utilizza il lievito di birra ed è così detto perché procede all'impasto diretto dei diversi ingredienti, procedendo senza soluzione di continuità nelle successive fasi del processo produttivo. Il pane realizzato con questa tecnica - quella più semplice e sicuramente più rapida - ha un sapore poco acidulo e la durata della sua conservazione è inferiore a quella ottenuta con altri metodi;
- il metodo semidiretto ricorre alla «pasta di riporto», costituita da quella derivata da un impasto ottenuto in precedenza (biga o pasta acida), che viene successivamente aggiunto al nuovo impasto. Oltre ad offrire aromi e sapori più intensi, - dona al pane un leggero sapore acidulo e ne migliora la conservabilità;
- il metodo indiretto, invece, si basa sull'uso di lieviti ottenuti con lunghi riposi di fermentazione di pre-impasti (biga o *poolish*), prima del loro impiego nel processo produttivo della panificazione. La fermentazione complessiva dell'impasto base successivamente preparato, essendo decisamente più lunga rispetto a quella richiesta dal metodo diretto, conferisce ai manufatti/prodotti realizzati caratteristiche qualitative molto elevate.

Art. 4 - Tecnologia

La tecnologia deve essere di supporto alle lavorazioni proprie dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico ed innovativo di qualità eseguite nel settore alimentare e, dunque, anche nel comparto panificazione, per evitare che certi procedimenti assumano i caratteri della inutile ripetitività e comportino perciò un'eccessiva durata delle stesse: è quindi consentito l'utilizzo di utensili, di strumenti, di attrezzature e di macchine, anche ad alto contenuto tecnologico, che riducano questi inconvenienti, fatto salvo quanto precisato riguardo alla «Quantità/Serialità» dall'art. 2 del

presente Disciplinare di Produzione e senza che tale utilizzo stravolga i sistemi produttivi originari.

In questo ambito è necessario che la manualità, la competenza e l'esperienza acquisite dagli operatori del comparto rappresenti l'elemento di distinzione che consente di identificare inequivocabilmente la produzione artigianale di prodotti da forno dalle altre.

Durante le fasi di lavorazione è, quindi, indispensabile che le citate componenti della loro professionalità siano non solo evidenti, ma assolutamente determinanti per il raggiungimento dell'eccellente qualità finale del manufatto/prodotto realizzato: pertanto, in accordo a quanto indicato dall'art. 2 del presente Disciplinare di Produzione, tale produzione non può essere caratterizzata dall'assoluta serialità con la quale il manufatto/prodotto viene realizzato e occorre che lo stesso, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di stagionalità e di mercato, non abbia caratteristiche morfologiche ed organolettiche eccessivamente discontinue.

Art. 5 – Materie prime e altri ingredienti utilizzati

I manufatti/prodotti preparati nel comparto (prodotti da forno) sono composti da materie prime e da altri ingredienti di diversa origine e natura che vengono scelte, selezionate, dosate, miscelate e sottoposte a un processo di lavorazione specifico dall'artigiano panificatore secondo la sua personale competenza e creatività.

Le materie prime e gli ingredienti di base che compongono tali prodotti da forno sono generalmente e prevalentemente:

- Farina 0/00 di media forza (sfarinato con un contenuto medio di glutine, basso contenuto di ceneri, utilizzato per la preparazione di molte tipologie di pane ottenute principalmente con il metodo diretto di panificazione).
- Farina 0 di forza (sfarinato con un contenuto alto di glutine, medio contenuto di ceneri, utilizzato per la preparazione di quelle tipologie di pane ottenute principalmente con i metodi semidiretto ed indiretto di panificazione).
- Semola rimacinata (sfarinato con un contenuto medio/alto di glutine, medio contenuto di ceneri, utilizzato per la preparazione di quelle tipologie di pane ottenute principalmente con i metodi diretto, semidiretto ed indiretto di panificazione).
- Sfarinati di altri cereali (principalmente utilizzati quelli di segale, mais, riso, farro, orzo, sia bianche sia integrali).
- Acqua (di media durezza e con caratteristiche organolettiche, chimiche, fisiche e batteriologiche di potabilità).
- Lievito (scelto in funzione del metodo di panificazione adottato; in particolare, nel metodo diretto si utilizza il lievito di birra, mentre in quello indiretto si utilizza il lievito naturale o lievito di pasta acida).
- Sale (scelto in funzione della sua purezza).
- Sostanze grasse (si utilizzano principalmente olio d'oliva, strutto, burro).

Nella preparazione di loro specifiche tipologie, inoltre, è possibile l'impiego di ingredienti diversi, in aggiunta a quelli indicati per la formazione dell'impasto base (ad esempio, olive, noci, sesamo, erbe aromatiche ecc.).

Art. 6 – Processo produttivo

Le fasi di lavorazione essenziali, relative alla preparazione dei manufatti/prodotti alimentari propri del comparto della panificazione consistono indicativamente e non prescrittivamente:

- 1 – nella scelta, selezione, dosaggio degli ingredienti;
- 2 – nella loro miscelazione;
- 3 – nella preparazione dell'impasto;
- 4 – nell'eventuale raffreddamento/riposo/lievitazione dell'impasto;
- 5 – nella lavorazione dell'impasto, nella sua spezzatura e nella sua formatura;
- 6 – nella seconda lievitazione dei manufatti/prodotti realizzati con l'impasto;
- 7 – nella loro cottura in forno;
- 8 – nella loro eventuale finitura e nel loro raffreddamento, prima di essere pronti per la vendita e per il consumo.

Le fasi, le tecniche e i metodi di lavorazione descritte in precedenza devono essere eseguite all'interno del laboratorio artigiano e devono assicurare che i manufatti/prodotti finiti della panifi-

cazione mantengano inalterate tutte le caratteristiche merceologiche e sensoriali proprie delle diverse tipologie ovvero:

1) caratteristiche merceologiche

I manufatti/prodotti finiti devono essere conformi alle norme vigenti in materia per quanto concerne la composizione, l'etichettatura e le condizioni igienico-sanitarie.

2) caratteristiche sensoriali

A seconda dei manufatti/prodotti finiti, devono essere presi in esame e valutati una serie di fattori.

In particolare vengono presi in considerazione:

- la loro struttura;
- il colore della loro crosta e della loro mollica;
- la loro alveolatura;
- il loro sviluppo;
- il loro odore e il loro sapore;
- la loro conservazione.

Eventuali variazioni nelle fasi di lavorazione indicate sono da mettere in relazione alle caratteristiche dei prodotti da forno realizzati, alla creatività e alla professionalità dell'artigiano panificatore.

Ad esempio, il grissino artigianale si caratterizza per l'impiego di materie prime fresche, selezionate direttamente da quest'ultimo e miscelate in modo originale, secondo la propria fantasia ed esperienza tecnico/professionale: la fase di lavorazione relativa alla formatura prevede lo stiramento dell'impasto per allungamento, operazione dalla quale dipende la qualità del grissino stesso per struttura, forma, dimensioni.

Come riportato all'art. 5, gli ingredienti che compongono l'impasto base sono gli stessi che vengono utilizzati per la preparazione del pane e a questi se ne possono aggiungere altri, diversi da quelli indicati dalla normativa vigente in materia di panificazione.

Più in generale, la preparazione di tali manufatti/prodotti dovrà essere caratterizzata dalla qualità dell'esecuzione con una particolare attenzione riservata alla valenza estetico-formale, agli ingredienti, alle tecniche di lavorazione, alle presentazioni, alle finiture ed alle decorazioni.

Art. 7 – Riconoscimento

La Regione Lombardia individua la denominazione «Eccellenza artigianale» da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di appartenenza al comparto panificazione del settore alimentare per:

- valorizzare in questo ambito l'artigianato artistico, tradizionale, tipico ed innovativo;
- comunicare la qualità delle lavorazioni eseguite;
- rendere riconoscibili manufatti/prodotti e lavorazioni specifiche sui mercati nazionali ed esteri.

A seguito dell'accertamento della rispondenza dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di Produzione da parte di un apposito Nucleo di valutazione tecnica, composto da esperti, la Direzione Generale competente attribuirà il riconoscimento di «Eccellenza artigianale lombarda».

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento avranno priorità nell'accesso alle iniziative regionali appositamente dedicate alla promozione dell'artigianato di qualità e di eccellenza.

La domanda per l'ottenimento del riconoscimento di impresa artigianale d'eccellenza può essere presentata dai soggetti richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- il soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio a seconda della ragione sociale dell'impresa) deve dimostrare di possedere le competenze e l'esperienza necessarie per realizzare manufatti/prodotti in base a specifiche ideative/progettuali proprie e/o richieste da una committenza specifica, attraverso l'applicazione di una perfetta conoscenza delle tecniche e dei sistemi di lavorazione, delle materie prime e degli altri ingredienti utilizzati, propri del comparto nel quale opera e la partecipazione diretta alle fasi del processo produttivo;
- iscrizione dell'impresa all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della l. n. 443/85, a cui ha fatto seguito, da parte del soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio), lo svolgimento di attività continuativa nello specifico comparto per un periodo di almeno 5 anni;

- per le imprese di nuova iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, il soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio) deve dimostrare, fornendo la necessaria documentazione, di aver svolto attività continuativa con mansioni adeguate presso un'impresa già operante e qualificata nell'ambito dello specifico comparto, in qualità di lavoratore dipendente o socio o coadiuvante, per un periodo di almeno 5 anni; la durata del periodo si riduce a 3 anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, specifico per il settore, o abbiano completato un percorso di formazione professionale, specifico per il settore (di durata minima pari a 2400 ore), presso un'Agenzia formativa accreditata o che abbiano comunque acquisito in tal senso una qualificazione professionale certificata;
- nel caso di consorzi di impresa, è indispensabile che almeno i 4/5 delle aziende che ne fanno parte, abbiano ottenuto l'esplicito riconoscimento di imprese d'eccellenza, nell'ambito dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico ed innovativo di qualità, relativamente al comparto panificazione del settore alimentare;
- l'attività svolta dall'impresa deve riguardare manufatti/prodotti finiti, propri del comparto panificazione e indicati all'art. 3 del presente Disciplinare di Produzione.

Documentazione richiesta

Il soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio) presenta apposita domanda di riconoscimento compilando la modulistica predisposta ed allegando alla stessa:

- copia leggibile del documento di identità di chi sottoscrive l'istanza (titolare/socio dell'impresa) e il suo curriculum professionale;
- visura camerale che attesti l'iscrizione dell'impresa all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della l. n. 443/85, la sua forma giuridica e l'anno di inizio dell'attività;
- documentazione fotografica dei manufatti/prodotti realizzati congiuntamente a quella del laboratorio, dei macchinari, delle attrezzature utilizzate a tal proposito;
- copia di attestazioni e riconoscimenti ottenuti nell'ambito della formazione professionale, di manifestazioni espositive ecc. ed ogni altro documento ritenuto utile per certificare l'attività d'impresa.

Da tale materiale informativo deve risultare che l'attività praticata dall'impresa artigiana è conforme a quanto indicato nel presente Disciplinare di Produzione e che la professionalità con la quale viene svolta è una caratteristica contrassegnata dai caratteri della prevalenza e della continuità.

L'impresa artigiana, che svolga in forma secondaria un'attività commerciale, potrà ottenere il riconoscimento d'eccellenza, a condizione che venga operata una chiara ed inequivocabile distinzione tra il manufatto/prodotto realizzato al suo interno e il manufatto/prodotto semplicemente commercializzato.

Il Nucleo di valutazione tecnica, esaminate le domande di ammissione e la documentazione allegata, potrà richiedere ai loro firmatari, qualora se ne ravveda la necessità, informazioni aggiuntive in merito all'attività svolta attraverso:

- documenti specifici;
- colloqui diretti;
- visite presso i laboratori.

Art. 8 - Utilizzo del riconoscimento

L'uso e la pubblicazione del riconoscimento può avvenire:

- in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad es. carta intestata, biglietto da visita, fatture);
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.

L'impresa di «Eccellenza artigiana lombarda» utilizzerà il riconoscimento nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, solo per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzazione a terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il riconoscimento in qualunque modo e forma.

Art. 9 - Istituzione dell'Elenco delle imprese dell'«Eccellenza artigiana lombarda»

Il Nucleo di valutazione tecnica curerà la formazione di un

Elenco delle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento cui la Regione Lombardia garantirà adeguata pubblicizzazione nei modi ritenuti più idonei.

Art. 10 - Verifiche e cancellazione del riconoscimento

Il Nucleo di valutazione tecnica avrà la facoltà di procedere a verifiche nei confronti dell'impresa artigiana per l'accertamento del permanere dei requisiti necessari ed a richiedere, ove ritenuto opportuno, adeguata documentazione comprovante la loro esistenza.

Qualora si riscontrino la non conformità nell'utilizzo del riconoscimento al regolamento d'uso ed alle prescrizioni disciplinari, il Nucleo diffonderà l'impresa dall'utilizzo dello stesso in modo irregolare, invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.

Nel caso in cui l'impresa non si adegui a quanto prescritto, si procede a revocare il riconoscimento attribuito e a cancellarla dall'«Elenco delle imprese dell'«Eccellenza artigiana lombarda»».

ALLEGATO B)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANALI DI QUALITÀ E DI ECCELLENZA PER IL SETTORE GELATERIA

Premessa

La predisposizione di un Disciplinare di Produzione, relativo a manufatti/prodotti realizzati nel comparto gelateria del settore alimentare, si propone come approccio iniziale per definire un insieme di regole, di caratteristiche, di tecniche di lavorazione, di ingredienti adottati ed utilizzati in Lombardia e quant'altro possa servire ad individuare e a specificare i contenuti e le forme attraverso le quali si esprime in tale comparto l'artigianato di qualità e di eccellenza lombardo.

Devono essere considerati requisiti peculiari dell'impresa che si riconosce in quanto disposto dal Disciplinare di Produzione e chiede di aderirvi:

- il richiamo alla tradizione, inteso come acquisizione di una cultura specifica, non solo materiale, ma anche gustativa, storica ed estetica, appartenente all'ambito produttivo e territoriale in cui l'impresa è nata e produce;
- l'innovazione ovvero la volontà di ricercare e di sperimentare nuovi sistemi di ideazione e di creazione di manufatti/prodotti, nuovi modelli di organizzazione del lavoro e nuove soluzioni tecniche e/o tecnologiche nella prospettiva di dare continuità e sviluppo all'artigianato di qualità e di eccellenza lombardo;
- l'aggiornamento professionale delle risorse umane che vi lavorano, nella prospettiva di una loro formazione continua, vale a dire stimolare la loro disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle istituzioni preposte, dagli enti che svolgono attività di tutela, ricerca, valorizzazione del patrimonio culturale e, più in generale, dal mercato del lavoro e delle professioni;
- il legame con le nuove generazioni, necessario alla continuità e alla vitalità dell'impresa artigiana, inteso come disponibilità ad offrire reali opportunità di apprendimento, di formazione specialistica e di lavoro per i giovani.

Art. 1 - Definizione del settore/comparto

Il presente Disciplinare di Produzione riguarda la fabbricazione di manufatti/prodotti realizzati nell'ambito delle lavorazioni artigianali proprie del settore alimentare, e specificatamente nel comparto della gelateria, che presentano caratteristiche di qualità in quanto possiedono connotazioni peculiari, sotto il profilo gustativo, estetico, ideativo-progettuale, tecnico-esecutivo, e che esprimono l'eccellente professionalità di chi li ha eseguiti.

Di qualità, infatti, sono i criteri e/o i sistemi impiegati per realizzare un manufatto/prodotto al quale siano attribuibili meriti tecnici, estetici, di sapidità o bontà d'ideazione e di fattura, tali per cui sia stata adottata, da parte dell'artigiano, un'attenzione particolare nella scelta della forma datagli e degli ingredienti utilizzati ovvero nell'applicazione delle tecniche esecutive.

I termini «manufatto/prodotto» vengono utilizzati in questo contesto come sinonimi e vanno intesi come il risultato di operazioni eseguite a mano o con l'ausilio di macchine e strumenti, secondo quanto specificato all'art. 4 del presente Disciplinare di Produzione.

Rientra pertanto in tale comparto di attività artigiana la creazione e la produzione di manufatti/prodotti:

– ad alto contenuto di manualità, realizzati esclusivamente attraverso l'utilizzo degli ingredienti, dei semilavorati e degli additivi indicati al successivo art. 5;

– realizzati in quantità ottimali, a seconda delle potenzialità produttive dell'impresa, purché permangano nelle lavorazioni eseguite e negli stessi manufatti/prodotti le caratteristiche di manualità e di professionalità che contraddistinguono la loro qualità.

In questo ambito, tali manufatti/prodotti sono espressione delle seguenti forme di artigianato:

A – Artigianato artistico

Con riferimento a quanto espresso nella Premessa del presente Disciplinare di Produzione, potrà dirsi artistica la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che impieghi ingredienti, semilavorati e/o additivi, lavorati secondo procedimenti specifici, il cui utilizzo è dettato da una esigenza gustativa e/o estetica, che sia eccellente da un punto di vista tecnico ed abbia valenza formale e/o di sapore innovativa ed autonoma, ovvero comunichi una scelta stilistica e/o esprima l'originalità e la personalità del suo creatore, sia un esempio di perfezione esecutiva nel solco della tradizione o proponga, a livello sperimentale, nuove procedure di lavorazione.

La sua creazione e la sua fabbricazione possono essere realizzate da parte dell'artigiano, indipendentemente dalla sua educazione alle forme di espressione artistica, attraverso una formazione scolastica propria o per sensibilità personale, perfezionata da un apprendimento al fianco di esperti maestri d'opera.

B – Artigianato tradizionale

Potrà dirsi tradizionale la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che impieghi ingredienti, semilavorati e/o additivi, lavorati secondo procedimenti specifici, e che rispetti e riproponga una tradizione tecnica, formale e di gusto che si è consolidata nel corso del tempo in un particolare contesto storico e culturale.

Il manufatto/prodotto di artigianato tradizionale, inoltre, deve essere realizzato con tecniche e strumenti che rispettino fedelmente gli ingredienti, i modelli, le forme, gli stili e le decorazioni riscontrabili negli archetipi conservati nelle raccolte pubbliche e private e/o reperibili presso le fonti documentarie (compendi, manuali, ricettari, trattati di arte culinaria), relative ai beni culturali lombardi.

C – Artigianato tipico

Potrà dirsi tipica la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che impieghi ingredienti, semilavorati e/o additivi, lavorati secondo procedimenti specifici, e che contenga uno o più caratteri peculiari, sotto il profilo tecnico, formale e di gusto, divenuti con il tempo comuni ai prodotti della stessa categoria, realizzati nella medesima zona geografica, in modo tale che gli stessi, grazie a queste loro caratteristiche proprie ed evidenti, siano immediatamente riconoscibili e la loro origine territoriale sia precisamente identificabile.

D – Artigianato innovativo

Potrà dirsi innovativa la realizzazione nelle quantità indicate di un manufatto/prodotto che introduca in modo più o meno profondo modificazioni nella scelta e nell'impiego degli ingredienti, semilavorati e/o additivi, purché consentiti dalla normativa dettata in materia, lavorati secondo procedimenti specifici, piuttosto che nelle loro peculiarità estetiche e di gusto e/o nei criteri e/o nei sistemi impiegati per realizzarlo, e che rappresentino, di per se stesse, elementi di novità rispetto al passato.

Art. 2 – Caratteristiche del settore/comparto

Più in generale, il rapporto, l'integrazione e la sintesi tra le quattro forme di artigianato indicate all'art. 1 costituiscono l'universo di riferimento del settore alimentare e descrivono – anche sul piano normativo – il contesto produttivo del comparto gelateria nei suoi tratti distintivi e di eccellenza.

Stagionalità

La ciclicità delle stagioni accompagna, da sempre, le produzioni artigianali del settore: nel corso dei tempi, la stagionalità delle materie prime utilizzate ha dato origine a manufatti/prodotti che hanno segnato e arricchito profondamente la vita dell'uomo.

Una ricchezza che ci giunge non solo dal patrimonio di conoscenze proprie della tradizione laica e religiosa, ma anche dalla necessità di scegliere e utilizzare quegli ingredienti nel loro naturale ciclo stagionale.

La paziente attesa del raggiungimento di un particolare periodo dell'anno, confortati dall'idea di ritrovare un sapore o un profumo particolare, già noto o ancora da scoprire, e rinunciando ad assaporare bontà diventate oramai noiose e appiattite lungo una temporalità sempre identica, significa riscoprire la memoria di una cultura e rinsaldare il legame con lo sviluppo che l'uomo e il suo territorio sono ancora in grado di sostenere.

Equilibrio

Raggiungere e mantenere l'equilibrio tra gli ingredienti a disposizione e la loro sapiente e perfetta manipolazione sono risultati che fanno parte delle sfide quotidiane dell'artigianato alimentare: le materie prime sono materiali vivi che mutano continuamente durante la trasformazione in forme e gusti segnati dal rapporto con la tradizione e, necessariamente, con la modernità.

In questo contesto appare fondamentale la professionalità degli operatori del settore e dei relativi comparti in quanto interpreti di una tradizione consolidata, capaci, nondimeno, di trovare continuamente nuovi stimoli, nuove proporzioni, nuovi suggerimenti, nuove presentazioni, per innovarla.

Gusto

Nella morfologia e nella fisiologia umane, i sensi del gusto, dell'olfatto e della vista, principalmente, ci permettono di percepire, di distinguere e di classificare una serie di stimolazioni che interessano le mucose delle cavità orale e di quella nasale, piuttosto che la membrana della retina, trasformandole in sensazioni, che definiamo rispettivamente sapori, odori e immagini, contraddistinte, di volta in volta in senso positivo o negativo, da valenze quantitative e qualitative di carattere soggettivo.

Le lavorazioni artigianali di qualità e di eccellenza eseguite nel settore alimentare e nei suoi comparti produttivi concorrono a formare, ad educare e ad affinare le capacità percettive di questi sensi esaltando le peculiarità degli ingredienti utilizzati e coniugando la creatività del valente artigiano con il richiamo alla tradizione.

Rispetto del tempo

Il tempo scandisce i ritmi della produzione artigianale: ci vuole tempo per individuare, scegliere, selezionare e acquisire le materie prime, ci vuole tempo per trasformarle in ingredienti adatti, ci vuole tempo per eseguire le specifiche lavorazioni, ci vuole tempo per finire e/o per decorare con gusto un certo manufatto/prodotto alimentare.

Avere un rapporto equilibrato e attento con i tempi di lavorazione richiesti dalle diverse fasi del processo produttivo significa dedicare particolare cura alla qualità dei manufatti/prodotti realizzati e, più in generale, al mantenimento e allo sviluppo di una cultura alimentare eccellente.

Quantità/Serialità

Per ogni artigiano dei diversi comparti del settore alimentare esiste una quantità ottimale di produzione: si è in presenza di imprese artigiane con potenzialità tecnologiche ed operative più o meno elevate, ma in ogni caso non può essere superato quello stretto rapporto che esiste tra le quantità prodotte, la loro standardizzazione (serialità) e la cura attenta richiesta per realizzare manufatti/prodotti di qualità e di eccellenza.

Trascurando quest'ultima, verrebbero compromessi i presupposti su cui si fondano i rapporti di scambio, di fiducia e di affidabilità, costruiti tra l'artigiano stesso e la sua clientela, dai quali potrebbero scaturire nuove opportunità di miglioramento relazionale e di produzione: in alcuni casi, orientare quest'ultima verso maggiori quantità può voler dire, ad esempio, dover rinunciare all'eccellenza delle materie prime impiegate per rivolgersi a surrogati di qualità inferiore e ridurre conseguentemente uno degli elementi del valore aggiunto proprio delle lavorazioni artigianali.

Professionalità

Gli artigiani del settore alimentare dovrebbero avere coscienza di essere gli interpreti di un insieme di competenze storicamente consolidate alle quali vengono continuamente apportate modificazioni e trasformazioni che guardano all'innovazione, alla creatività, alla re-interpretazione delle conoscenze e dei comportamenti professionali acquisiti.

Tale coscienza implica anche il fatto che, in una prospettiva di continuità e di sviluppo, gli elementi costituenti la loro professionalità debbano essere trasmessi alle nuove generazioni con l'intento di non vederli stravolti e/o semplificati, ma piuttosto arricchiti.

chiti e codificati nei tratti identificativi di una cultura del lavoro propria dell'artigianato di qualità e di eccellenza.

Peculiarità

Per gli artigiani del settore alimentare, i tratti della cultura appena citata costituiscono una prerogativa inconfondibile e in-sostituibile della loro identità professionale, nonostante il passare del tempo e delle mode, che va mantenuta, difesa, rafforzata, arricchita di elementi aggiuntivi.

Come si diceva, tale peculiarità rappresenta in modo distintivo la sua identità dal punto di vista professionale e caratterizza l'interpretazione del ruolo che essi svolgono, sia per quanto concerne l'ambito più strettamente operativo sia per quanto concerne l'ambito economico.

Responsabilità

Nei diversi comparti del settore alimentare, la scelta delle materie prime e quella dei metodi ottimali impiegabili per la loro lavorazione sono determinanti e costituiscono il supporto fondamentale su cui poggia la qualità e l'eccellenza dei manufatti/prodotti realizzati.

In queste e in tutte le altre fasi del processo produttivo dovrebbero manifestarsi concretamente tutti gli elementi della professionalità artigiana, sia quelli di natura etica sia quelli di natura tecnica sia, ancora, quelli di natura estetica, che consentono agli operatori dei medesimi comparti di mantenere, di salvaguardare e di incrementare le caratteristiche qualitative dei loro manufatti/prodotti e di accrescerne il valore aggiunto.

Sicurezza alimentare

La difesa della salute è un elemento centrale e prioritario per il consumatore ed un prerequisito essenziale per la qualificazione delle produzioni realizzate nei diversi comparti del settore alimentare, a prescindere dal rispetto della normativa in materia attualmente esistente.

Per essere raggiunto, questo fondamentale obiettivo deve poter contare sulla piena e incondizionata responsabilizzazione degli operatori di tali comparti, in quanto componente essenziale della loro professionalità, orientata nel senso di garantire ai destinatari la qualità dei loro manufatti/prodotti, realizzata anche attraverso il principio dell'autocontrollo.

Art. 3 – Manufatti/prodotti del comparto gelateria

Il comparto della gelateria artigianale è caratterizzato dalla fabbricazione di un insieme di manufatti/prodotti alimentari (dolci gelati) ottenuti dalla miscelazione di ingredienti, di semilavorati e/o di additivi, disciolti e/o amalgamati in soluzione liquida secondo dosi prescritte (ricette/formule) e successivamente trasformati allo stato solido e pastoso attraverso un processo di lavorazione che prevede fasi più o meno lunghe di rimescolamento (mantecatura) e di contemporaneo congelamento del composto preparato, fino ad ottenerne una particolare struttura.

Di tale insieme fanno parte:

- la ghiacciata: composto da ghiaccio tritato con aggiunta di sciroppi;
- la granita: composto da acqua, saccarosio, succhi di frutta o infusi, messi a gelare per mezzo di congelamento statico o discontinuo e con raschiamento discontinuo della parte che via via si cristallizza sino all'ottenimento della consistenza voluta;
- la gramolata o cremolata: composto da acqua, saccarosio, polpa di frutta, preparato in mantecatori in movimento continuo che donano al prodotto una struttura più fine;
- il sorbetto: composto da acqua, zuccheri, succhi o centrifugati, e/o polpe di frutta o infusi, a volte formulato con il latte, panna e derivati, e quasi sempre con l'aggiunta di liquori o vini o distillati. La sua struttura deve essere a grana fine e deve incorporare quell'aria che riesce a trattenere naturalmente;
- il gelato: preparato alimentare composto da un insieme di materie prime semplici e semilavorate (latte, zuccheri, panna, uova, frutta ecc.) che mediante congelamento e contemporanea agitazione (mantecatura) si addensa raggiungendo una certa pastosità e consistenza. Si divide in:

1. il gelato di latte è composto da latte, suoi derivati e zuccheri pastorizzati e mantecati. Variazioni apportate alla composizione base attraverso l'introduzione di specifici ingredienti consentono di pervenire a nuove tipologie di gelato (ad esempio, di crema all'uovo, di crema alla panna ecc.). L'aggiunta di profumi, di aromi o di altri ingre-

dienti al gelato di crema base origina i diversi gusti (al caffè, al cioccolato ecc.): fanno parte dei gelati alla crema anche quelli a cui vengono aggiunti frutti come le mandorle, i pistacchi, i marroni, le noci e le nocciole in quanto contengono un'alta percentuale di grassi;

2. il gelato di frutta, invece, è composto da una miscela base di acqua e di zucchero alla quale si aggiungono frutti freschi di stagione oppure la loro polpa e il loro succo conservati o, ancora, i loro sciroppi. Può essere preparato anche aggiungendo il latte e la panna, a seconda delle abitudini e dei gusti locali in modo tale da renderlo maggiormente cremoso e dotato di un minor grado di acidità, ma occorre ricordare che non tutti i frutti si prestano a tali aggiunte: tendenze innovative introducono tra gli ingredienti alcune varietà di ortaggi.

Le due categorie di gelato appena descritte possono, infine, essere semplicemente aromatizzate aggiungendo alla miscela base erbe, radici, bacche;

3. il semifreddo ovvero una specialità tipicamente italiana, molto affine a certi manufatti/prodotti dell'arte pasticceria, che si differenzia dal gelato per essere molto più ricca di grassi e di zuccheri e per non essere mantecata. Il semifreddo è composto da una crema di base alla quale vengono aggiunte le sostanze aromatizzanti e gli ingredienti che di volta in volta lo caratterizzano, ma soprattutto la panna montata e talvolta la meringa cotta all'italiana. Ciò fa sì che esso risulti molto cremoso e trasmetta al palato una sensazione di freddo meno intenso rispetto a quello avvertito degustando un gelato, dovuto alla presenza di grassi e zuccheri, pur avendo talvolta temperature inferiori. È bene ricordare, infine, che alcuni dolci gelati sono composti per metà di semifreddo e per l'altra metà di gelato: tra i più noti ricordiamo lo *spumone*, la *bomba* e la *cassata siciliana*.

Art. 4 – Tecnologia

La tecnologia deve essere di supporto alle lavorazioni proprie dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico ed innovativo di qualità eseguite nel settore alimentare e, dunque, anche nel comparto gelateria, per evitare che certi procedimenti assumano i caratteri della inutile ripetitività e comportino perciò un'eccessiva durata delle stesse: è quindi consentito l'utilizzo di utensili, di strumenti, di attrezzature e di macchine, anche ad alto contenuto tecnologico, che riducano questi inconvenienti, fatto salvo quanto precisato riguardo alla «Quantità/Serialità» dall'art. 2 del presente Disciplinaire di Produzione e senza che tale utilizzo stravolga i sistemi produttivi originari.

In questo ambito è necessario che la manualità, la competenza e l'esperienza acquisite dagli operatori del comparto rappresenti l'elemento di distinzione che consente di identificare inequivocabilmente la produzione artigiana di dolci gelati dalle altre.

Durante le fasi di lavorazione è, quindi, indispensabile che le citate componenti della loro professionalità siano non solo evidenti, ma assolutamente determinanti per il raggiungimento dell'eccellente qualità finale del manufatto/prodotto realizzato: pertanto, in accordo a quanto indicato dall'art. 2 del presente Disciplinaire di Produzione, tale produzione non può essere caratterizzata dall'assoluta serialità con la quale il manufatto/prodotto viene realizzato e occorre che lo stesso, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di stagionalità e di mercato, non abbia caratteristiche morfologiche ed organolettiche eccessivamente discontinue.

È fatto salvo l'utilizzo di particolari processi tecnologici mirati alla perfetta conservazione del manufatto/prodotto, ai fini della corretta applicazione delle norme sanitarie vigenti.

Art. 5 – Materie prime e altri ingredienti utilizzati

I manufatti/prodotti (dolci gelati) preparati nel comparto sono composti da materie prime e da altri ingredienti di diversa origine e natura che vengono scelte, selezionate, dosate, miscelate e sottoposte a un processo di lavorazione specifico dall'artigiano gelatiere secondo la sua personale competenza e creatività.

Le materie prime e gli ingredienti che compongono tali dolci sono generalmente e prevalentemente:

- per la ghiacciata: ghiaccio e sciroppi di frutta;
- per la granita: acqua, zucchero, succo di frutta;
- per la gramolata o cremolata: acqua, zucchero, polpa di frutta;

- per il sorbetto: acqua, zucchero, succo e/o polpa di frutta, ai quali talvolta si aggiungono vini, spumanti e altre bevande alcoliche e talvolta si aggiungono anche latte e suoi derivati;
- per il semifreddo: uova di gallina, zucchero, panna fresca, frutta fresca o altrimenti conservata, frutta secca, sostanze aromatizzanti;
- per il gelato: latte vaccino e derivati, uova di gallina, zuccheri e frutta impiegabili secondo precisi criteri. In particolare:
 - allo stato fresco - latte, panna, uova di gallina, frutta;
 - come surgelati - frutta;
 - come pastorizzati - uova di gallina, frutta, latte, panna;
 - in pasta o purea - frutta secca;
 - in polvere o secco - latte magro in polvere (solo allo scopo di bilanciamento), erbe e spezie;
 - gli zuccheri impiegabili - saccarosio, destrosio, zucchero invertito, miele, sciroppo d'acero, sciroppo di glucosio con diverse destrosio-equivalenze, maltodestrine;
 - altri ingredienti consentiti.

a) Additivi nella preparazione delle miscele:

1. il gelato di latte è caratterizzato da un considerevole impiego di latte e derivati, ed eventualmente, nella preparazione della miscela, di uova di gallina. In ricetta/formula deve essere previsto l'impiego di latte e suoi derivati in misura non inferiore al 70% in peso, con combinazione delle materie prime secondo l'estro creativo del produttore. Nel caso di gelato di crema all'uovo, la percentuale minima di tuorlo d'uovo, prevista in ricetta/formula ed utilizzata, deve essere almeno del 6% in peso. Nel caso di gelato di crema alla panna, la percentuale minima di panna, prevista in ricetta ed utilizzata, deve essere almeno del 7% in peso.
2. il gelato di frutta e/o di ortaggi è un prodotto caratterizzato da un elevato contenuto di questi due ingredienti (con eccezione della frutta secca), zuccheri ed acqua. Per ottenere una qualità ottimale nel prodotto finito è necessario prevedere in ricetta/formula l'impiego di almeno il 18% in peso di agrumi (ad esclusione del limone) o il 30% di altra frutta e/o ortaggi.

b) Impiego delle sostanze grasse: nella preparazione della miscela base è consentito l'utilizzo esclusivo dei grassi del latte e delle uova di gallina o quelli contenuti naturalmente nella frutta secca.

Art. 6 - Processo produttivo

Le fasi di lavorazione essenziali, relative alla preparazione dei manufatti/prodotti alimentari propri del comparto della gelateria consistono:

1. nella scelta, selezione, dosaggio degli ingredienti;
2. nella loro miscelazione;
3. nella preparazione della miscela base;
4. nella pastorizzazione (gelato di latte);
5. nella maturazione (eventuale);
6. nella mantecazione discontinua della miscela;
7. nell'indurimento (congelamento) e nell'eventuale conservazione del manufatto/prodotto;
8. nell'ottenimento del manufatto/prodotto finito, pronto al consumo.

In particolare, il gelato pronto al consumo deve presentare un tenore minimo in solidi totali (estratto secco) del 32% per il gelato di latte e di creme e del 28% per il gelato di frutta: indicativamente, l'aria incorporata naturalmente nella massa (overrun) non deve superare il 35%.

Più in generale, la preparazione di tali manufatti/prodotti dovrà essere caratterizzata dalla qualità dell'esecuzione con una particolare attenzione riservata alla valenza estetico-formale, agli ingredienti, alle tecniche di lavorazione, alle presentazioni, alle finiture ed alle decorazioni.

Art. 7 - Riconoscimento

La Regione Lombardia individua la denominazione «Eccellenza artigiana» da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di appartenenza al comparto gelateria del settore alimentare per:

- valorizzare in questo ambito l'artigianato artistico, tradizionale, tipico ed innovativo;

- comunicare la qualità delle lavorazioni eseguite;
- rendere riconoscibili manufatti/prodotti e lavorazioni specifiche sui mercati nazionali ed esteri.

A seguito dell'accertamento della rispondenza dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di Produzione da parte di un apposito Nucleo di valutazione tecnica, composto da esperti, la Direzione Generale competente attribuirà il riconoscimento di «Eccellenza artigiana lombarda».

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento avranno priorità nell'accesso alle iniziative regionali appositamente dedicate alla promozione dell'artigianato di qualità e di eccellenza.

La domanda per l'ottenimento del riconoscimento di impresa artigiana d'eccellenza può essere presentata dai soggetti richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- il soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio a seconda della ragione sociale dell'impresa) deve dimostrare di possedere le competenze e l'esperienza necessarie per realizzare manufatti/prodotti in base a specifiche ideative/progettuali proprie e/o richieste da una committenza specifica, attraverso l'applicazione di una perfetta conoscenza delle tecniche e dei sistemi di lavorazione, delle materie prime e degli altri ingredienti utilizzati, propri del comparto nel quale opera e la partecipazione diretta alle fasi del processo produttivo;

- iscrizione dell'impresa all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della l. n. 443/85, a cui ha fatto seguito, da parte del soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio), lo svolgimento di attività continuativa nello specifico comparto per un periodo di almeno 5 anni;

- per le imprese di nuova iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, il soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio) deve dimostrare, fornendo la necessaria documentazione, di aver svolto attività continuativa con mansioni adeguate presso un'impresa già operante e qualificata nell'ambito dello specifico comparto, in qualità di lavoratore dipendente o socio o coadiuvante, per un periodo di almeno 5 anni; la durata del periodo si riduce a 3 anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, specifico per il settore, o abbiano completato un percorso di formazione professionale, specifico per il settore (di durata minima pari a 2400 ore), presso un'Agenzia formativa accreditata o che abbiano comunque acquisito in tal senso una qualificazione professionale certificata;

- nel caso di consorzi di impresa, è indispensabile che almeno i 4/5 delle aziende che ne fanno parte, abbiano ottenuto l'esplicito riconoscimento di imprese d'eccellenza, nell'ambito dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico ed innovativo di qualità, relativamente al comparto gelateria del settore alimentare;

- l'attività svolta dall'impresa deve riguardare manufatti/prodotti finiti, propri del comparto gelateria e indicati all'art. 3 del presente Disciplinare di Produzione.

Documentazione richiesta

Il soggetto richiedente (il titolare o, in alternativa, almeno un socio) presenta apposita domanda di riconoscimento compilando la modulistica predisposta ed allegando alla stessa:

- copia leggibile del documento di identità di chi sottoscrive l'istanza (titolare/socio dell'impresa) e il suo curriculum professionale;

- visura camerale che attesti l'iscrizione dell'impresa all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della l. n. 443/85, la sua forma giuridica e l'anno di inizio dell'attività;

- documentazione fotografica dei manufatti/prodotti realizzati congiuntamente a quella del laboratorio, dei macchinari, delle attrezzature utilizzate a tal proposito;

- copia di attestazioni e riconoscimenti ottenuti nell'ambito della formazione professionale, di manifestazioni espositive ecc. ed ogni altro documento ritenuto utile per certificare l'attività d'impresa.

Da tale materiale informativo deve risultare che l'attività praticata dall'impresa artigiana è conforme a quanto indicato nel presente Disciplinare di Produzione e che la professionalità con la quale viene svolta è una caratteristica contrassegnata dai caratteri della prevalenza e della continuità.

L'impresa artigiana, che svolga in forma secondaria un'attività commerciale, potrà ottenere il riconoscimento d'eccellenza, a condizione che venga operata una chiara ed inequivocabile di-

stinzione tra il manufatto/prodotto realizzato al suo interno e il manufatto/prodotto semplicemente commercializzato.

Il Nucleo di valutazione tecnica, esaminate le domande di ammissione e la documentazione allegata, potrà richiedere ai loro firmatari, qualora se ne ravveda la necessità, informazioni aggiuntive in merito all'attività svolta attraverso:

- documenti specifici;
- colloqui diretti;
- visite presso i laboratori.

Art. 8 – Utilizzo del riconoscimento

L'uso e la pubblicazione del riconoscimento può avvenire:

- in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad es. carta intestata, biglietto da visita, fatture);
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.

L'impresa di «Eccellenza artigiana lombarda» utilizzerà il riconoscimento nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, solo per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzazione a terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il riconoscimento in qualunque modo e forma.

Art. 9 – Istituzione dell'Elenco delle imprese dell'«Eccellenza artigiana lombarda»

Il Nucleo di valutazione tecnica curerà la formazione di un Elenco delle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento cui la Regione Lombardia garantirà adeguata pubblicizzazione nei modi ritenuti più idonei.

Art. 10 – Verifiche e cancellazione del riconoscimento

Il Nucleo di valutazione tecnica avrà la facoltà di procedere a verifiche nei confronti dell'impresa artigiana per l'accertamento del permanere dei requisiti necessari ed a richiedere, ove ritenuto opportuno, adeguata documentazione comprovante la loro esistenza.

Qualora si riscontrino la non conformità nell'utilizzo del riconoscimento al regolamento d'uso ed alle prescrizioni disciplinari, il Nucleo diffonderà l'impresa dall'utilizzo dello stesso in modo irregolare, invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.

Nel caso in cui l'impresa non si adegui a quanto prescritto, si procede a revocare il riconoscimento attribuitole e a cancellarla dall'Elenco delle imprese dell'«Eccellenza artigiana lombarda».

(BUR20100126)

(4.4.0)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11329

Potenziamento delle misure del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

- il d.p.c.m. 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» del 22 gennaio 2009, con particolare riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, Decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009);

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia che con l'articolo 2 «Elementi qualitativi della Regione» comma j «riconosce il valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo»;

Viste:

- la legge n. 49 del 27 febbraio 1985 «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali» e successive modificazioni, che all'articolo 1 prevede la costituzione del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione «Foncooper», finalizzato al sostegno delle cooperative per la realizzazione di progetti relativi all'aumento della produttività e/o della occupazione della manodopera ed alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;

- la delibera n. 7696 del 27 dicembre 2001 con la quale la Giunta approva l'Atto aggiuntivo con Coopercredito S.p.A. (Gruppo BNL) sottoscritto il 20 marzo 2002, mediante il quale la Regione - in base all'articolo 19, comma 12, del d.lgs. n. 112/1998 - subentra allo Stato negli interventi connessi alla gestione del Fondo «Foncooper» previsto dalla legge n. 49/1985. Dato atto che il 26 giugno 2005 sono scaduti i termini di validità del contratto stipulato il 26 giugno 2000 tra il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e Coopercredito S.p.A. (ora Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) - al quale la Regione è subentrata con l'Atto aggiuntivo del 20 marzo 2002 - relativamente alla gestione del Foncooper;

- la legge regionale n. 16 del 4 novembre 2005 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005/2007 legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali» che all'articolo 1, commi 11-14, stabilisce che il Fondo di rotazione Foncooper/Regione Lombardia è gestito direttamente dalla Regione per gli interventi previsti dalla legge 49/1985 mediante la società finanziaria regionale o mediante l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed è alimentato dalle rate di rientro disciplinate dalla legge n. 49/1985;

- la lettera di incarico del 28 dicembre 2005 prot. n. 17837/2005 con la quale la gestione del Fondo Foncooper/Regione Lombardia è affidata a Finlombarda S.p.A.;

- il decreto n. 13833 del 19 novembre 2007 «Chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul fondo di rotazione Foncooper (l. 49/1985);

Viste:

- la legge regionale n. 21 del 18 novembre 2003 «Norme per la cooperazione in Lombardia» con la quale, fra l'altro:

- si riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- si stabilisce che la Regione attua forme di intervento economico attraverso l'erogazione di contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale ed attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito delle imprese cooperative;

- la d.g.r. n. 19599 del 26 novembre 2004 «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (l.r. 21/03, art. 6): attivazione del Fondo». Incarico a Finlombarda s.p.a, con cui, quali strumenti agevolativi del fondo, vengono costituiti un fondo di garanzia, un fondo abbattimento tassi ed un fondo di rotazione;

Dato atto che lo sportello del Fondo di rotazione è tuttora operante con le finalità, i criteri e le modalità operative di cui al d.d.u.o. n. 6442 del 2 maggio 2005;

Viste:

- la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento, e considerato che con tale legge Regione Lombardia intende operare anche nell'ottica dell'aggiornamento e della razionalizzazione di strumentazioni normative preesistenti;

- la d.g.r. 18 luglio 2007, n. 5130 «Costituzione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità. Prime linee di intervento» e successive modificazioni con la quale, fra l'altro:

- introducendo le prime linee di intervento (1. Sviluppo aziendale; 2. Innovazione di prodotto e di processo; 3. Applicazione industriale di risultati della ricerca; 4. Crescita dimensionale; 5. Trasferimento di impresa; 6. Internazionalizzazione), si dà atto che ulteriori azioni potranno essere finanziate con il Fondo (d'ora in poi FRIM) mediante specifici provvedimenti che definiscono e disciplinano l'intervento e che eventuali nuove linee assumeranno numerazione progressiva aggiungendosi a quelle già attivate;

- si dà ampio mandato alle Direzioni interessate, e in particolare alla Direzione generale Industria, PMI e cooperazione, nel definire ed aggiornare i criteri di funzionamento del FRIM e delle singole linee d'intervento;

- si demanda alle Direzioni interessate l'attivazione di Fin-

lombarda s.p.a quale gestore del FRIM per le linee d'intervento di competenza sulla base di specifiche lettere di incarico;

– la l.r. n. 34 del 24 dicembre 2008 «Legge finanziaria 2009», che all'art. 1, comma 1, stabilisce che il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Foncooper/Regione Lombardia istituito con legge n. 49/1985 e il Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative istituito con legge regionale n. 21/2003 confluiscono nel FRIM istituito ai sensi della legge regionale n. 1/2007 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) per interventi agevolativi riservati alle imprese cooperative;

Valutata l'eccezionalità del quadro socioeconomico e finanziario che rende più difficoltoso l'accesso delle PMI alle risorse finanziarie mobilitabili da parte del mercato del credito bancario e ritenuto di offrire al sistema delle imprese maggiori opportunità per l'attivazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nella fase di maggior sofferenza prodotta dalla crisi in atto;

Ritenuto, in particolare, di potenziare e dare maggior efficacia al FRIM:

– applicando il regime di aiuti n. 248/2009 alle linee d'intervento «Sviluppo aziendale», «Crescita dimensionale» e «Trasferimento di impresa»;

– razionalizzando ed aggiornando gli interventi regionali a favore delle imprese cooperative mediante l'attivazione nel FRIM di una linea d'intervento espressamente finalizzata a supportare la cooperazione, privilegiando in essa le cooperative sociali e la nascita di nuove imprese cooperative;

– assicurando la copertura finanziaria della linea 7. «Cooperazione» del FRIM:

• con lo stanziamento iniziale di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo n. 3.3.2.3 381.6906 risultante dalle reiscrizioni delle risorse vincolate non impegnate nell'esercizio 2009 sul bilancio 2010;

• con l'utilizzo – come da l.r. 34/2008 – delle risorse derivanti dalle disponibilità residue, nonché dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con i fondi rotativi ex Foncooper ed ex l.r. 21/2003;

Sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 21/2003 che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole alla razionalizzazione e revisione dei fondi attualmente istituiti per supportare le imprese cooperative ed alla confluenza nel FRIM, a condizione che le risorse finanziarie già riservate alle imprese cooperative siano utilizzate a favore della medesima tipologia di impresa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di potenziare l'operatività e l'efficacia del FRIM (Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità) costituito con d.g.r. n. 5130/2007 e successive modificazioni in attuazione della l.r. 1/2007 applicando il regime di aiuto n. 248/2009 alle linee d'intervento «Sviluppo aziendale», «Crescita dimensionale» e «Trasferimento di impresa» con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale;

2. di attivare nel FRIM la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione»:

– con i criteri di funzionamento indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, fatta salva la facoltà prevista dal punto 4.b della d.g.r. n. 5130/07 demandata alla competente Direzione di adattare e modificare con provvedimenti dirigenziali i criteri di funzionamento introdotti in allegato in funzione degli obiettivi prioritari da conseguirsi, dell'andamento delle domande e dell'opportunità di raccordo con eventuali dispositivi della programmazione comunitaria 2007-2013, dandone atto nella relazione annuale alla Giunta ed al Consiglio;

– con la dotazione iniziale di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo n. 3.3.2.3 381.6906 risultante dalle reiscrizioni delle risorse vincolate non impegnate nell'esercizio 2009 sul bilancio 2010;

3. di incrementare la dotazione della medesima linea con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003, demandando alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione l'eventuale successiva implementazione finanziaria della li-

nea in relazione al fabbisogno riscontrato e tenuto conto delle priorità e delle disponibilità finanziarie della Direzione;

4. di dare atto che:

– le risorse finanziarie allocate sulla linea d'intervento n. 7 «Cooperazione» saranno utilizzate nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative;

– a partire dalla data di apertura dello sportello della linea 7 «Cooperazione» del FRIM, sarà chiuso lo sportello del fondo rotativo ex l.r. n. 21/2003 (fermo restando che le domande presentate entro tale data saranno processate sulla base dei criteri di cui al d.d.u.o. n. 6442/2005);

5. di disporre che le domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010 mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Regione;

6. di trasmettere a Finlombarda S.p.A. – Gestore del FRIM – copia del presente atto per il seguito di competenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

INDICE

Articolo 1	Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)
Articolo 2	La linea di intervento «Cooperazione»
Articolo 3	Soggetti beneficiari
Articolo 4	Localizzazione degli interventi
Articolo 5	Regimi di aiuto
Articolo 6	Configurazione degli interventi finanziari
Articolo 7	Caratteristiche dell'intervento agevolativo
Articolo 8	Risorse finanziarie
Articolo 9	Modalità di presentazione della domanda
Articolo 10	Modalità di valutazione e concessione
Articolo 11	Modalità di comunicazione
Articolo 12	Modalità di erogazione e di rimborso
Articolo 13	Obblighi dei soggetti beneficiari
Articolo 14	Revoche e sanzioni
Articolo 15	Ispezioni e controlli
Articolo 16	Cofinanziamento comunitario
Articolo 17	Disposizioni finali
Articolo 18	Pubblicazione e informazioni

FRIM

(Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità) LINEA D'INTERVENTO «COOPERAZIONE»

BANDO

per la presentazione delle domande di intervento finanziario secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:

Art. 1 – Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)

1. Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (d'ora in poi FRIM):

– è istituito con d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 e successive modifiche allo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione, al trasferimento tecnologico ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale (1);

– si articola in diverse linee di intervento (1. «Sviluppo aziendale»; 2. «Innovazione di prodotto e di processo»; 3. «Applicazione industriale di risultati della ricerca»; 4. «Crescita dimensionale»; 5. «Trasferimento di impresa»; 6. «Internazionalizzazione»; 7. «Cooperazione»;

– è gestito da Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regio-

(1) Nell'ambito del FRIM, con d.g.r. n. 8/8296 del 29 ottobre 2008, è costituito, con capitale e gestione separata, il FRIM FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), cofinanziato con risorse comunitarie, statali e regionali. Nel periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, o sino ad esaurimento delle disponibilità comunitarie, la Regione, con specifici provvedimenti, utilizza il FRIM FESR per alimentare e disciplinare le linee d'intervento del FRIM denominate «Innovazione di prodotto e di processo» e «Applicazione industriale di risultati della ricerca» già introdotte con d.g.r. n. 5130/2007.

ne Lombardia (d'ora in poi gestore) che opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione (d'ora in poi Direzione).

Art. 2 – La linea di intervento «Cooperazione»

1. Il presente atto disciplina la linea di intervento del FRIM «Cooperazione» che ha la finalità di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese costituite in forma cooperativa, ed in particolare le cooperative sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le cooperative di nuova costituzione.

2. La linea d'intervento, in particolare, è diretta a finanziare progetti di investimento come descritti nel successivo articolo 7.

3. Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi ammissibili e correlati ad una stessa finalità: l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari di cui al presente bando le imprese cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi, anche di nuova costituzione, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- qualifica dimensionale di micro, piccola o media impresa (2);
- sede operativa in Lombardia;
- iscrizione (o richiesta di iscrizione) negli Albi e/o Registri espressamente previsti per le società cooperative dalla normativa vigente (ed essere effettivamente iscritti nei suddetti Albi e registri alla data della stipula del contratto di erogazione degli interventi agevolativi);
- iscrizione, nel caso di cooperative sociali, all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge n. 381/1991.

2. Non possono beneficiare degli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento:

- le imprese che operano nei settori esclusi di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);
- le cooperative edilizie e di abitazione;
- le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Art. 4 – Localizzazione degli interventi

1. I programmi di investimento devono essere realizzati dalle imprese cooperative beneficiarie sul territorio della Regione Lombardia.

Art. 5 – Regimi di aiuto

1. Gli interventi agevolativi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28 maggio 2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2 della Comunicazione CE 2009/C 83/01 «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

L'importo degli aiuti, calcolato al lordo delle imposte dovute, è l'Equivalentale Sovvenzione Lordo di cui al Regolamento CE 800/2008, art. 4.

2. Dopo il 31 dicembre 2010 gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), salvo sia prorogata la validità del regime di aiuti.

Art. 6 – Configurazione degli interventi agevolativi

1. Gli interventi finanziari della linea d'intervento «Cooperazione» saranno concessi con le seguenti forme tecniche:

- *co-finanziamento a medio termine*: finanziamento erogato

dalla banca convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM in quote variabili in funzione della tipologia di intervento;

- *locazione finanziaria di beni strumentali*: leasing erogato dalla società di leasing convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM in quote variabili in funzione della tipologia di intervento.

Gli interventi in locazione finanziaria potranno coprire l'intero valore del bene locato qualora questo rientri nella percentuale massima di intervento finanziario agevolativo del programma di investimento. Non rientrano nelle operazioni agevolabili le locazioni finanziarie il cui contratto sia stato stipulato in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

2. La durata massima degli interventi finanziari è stabilita in 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, inclusa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

In presenza di interventi finanziari per progetti di investimento immobiliare, la durata è elevata a 12 anni.

3. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse della linea d'intervento «Cooperazione» è pari allo 0,10% per le cooperative sociali e loro consorzi e allo 0,50% per le altre cooperative e loro consorzi.

4. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario saranno richieste al soggetto beneficiario, in alternativa:

- garanzie reali sul patrimonio dell'azienda richiedente e/o di terzi;
- garanzie bancarie o assicurative;
- garanzie personali dei soci e/o di terzi, compresi i Confidi.

Art. 7 – Caratteristiche dell'intervento agevolativo

7.1. Oggetto e forma dell'intervento finanziario

1. L'intervento è volto a finanziare progetti di investimento per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo, tecnologico, commerciale, ambientale per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche da parte di cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione.

2. L'agevolazione può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o locazione finanziaria.

7.2. Ammontare minimo e massimo del programma di investimento

1. La spesa d'investimento ammissibile all'intervento finanziario è compresa tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00 per programma di investimento.

L'importo di € 1.000.000,00 costituisce il tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l'importo effettivo delle stesse sia superiore.

2. Per i soggetti beneficiari costituiti da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione la spesa d'investimento ammissibile all'intervento finanziario è compresa tra un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 250.000,00 per programma di investimento.

L'importo di € 250.000,00 costituisce il tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l'importo effettivo delle stesse sia superiore.

7.3. Entità dell'intervento finanziario

1. L'intervento finanziario non potrà superare l'80% della spesa ammissibile.

2. L'intervento è elevato al 100% per programmi di acquisizione di beni strumentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (così come definite dalla legge n. 381/91 e dal Regolamento CEE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002) e programmi di tutela dell'ambiente di lavoro.

(2) Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (G.U. L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

7.4. Quote dell'intervento finanziario a carico del FRIM

1. L'intervento finanziario sarà erogato per il 70% a carico del FRIM per gli investimenti effettuati da cooperative sociali e loro consorzi e per il 50% per le altre cooperative.

2. La restante quota dell'intervento finanziario è finanziata con mezzi degli intermediari finanziari convenzionati con il soggetto gestore del FRIM.

7.5. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:

– acquisto di beni strumentali finalizzati all'avvio e/o all'ammodernamento, potenziamento del ciclo produttivo quali attrezzature, macchinari, impianti specifici, arredi, automezzi strumentali (3).

È ammesso l'acquisto di beni strumentali usati nel rispetto della normativa comunitaria (Regolamento CE n. 448/2004 norma 4);

– acquisto, impiantistica generale e ristrutturazione di immobili destinati all'attività.

Per le cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione tale voce di spesa è ammissibile entro i limiti previsti dal bando per l'accesso alle agevolazioni;

– oneri di locazione dell'immobile sede dell'attività per un anno. Tale voce di spesa è ammissibile solo per le cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione;

– acquisto di servizi reali, forniti sulla base di appositi contratti, destinati all'aumento della produttività, al trasferimento di tecnologie progettuali, organizzative e produttive, ricerca di nuovi mercati e sviluppo di sistemi di qualità;

– acquisti di brevetti, di licenze di produzione, di software destinato alla produzione/gestione;

– spese esterne per la formazione del personale nel limite massimo del 10% del programma di investimento ammissibile;

– spese generali nel limite massimo del 5% del programma di investimento ammissibile.

7.6. Tempistica

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione elevato a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare. L'avvio del progetto deve avvenire entro due mesi dalla data di concessione. Esclusivamente nel caso in cui comprovate motivazioni non imputabili al beneficiario impediscano la conclusione del progetto entro il termine indicato, la cooperativa potrà richiedere una proroga, che in ogni caso non potrà superare i 6 mesi.

2. Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di locazione finanziaria il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento.

Art. 8 – Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per la Linea d'intervento «Cooperazione» consistono:

– nella somma iniziale di € 2.000.000,00;

– nelle risorse rivenienti dai fondi rotativi di cui all'art. 1 della l.r. 34/2008.

2. La dotazione finanziaria può essere implementata dalla Direzione in funzione dell'andamento delle domande e dei risultati attesi.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di accesso alla linea d'intervento «Cooperazione» dovrà essere presentata, via web pena l'inammissibilità, accedendo al sito www.regione.lombardia.it cliccando sul menù «Servizi», selezionando «Finanziamenti on line».

Nell'apposita sezione del sito, a partire dal 14 aprile 2010, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (*login/password*).

2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà:

– stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure, in alternativa la data di ricevimento se il documento è spedito o recapitato con altro mezzo; le cooperative sociali sono esenti dal bollo in quanto ONLUS;

– oppure – non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2010) – completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

3. La presentazione di una successiva domanda sulla linea d'intervento «Cooperazione» è subordinata:

– all'avvenuta conclusione del periodo di preammortamento stabilito, in caso di beneficio già acquisito, e comunque non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta;

– al trascorrere di almeno un anno dalla data di comunicazione della rinuncia, qualora l'impresa abbia rinunciato all'agevolazione successivamente all'effettuazione dell'istruttoria condotta dal gestore.

Art. 10 – Modalità di valutazione e concessione

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive.

2. L'istruttoria è effettuata dal gestore in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro tre mesi dalla data di acquisizione della documentazione richiesta. In caso di documentazione carente, i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

3. Il gestore:

– verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati;

– verifica la congruenza del progetto con la linea di intervento indicata dai richiedenti;

– effettua l'analisi tecnica economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al progetto;

– predispone schede e relazioni sulle domande istruite;

– presenta le risultanze dell'istruttoria alla Regione che, per la valutazione, può avvalersi di un Comitato appositamente costituito.

4. I progetti saranno esaminati in base ai seguenti criteri di valutazione:

Cooperative

Ambito	Elementi oggetto di valutazione	Punteggi
Programma d'investimento	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0-35
	Nuove opportunità legate all'investimento	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto	
Struttura produttiva	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0-25
	Effetti attesi in termini di qualità del servizio/capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto economico/sociale	
	Certificazione di qualità ed ambientale	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi opportunità e criticità a seguito realizzazione programma d'investimento	0-5
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: – struttura patrimoniale – struttura economico finanziaria – capacità di generare risorse	0-35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0-100

(3) Sono esclusi i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del ciclo produttivo e non riconducibili a fasi a monte o a valle dello stesso; l'esclusione dei mezzi targa-

Nuove cooperative

Ambito	Elementi oggetto di valutazione	Punteggi
Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento	0-30
	Sinergie ed integrazioni attivabili	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie impegnate nel programma	
Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive	0-25
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari	
	Qualità del management, esperienze e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma di investimento	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi opportunità e criticità a seguito realizzazione programma d'investimento	0-10
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring previsionale: <ul style="list-style-type: none"> - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse 	0-35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0-100

5. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva (conseguita quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20) è requisito indispensabile per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al presente bando.

6. La valutazione economico-finanziaria sarà effettuata con il metodo del «credit score», sarà basata sugli ultimi due bilanci approvati e, qualora non disponibili, anche su dati previsionali. Per le nuove cooperative, e per le cooperative per le quali non sono disponibili bilanci approvati, è effettuata con il metodo del «credit score previsionale» e terrà conto dei dati previsionali redatti in base allo schema previsto nel modulo di domanda.

7. Non sono ammissibili all'intervento finanziario i programmi di investimento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

8. Contestualmente alla valutazione del gestore gli intermediari finanziari effettueranno le valutazioni di propria competenza comunicando gli esiti al gestore stesso.

9. Nel caso di interventi partecipati da istituti di credito o società di leasing convenzionati, la concessione dell'agevolazione è subordinata, per la quota di competenza, all'approvazione dell'intervento finanziario da parte degli istituti di credito e delle società di leasing.

Art. 11 - Modalità di comunicazione

1. A seguito della conclusione della fase valutativa:

- gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi agli interventi finanziari saranno approvati periodicamente con appositi decreti del dirigente responsabile del procedimento e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione;
- entro 15 giorni dalla emanazione dei decreti dirigenziali, tramite il sistema informativo o tramite il gestore, verrà comunicato ai soggetti richiedenti il risultato finale della valutazione.

Art. 12 - Modalità di erogazione e di rimborso

1. Il gestore, sulla base degli stati di avanzamento, effettua la verifica sulla documentazione e sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa beneficiaria riguardanti, in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

2. A seguito della verifica, il Gestore autorizza l'istituto di credito convenzionato ad erogare l'intervento finanziario in funzione dello stato di avanzamento del progetto; le erogazioni avverranno in massimo due tranches:

a) la prima, di importo pari al 60% dell'intervento finanziario, sulla base della produzione di una rendicontazione delle spese ammissibili pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso;

b) il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della rendicontazione della totalità delle spese ammissibili.

3. Ai fini della rendicontazione, per la prima *tranche*, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d'acquisto o documento equipollente, anche se non quietanzate.

4. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione deve risultare quietanzata per tutte le spese rientranti nel programma agevolato. In tutti i casi le fatture devono recare la dicitura «Spesa sostenuta a valere sul FRIM per €» specificando gli estremi del presente atto.

5. Le modalità di rendicontazione saranno specificate in sede di concessione dell'intervento agevolativo.

6. Ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario, è necessario sottoscrivere un contratto di intervento finanziario con l'Intermediario finanziario convenzionato secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Gestore.

Art. 13 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
- b) segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca del contributo, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status o intervenute sugli investimenti presentati in domanda;
- c) confermare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati;
- e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- g) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, con le modalità definite dalla Regione;
- h) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- i) mantenere attiva la sede operativa della cooperativa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario.

Art. 14 - Revoche e sanzioni

1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato dalla Regione.

2. Con decreto dirigenziale, l'agevolazione viene revocata totalmente:

- in caso di rinuncia da parte della cooperativa;
- qualora la cooperativa non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
- qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o

ti di trasporto è in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci.

distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;

- qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso a contributo;
- nel caso si verificano le circostanze di cui all'art. 13, lett. b) ed il beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.

3. Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata - salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione - la cooperativa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

Art. 15 - Ispezioni e controlli

1. La Regione, anche mediante il Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede della cooperativa beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine la cooperativa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione.

Art. 16 - Cofinanziamento comunitario

1. Nel caso in cui le agevolazioni previste nel presente bando potessero essere concesse anche mediante il Programma Operativo «Competitività regionale e occupazione» 2007-2013 della Regione Lombardia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ovvero mediante altri strumenti finanziari dell'Unione Europea, la Regione ne darà apposita comunicazione nei propri provvedimenti, al fine di informare le cooperative beneficiarie circa gli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità, monitoraggio, rendicontazione delle spese, nonché sull'applicazione di eventuali specifiche procedure per l'attuazione dei controlli.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. La Regione si riserva la facoltà di:
 - impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura;
 - annullare o revocare la presente procedura qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.

2. Responsabile del Procedimento di cui al presente bando e delle procedure a questo conseguenti è il dirigente *pro tempore* della U.O. Sviluppo dell'Imprenditorialità, della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia, con sede in Milano, via Pola, 12.

3. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia; Responsabili del trattamento sono i direttori generali della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia e di Finlombarda S.p.A.

Art. 18 - Pubblicazione e informazioni

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it.

2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

INFOLR01coop@finlombarda.it.

3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. - tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

(BUR20100127)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11330

(5.2.2)

Determinazioni in ordine alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto (anni 2010/2012)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Regionale di Sviluppo che prevede l'obiettivo 6.1.8.1 «Programmi di sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto»;

Vista la l.r. 19 gennaio 1973 n. 6 sugli interventi in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili e in particolare l'art. 3 che al comma 1 recita «la Regione provvede ad ammodernare, completare, ristabilire e mantenere le opere afferenti i porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, e le vie navigabili di II - III - IV classe»;

Vista la l.r. 14 luglio 2009 n. 11;

Vista la d.g.r. n. 9661 del 19 luglio 2009 «Determinazioni in merito alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto (anni 2009/2011)»;

Considerato che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti, garantire la sicurezza delle vie navigabili e completare e realizzare le opere afferenti al demanio della navigazione, compatibilmente con le risorse finanziarie autonome previste nel bilancio regionale;

Rilevato che:

- per garantire la sicurezza delle vie navigabili e la manutenzione sono stati individuati gli interventi specificati nell'All. A - punto 1 «interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e la loro promozione e sviluppo» e punto 2 «manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione»;

- per garantire gli interventi di conservazione, potenziamento e sviluppo della rete delle infrastrutture del demanio della navigazione interna e dei servizi collegati alla navigazione turistica, con gli obiettivi di completare gli interventi *in itinere* e di avviare nuove opere sui bacini lacuali, s'intende proseguire nella programmazione pluriennale (anni 2009/2011);

Dato atto che i Consorzi di bacino hanno formulato proposte di aggiornamento c/o nuovi interventi sui bacini lacuali e che concordemente con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia sono stati ritenuti tutti ammissibili, definendo un elenco di opere, come da Allegato A alla presente delibera secondo il riparto ivi specificato;

Ritenuto di individuare i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78 e s.m.i. come meglio specificato nell'All. B al presente atto;

Preso atto che, allo stato attuale, sono ancora *in itinere* progetti previsti dalla programmazione pregressa approvata con d.g.r. n. 9661 del 19 luglio 2009, come elencati nell'All. C «Stato di attuazione della programmazione pregressa in materia di demanio della navigazione», per i quali si specifica a fianco di ogni intervento il termine per la conclusione;

Richiamata la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Preso atto che la legge regionale di cui al punto precedente prevede per il finanziamento autonomo degli interventi per la navigazione interna i seguenti capitoli:

- Capitolo 6.1.8.2.125.533 – «Interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e la loro promozione e sviluppo»;
- Capitolo 6.1.8.2.125.534 – «Manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione»;
- Capitolo 6.1.8.2.126.535 – «Spese per interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione»;

Ritenuto di aggiornare la programmazione 2010/2012 anche attraverso l'individuazione dei nuovi interventi e di procedere al riparto per i singoli bacini lacuali, sia per quanto riguarda la spesa per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo (capitolo 6.1.8.2.125.533), che per la spesa relativa alla manutenzione (capitolo 6.1.8.2.125.534), che per la spesa relativa agli interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione (capitolo 6.1.8.2.126.535) – come dettagliato nell'allegato A – secondo i criteri e le procedure per il finanziamento degli interventi di cui all'All. B del presente atto;

Ritenuto di finanziare:

- gli interventi che verranno realizzati nell'anno 2010;
- gli interventi programmati per gli anni 2011/2012, solo se avviati nel 2010, come dettagliato nell'All. A – coerentemente a quanto indicato nella l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» per:
 - € 550.000,00 per l'anno 2010 – interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e la loro promozione e sviluppo come indicato nel punto 1 allegato A – che trovano copertura sul capitolo di spesa 6.1.8.2.125.533;
 - € 1.800.000,00 per l'anno 2010 – manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione, come indicato nel punto 2 allegato A – che trovano copertura sul capitolo di spesa 6.1.8.2.125.534;
 - € 5.400.000,00 per l'anno 2010 – spese per interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione, come indicato nel punto 3 allegato A, che trovano copertura sul cap. di spesa 6.1.8.2.126.535 e, per gli interventi programmati per gli anni 2011/2012 avviati nel 2010 nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa 6.1.8.2.126.535 del Bilancio di Previsione degli esercizi corrispondenti;

Considerato che l'aggiornamento della programmazione degli interventi 2011/2013 verrà predisposto una volta verificate le effettive entrate alla luce delle novità introdotte dalla l.r. n. 24/2009 sulle entità dei canoni e dei coefficienti relativi alle concessioni demaniali nonché le entrate derivanti dalla regolarizzazione agevolata di situazioni debitorie pregresse di cui all'art. 87-quater della l.r. n. 11/2009;

Considerata inoltre la necessità che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: proceda alla formalizzazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con gli enti attuatori come da schema tipo, approvato con d.g.r. n. 7631 dell'11 luglio 2008, al fine di definire azioni, responsabilità e tempi certi per la realizzazione degli interventi di cui all'All. A p. 3 nuovi interventi sulla base delle proposte individuate dal Consorzi per la Gestione Associata dei Laghi;

• definisca azioni comuni per la sicurezza e il soccorso delle persone e delle utenze nautiche che usufruiscono delle acque dei laghi di Garda, Maggiore e Iseo;

Viste le linee guida per la sicurezza e il soccorso delle persone e delle utenze nautiche che usufruiscono delle acque dei laghi di Garda, Maggiore e Iseo sulla base delle quali verranno predisposte le convenzioni da sottoscrivere tra la Regione e gli enti attuatori (Allegati D, E ed F);

Dato atto che gli Allegati A, B, C, D, E ed F citati costituiscono parti integranti della presente deliberazione;

Richiamata la d.g.r. n. 11046 del 20 gennaio 2010 «Determinazioni in merito alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto (anni 2010/2012)» (Atto da inviare alla competente Commissione Consiliare);

Preso atto che la Commissione Consiliare, ai sensi dell'articolo l'art. 13, comma 1 della l.r. del 14 luglio 2009 n. 11 – Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti e s.m.i., ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 febbraio 2010;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare la nuova programmazione per il triennio 2010/2012 per i singoli bacini lacuali relativi alla spesa per la sicurezza, la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo, alla spesa concernente la manutenzione delle opere afferenti i porti lacuali e le vie navigabili, alla spesa riguardante il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento dei porti lacuali e delle vie navigabili, come dettagliato nell'All. A – secondo i criteri e le procedure per il finanziamento degli interventi di cui all'All. B;

2. di finanziare:

- gli interventi che verranno realizzati nell'anno 2010;
- gli interventi programmati per gli anni 2011/2012, solo se avviati nel 2010,

come dettagliato nell'All. A – coerentemente a quanto indicato nella l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» per:

- € 550.000,00 per l'anno 2010 – interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e la loro promozione e sviluppo come indicato nel punto 1 allegato A – che trovano copertura sul capitolo di spesa 6.1.8.2.125.533;
- € 1.800.000,00 per l'anno 2010 – manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione, come indicato nel punto 2 allegato A – che trovano copertura sul capitolo di spesa 6.1.8.2.125.534;
- € 5.400.000,00 per l'anno 2010 – spese per interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione, come indicato nel punto 3 allegato A, che trovano copertura sul cap. di spesa 6.1.8.2.126.535 e, per gli interventi programmati per gli anni 2011/2012 avviati nel 2010 nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa 6.1.8.2.126.535 del Bilancio di Previsione degli esercizi corrispondenti;

3. di stabilire che l'aggiornamento della programmazione interventi 2011/2013 verrà predisposto una volta verificate le effettive entrate alla luce delle novità introdotte dalla l.r. n. 24/2009 sulle entità dei canoni e dei coefficienti relativi alle concessioni demaniali nonché le entrate derivanti dalla regolarizzazione agevolata di situazioni debitorie pregresse di cui all'art. 87-quater della l.r. n. 11/2009;

4. di individuare i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78 e s.m.i. come meglio specificato nell'All. B al presente atto;

5. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Reti e Sistemi per la Mobilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità la stipulazione delle convenzioni da sottoscrivere con gli enti attuatori, come da schema tipo approvato con d.g.r. n. 7631 dell'11 luglio 2008 al fine di definire azioni, responsabilità e tempi certi per la realizzazione degli interventi di cui all'All. A;

6. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Reti e Sistemi per la mobilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità la formalizzazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con gli enti attuatori, come da linee guida allegato D, E ed F al fine di definire azioni per la sicurezza e il soccorso delle persone e delle utenze nautiche che usufruiscono delle acque dei laghi di Garda, Maggiore e Iseo;

7. di approvare gli Allegati A, B, C, D, E ed F citati che costituiscono parti integranti della presente deliberazione;

8. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER GLI ANNI 2010/2012**• Interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo – Cap. 6.1.8.2 125.533**

La disponibilità finanziaria sul Cap. 6.1.8.2.125.533 per l'anno 2010, coerentemente a quanto indicato nella l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»; ammonta a complessivi € 550.000,00.

Premesso che:

- per la sicurezza sul lago di Garda, riguardante il Servizio di Guardia Costiera organizzato con la Comunità del Garda in accordo con la Regione Veneto e la Provincia di Trento e con cui vengono ripartiti gli oneri si prevedono € 44.000,00 per la quota lombarda;
- per la sicurezza sul lago Maggiore riguardante il Servizio di Guardia Costiera organizzato con il Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese in accordo con la Regione Piemonte e con cui vengono ripartiti gli oneri si prevedono € 25.000,00 per la quota lombarda;
- per la sicurezza sul lago Iseo il Servizio di Guardia Costiera organizzato con Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro per cui gli oneri si prevedono € 20.000,00

la disponibilità rimanente pari a € 461.000,00, destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici per la sicurezza della navigazione e vigilanza viene ripartita tra i Consorzi di Gestione del demanio lacuale sulla base delle necessità segnalate di intervento, come definite dalla Regione anche a seguito di confronto con i Consorzi e la Comunità del Garda, come da tabella A1.

TABELLA A1

CAPITOLO 6.1.8.2 125.533		
Interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo		
Beneficiario	Intervento	Finanziamento 2010
Comunità del Garda	Servizio di Guardia Costiera sul lago di Garda (quota Regione Lombardia)	44.000,00
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Servizio di Guardia Costiera sul lago Maggiore nei mesi estivi (quota Regione Lombardia)	25.000,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Servizio di Guardia Costiera sul lago d'Iseo	20.000,00
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici per la sicurezza della navigazione e vigilanza	80.000,00
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla		26.000,00
Consorzio del Lario e dei laghi Minori		130.000,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro		150.000,00
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro		75.000,00
TOTALE		550.000,00

• Manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione – Cap. 6.1.8.2 125.534

La disponibilità finanziaria sul Cap. 6.1.8.2.125.534 per l'anno 2010, coerentemente a quanto indicato nella l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»; ammonta a complessivi € 1.800.000,00

Premesso che:

- è previsto uno stanziamento di complessivi € 156.000,00 per l'ammodernamento della flotta di Navigazione del Lago d'Iseo;
- è previsto uno stanziamento di complessivi € 250.000,00 per la manutenzione delle strutture e mezzi della Navigazione Lago Iseo assegnati al Consorzio per la Gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;

la disponibilità rimanente pari a € 1.394.000,00 destinata alla manutenzione delle infrastrutture per la navigazione e del demanio e per la manutenzione dei pontili Navigazione viene ripartita tra i Consorzi di Gestione del demanio lacuale sulla base del numero dei posti barca, dei pontili esistenti e sulla base delle necessità segnalate di intervento, come definite dalla Regione anche a seguito di confronto con i Consorzi nella seguente tabella A2.

TABELLA A2

CAPITOLO 6.1.8.2 125.534		
Manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione		
Beneficiario	Intervento	Finanziamento 2010
Navigazione lago d'Iseo	Ammodernamento flotta Navigazione lago d'Iseo (3ª fase)	156.000,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione strutture e mezzi Navigazione di linea Lago di Iseo	250.000,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio – Manutenzione ordinaria e straordinaria pontili Navigazione.	351.883,00
Consorzio del Lario e dei laghi Minori		416.833,00
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro		385.334,00
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla		70.000,00
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.		170.000,00
TOTALE		1.800.000,00

• **Spese per interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione - Cap. 6.1.8.2 125.535**

Con la programmazione 2010/2012 si sono posti due obiettivi:

- completare gli interventi già programmati;
- avviare nuovi interventi sui bacini lacuali, sulla base delle proposte individuate dai Consorzi di Gestione del demanio lacuale.

Nuovi interventi.

La ripartizione delle risorse nei singoli bacini lacuali è stata effettuata sulla base dei canoni incassati e dalle richieste avanzate dai Consorzi di Gestione del demanio lacuale per la nuova programmazione.

Inoltre gli interventi proposti dai Consorzi di Gestione del demanio lacuale sono stati valutati tra tutte le richieste formulate dai Comuni secondo i criteri concordati con la Regione quali:

- disponibilità al cofinanziamento da parte dell'amministrazione Comunale;
- interventi volti al completamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
- interventi di messa in sicurezza e/o di completamento in aree portuali;
- interventi atti a favorire l'uso pubblico delle aree demaniali o una miglior fruizione delle stesse.

Inoltre si è ritenuto di finanziare ove possibile gli interventi localizzati in Comuni che negli anni scorsi non hanno ricevuto finanziamenti per la valorizzazione delle aree demaniali.

Gli interventi inseriti in programmazione per gli anni 2011 e 2012, fatti salvi quelli avviati nel 2010, hanno comunque carattere ricognitivo e saranno oggetto di verifica puntuale ed eventuale rimodulazione in fase di programmazione 2011-2012.

Rispetto alla concessione di contributi è stato stabilito il criterio di corrispondere il 50% del costo sino ad importi di lavori di € 400.000,00 e la quota del 20% per l'ulteriore costo. Per alcuni interventi di interesse generale il contributo assegnato copre l'intera spesa.

I criteri sopra formulati, anche a seguito di confronto con i Consorzi di Gestione del demanio lacuale, hanno portato alla destinazione delle risorse come articolato nelle seguenti tabelle A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8.

TABELLA A3

CAPITOLO 6.1.8.2.126.535				
Spese per interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione				
Beneficiario	Intervento	Finanziamento 2010	Finanziamento 2011	Finanziamento 2012
Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio	262.300,00	716.800,00	394.250,00
Consorzio del Lario e dei laghi Minori	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio	1.377.600,00	2.218.500,00	1.183.300,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio	550.000,00	1.345.425,00	1.494.925,00
Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione straordinaria dei pontili per la navigazione	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio	636.272,50	1.385.147,50	746.075,00
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture per la navigazione e del demanio	1.348.500,00	2.099.000,00	1.351.250,00
TOTALE		4.375.172,50	8.014.872,50	5.469.800,00

TABELLA A4

Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese					
Intervento	Costo opere in €	Costo stimato a carico di RL in €	Finanziamento 2010 in €	Finanziamento 2011 in €	Finanziamento 2012 in €
LUINO - Strutture portuali Riattamento funzionale con interventi di straordinaria manutenzione ai fondali e di messa in sicurezza delle strutture portuali di Luino - 2° lotto funzionale.	280.000,00	150.250,00	75.125,00		
GAVIRATE Sistemazione area a lago - località Gropello.	67.350,00	33.675,00	16.837,00		
RANCO - Lavori di consolidamento massciata	183.300,00	91.650,00	45.825,00		
GERMIGNAGA - Riqualificazione urbanistico/ambientale del fabbricato «ex colonia elioterapica»: restauro e messa in sicurezza del molo a lago; recupero del fabbricato esistente, adeguamento impianti alle norme esistenti	650.000,00	250.000,00		125.000,00	
ANGERA - Riqualificazione e realizzazione spiaggia attrezzata - 2° e 3° lotto	238.000,00	119.000,00	59.500,00		
LAVENO MOMBELLO - Riqualificazione area via dei Pescatori: opere di pavimentazione, rimozione dell'attuale pontile e realizzazione nuova struttura galleggiante per approdo temporaneo	190.000,00	95.000,00	47.500,00		
ANGERA - piazza Garibaldi Viale Repubblica. Eliminazione manufatti pericolosi per la navigazione	68.000,00	34.000,00	34.000,00		

<i>Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese</i>					
<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
BODIO LOMNAGO Porto di Bodio. Completamento esistente area portuale: adeguamento scivolo di alaggio, adeguamento accesso al pontile; realizzazione scogliera frangiflutti	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
BESOZZO – Risistemazione sponde oggi degradate, messa in sicurezza ed arredo naturalistico in zona demaniale	63.360,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	
CASTELVECCANA – Aree circostanti il Porto di Caldè. Interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione – località Caldè	60.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
COMABBIO – Realizzazione pontile spiaggia comunale via Aliprandi.	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
LUINO – Porto Vecchio Porto Lido. Strutture portuali – Riattamento funzionale con interventi di straordinaria manutenzione ai fondali e di messa in sicurezza delle strutture portuali di Luino. 2° lotto funzionale – 2ª fase (anno 2010).	130.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	
PORTO VALTRAVAGLIA – Aree circostanti il porto turistico. Adeguamento completamento funzionale aree circostanti il porto turistico	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
BREBBIA Sabbie d'Oro. Interventi di sistemazione, conservazione e valorizzazione degli aspetti ambientali e dei servizi ricreativi. 2° lotto: valorizzazione funzioni fruibili e ricreative.	99.930,00	49.965,00	24.982,50	24.982,50	
ANGERA Risanamento riva Lacuale – Completamento 1° lotto e nuova passeggiata a lago	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
CAZZAGO BRABBIA – Lavori di messa in sicurezza pontile e sistemazione sponde ed area lago	30.000,00	15.000,00	15.000,00		
OSMATE – Realizzazione di un pontile presso la spiaggia comunale di Osmate – via Aliprandi	25.000,00	12.500,00		12.500,00	
TERNATE – Località Sasun. Interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione – Località Sasun	60.000,00	30.000,00		30.000,00	
BREBBIA – Ex pioppeto Sabbie d'Oro. Interventi di miglioramento della accessibilità, riqualificazione e valorizzazione dell'area «Ex pioppeto Sabbie d'Oro» Interventi di miglioramento della accessibilità, riqualificazione e valorizzazione dell'area «Ex pioppeto Sabbie d'Oro»	135.000,00	67.500,00		67.500,00	
MERCALLO – Area lago. Creazione argine di protezione e opere di drenaggio intorno al chiosco lago	40.000,00	20.000,00		20.000,00	
LEGGIUNO – Porto Vecchio di Reno. Intervento di recupero, ristrutturazione e messa in sicurezza del molo esistente del Porto Vecchio di Reno, comprensivo della posa di pontili galleggianti per l'attracco temporaneo nonché la sistemazione dell'area a terra adibita a concessioni temporanee	120.000,00	60.000,00		60.000,00	
ANGERA – piazzale Volta. Risanamento e riqualificazione delle sponde lacuali – intervento «B» piazzale Volta	149.500,00	74.750,00		74.750,00	
BODIO LOMNAGO – Aree circostanti il porto turistico. Interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione – Località Lido	60.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
BREZZO DI BEDERO – Interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione – Località Archet	60.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
GAVIRATE – Lungolago Isola Virginia. Opere di difesa spondale – potenziamento ricettività turistica – Riqualificazione aree	280.000,00	140.000,00		70.000,00	70.000,00
GERMIGNAGA – Ex colonia elioterapica. Adeguamento completamento opera a lago	400.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
MACCAGNO – Aree circostante Porto Gabella. Adeguamento completamento funzionale Porto Gabella	400.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00

<i>Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese</i>					
<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
ANGERA – Viale Pietro Martire. Risanamento e riqualificazione delle sponde lacuali – Intervento «A»	600.000,00	240.000,00		120.000,00	120.000,00
RANCO – Porto di Ranco. Ampliamento e manutenzione straordinaria del Porto di Ranco	144.300,00	72.150,00		36.075,00	36.075,00
LUINO – Stazione lacuale	350.000,00	280.000,00		140.000,00	140.000,00
LUINO – Una Spiaggia per Luino – Le Serenelle.	600.000,00	240.000,00		120.000,00	120.000,00
SESTO CALENDE – Nuovo pontile presso P.za Scipione.	140.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	
MACCAGNO – Rete ondimetri	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
PORTO VALTRAVAGLIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
LEGGIUNO. Reno. Realizzazione passeggiata lungolago da Reno verso Cerro che preveda la pulizia della spiaggia e la creazione di elementi di superamento degli scivoli di alaggio esistenti.	60.000,00	30.000,00			30.000,00
TOTALE	6.407.740,00	3.154.120,00	636.272,50	1.385.147,50	746.075,00

TABELLA A5

<i>Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro</i>					
<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
ISEO – Consolidamento e riqualificazione lungolago	400.000,00	196.000,00	98.000,00	98.000,00	
PREDORE – Riqualificazione spondale	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
CONSORZIO – Consolidamento e pulizia rive e alveo	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
SPINONE – Consolidamento e riqualificazione e ampliamento Sistemazione spondale loc. Bar Miralago	210.000,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	
CONSORZIO – Nuova sede SARNICO	650.000,00	650.000,00	325.000,00		325.000,00
LOVERE Riqualificazione area Fanti d'Italia e P.le Marconi	290.000,00	145.000,00		72.500,00	
SARNICO – Pulizia, dragaggio e opere di riqualificazione Lido Nettuno	400.000,00	200.000,00		127.500,00	
COSTA VOLPINO – Consolidamento e riqualificazione e collettamento scarichi a lago.	400.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
CONSORZIO – Consolidamento e riqualificazione porto Commerciale SALE MARASINO	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00
ISEO – Consolidamento spondale porto Clusane	200.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
MONASTEROLO – Percorso pedonale Cornel-Pomm	180.000,00	90.000,00		45.000,00	45.000,00
ENDINE – Percorso pedonale Pura	99.700,00	49.850,00		24.925,00	24.925,00
CONSORZIO – Consolidamento e riqualificazione porto Commerciale TAVERNOLA B.sca	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
CONSORZIO – Consolidamento e riqualificazione porto Commerciale MONTE ISOLA	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
SARNICO – Riqualificazione e ampliamento Lido Nettuno II lotto	400.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
RIVA di SOLTO – Consolidamento e riqualificazione passeggiata a lago	300.000,00	150.000,00			150.000,00
SULZANO – Riqualificazione area a lago	100.000,00	50.000,00			50.000,00
CONSORZIO – Manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutture navigazione	750.000,00	750.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
TOTALE	5.279.700,00	3.735.850,00	750.500,00	1.345.425,00	1.494.925,00

TABELLA A6

<i>Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla</i>					
<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
CARLAZZO – Realizzazione impianto illuminazione marciapiede retrostante casa della riserva lago di Piano per sistemazione strada di accesso alla casa riserva lago di Piano.	2.400,00	1.200,00	1.200,00		

<i>Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla</i>					
<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
CARLAZZO – Sistemazione strada di accesso alla casa riserva lago di Piano.	7.100,00	3.550,00	3.550,00		
PORTO CERESIO (località Cantine) Rimozione relitti imbarcazioni area a lago.	140.000,00	112.000,00	56.000,00	56.000,00	
VALSOLDA – Lavori di messa in sicurezza pontile di Albogasio.	30.000,00	15.000,00	15.000,00		
CLAINO CON OSTENO Riqualficazione spiaggia Righeggia con sistemazione area di approdo e opere di ristrutturazione lungolago.	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
CARLAZZO – Rifacimento pavimentazione lungolago lago di Piano.	18.200,00	9.100,00	4.550,00	4.550,00	
LAVENA PONTE TRESA – Passerella per attracco barche via XXV Aprile.	88.000,00	44.000,00		44.000,00	
LAVENA PONTE TRESA Riqualficazione passeggiata golfo di Lavena Ponte Tresa e miglioramento accessibilità allo Stretto di Lavena	435.000,00	207.000,00	103.500,00	103.500,00	
BENE LARIO – Lavori di miglioramento fruibilità con segnaletica accesso area a lago denominata punta Mirandola	30.000,00	15.000,00		15.000,00	
CAMPIONE D'ITALIA – Passerella per attracco temporeneo natanti lungo la passeggiata P.le Maestri Campionasi	170.000,00	85.000,00		42.500,00	42.500,00
LAVENA PONTE TRESA – Lavori di straordinaria manutenzione loc. Fontana sostituzione paiolato.	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
PORLEZZA (fraz. Cima) – Implementazione area portuale: posa di pontile mobili per realizzazione porto.	120.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00
PORTO CERESIO Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del muro di sostegno del terrapieno sul lungolago	281.000,00	140.500,00		70.250,00	70.250,00
CLAINO CON OSTENO Posa pontile galleggianti per attracco barche in loc. Righeggia	80.000,00	40.000,00		40.000,00	
VALSOLDA (Riva di Cressogno) Posa Pontile galleggiante e formazione cinque ormeggi di attracco temporaneo.	150.000,00	75.000,00		37.500,00	37.500,00
PORLEZZA (fraz. Cima) Manutenzione della riva attraverso la pulizia generale ed il posizionamento di carrelli d'alaggio a servizio delle unità nautiche in concessione sulla riva di Cima.	90.000,00	45.000,00	27.500,00	27.500,00	
PORTO CERESIO Messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione della passerella a lago tra le Piazze Bossi e piazza S. Ambrogio.	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
VALSOLDA Ammodernamento e completamento attracco natanti in località Oria	30.000,00	15.000,00		15.000,00	
VALSOLDA Completamento opere afferenti pontili in loc. Albogasio (passerella ed impianti elettrici)	90.000,00	45.000,00		22.500,00	22.500,00
VALSOLDA Posa pontile galleggiante per attracco 10 imbarcazioni con assegnazione e formazione 5 ormeggi di attracco temporaneo Santuario della Caravina.	150.000,00	75.000,00		37.500,00	37.500,00
VALSOLDA Ammodernamento piccolo pontile in loc. Albogasio	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
VALSOLDA Messa in sicurezza riva di Cressogno	70.000,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00
VALSOLDA Messa in sicurezza riva di San Mamete	30.000,00	15.000,00		15.000,00	
VALGANNA – Realizzazione percorso pedonale per fruibilità lago Ghirla	485.000,00	217.000,00		108.500,00	108.500,00
VALSOLDA (frazione S. Margherita) Realizzazione attracchi temporanei e contestuale manutenzione straordinaria riva	56.000,00	28.000,00			28.000,00
TOTALE	2.714.700,00	1.363.350,00	262.300,00	716.800,00	394.250,00

TABELLA A7

Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro

<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
SIRMIONE - Realizzazione vialetto di collegamento in loc. Brema fronteggiante il bacino lacuale e riqualificazione spiagge	250.000,00	125.000,00	62.500,00		
MONIGA - Realizzazione vialetto al lago Moniga dal Porto a S. Michele (I lotto)	400.000,00	200.000,00	100.000,00		
TOSCOLANO MADERNO - Completamento ponte con automatismo	300.000,00	150.000,00	75.000,00		
SALÒ - Completamento passeggiata loc. Molino	420.000,00	404.000,00	102.000,00		
MONIGA - Completamento vialetto al lago S. Michele confine con Padenghe (II lotto)	400.000,00	200.000,00	100.000,00		
GARGNANO - Prolungamento molo e abbattimento barriere loc. Corno	80.000,00	40.000,00	40.000,00		
SALÒ - Abbattimento barriere ponte Viganò	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
LIMONE - Riqualificazione pennello loc. Rivetta	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
SAN FELICE D/B - Riqualificazione spiaggia Gardiola	80.000,00	40.000,00	40.000,00		
GARDONE RIVIERA - Passerella a lago v. Portizzolo - Villa Paradiso	900.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
SIRMIONE - Realizzazione passeggiata a lago da int. via Bagnera a v. S. D'Acquisto	220.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	
DESENZANO - Manutenzione e riqualificazione lungolago tratto Fornasette - spiaggia D'Oro	250.000,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	
TREMOSINE - Riqualificazione spondale	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
MANERBA - Realizzazione passeggiata da Porto Dusanò a rocca	865.000,00	293.000,00	146.500,00	146.500,00	
TIGNALE - Realizzazione parcheggio a servizio del porto turistico	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
LIMONE - Pontile attracco e approdi temporanei	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
PADENGHE SUL GARDA - Realizzazione nuova passeggiata a lago e riqualificazione spiagge Moniga a Garda Azzurro	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
LIMONE - Demolizione scivolo a lago porto nuovo	50.000,00	25.000,00		25.000,00	
IDRO - Manutenzione straordinaria spiagge	300.000,00	150.000,00		150.000,00	
GARGNANO - Realizzazione molo contenimento loc. S. Carlo	70.000,00	35.000,00		35.000,00	
ANFO - Realizzazione nuova passeggiata a lago	1.100.000,00	340.000,00		150.000,00	
TOSCOLANO MADERNO - Nuova passeggiata dal porto di Fasano a Toscolano	600.000,00	2.400.000,00		240.000,00	
SIRMIONE - Realizzazione percorso naturalistico	205.000,00	102.500,00		102.500,00	
SIRMIONE - Passeggiata chiesa Lugana	825.000,00	285.000,00		285.000,00	
BAGOLINO - Manutenzione straordinaria opere a lago	160.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00
PADENGHE SUL GARDA - Realizzazione nuova passeggiata a lago e riqualificazione spiagge Garda Azzurro a Lido	460.000,00	212.000,00		103.000,00	103.000,00
GARDONE RIVIERA - Riqualificazione del lungolago «G. D'Annunzio» e relative piazzette	1.545.000,00	429.000,00		214.500,00	214.500,00
GARGNANO - Sistemazione spiaggia e consolidamento molo a Villa di Gargnano	67.500,00	33.750,00			33.750,00
GARDONE RIVIERA - Ampliamento porto Gardone Sotto	1.200.000,00	360.000,00			360.000,00
LIMONE - Realizzazione pennelli a lago Camping Garda	100.000,00	50.000,00			50.000,00
TIGNALE - Messa in sicurezza spiaggia foce Rio Valle	150.000,00	75.000,00			75.000,00
BAGOLINO - Riqualificazione porto a Ponte Caffaro	200.000,00	100.000,00			100.000,00
BAGOLINO - Riqualificazione pista ciclabile	250.000,00	125.000,00			125.000,00
MANERBA DEL GARDA - Prolungamento molo Porto Torchio	650.000,00	250.000,00			250.000,00
TOTALI	13.527.500,00	7.794.250,00	1.348.500,00	2.099.000,00	1.351.250,00

TABELLA A8

Consorzio del Lario e dei laghi Minori

<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
SORICO – Realizzazione di nuove infrastrutture portuali in loc. Belvedere	200.000,00	100.000,00	50.000,00		
MENAGGIO – Risanamento fondazioni a lago viadotto Nobiallo	130.000,00	65.000,00	32.500,00		
PERLEDO – Riqualficazione spiaggia della Gitana	292.000,00	140.000,00	70.000,00		
LEZZENO – Riqualficazione spiaggia e accesso al pubblico a lago in località Bagnana	250.000,00	125.000,00	62.500,00		
COMO – Realizzazione nuovi pontili per la Navigazione del Lago di Como – Pontili n. 4 e n. 5	730.000,00	730.000,00	73.000,00		
CONSORZIO DEL LARIO – Realizzazione pontili per attracco temporaneo	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
CONSORZIO DEL LARIO – Riqualficazione porto di Novate Mezzola e ridisposizione dei pontili di attracco in località giardini	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
BOSISIO PARINI – Sistemazione area a lago darsena Brera	150.000,00	75.000,00	75.000,00		
EUPILIO – Realizzazione pontile per attracco temporaneo	70.000,00	35.000,00	35.000,00		
COLONNO – Realizzazione lotto B passeggiata a lago	141.000,00	70.500,00	70.500,00		
PUSIANO – Realizzazione pontili per attracco canoe.	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
CREMIA – Riqualficazione area turistica, porto comunale e approdo temporaneo.	80.000,00	40.000,00	40.000,00		
PESCATO – Realizzazione pontili per attracco temporaneo	70.000,00	35.000,00	35.000,00		
OLIVETO LARIO – Riqualficazione area demaniale destinata a piazzale e giardino pubblico	375.000,00	187.500,00	187.500,00		
PARCO DEL SEGRINO (Eupilio, Longone al Segrino, Canzo) – Progetto di econavigazione, riqualficazione e recupero darsena pubblica e drenaggio canali con contenimento canneto	217.200,00	108.600,00	108.600,00		
VARENNA – Riqualficazione area demaniale e formazione zona verde, attracco turistico e parcheggi in località Fiumelatte	630.000,00	246.000,00	123.000,00	123.000,00	
GALBIATE – Realizzazione pista ciclopedonale a lago presso il Lago di Annone	400.000,00	200.000,00			200.000,00
CONSORZIO DEL LARIO – Realizzazione pontili per attracco temporaneo	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
COMO – Realizzazione nuovi pontili per la Navigazione del Lago di Como. Pontile n. 3	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
COLICO – Potenziamento e riqualficazione porticciolo di Piona – 2° lotto – Realizzazione bastione dingresso, creazione scivolo alaggio, posa di due catenarie, posa parapetti, sistemazione massciata in pietra	114.000,00	57.000,00		57.000,00	
DORIO – Infrastrutture sussidiarie all'attività turistico-ricettiva sul lungolago: servizi e attrezzature per bagnanti, pontile di attracco e passeggiata.	650.000,00	250.000,00		250.000,00	
MUSSO – Realizzazione percorso pedonale attrezzato e riqualficazione del lungolago – 3° lotto	100.000,00	50.000,00		50.000,00	
PIANELLO DEL LARIO – Formazione percorso pedonale attrezzato lungolago del comune di Pianello del Lario tratto Cremia-frazione Crotti	90.000,00	45.000,00		45.000,00	
SAN SIRO – Riqualficazione area costiera e spiaggia e formazione pontili	300.000,00	150.000,00		150.000,00	
PARCO DEL SEGRINO (Eupilio, Longone al Segrino, Canzo) – Sistemazione spondale riva sud orientale Lago del Segrino e opere di dragaggio sublacuale con ripristino argini impianto fitodepurazione	237.000,00	118.500,00		118.500,00	
COMO – Realizzazione nuovi pontili per la Navigazione del Lago di Como. Pontili n. 1 e n. 2	575.000,00	575.000,00		575.000,00	
MALGRATE – Riqualficazione lungolago II lotto	1.000.000,00	320.000,00		160.000,00	160.000,00

Consorzio del Lario e dei laghi Minori

<i>Intervento</i>	<i>Costo opere in €</i>	<i>Costo stimato a carico di RL in €</i>	<i>Finanziamento 2010 in €</i>	<i>Finanziamento 2011 in €</i>	<i>Finanziamento 2012 in €</i>
CERNOBBIO – Riqualificazione riva	300.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
CONSORZIO DEL LARIO – Realizzazione pontili per attracco temporaneo nel comune di Sorico (San Fedelino)	140.000,00	140.000,00			140.000,00
SAN SIRO – Riqualificazione area costiera e spiaggia e formazione pontili di attracco 2° lotto	200.000,00	100.000,00			100.000,00
DERVIO – Completamento pista ciclabile sul lungolago	500.000,00	220.000,00			220.000,00
NESSO – Realizzazione passeggiata di collegamento di due frazioni e realizzazione pontile attracco temporaneo	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
OLGINATE Completamento passeggiata a lago località Lagueglia	200.000,00	100.000,00			100.000,00
PARCO DEL SEGRINO (Eupilio, Longone al Segrino, Canzo) – Realizzazione stazione meteo-idrogeologico ambientale Lago del Segrino	150.000,00	75.000,00			75.000,00
SORICO – Realizzazione di nuove infrastrutture portuali in loc. Dascio	226.600,00	113.300,00			113.300,00
TOTALE	9.772.800,00	5.651.400,00	1.377.600,00	2.218.500,00	1.183.300,00

ALLEGATO B

CRITERI E PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER GARANTIRE LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MEZZI DI TRASPORTO

Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo – CAPITOLO 6.1.8.2 125.533

Il finanziamento regionale di cui al presente capitolo, a fondo perduto, è previsto nella misura del 100% dell'importo complessivo degli interventi per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo per le opere afferenti i bacini lacuali definiti ai sensi della d.g.r. 8311/2002.

Sulla base delle proposte di intervento e a seguito della certificazione di avvio dei lavori la Regione Lombardia provvederà all'erogazione del 50% del contributo.

Il saldo sarà liquidato in un'unica soluzione alla presentazione della rendicontazione economica finale.

Ogni Beneficiario del finanziamento concesso provvederà, a pena di decadenza di diritto dal beneficio, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78 e s.m.i. a concludere gli interventi entro il 31 ottobre 2010 e a trasmettere la rendicontazione completa di tutte le spese entro il 10 novembre 2010.

* * *

Spese per la manutenzione delle infrastrutture del demanio della navigazione – CAPITOLO 6.1.8.2.125.534.

Il finanziamento regionale di cui al presente capitolo, a fondo perduto, è previsto nella misura del 100% dell'importo complessivo degli interventi per la manutenzione delle infrastrutture per la navigazione e del demanio e pontili Navigazione, per le opere afferenti i bacini lacuali definiti ai sensi della d.g.r. 8311/2002.

Sulla base delle proposte di intervento e a seguito della certificazione di avvio dei lavori la Regione Lombardia provvederà all'erogazione del 50% del contributo.

Il saldo sarà liquidato in un'unica soluzione alla presentazione della rendicontazione economica finale.

Ogni Beneficiario del finanziamento concesso provvederà, a pena di decadenza di diritto dal beneficio, ai sensi dell'art. 27 l.r. 34/78 e s.m.i. a concludere gli interventi entro il 31 ottobre 2010 e a trasmettere la rendicontazione completa di tutte le spese entro il 10 novembre 2010.

* * *

Spese per interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione – CAPITOLO 6.1.8.2.126.535.

Il finanziamento regionale di cui al presente capitolo, a fondo perduto, è previsto per opere da realizzarsi sul demanio lacuale ed idroviario secondo le seguenti priorità:

- adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;
- riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione;
- riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione;
- realizzazione di strutture a completamento o potenziamento delle esistenti;
- potenziamento di porti pubblici, pontili, pontili per la navigazione di linea e altre opere funzionali al demanio lacuale ed idroviario e al suo utilizzo pubblico.

Il finanziamento regionale è definito, sulla base della previsione di spesa contenuta nel quadro economico in ciascun singolo progetto, di norma nella misura del 50% sino all'importo di € 400.000,00 dell'importo complessivo e nella misura del 20% per la spesa eccedente. Per gli interventi di interesse generale per il bacino gestiti direttamente dai Consorzi il finanziamento regionale è assegnato nella misura del 100% del costo previsto.

A seguito della sottoscrizione della convenzione, che definisce azioni, responsabilità e tempi certi per la realizzazione degli interventi, come da schema tipo approvato con d.g.r. n. 7631 dell'11 luglio 2008, da parte dei beneficiari del finanziamento, sarà assunto l'impegno di spesa.

A seguito dell'assegnazione dei lavori e della presentazione del contratto e della certificazione dell'avvenuto inizio dei lavori la Direzione Generale Infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia procederà alla rideterminazione del contributo in relazione al nuovo quadro economico che darà atto del ribasso d'asta e potrà comprendere una quota per imprevisti contenuta nel 5% dell'importo dei lavori ed erogherà la prima rata del contributo regionale nella misura del 50%. L'utilizzo delle eventuali economie sarà autorizzato dalla U.O. Reti e Sistemi per la Mobilità, previa presentazione di idonea documentazione.

La seconda rata del contributo, pari al 40% dello stesso, sarà erogata sulla base della certificazione attestante l'esecuzione del 60% delle opere.

A lavori conclusi dovrà essere presentato alla Regione Lombardia il collaudo tecnico-amministrativo o altra documentazione sostitutiva se prevista dalla vigente normativa, approvato dall'ente beneficiario del finanziamento. Tutta la documentazione comprovante l'utilizzo dei fondi regionali dovrà rimanere depositata presso l'ente destinatario dei fondi a disposizione dei funzionari della Regione Lombardia. La rendicontazione potrà avvenire per singolo intervento ma si riterrà conclusa solo alla presentazione alla Regione Lombardia di un prospetto riepilogativo dei finanziamenti ricevuti indicante:

- costo complessivo dell'intervento;
- quota finanziata dalla Regione Lombardia;
- costo dei lavori;
- costo delle forniture (se disgiunte dall'esecuzione dei lavori);
- spese tecniche;
- spese consortili per la gestione dell'intervento sino ad un massimo del 5% sul totale;
- eventuali economie.

Sulla base della presentazione della rendicontazione finale la Direzione Generale Infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia procederà all'erogazione del saldo del contributo regionale.

Qualora la realizzazione delle opere si protragga oltre i termini previsti dal cronoprogramma e la Regione Lombardia ritenga tale ritardo immotivato o le opere realizzate vengano ritenute difformi rispetto a quanto autorizzato, verrà disposta l'attivazione della procedura di revoca del finanziamento concesso.

Ogni Consorzio, beneficiari del finanziamento concesso, provvederanno, a pena di decadenza di diritto dal beneficio, ai sensi dell'art. 27 l.r. 34/78 e s.m.i., sugli stanziamenti 2010:

– nel caso in cui il finanziamento per l'anno 2010 sia pari al 100% del finanziamento complessivo a carico di Regione Lombardia per il triennio 2010/2012:

- all'inizio delle opere entro luglio 2010;
- alla conclusione delle opere entro ottobre 2010;
- alla rendicontazione completa di tutte le spese effettuate entro il 10 novembre 2010;

– nel caso in cui il finanziamento per l'anno 2010 sia pari al 90% del finanziamento complessivo a carico di Regione Lombardia per il triennio 2010/2012:

- all'inizio delle opere entro luglio 2010;
- alla realizzazione del 60% delle opere entro ottobre 2010;
- alla rendicontazione del 60% delle opere entro il 10 novembre 2010;
- alla conclusione delle opere entro settembre 2010;
- alla rendicontazione completa di tutte le spese effettuate entro il 10 novembre 2011;

– nel caso in cui il finanziamento per l'anno 2010 sia pari al 50% del finanziamento complessivo a carico di Regione Lombardia per il triennio 2010/2012 quale 1° acconto del contributo regionale:

- all'inizio delle opere entro ottobre 2010;
- alla rendicontazione inizio opere entro il 10 novembre 2010;
- alla conclusione delle opere entro ottobre dell'anno ove è previsto il saldo del contributo;
- alla rendicontazione completa di tutte le spese effettuate entro novembre dell'anno ove è previsto il saldo del contributo

– nel caso in cui il finanziamento per l'anno 2010 sia pari al 50% del finanziamento complessivo a carico di Regione Lombardia per il triennio 2010/2012 quale saldo del contributo regionale:

- alla conclusione delle opere entro ottobre 2010;
- alla rendicontazione completa di tutte le spese effettuate entro il 10 novembre 2010.

ALLEGATO C

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PREGRESSA IN MATERIA DI DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE

CAP.	Anno impegno	Beneficiario	Opera	Importo contributo	Contributo erogato	Disponibilità	Termine fine/inizio lavori
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	TREMEZZO – Sistemazione lungolago rinforzo e messa in sicurezza per una lunghezza di 400,00 ml.	37.633,00	0,00	37.633,00	30/04/10
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	CALOLZIOCORTE Sistemazione aree verdi e arredo urbano lungo fiume lotto «C»	100.000,00	0,00	100.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	DOMASO – Manutenzione straordinaria porto demaniale con adeguamento barriere architettoniche	68.750,00	0,00	68.750,00	30/04/10
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	SORICO – Realizzazione di nuove infrastrutture portuali in loc. Belvedere (1° lotto)	50.000,00	0,00	50.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	MENAGGIO – Risanamento fondazioni a lago viadotto Nobiallo	32.500,00	0,00	32.500,00	30/04/10

CAP.	Anno impegno	Beneficiario	Opera	Importo contributo	Contributo erogato	Disponibilità	Termine fine/inizio lavori
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	PERLEDO – Riqualficazione spiaggia della Gittana	70.000,00	0,00	70.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	LEZZENO – Riqualficazione spiaggia e accesso al pubblico a lago in località Bagnana	62.500,00	0,00	62.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio del Lario e dei laghi Minori	COMO – Realizzazione nuovi pontili per la Navigazione del lago di Como. Pontili n. 4 e n. 5	657.000,00	0,00	657.000,00	30/04/10
533	2009	Comunità del Garda	Servizio di Guardia Costiera sul lago di Garda nei mesi estivi (quota Regione Lombardia)	44.000,00	22.000,00	22.000,00	30/04/10
534	2009	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio – Manutenzione ordinaria e straordinaria pontili Navigazione.	303.190,00	272.871,00	30.319,00	30/04/10
535	2009	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	GARGNANO – Messa in sicurezza lungolago a Gargnano	265.000,00	238.500,00	26.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	SIRMIONE – Realizzazione vialetto di collegamento in loc. Brema fronteggiante il bacino lacuale e riqualficazione spiagge	62.500,00	0,00	62.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e Idro	TOSCOLANO MADERNO – Completamento ponte con automatismo	75.000,00	0,00	75.000,00	30/04/10
533	2009	Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla.	Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	20.000,00	0,00	20.000,00	30/04/10
534	2009	Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla.	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio – Manutenzione ordinaria e straordinaria pontili Navigazione.	74.308,00	0,00	74.308,00	30/04/10
534	2006	Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla.	Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	90.880,46	81.792,41	9.088,05	31/10/10
533	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	145.000,00	130.500,00	14.500,00	30/04/10
534	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio – Manutenzione ordinaria e straordinaria pontili Navigazione.	331.908,00	298.717,20	33.190,80	30/04/10
534	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Ammodernamento flotta Navigazione lago d'Iseo (2ª fase)	287.820,00	143.910,00	143.910,00	30/04/10
534	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Manutenzione strutture e mezzi Navigazione di linea Lago di Iseo	250.000,00	225.000,00	25.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	TAVERNOLA B.SCA – Manutenzione straordinaria consolidamento spondale.	7.500,00	0,00	7.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	PREDORE – Consolidamento statico muro d'argine loc. ex Italcementi	25.000,00	22.500,00	2.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	CASTRO – Riqualficazione zona ex-Lucchini	39.180,46	0,00	39.180,46	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	SOLTO COLLINA – Passeggiata e accesso loc. Grè	55.000,00	0,00	55.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	MARONE – Consolidamento e risanamento statico lungolago	200.000,00	180.000,00	20.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	RANZANICO – Percorso pedonale Filanda-Endine Gaiano VII lotto	75.000,00	67.500,00	7.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	SPINONE AL LAGO – Percorso pedonale Tavernola lido-loc. Spineda 1° lotto	78.950,00	0,00	78.950,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	MONTE ISOLA – Nuovi ormeggi – Carzano Sud	40.000,00	0,00	40.000,00	30/04/10

CAP.	Anno impegno	Beneficiario	Opera	Importo contributo	Contributo erogato	Disponibilità	Termine fine/inizio lavori
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	LOVERE – Riqualficazione area Fanti d'Italia e P.le Marconi	72.500,00	0,00	72.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	RANZANICO – Percorso pedonale Filanda – Endine Gaiano 7o Lotto	44.500,00	0,00	44.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	SARNICO – Pulizia, dragaggio e opere di riqualficazione Lido Nettuno	72.500,00	0,00	72.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	ENDINE – Percorso pedonale Girù-Ranzanico	35.000,00	0,00	35.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	CONSORZIO – Dragaggi e consolidamento rive medio e basso lago	80.500,00	0,00	80.500,00	30/04/10
535	2009	Consorzio per la Gestione Associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	CONSORZIO – Manutenzione straordinaria dei pontili per la navigazione	150.000,00	0,00	150.000,00	30/04/10
533	2009	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili e loro promozione e sviluppo	50.000,00	0,00	50.000,00	30/04/10
534	2009	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture per la navigazione e del demanio – Manutenzione ordinaria e straordinaria pontili Navigazione.	157.982,00	0,00	157.982,00	30/04/10
535	2009	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	MERCALLO – Lungolago Progetto di imbarcadero sul lago di Comabbio: pontile di alaggio e pontile di ormeggio	38.750,00	0,00	38.750,00	30/04/10
535	2009	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	BREZZO DI BEDERO – Opere di completamento funzionale al pontile per approdo temporaneo	20.000,00	0,00	20.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	CASTELVECCANA – Lavori di completamento funzionale, adeguamento scivolo di alaggio, predisposizione posa pontile	20.000,00	0,00	20.000,00	30/04/10
535	2009	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	GERMIGNAGA – Riqualficazione urbanistico/ambientale del fabbricato «ex colonia elioterapica»: restauro e messa in sicurezza del molo a lago; recupero del fabbricato esistente, adeguamento impianti alle norme esistenti	125.000,00	0,00	125.000,00	30/04/10
535	2009	Comune di Maccagno (VA)	Potenziamento porto Gabella	300.000,00	0,00	300.000,00	30/04/10
535	2009	Comune di Porto Valtravaglia (VA)	Adeguamento, riqualficazione e potenziamento del porto turistico	292.000,00	0,00	292.000,00	30/04/10
534	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici anche se non classificati ed alla vie navigabili II-III-IV classe	184.182,26	165.764,03	18.418,23	31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Piano di bacino Maggiore 2006	357.825,17	178.912,58	178.912,59	31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	ANGERA – Porto asburgico: realizzazione gradoni di completamento pontile del molo nord/ovest	24.500,00			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	BIANDRONNO – Pontile approdo isolino Virginia	34.000,00			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	ISPRA – Porto dei Galli	6.480,00			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	ISPRA – Porto Vecchio	15.000,00			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	LUINO – Porto vecchio (limitatamente all'intervento di dragaggio)	100.000,00			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	LUINO – Porto nuovo (limitatamente all'intervento di dragaggio)	80.000,00			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	LUINO – Porto lido (limitatamente all'intervento di dragaggio)	60.000,00			31/10/2010

<i>CAP.</i>	<i>Anno impegno</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Importo contributo</i>	<i>Contributo erogato</i>	<i>Disponibilità</i>	<i>Termine fine/inizio lavori</i>
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Integrazione piano bacino Maggiore 2006	142.154,23	71.077,12	71.077,11	31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	GAVIRATE – Dragaggio, sistemazione e messa in sicurezza muro di contenimento passeggiata, demolizione di darsena in lamiera e realizzazione piccolo porticciolo (prima parte primo lotto)	52.154,23			31/10/2010
535	2006	Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	GAVIRATE – Dragaggio, sistemazione e messa in sicurezza muro di contenimento passeggiata, demolizione di darsena in lamiera e realizzazione piccolo porticciolo (prima parte secondo lotto)	90.000,00			31/10/2010
535	2005	Provincia di Varese	Intervento di potenziamento strutturale e riqualificazione funzionale del pontile di attracco NLM di Santa Caterina del Sasso in comune di Leggiuno	300.000,00	150.000,00	150.000,00	31/10/2010
5114	2005	Consorzio Parco lombardo del Ticino	Via navigabile Locarno-Venezia: definizione progettazione per la realizzazione del sentiero navigabile e per gli interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati alla navigazione	600.000,00	300.000,00	300.000,00	31/10/2010

ALLEGATO D

**LINEE GUIDA PER LA FORMALIZZAZIONE DI CONVENZIONE PER LA SICUREZZA
LAGO DI GARDA**

SOGGETTI

Gli Enti coinvolti nella sottoscrizione della convenzione per la sicurezza sul lago di Garda sono rappresentati dalla Regione Lombardia e Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Comunità del Garda.

ATTIVITÀ

Oggetto della convenzione è l'affidamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite della Capitaneria di porto di Venezia – Guardia Costiera – dell'attività di pronto intervento, soccorso, vigilanza, prevenzione sul lago di Garda. Il servizio deve prevedere l'attivazione di una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 fornita di apposito numero telefonico di «PRONTO INTERVENTO» – «1530». Questo numero potrà essere utilizzato dai naviganti in caso di necessità, per tutto l'anno.

L'affidatario della convenzione deve svolgere attività di informazione, promozione del servizio fornito nonché rimozione delle attrezzature abusive su segnalazione degli Enti delegati alla gestione del demanio.

Le unità di navigazione disponibili per il servizio devono essere costituite da una motovedetta e da un gommone di stanza a Salò, nonché da una motovedetta con stanza a Gargnano. Quest'ultima sarà operativa da aprile a settembre.

Il personale deve essere costituito almeno da venti unità, di cui dieci sempre in servizio. Tre unità per ogni motovedetta per ogni turno di servizio.

La convenzione dovrà prevedere modalità di raccordo e controllo da parte di Regione Lombardia del servizio espletato.

SPESA

La spesa sarà ripartita tra Regione Lombardia per 44.000 euro (La spesa trova copertura nel capitolo 533 «spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili»), Regione Veneto per 33.000 euro e Provincia Autonoma di Trento per 13.000 euro.

VALIDITÀ

La convenzione avrà validità per l'anno 2010.

ALLEGATO E

**LINEE GUIDA PER LA FORMALIZZAZIONE DI CONVENZIONE – SICUREZZA LAGHI
LAGO MAGGIORE**

SOGGETTI

Gli Enti coinvolti nella sottoscrizione della convenzione per la sicurezza sul lago Maggiore sono rappresentati dalla Regione Lombardia e Regione Piemonte, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Genova e dal Consorzio di Gestione Gestione associata Demanio Lacuale, laghi Maggiore, di Comabbio, di Monate, di Varese.

ATTIVITÀ

Oggetto della convenzione è l'affidamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per mezzo della Capitaneria di porto di Genova – Guardia Costiera – dell'attività di ricerca, salvataggio, vigilanza e prevenzione sul lago Maggiore. Il servizio deve prevedere l'attivazione di una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 fornita di apposito numero telefonico di «PRONTO INTERVENTO» – «1530». Questo numero potrà essere utilizzato dai naviganti in caso di necessità, per il periodo estivo.

L'affidatario della convenzione deve svolgere attività di informazione e promozione del servizio fornito.

Le unità di navigazione/mezzi di navigazione impegnate nel servizio dovranno essere almeno due, con il relativo equipaggio – in numero adeguato per il funzionamento delle unità di navigazione – per le quali vengono messi a disposizione ormeggi sia sulla sponda Piemontese – a Verbania – che sulla sponda lombarda – Laveno Mombello.

La Capitaneria di Porto deve attivarsi al più presto per effettuare i necessari lavori per migliorare la copertura radio su tutto il bacino lacustre.

La convenzione dovrà prevedere, a cura e spesa della Regione Piemonte, l'allocazione a Verbania dell'ufficio per la centrale operativa, i locali operativi per la rotazione del personale di guardia.

La convenzione dovrà prevedere modalità di raccordo e controllo da parte di Regione Lombardia del servizio espletato.

SPESA

La spesa sarà ripartita tra Regione Lombardia (capitolo 533 «Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili») per 25.000 euro, e Regione Piemonte per circa 25.000,00 euro.

VALIDITÀ

La convenzione avrà validità per il periodo estivo 2010.

ALLEGATO F

LINEE GUIDA PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE – SICUREZZA LAGO ISEO

SOGGETTI

Gli Enti coinvolti nella sottoscrizione della convenzione per la sicurezza sul lago d'Iseo sono rappresentati dalla Regione Lombardia, dal Comando Legione Carabinieri «Lombardia», dal Consorzio di Gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro.

ATTIVITÀ

Oggetto della convenzione è l'affidamento, per l'anno 2010 all'Arma dei Carabinieri, dell'attività di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago d'Iseo.

Per l'unità di navigazione impegnata nel servizio, (con relativo equipaggio, in numero adeguato per il funzionamento dell'unità di navigazione), verrà messo a disposizione un ormeggio dedicato al fine di consentire il rischieramento operativo dell'unità navale impiegata.

Il Consorzio di Gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro svolgerà attività di informazione e promozione del servizio fornito.

La convenzione dovrà prevedere modalità di raccordo e controllo da parte di Regione Lombardia del servizio espletato.

SPESA

Il sostegno finanziario che Regione Lombardia assicurerà al Comando Legione Carabinieri «Lombardia» per le spese di gestione dei mezzi sarà di € 20.000. L'importo trova copertura nel capitolo 533 – Spese per la sicurezza e la vigilanza delle vie navigabili.

VALIDITÀ

La convenzione avrà validità per l'anno 2010.

(BUR20100128)

(5.2.1)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11332

Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Brescia 2009-2011, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni ed integrazioni, che per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, all'art. 14, comma 3 stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvino i Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale;

– la l.r. n. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti», di attuazione della normativa nazionale sopra citata, che all'art. 41 definisce i contenuti essenziali e le modalità di adozione dei Programmi Triennali da parte delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni capoluogo, nonché le modalità di approvazione regionale degli atti di programmazione locale;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 6/48888 e n. 6/48889 dell'1 marzo 2000 con la quale sono stati emanati gli indirizzi programmatici per il coordinamento regionale dei Programmi Triennali dei Servizi di trasporto pubblico locale da redigersi da parte delle Province e dei Comuni capoluogo e le indicazioni per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e per la stipula dei contratti di servizio, da parte degli Enti Locali;

– la d.g.r. n. 7/7698 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto gli «Obiettivi e indirizzi regionali agli Enti Locali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dall'1 gennaio 2003»;

– la d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008, «Patto per il tra-

sporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia, Associazioni ed Imprese di trasporto pubblico locale, Imprese ferroviarie, Gestori dell'Infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei Sindacati Confederali e del settore dei trasporti e le Associazioni di Utenti, Consumatori e Pendolari»;

– la d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009, «Determinazioni in merito a risorse da ripartire tra aziende automobilistiche esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e enti locali aventi servizi di tpl gestiti in regime contrattuale. criteri e modalità di riparto delle risorse regionali relative alle funzioni amministrative degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale – anno 2009»;

Dato atto che, come indicato nella delibera della Giunta Regionale n. 7/7698 sopra citata, i Programmi Triennali dei Servizi (di seguito P.T.S.) costituiscono degli strumenti «flessibili e dinamici», in quanto aggiornabili per essere adattabili alle esigenze dell'utenza, e che gli stessi strumenti di programmazione triennale che individuano le reti o le sotto-reti dei servizi costituiscono l'oggetto delle gare per l'affidamento dei servizi e dei contratti di servizio con le aziende aggiudicatari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n. 19 del 31 marzo 2009 con la quale è stato adottato il «Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 2009-2011» – allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – che prevede sostanzialmente una riorganizzazione dell'attuale sistema di trasporto pubblico locale, generata dai seguenti fattori:

– modifiche strutturali degli orari ferroviari regionali e nazionali dal mese di dicembre 2008;

– attivazione del servizio ferroviario linea S21 (Brescia-Iseo-Edolo) avvenuta a giugno 2008;

– attivazione del servizio ferroviario linea S22 (Brescia-Cremona) avvenuta a dicembre 2008;

Preso atto delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 284 del

12 maggio 2009 e 476 del 28 settembre 2009 con le quali la Provincia ha apportato modifiche in relazione al servizio integrato ferro-gomma nella sotto-rete Valcamonica e ad alcune linee delle sotto-reti già esercite con contratto di servizio nei lotti 1 e 2;

Dato atto che gli obiettivi perseguiti dalla Provincia di Brescia nel nuovo documento di programmazione riguardano in particolare:

- razionalizzazione dei percorsi e semplificazione dell'offerta (attraverso la sistematizzazione degli orari e dei percorsi), proponendo eventualmente un «percorso di base», al fine di rendere più accessibile il sistema a più utenti;
- definizione di una rete di forza sulla quale innestare linee minori in punti singolari della rete (nodi di interscambio);
- conferma, per i collegamenti a periodicità scolastica, dei percorsi e degli orari attuali;
- integrazione con i servizi ferroviari, attraverso il percorso e l'orario coordinato, delle linee strutturanti e minori;
- istituzione, in via sperimentale, nelle aree a «domanda debole» di servizi a chiamata;
- integrazione tariffaria a completamento dell'integrazione intermodale ferro-gomma;
- promozione di un turismo ecosostenibile attraverso il trasporto pubblico: sperimentazione per alcune linee di un servizio festivo che possa avere finalità turistiche;
- estensione dei servizi comunali di tpl;
- pubblicizzazione sul territorio degli interventi proposti;

Preso atto che l'attivazione di tutti i predetti interventi - finalizzati all'integrazione intermodale, ad una razionalizzazione dei percorsi ed ad una semplificazione degli orari - considerando il differente contesto in merito all'assetto del sistema contributivo (contratti di servizio per i lotti I e II e regime di concessione per il lotto III) comporteranno rispettivamente:

- per il lotto I una riduzione di circa 500.000 vetture km*no, pari a circa il 6,6% del valore del contratto;
- per il lotto II una riduzione di 155.000 vetture km*no corrispondenti all'1,6% del valore del contratto;
- per il lotto III una riduzione di 650.000 vetture km*no pari al 23% dei chilometri autorizzati;

Visto che il già citato art. 41 della l.r. n. 11/09 stabilisce la procedura regionale di approvazione dei Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale adottati dagli Enti Locali, prevedendo la previa indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 37, comma 1 della l.r. n. 11/09 e la previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Preso atto dell'avvenuta consultazione in data 17 novembre 2009, da parte della Regione, delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Visti gli artt. 14, 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990 e l'art. 7 della l.r. n. 1/2005 che disciplinano la Conferenza dei Servizi;

Preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 17 novembre 2009, con la partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati e avente ad oggetto la programmazione triennale dei Servizi adottata dalla Provincia di Brescia;

Rilevato in particolare che le osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei consumatori riguardano in sintesi le seguenti tematiche:

- mancato coinvolgimento da parte delle Province nelle fasi precedenti all'adozione del Programma Triennale dei Servizi (art. 41 - comma 2), pur essendo indicata la realizzazione di tale fase nel relativo atto deliberativo;
- presenza di eventuali studi di tipo economico a supporto degli interventi di razionalizzazione previsti dalla Provincia, che per i sopraccitati rappresentanti equivale ad una diminuzione del livello dei servizi (vetture*km);
- necessità di inserire nel P.T.S., in dettaglio e non solo a livello generale, i temi relativi all'integrazione modale e tariffaria, coerentemente con quanto previsto dal Patto del TPL;
- carenza di collegamenti con l'aeroporto di Montichiari;
- assenza di raccordo nel P.T.S. tra il trasporto pubblico locale e il collegamento ferroviario «alta velocità»;

Dato atto che entro il termine del 25 novembre 2009, concordato in sede di incontro consultivo, risultano pervenute alla Regione le osservazioni formulate dall'Organizzazione Sindacale Cisl Lombardia, trasmesse via e-mail, che confermano, con riguardo all'atto di programmazione della Provincia di Brescia, quanto già espresso in sede di Consultazione;

Preso atto che la Provincia di Milano - assente in sede di Conferenza dei Servizi - con nota prot. 253924 del 25 novembre 2009 indirizzata sia alla Regione e sia alla stessa provincia di Brescia esprime parere negativo all'arretramento a Brescia della linea Milano - Brescia - Salò - Gargnano - Riva - Arco, rilevando altresì che l'intervento è già stato attuato. Chiede che la relazione venga garantita mediante interscambio a Bergamo con la linea Z301 Bergamo - Sesto S.G. - Milano la cui competenza è della Provincia di Milano;

Preso atto che la Provincia di Brescia, con note del 23 dicembre 2009, prot. n. 152436, n. 152421, n. 152444, n. 152452 e n. 152388 ha fornito riscontro alle osservazioni delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei consumatori, del comune di Brescia, delle Province di Milano, Cremona e Bergamo e della Regione Lombardia ed in sintesi:

- precisa la volontà di procedere ad un confronto aperto e ad una proficua collaborazione con tutti gli stakeholders del sistema, incluse le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei consumatori e degli utenti in occasione dell'aggiornamento annuale del documento di programmazione;
- precisa che il P.T.S. è stato predisposto con l'intento di creare, nella gestione del TPL, una rete integrata strutturata in nodi di interscambio - posti sulle linee principali - nei quali inserire linee minori e servizi periodici, al fine di consolidare il cadenzamento degli orari ed evitare tempi morti e sovrapposizione di corse non frequentate o doppie;

- prende atto del mancato inserimento nel P.T.S. dei programmi di esercizio delle autolinee di interesse della confinante Provincia di Bergamo, manifestando la volontà di inserirle nella prima revisione utile;

- con riferimento a quanto richiesto dalla Provincia di Milano che ha espresso parere negativo all'arretramento a Brescia delle linee Milano-Brescia-Salò-Gargnano-Riva-Arco chiedendo il mantenimento della tratta tramite interscambio a Bergamo con la linea Z301 Bergamo-Sesto S.G.-Milano, comunica di non ravvedere la necessità di una riorganizzazione della linea in quanto la tratta è ampiamente coperta dal servizio ferroviario, recentemente implementato nei mezzi e nel numero di corse;

- precisa che il progetto di integrazione tariffaria «Sistema di bigliettazione elettronica per l'integrazione tariffaria della Provincia e del comune di Brescia» non è contenuto nel P.T.S. in quanto non è aspetto di pianificazione e programmazione relativamente all'organizzazione del servizio;

- rileva l'incertezza della messa in esercizio del Metrobus nel triennio di competenza del P.T.S. e la possibilità di un eventuale aggiornamento nel 2011;

- comunica che eventuali integrazioni del P.T.S., a mezzo degli aggiornamenti annuali, si renderanno necessari al fine di attuare quanto previsto dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia e al fine di rendere possibile la sincronizzazione degli orari volta ad eliminare le sovrapposizioni tra linee automobilistiche e servizio ferroviario e tra servizio extraurbano e servizio di area urbana;

- precisa che la direttrice orceana è interessata dalla ristrutturazione della linea LS008 (Brescia-Orzinuovi-Soncino) come linea di forza concettualmente a cadenza oraria nella quale sono state mantenute le corse a periodicità scolastica come indicato nelle schede d'orario inserite nel P.T.S. (cap. 6.2). È in corso da parte della S.c.a.r.l. Brescia Sud, attuale esercente della linea, la valutazione del mantenimento della tratta Orzinuovi-Soncino della Linea LS008, poiché recenti dati di traffico sembrerebbero non giustificarne la sostenibilità. Nel P.T.S. non viene comunque messo in discussione il servizio a periodicità scolastica sul polo di Orzinuovi;

- comunica che rispetto all'attuale attestamento a Manerbio della linea Brescia-Ponteveco-Cremona - che consente di servire la stazione di Verolanuova, di evitare percorsi congestionati nell'ambito del percorso nel comune capoluogo, di servire l'ospedale di Manerbio - un nuovo attestamento a S. Zeno della linea dovrebbe essere studiato poiché comporterebbe un aumento nella

stima delle percorrenze rispetto a quanto calcolato nel P.T.S. Le condizioni attuali del sistema ferroviario sono tali da non poter prevedere riorganizzazioni nell'arco temporale di competenza;

Dato atto che i principi sui quali si basa la nuova programmazione dei servizi provinciali 2009-2011 risultano essere in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati;

Rilevato che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» - assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 - oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

Ritenuto opportuno che la Provincia di Brescia si impegni programmaticamente a sviluppare nel documento di aggiornamento al P.T.S. la tematica connessa al rinnovo del parco mezzi in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopracitato Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia;

Ritenuto necessario che la Provincia di Brescia si impegni programmaticamente a sviluppare nel documento di aggiornamento al P.T.S. la tematica connessa al servizio integrato ferro-gomma sulla sotto-rete Valcamonica (linea Brescia-Iseo-Edolo) e alle modifiche di esercizio mediante la riorganizzazione sostanziale dei servizi di alcune linee delle sotto-reti già esercite con contratto di servizio nei lotti 1 e 2 di cui alle deliberazioni della giunta provinciale n. 284 del 12 maggio 2009 e 476 del 28 settembre 2009;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2009-2011 della Provincia di Brescia, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 31 marzo 2009, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 41, comma 4 della l.r. n. 11/09, in quanto ritenuto in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati, raccomandando alla Provincia di impegnarsi a valutare quanto emerso nel corso della consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori e della Conferenza di servizi, nei successivi atti inerenti i servizi programmati nel medesimo P.T.S. (*omissis*);

2. di stabilire che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» - assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 - oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

3. di sollecitare la Provincia di Brescia a sviluppare nel documento di aggiornamento al P.T.S. la tematica connessa al servizio integrato ferro-gomma sulla sotto-rete Valcamonica (linea Brescia-Iseo-Edolo) e alle modifiche di esercizio mediante la riorganizzazione sostanziale dei servizi di alcune linee delle sotto-reti già esercite con contratto di servizio nei lotti 1 e 2 di cui alle deliberazioni della giunta provinciale n. 284 del 12 maggio 2009 e 476 del 28 settembre 2009.

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100129)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11333

Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Lecco 2008-2010, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11

(5.2.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni ed integrazioni, che per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, all'art. 14, comma 3 stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvino i Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale;

- la l.r. n. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti», di attuazione della normativa nazionale sopra citata, che all'art. 41 definisce i contenuti essenziali e le modalità di adozione dei Programmi Triennali da parte delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni capoluogo, nonché le modalità di approvazione regionale degli atti di programmazione locale;

Richiamate:

- le d.g.r. n. 6/48888 e n. 6/48889 dell'1 marzo 2000 con la quale sono stati emanati gli indirizzi programmatici per il coordinamento regionale dei Programmi Triennali dei Servizi di trasporto pubblico locale da redigersi da parte delle Province e dei Comuni capoluogo e le indicazioni per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e per la stipula dei contratti di servizio, da parte degli Enti Locali;

- la d.g.r. n. 7/7698 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto gli «Obiettivi e indirizzi regionali agli Enti Locali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dall'1 gennaio 2003»;

- la d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008, «Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia, Associazioni ed Imprese di trasporto pubblico locale, Imprese ferroviarie, Gestori dell'Infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei Sindacati Confederali e del settore dei trasporti e le Associazioni di Utenti, Consumatori e Pendolari»;

- la d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009, «Determinazioni in merito a risorse da ripartire tra aziende automobilistiche esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e enti locali aventi servizi di tpl gestiti in regime contrattuale. criteri e modalità di riparto delle risorse regionali relative alle funzioni amministrative degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale - anno 2009»;

Dato atto che, come indicato nella d.g.r. n. 7/7698 sopra citata, i Programmi Triennali dei Servizi (di seguito P.T.S.) costituiscono degli strumenti «flessibili e dinamici», in quanto aggiornabili per essere adattabili alle esigenze dell'utenza, e che gli stessi strumenti di programmazione triennale che individuano le reti o le sotto-reti dei servizi costituiscono l'oggetto delle gare per l'affidamento dei servizi e dei contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 75 dell'1 dicembre 2008 con la quale è stato adottato il «Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 2008-2010» - allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - che prevede in sintesi:

- lo sviluppo di una rete di trasporto pubblico di linea con una percorrenza di circa 275.000 bus*km/anno aggiuntiva rispetto a quella base del contratto, che si traduce in un incremento delle percorrenze dell'8,5%;

- lo sviluppo di servizi a chiamata e di servizi diretti a specifiche destinazioni in determinati periodi dell'anno;

Considerato che:

- una parte di tale potenziamento, già attivata in forma sperimentale, pari al 3,7% è recuperabile all'interno delle percentuali di flessibilità aggiuntiva consentite dal contratto di servizio e sarà finanziata dalla Provincia di Lecco con risorse proprie, pari a circa 100.000,00 euro annui;

- la restante parte corrispondente a servizi aggiuntivi alle attuali linee e a nuovi collegamenti, corrispondente al 4,8%, richiede un impegno che, per i soli servizi aggiuntivi, è pari a 142.000,00 euro annui;

– la Provincia, con proprio atto deliberativo, esprime la necessità di prevedere una fase sperimentale, che ipotizza di due anni, per garantire la sostenibilità economica negli anni di tali potenziamenti, e senza escludere a priori forme di compartecipazione alla spesa da parte degli enti e degli attori territorialmente interessati che definiranno di conseguenza l'assetto stesso della sostenibilità economica dei collegamenti negli anni;

Dato atto che gli obiettivi perseguiti dalla Provincia di Lecco nel nuovo documento di programmazione riguardano in particolare:

– il potenziamento delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto, con particolare riferimento ai nodi di interscambio e alle stazioni ferroviarie;

– l'eliminazione delle sovrapposizioni in termini di percorso delle linee di TPL (es. gomma – ferro);

– la conferma del collegamento con gli istituti scolastici superiori, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio e verifica dei servizi, previste nel Contratto di Servizio;

– il rinnovo del contratto sottoscritto da Trenitalia, Lecco, Trasporti s.c.a.r.l. e la Provincia di Lecco che interessa alcune linee interurbane bus di competenza della Provincia (D20, D40, D55, D60, D80, D84 e E3) integrate con il servizio ferroviario, fino alla Stazione di Lecco, sino a tutto il 2010;

Visto che il già citato art. 41 della l.r. n. 11/09 stabilisce la procedura regionale di approvazione dei Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale adottati dagli Enti Locali, prevedendo la previa indicazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 37, comma 1 della l.r. n. 11/09 e la previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Preso atto dell'avvenuta consultazione in data 17 novembre 2009, da parte della Regione, delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Visti gli artt. 14, 14-ter e 14-quater della l. n. 241/1990 e l'art. 7 della l.r. n. 1/2005 che disciplinano la Conferenza dei Servizi;

Preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 17 novembre 2009, con la partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati e avente ad oggetto la programmazione triennale dei Servizi adottata dalla Provincia di Lecco;

Rilevato in particolare che le osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei consumatori riguardano in sintesi le seguenti tematiche:

– mancato coinvolgimento da parte della Provincia nelle fasi precedenti all'adozione del Programma Triennale dei Servizi (art. 41 – comma 2), anche se nel relativo atto deliberativo provinciale è stata indicata la realizzazione di tale fase;

– la necessità di inserire nel P.T.S., in dettaglio e non solo a livello generale, i temi relativi all'integrazione modale e tariffaria, coerentemente con quanto previsto dal Patto del TPL;

– la mancata considerazione di servizi di trasporti non tradizionali quali car pooling, car sharing e bike sharing, in modo da avere un quadro completo del sistema del trasporto pubblico locale;

– la carente considerazione delle aree a domanda debole;

– carenze infrastrutturali, in particolare nella Stazione ferroviaria di Lecco;

– problemi di comunicazione e informazione all'utenza relativamente alla tipologia e agli orari dei servizi;

– l'aumento del numero delle aziende che operano nell'ambito dei servizi di trasporto;

Dato atto che entro il termine del 25 novembre 2009, concordato in sede di incontro consultivo, non risultano pervenute alla Regione ulteriori osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei Consumatori;

Preso atto che la Provincia di Milano – assente in sede di Conferenza dei Servizi – con nota prot. 253465 del 25 novembre 2009 indirizzata sia alla Regione, sia alla stessa provincia di Lecco comunica di non avere osservazioni in relazione alla programmazione dei servizi contenuta nel P.T.S. della Provincia di Lecco;

Preso atto che la Provincia di Lecco, con note del 2 e del 3 dicembre 2009, prot. n. 52035 e prot. n. 52174, ha fornito riscon-

tro alle osservazioni delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei consumatori e della Regione Lombardia ed in particolare ha evidenziato che:

– risulta svolta la fase delle consultazioni delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni dei consumatori presenti sul territorio lecchese: l'Associazione Movimento Consumatori Sezione Lecco e l'Adiconsum Lecco, sono state invitate con nota del 13 giugno 2008, prot. 26925, alla presentazione del P.T.S. 2008/2010 tenutasi in data 25 giugno 2008. Assoutenti non risultava, da una verifica sul sito internet, possedere una sede in Provincia di Lecco; le Organizzazioni Sindacali risultano invitate quali componenti della Consulta Provinciale Permanente per la mobilità, invitata con nota prot. 27704 del 18 giugno 2008;

– il piano di rinnovo del parco mezzi è stato trasmesso a Regione con nota del 20 novembre 2009, prot. 50151 mentre nel capitolo 7 del P.T.S. si riporta l'analisi della situazione del parco mezzi con l'indicazione dei vincoli previsti dal contratto di servizio in essere;

– il P.T.S. 2008-2010 è stato calibrato sulle potenzialità previste e offerte all'interno del contratto di servizio della rete interurbana dei servizi minimi di trasporto pubblico locale avviato dal 1 luglio 2005. Da tale data si è passati da un regime di tipo concessorio (10 aziende concessionarie) ad un regime contrattualistico gestito da un'unica azienda gestore (Lecco Trasporti s.c.a.r.l.);

– nel P.T.S. 2008-2010, al capitolo 5, si analizzano gli sviluppi delle infrastrutture tra cui la riqualificazione dell'interscambio presso la stazione di Lecco;

– nel P.T.S. 2008-2010, al capitolo 6, viene descritto nello specifico il sistema di integrazione tariffaria ferro-gomma vigente nel territorio lecchese;

– nel P.T.S. 2008-2010, al capitolo 9, vengono descritti, tra gli altri, i servizi sperimentali innovativi aggiuntivi, anche a chiamata, attivati nelle aree a domanda debole della provincia di Lecco;

– l'informazione all'utenza è garantita dal sito e dal call-center dell'azienda Lecco Trasporti s.c.a.r.l. e gli orari dei servizi sono anche disponibili presso le rivendite autorizzate dell'azienda, presso le sedi istituzionali della Provincia di Lecco nonché scaricabili dal sito internet dell'azienda e della Provincia di Lecco;

Dato atto che i principi sui quali si basa la nuova programmazione dei servizi provinciali 2008-2010 risultano essere in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati;

Rilevato che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» – assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 – oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

Ritenuto comunque necessario che la Provincia di Lecco si impegni programmaticamente a sviluppare nel documento di aggiornamento al P.T.S. la tematica relativa al rinnovo del parco mezzi in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopracitato Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2008-2010 della Provincia di Lecco, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 75 dell'1 dicembre 2008, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 41, comma 4 della l.r. n. 11/09, in quanto ritenuto in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati, raccomandando alla Provincia di impegnarsi a valutare quanto emerso nel corso della consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori

e della Conferenza di servizi, nei successivi atti inerenti i servizi programmati nel medesimo P.T.S. (omissis);

2. di stabilire che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» – assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/4888/2000 – oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100130)

(5.2.1)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11334

Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Mantova 2008-2010, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni ed integrazioni, che per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, all'art. 14, comma 3 stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvino i Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale;

– la l.r. n. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti», di attuazione della normativa nazionale sopra citata, che all'art. 41 definisce i contenuti essenziali e le modalità di adozione dei Programmi Triennali da parte delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni capoluogo, nonché le modalità di approvazione regionale degli atti di programmazione locale;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 6/48888 e n. 6/48889 dell'1 marzo 2000 con la quale sono stati emanati gli indirizzi programmatici per il coordinamento regionale dei Programmi Triennali dei Servizi di trasporto pubblico locale da redigersi da parte delle Province e dei Comuni capoluogo e le indicazioni per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e per la stipula dei contratti di servizio, da parte degli Enti Locali;

– la d.g.r. n. 7/7698 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto gli «Obiettivi e indirizzi regionali agli Enti Locali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dall'1 gennaio 2003»;

– la d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008, «Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia, Associazioni ed Imprese di trasporto pubblico locale, Imprese ferroviarie, Gestori dell'Infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei Sindacati Confederali e del settore dei trasporti e le Associazioni di Utenti, Consumatori e Pendolari»;

– la d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009, «Determinazioni in merito a risorse da ripartire tra aziende automobilistiche esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e enti locali aventi servizi di tpl gestiti in regime contrattuale. criteri e modalità di riparto delle risorse regionali relative alle funzioni amministrative degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale – anno 2009»;

Dato atto che, come indicato nella d.g.r. n. 7/7698 sopra citata, i Programmi Triennali dei Servizi (di seguito P.T.S.) costituiscono degli strumenti «flessibili e dinamici», in quanto aggiornabili per essere adattabili alle esigenze dell'utenza, e che gli stessi strumenti di programmazione triennale che individuano le reti o le sotto-reti dei servizi costituiscono l'oggetto delle gare per l'affidamento dei servizi e dei contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Mantova n. 20 del 30 aprile 2008 con la quale è stato adottato il «Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 2008-

2010» – allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – che individua il perseguimento di alcuni obiettivi principali quali:

– il mantenimento sulle linee forti dell'offerta minima attuale e la stabilizzazione degli orari con il mantenimento del requisito di cadenzamento;

– una razionalizzazione del servizio interurbano, in particolare nelle aree a domanda debole, corrispondente a circa 175.000 vet*km, al fine del potenziamento dei collegamenti urbani di linea tra le stazioni del comune capoluogo, delle linee ad alta domanda e dei servizi a chiamata o eventualmente dell'introduzione di tale tipologia di servizi;

– sviluppo di servizi a chiamata nelle aree a domanda debole, in particolare nella parte più orientale della provincia (estensione del servizio Taxibus) e nei comuni al confine con la provincia di Cremona;

– la verifica della sperimentazione e/o revisione dell'integrazione tariffaria, attraverso un'indagine di verifica dell'impatto sulla domanda soddisfatta del nuovo modello tariffario, al fine di valutare l'opportunità di un rinnovo del periodo di sperimentazione o di una definitiva revisione del vigente sistema tariffario;

– il miglioramento della qualità del servizio e della comunicazione;

– la realizzazione di interventi infrastrutturali, tra i quali la nuova fermata multi stallo di piazzale Mondadori;

Considerato che:

– non appare una modifica del quadro economico complessivo relativo alla rete dei servizi minimi, ma una razionalizzazione dell'esistente supportata dalla gestione del servizio a livello contrattuale;

– una complessiva riorganizzazione della rete a livello interurbano, l'assetto dei servizi minimi e dei nuovi percorsi, è stata rinviata al successivo aggiornamento del presente P.T.S.;

– per i servizi a chiamata nelle aree a domanda debole è illustrata la formula di calcolo del contributo a carico di ciascun Comune che, per il momento, costituisce solo una proposta di condivisione, dato che non è stata recepita da alcun accordo/convenzione tra gli enti locali;

Visto che il già citato art. 41 della l.r. n. 11/09 stabilisce la procedura regionale di approvazione dei Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale adottati dagli Enti Locali, prevedendo la previa indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 37, comma 1 della l.r. n. 11/09 e la previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Preso atto dell'avvenuta consultazione in data 17 novembre 2009, da parte della Regione, delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Visti gli artt. 14, 14-ter e 14-quater della l. n. 241/1990 e l'art. 7 della l.r. n. 1/2005 che disciplinano la Conferenza dei Servizi;

Preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 17 novembre 2009, con la partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati e avente ad oggetto la programmazione triennale dei Servizi adottata dalla Provincia di Mantova;

Rilevato in particolare che le osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei consumatori riguardano in sintesi le seguenti tematiche:

- mancanza di coordinamento intermodale gomma-ferro;
- mancanza di collegamenti con l'aeroporto di Verona;
- problemi derivanti dall'istituzione del sistema basato sulle 3 nuove stazioni, soprattutto nell'orario di uscita dalle scuole;
- problemi sulla linea ferroviaria Mantova-Milano;

Dato atto che entro il termine del 25 novembre 2009, concordato in sede di incontro consultivo, non risultano pervenute alla Regione ulteriori osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei consumatori;

Preso atto che la Provincia di Mantova, con nota del 4 dicembre 2009, prot. n. 64582 ha fornito riscontro alle osservazioni delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei consumatori e della Regione Lombardia ed in particolare ha evidenziato che quanto contenuto nel verba-

le della Conferenza di servizi svoltasi in data 17 novembre 2009, rappresenta correttamente la posizione della Provincia stessa rispetto alle osservazioni e ai quesiti emersi in occasione della suddetta Conferenza precisando, con riferimento al parco mezzi, che il programma di rinnovo, approvato con d.g.p. n. 197 del 10 giugno 2004, che prevedeva la sostituzione nel periodo di vigenza contrattuale di 35 autobus, verrà completato entro gennaio 2010, con undici mesi di anticipo rispetto alla tempistica prevista; tale anticipazione è stata concordata con il Gestore allo scopo di rispettare le limitazioni introdotte con la l.r. n. 24/2006;

Dato atto che i principi sui quali si basa la nuova programmazione dei servizi provinciali 2008-2010 risultano essere in linea con i principi della programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati;

Rilevato che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» – assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 – oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

Ritenuto comunque necessario che la Provincia di Mantova si impegni programmaticamente a sviluppare nel documento di aggiornamento al P.T.S. la tematica connessa al rinnovo del parco mezzi in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopracitato Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2008-2010 della Provincia di Mantova, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 30 aprile 2008, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 41, comma 4 della l.r. n. 11/09, in quanto ritenuto in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati, raccomandando alla Provincia di impegnarsi a valutare quanto emerso nel corso della consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori e della Conferenza di servizi, nei successivi atti inerenti i servizi programmati nel medesimo P.T.S. (omissis);

2. di stabilire che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» – assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 – oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100131)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11335

Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della provincia di Varese 2009-2011, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.r. 14 luglio 2009, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni ed integrazioni, che per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, all'art. 14, comma 3 stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e

le associazioni dei consumatori, approvino i Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale;

– la l.r. n. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti», di attuazione della normativa nazionale sopra citata, che all'art. 41 definisce i contenuti essenziali e le modalità di adozione dei Programmi Triennali da parte delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni capoluogo, nonché le modalità di approvazione regionale degli atti di programmazione locale;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 6/48888 e n. 6/48889 dell'1 marzo 2000 con la quale sono stati emanati gli indirizzi programmatici per il coordinamento regionale dei Programmi Triennali dei Servizi di trasporto pubblico locale da redigersi da parte delle Province e dei Comuni capoluogo e le indicazioni per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e per la stipula dei contratti di servizio, da parte degli Enti Locali;

– la d.g.r. n. 7/7698 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto gli «Obiettivi e indirizzi regionali agli Enti Locali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dall'1 gennaio 2003»;

– la d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008, «Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, ANCI Lombardia, Associazioni ed Imprese di trasporto pubblico locale, Imprese ferroviarie, Gestori dell'Infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei Sindacati Confederali e del settore dei trasporti e le Associazioni di Utenti, Consumatori e Pendolari»;

– la d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009, «Determinazioni in merito a risorse da ripartire tra aziende automobilistiche esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e enti locali aventi servizi di tpl gestiti in regime contrattuale. criteri e modalità di riparto delle risorse regionali relative alle funzioni amministrative degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale – anno 2009»;

Dato atto che, come indicato nella d.g.r. n. 7/7698 sopra citata, i Programmi Triennali dei Servizi (di seguito P.T.S.) costituiscono degli strumenti «flessibili e dinamici», in quanto aggiornabili per essere adattabili alle esigenze dell'utenza, e che gli stessi strumenti di programmazione triennale che individuano le reti o le sotto-reti dei servizi costituiscono l'oggetto delle gare per l'affidamento dei servizi e dei contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 18 del 4 maggio 2009 con la quale è stato adottato il «Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 2009-2011» – allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – che prevede una nuova programmazione dei servizi della Sottorete Sud, svolta in considerazione:

– dei risultati delle rilevazioni di traffico delle linee di trasporto pubblico locale interurbano (per motivi di costo/opportunità sono state escluse dalla rilevazione le corse scolastiche) che hanno fatto sostanzialmente emergere una scarsa utilizzazione di alcune parti servizio e la conseguente necessità a provvedere ad una razionalizzazione del servizio;

– dell'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle province di Varese e Milano per la definizione delle competenze di quelle linee che interessano entrambe le province, l'Intesa ha previsto il trasferimento dalla provincia di Varese alla provincia di Milano delle seguenti linee:

- Cogliate-Saronno, unitamente a risorse pari a 70.101,34 euro;

- Saronno-Solaro-Saronno, unitamente a risorse pari a 187.319,45 euro;

- Tradate-Saronno-Arese sul tratto Caronna Pertusella-Arese, unitamente a risorse pari a 189.131,37 euro;

e dalla provincia di Milano alla provincia di Varese della linea:

- Gallarate-Milano sul tratto Gallarate-Legnano, unitamente a risorse pari a 757.260,93 euro;

Dato atto che gli obiettivi perseguiti dalla Provincia di Varese nel nuovo documento di programmazione riguardano in particolare:

– la conferma della suddivisione dei servizi interurbani di competenza della Provincia di Varese in due Sottoreti (Nord e Sud);

– la revisione dei contenuti della Sottorete Sud al fine dell'atti-

vazione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di tale Sottorete;

Preso atto che:

- la definizione del nuovo assetto dei servizi minimi comporta l'erogazione di 3.522.674 bus*km delle linee interurbane della Sottorete Sud (corrispondente ad una diminuzione di circa 200.000 bus*km rispetto a quelli attualmente concessi), mantenendo inalterato l'impianto di rete attraverso l'accorpamento o la separazione di alcuni servizi (semplificando la struttura di rete) e la soppressione di servizi diretti con destinazione esterna all'ambito provinciale che non rientrano nel concetto di trasporto pubblico locale;

- alla Provincia sono stati sollecitati, da parte degli enti locali, ulteriori interventi che, in un quadro di risorse carenti, non possono essere inseriti nei servizi minimi, ma potranno essere oggetto dei servizi affidati con procedura ad evidenza pubblica, soltanto come servizi opzionali;

- i servizi dei comuni non capoluogo di Gallarate e Saronno saranno oggetto di autonome procedure ad evidenza pubblica, mentre la rete urbana del comune di Busto Arsizio pari a 1.024.354 bus*km, sarà inclusa nella Sottorete Sud e pertanto messa a gara dalla Provincia;

Visto che il già citato art. 41 della l.r. n. 11/09 stabilisce la procedura regionale di approvazione dei Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale adottati dagli Enti Locali, prevedendo la previa indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 37, comma 1 della l.r. n. 11/09 e la previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Preso atto dell'avvenuta consultazione in data 17 novembre 2009, da parte della Regione, delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori;

Visti gli artt. 14, 14-ter e 14-quater della l. n. 241/1990 e l'art. 7 della l.r. n. 1/2005 che disciplinano la Conferenza dei Servizi;

Preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 17 novembre 2009, con la partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati e avente ad oggetto la programmazione triennale dei Servizi adottata dalla Provincia di Varese;

Rilevato in particolare che le osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei consumatori riguardano in sintesi le seguenti tematiche:

- il mancato coinvolgimento da parte della Provincia nelle fasi precedenti all'adozione del Programma Triennale dei Servizi (art. 41 - comma 2), anche se nel relativo atto deliberativo è stata indicata la realizzazione di tale fase;

- la necessità di inserire nel P.T.S., in dettaglio e non solo a livello generale, i temi relativi all'integrazione modale e tariffaria, coerentemente con quanto previsto dal Patto del TPL;

- la presenza nel Lotto Sud di un numero eccessivo di aziende;
- la mancata presenza di economie di scala nella scelta di procedere all'esecuzione di gare singole a livello comunale e la conseguente mancanza di gestione unitaria del trasporto pubblico locale nel territorio;

- la carenza di collegamenti di alcuni comuni varesini con l'aeroporto di Malpensa;

- una diminuzione dei servizi;

- l'esecuzione di un'indagine di customer su un campione non significativo;

Dato atto che entro il termine del 25 novembre 2009, concordato in sede di incontro consultivo, risultano pervenute alla Regione le osservazioni formulate dall'Organizzazione Sindacale CISL Lombardia che confermano, con riguardo all'atto di programmazione della Provincia di Varese, quanto già espresso in sede di Consultazione;

Preso atto che la Provincia di Varese, con nota del 4 dicembre 2009, prot. n. 125811/11.4.1, ha fornito riscontro alle osservazioni delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni dei consumatori, del comune di Varese e della Regione Lombardia ed in sintesi:

- informa di aver adeguatamente svolto l'attività consultiva preliminare all'adozione del P.T.S., comunicando, a mezzo di nota raccomandata R.R., alle Organizzazioni sindacali ed alle

Associazioni dei consumatori che era in corso l'aggiornamento del proprio P.T.S. e invitando le stesse a formulare proprie osservazioni e considerazioni da discutere nell'incontro convocato per il giorno 16 marzo 2009, al quale non ha partecipato alcuna delle Organizzazioni e Associazioni convocate. Esclusivamente l'Organizzazione Sindacale CGIL Varese ha trasmesso via mail le proprie osservazioni in data 16 marzo 2009, cui la Provincia ha fornito riscontro in data 25 marzo 2009;

- condivide l'obiettivo dell'integrazione tariffaria e modale con il servizio ferroviario, impegnandosi a prevedere specifiche disposizioni negli atti di gara, anche attraverso intese con i Comuni di Gallarate e Saronno;

- auspica il superamento della frammentazione nella Sottorete Sud, a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di TPL;

- precisa che ha messo in atto tutte le azioni per favorire l'accorpamento all'interno della Sottorete Sud provinciale dei servizi urbani di tutti i Comuni non capoluogo che sono dotati di tali servizi;

- annuncia il potenziamento, nell'ambito dei servizi opzionali, delle autolinee di collegamento con l'aeroporto di Malpensa;

- precisa che la diminuzione di circa 200.000 bus*km/anno riscontrata è dovuta al trasferimento di linee o tratte di linee dalla Provincia di Varese alla Provincia di Milano, come previsto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'ottobre 2001;

- specifica di non aver effettuato indagini di customer, bensì rilevazioni di traffico (su oltre il 60% delle corse programmate delle fasce di morbida) sulle linee di trasporto pubblico locale interurbano, nel 2006, al fine di verificare l'utilizzo del mezzo pubblico negli orari non di punta;

- conferma che, nell'ambito del capitolato per l'appalto dei servizi di TPL, il livello occupazionale attuale sarà garantito così come previsto dalla normativa vigente;

- offre la propria disponibilità a vagliare proposte concrete di integrazione dell'Area Urbana del comune di Varese, a fronte di precisi impegni, anche finanziari, da parte degli Enti interessati;

- comunica di aver contattato tutte le Aziende che gestiscono i servizi interurbani ed i Comuni non capoluogo regolatori di servizi urbani con nota prot. 108858/11.4.1. del 22 ottobre 2009 e che sono tutt'ora in corso le consultazioni volte a definire le caratteristiche dei mezzi che verranno acquistati con il finanziamento regionale, in sostituzione dei mezzi obsoleti (Euro 0 ed Euro 1);

- evidenzia che la durata del contratto di servizio, che verrà sottoscritto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL, non è oggetto della programmazione triennale del P.T.S., per cui provvederà, prima dell'indizione delle procedure stesse a svolgere le necessarie valutazioni, anche con gli uffici regionali, tenendo in debita considerazione le necessarie economie di scala;

Dato atto che i principi sui quali si basa la nuova programmazione dei servizi provinciali 2009-2011 risultano essere in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati;

Rilevato che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» - assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 - oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

Ritenuto comunque necessario che la Provincia di Varese si impegni programmaticamente a sviluppare nel documento di aggiornamento al P.T.S. le tematiche connesse al rinnovo del parco mezzi in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopracitato Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia (d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2009-2011 della Provincia di Varese, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 4 maggio 2009, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 41, comma 4 della l.r. n. 11/09, in quanto ritenuto in linea con i principi di programmazione regionale, tra i quali l'integrazione modale e tariffaria, l'interscambio presso le stazioni ferroviarie, il coordinamento con le linee ferroviarie e l'integrazione con le linee automobilistiche di competenza di altri Enti e con orari cadenzati, raccomandando alla Provincia di impegnarsi a valutare quanto emerso nel corso della consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e delle Associazioni dei Consumatori e della Conferenza di servizi, nei successivi atti inerenti i servizi programmati nel medesimo P.T.S. (omissis);

2. di stabilire che, in merito alle risorse finanziarie, il quadro economico attualmente vigente è composto dalle risorse erogate per lo svolgimento dei servizi minimi «storici» – assegnate annualmente dalla Regione secondo i criteri già definiti nella d.g.r. n. 6/48888/2000 – oltre a quanto disposto dall'art. 43, 13 comma, ultimo periodo, della l.r. n. 11/09, dalle risorse previste dal Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. 8/8475 del 19 novembre 2008 nonché dalle risorse previste dalla d.g.r. n. 8/10910 del 23 dicembre 2009 cui potranno aggiungersi gli eventuali finanziamenti aggiuntivi di altre Amministrazioni Pubbliche;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20100132)

(5.2.1)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11336

Protocollo d'intesa con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., per la circolazione gratuita dei rappresentanti delle forze dell'ordine, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 31 della l.r. del 14 luglio 2009, n. 11: «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti» ed in particolare:

- il comma 1, lettera g) che riconosce, a decorrere dal 1° agosto 2004, agli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

- il comma 8, che estende, tra l'altro, i titoli di gratuità, a decorrere dall'1 agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6044 del 5 dicembre 2007 «Nuovo sistema delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico – Schema di convenzione con Poste Italiane S.p.A. per la gestione delle attività inerenti la ricezione delle domande e il rilascio delle agevolazioni di trasporto pubblico dall'1 gennaio 2008», con la quale è stato stabilito «di rinviare a successivo atto la definizione delle modalità per il riconoscimento delle agevolazioni per le forze dell'ordine, sulla base di specifico accordo che vedrà la partecipazione anche delle aziende di trasporto»;

Richiamate, altresì, la d.g.r. n. 8/7632 dell'11 luglio 2008, con la quale la Regione ha approvato lo «Schema di protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia, e delle Aziende ATM S.p.A., LeNord s.r.l., Trenitalia S.p.A., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.», nonché la tabella «Valorizzazione economica delle tipologie di servizio esercite in Lombardia», sottoscritto in data 15 luglio 2008 ed inserito nella «Raccolta Convenzioni e Contratti» in data 18 luglio 2008, al n. 11452/RCC, e la d.g.r. n. 8/9850 del 15 luglio 2009, con la quale la validità della predetta Intesa è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009;

Ritenuto opportuno, anche per l'anno 2010, perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico e di navigazione sul lago d'Iseo, attivando un apposito intervento finalizzato alla tutela della sicurezza personale e patrimoniale sia dei viaggiatori sia del personale di bordo;

Ritenuto, conseguentemente, di potenziare la presenza dei rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, riconoscendo agli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria – di cui all'art. 57 del codice di procedura penale cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza – il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale;

Considerati gli effetti positivi ottenuti, anche per gli anni 2008-2009, in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, dovuti alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine a bordo dei mezzi;

Considerato che, con comunicazioni rispettivamente del 15 dicembre 2009 e del 19 gennaio 2010, la società Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. e ANAV Lombardia, anche per conto di ASSTRA Lombardia, e le Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., hanno formalizzato la loro adesione alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, come definito nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che:

- il suddetto Protocollo d'Intesa è relativo a:

- la definizione delle modalità e delle condizioni per consentire la circolazione a titolo gratuito, a tutti gli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'art. 57 del codice di procedura penale – cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza – sui servizi ferroviari regionali, automobilistici, impianti fissi e a guida vincolata di trasporto pubblico locale e di navigazione sul lago d'Iseo, Endine e Moro, per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Lombardia;

- il riconoscimento della valorizzazione delle agevolazioni a favore delle Forze dell'Ordine per un importo pari a € 6.100.000,00, da ripartire tra le Aziende;

- in base al suddetto Protocollo d'Intesa, viene consentita per l'anno 2010 la circolazione gratuita a tutti gli agenti e ufficiali, in servizi di pubblica sicurezza, appartenenti ai diversi Corpi delle Forze dell'Ordine firmatari del Protocollo stesso, a fronte di un riconoscimento economico alle Aziende pari a € 6.100.000,00 e che tale importo sarà ripartito tra le tipologie di servizi con gli stessi importi totali individuati dalla d.g.r. 8/7632 dell'11 luglio 2008 e successivamente suddivisi tra le singole aziende sulla base dei dati delle percorrenze definitive anno 2009;

- gli importi saranno liquidati alle Aziende per un importo pari a € 5.000.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo e per un importo residuo pari a 1.100.000,00 euro entro il 30 novembre 2010;

Ritenuto di riconoscere, anche per l'anno 2010, il diritto alla circolazione gratuita, sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, agli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo i criteri e le modalità riportati nello schema di Protocollo d'Intesa;

Ritenuto conseguentemente di approvare il summenzionato «Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia, e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.» – allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che l'impegno finanziario a carico della Regione Lombardia trova copertura nell'ambito delle risorse finanziarie del capitolo 6317 dell'UPB 6.2.2.2.123 del bilancio regionale 2010/2012;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo «Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia, e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.» – allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al Direttore Generale della D.G. «Infrastrutture e Mobilità» la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni

zioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia, e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., secondo lo Schema di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare al Direttore Generale della D.G. «Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale» la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in rappresentanza dei Corpi della Polizia Locale;

4. di stabilire che la somma complessiva di € 6.100.000,00 sarà ripartita tra le tipologie di servizio con gli stessi importi totali individuati dalla d.g.r. 8/7632 dell'11 luglio 2008 e successivamente suddivisi tra le singole aziende sulla base dei dati delle percorrenze definitive delle percorrenze anno 2009;

5. di dare mandato agli uffici della Direzione Generale «Infrastrutture e Mobilità» di procedere con appositi decreti del Dirigente dell'Unità Organizzativa «Trasporto Pubblico Locale» all'emissione dei relativi atti contabili ed in particolare:

- atto di impegno pari a € 6.100.000,00 e contestuale liquidazione di un importo, pari a € 5.000.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo;
- atto di liquidazione dell'importo residuo pari a € 1.100.000,00 entro il 30 novembre 2010;

6. di far fronte alle spese derivanti dalla valorizzazione alle Aziende di trasporto pubblico regionale e locale, quantificata in € 6.100.000,00, con le risorse finanziarie del capitolo 6317 dell'UPB 6.2.2.2.123 del bilancio regionale 2010/2012;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO A)

Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia, e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord s.r.l., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.

TRA

La Regione Lombardia con sede a Milano, via Pola n. 12, nella persona di

E

I rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine indicati nell'art. 57 del codice di procedura penale,

E

I rappresentanti delle Associazioni delle Aziende di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia e ASSTRA Lombardia, e delle Aziende ATM S.p.A., Trenitalia-LeNord S.r.l e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.

Premesso che:

– l'art. 31 della l.r. del 14 luglio 2009, n. 11 prevede il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale degli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale in servizio di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

– alla Giunta regionale è riservata la competenza relativa alla definizione delle modalità per procedere al riconoscimento del beneficio della circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

– si sono svolti alcuni incontri con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio lombardo previsti dall'art. 57 del c.p.p. per definire le modalità di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale in Lombardia, tenendo anche conto delle risorse destinate dalla Regione in merito alla valorizzazione dei titoli agevolati effettuata a partire dal mese di agosto 2004 – mese di entrata in vigore del nuovo sistema delle agevolazioni – sino al 31 dicembre 2007;

– con d.g.r. n. 8/7632 dell'11 luglio 2008, la Regione ha approvato lo «Schema di protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia ANAV Lombardia, ASSTRA Lombardia e delle Aziende ATM S.p.A.; LeNord s.r.l., Trenitalia S.p.A., Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.», nonché la tabella «Valorizzazione economica delle tipolo-

gie di servizio esercite in Lombardia» contenente i criteri di riparto tra le Aziende di trasporto della somma dovuta dalla Regione a titolo di riconoscimento della valorizzazione economica della circolazione gratuita ai predetti rappresentanti delle Forze dell'Ordine;

– la validità del suddetto Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 15 luglio 2008 ed inserito nella «Raccolta Convenzioni e Contratti» in data 18 luglio 2008, al n. 11452/RCC, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009, alle medesime condizioni tecniche ed economiche e secondo le modalità previste nell'Intesa per l'anno 2008, con atto del 15 settembre 2009, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. 8/9850 del 15 luglio 2009;

– a fronte degli effetti positivi ottenuti anche per gli anni 2008-2009 in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo dovuti alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine a bordo dei mezzi, la Regione, le Forze dell'Ordine e le Aziende convengono sull'opportunità di garantire e potenziare sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale la circolazione gratuita degli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine, appartenenti a tutti i Corpi – cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza – a condizione che gli interessati si presentino al personale di bordo e, all'occorrenza, forniscano assistenza in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico;

– la circolazione gratuita sarà consentita, anche per l'anno 2010, salvo ulteriore proroga, alle medesime condizioni tecnico/economiche e secondo le modalità qui previste, per il periodo massimo di un anno, su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviario di seconda classe, automobilistico e di navigazione sul lago d'Iseo, eserciti sul territorio lombardo, nell'ambito delle stazioni cui si applicano le tariffe della Regione Lombardia ed esclusi il Malpensa Express, i collegamenti aeroportuali e i servizi a chiamata non classificati di trasporto pubblico locale, i servizi della navetta di collegamento Milano-Istituto Scientifico-Universitario S. Raffaele e servizi classificati di gran turismo;

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale dell'Intesa si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Intesa ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.

2. A tal fine, è consentita la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'art. 57 del c.p.p. – cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza e come identificati dai Corpi firmatari del presente Protocollo, sui servizi ferroviari regionali, automobilistici interurbani e di navigazione sul lago d'Iseo per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Lombardia, nonché sui servizi automobilistici urbani e metropolitani qualora non già concessa da specifiche leggi o regolamenti.

Art. 2 – Condizioni per il riconoscimento della libera circolazione alle Forze dell'Ordine

1. Gli agenti e ufficiali appartenenti ai Corpi delle Forze dell'Ordine per usufruire della circolazione gratuita devono inderogabilmente, di propria iniziativa, presentarsi al personale di bordo esibendo il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, al momento della salita su un mezzo o un convoglio di trasporto pubblico, indicando la tratta percorsa e l'ubicazione a bordo del mezzo.

2. È fatto obbligo di mostrare il tesserino di riconoscimento anche al personale di controlleria che ne faccia richiesta.

3. Gli agenti e gli ufficiali delle Forze dell'Ordine che non osservano le modalità di accesso ai mezzi di trasporto di cui al presente articolo, saranno considerati a tutti gli effetti privi di titolo di viaggio valido e soggetti alle sanzioni previste per legge.

4. Gli agenti e ufficiali che viaggiano sui servizi dotati di Sistemi di bigliettazione elettronica, dovranno esibire il proprio tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Corpo di appartenenza, al personale preposto per l'apertura del varco o richiedere, a propria cura e spese, alla competente Azienda di trasporto il rilascio di apposita tessera elettronica, come convenzionalmente pattuito, ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Regione Lombardia riconosce anche per l'anno 2010, a titolo di valorizzazione economica alle Aziende che consentono la circolazione gratuita alle Forze dell'Ordine come individuate in premessa, un importo complessivo pari a € 6.100.000,00.

2. Le Aziende si impegnano ad ammettere gli agenti e gli ufficiali delle Forze dell'Ordine in servizi di pubblica sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale alle condizioni previste al precedente art. 2.

3. Gli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine, a richiesta, devono fornire assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico.

4. I Corpi delle Forze dell'Ordine devono sottoscrivere con le Aziende che lo richiedono un'apposita convenzione, finalizzata all'incremento della sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, nella quale saranno declinati gli specifici impegni degli agenti e ufficiali a bordo dei mezzi e le modalità di identificazione degli stessi all'atto della salita sul mezzo, senza ulteriori oneri a carico della Regione Lombardia rispetto alle risorse previste al precedente comma 1.

5. Le parti si impegnano a concordare specifiche modalità di comunicazione per la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 4 – Periodo di validità

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata dall'1 gennaio 2010 sino al 31 dicembre 2010, salvo ulteriore proroga, alle medesime condizioni tecnico/economiche e secondo le modalità qui previste, per il periodo massimo di un anno.

Luogo data

Per la Regione Lombardia:

.....

Per i Corpi delle Forze dell'Ordine:

- Comando Regionale Guardia di Finanza
- Comando Legione Carabinieri Lombardia
- Direzione Interregionale Lombardia – Emilia Romagna Polizia di Stato
- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
- Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato
- Direzione Regionale Vigili del Fuoco
- Per i Comandi di Polizia Locale, Il Direttore Generale della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale

Per le aziende di trasporto pubblico:

- ANAV Lombardia
- ASSTRA Lombardia
- ATM S.p.A.
- Trenitalia-LeNord s.r.l.,
- Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.

(BUR20100133)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348

Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati

(5.3.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 30 settembre 2008, n. 701 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, ai sensi dell'art. 245, comma 3 del d.lgs. 152/2006, indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti contaminati presenti sul territorio regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio

2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

Richiamato l'art. 196 del d.lgs. 152/2006 che riserva alle regioni nel rispetto della normativa statale vigente, la possibilità di redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione di progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione e l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio e di strumenti di supporto alle decisioni;

Ritenuto necessario definire puntualmente l'applicazione delle procedure per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica dei siti contaminati e per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati, attraverso l'emanazione di linee guida, allegate al presente atto, che forniscano agli operatori del settore e agli Enti interessati un valido strumento operativo di supporto alle decisioni, per consentire il raggiungimento di un più elevato livello di tutela e salvaguardia del territorio lombardo caratterizzato fortemente dalla secolare vocazione industriale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa le seguenti Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati:

- a) «Linee guida per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica dei siti contaminati», di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;
- b) «Linee guida per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati, ai sensi del Titolo V, della parte quarta del d.lgs. 152/2006», di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante al presente atto;

2. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO 1

Linee guida per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica dei siti contaminati

Premesse

Al fine di favorire i processi amministrativo-procedurali per l'applicazione delle procedure per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica e per la definizione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dei siti contaminati, la Regione, persegue l'obiettivo del raggiungimento di azioni che consentano di conseguire risultati efficaci ed efficienti nella tutela della salute umana e dell'ambiente, che ancorché normata a livello statale, consenta il raggiungimento di tempi certi di attuazione degli interventi ambientali, nonché fornisca nell'ambito della propria funzione di indirizzo e coordinamento degli atti di programmazione un valido strumento di supporto alle decisioni dell'azione sinergica degli Enti locali.

Le presenti linee guida, al fine di favorire l'applicazione delle procedure per la gestione del rischio, ai sensi dell'art. 242 del Titolo V – parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con le quali gestire l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica e per la definizione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dei siti contaminati, in attuazione dei disposti dell'art. 196 – lettera h) del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 17 – lettera h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), ne stabiliscono criteri specifici al fine di consentire una migliore e più adeguata applicazione della normativa

statale e per consentire il raggiungimento di un più elevato livello di tutela e salvaguardia del territorio lombardo caratterizzato fortemente dalla secolare vocazione industriale, ovvero maggiormente interessato ad azioni di recupero e riqualificazione ambientale rispetto all'intero territorio nazionale.

1. Parametri da utilizzare nell'analisi di rischio

Per l'applicazione della procedura dell'analisi di rischio per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), i valori dei parametri da utilizzare nelle simulazioni di calcolo devono fare riferimento ai dati sito-specifici, rappresentativi delle reali caratteristiche geometriche, geologiche e idrogeologiche del sito schematizzato nel modello concettuale definitivo.

Ai fini della determinazione e l'elaborazione dei valori dei parametri di input da introdurre nei modelli di calcolo per l'applicazione dell'analisi di rischio, si utilizzano i «Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi di Rischio ai siti contaminati» emanati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA (ex APAT) e la «Banca dati ISS-ISPEL delle proprietà chimico/fisiche e tossicologiche dei contaminanti», messa a punto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), secondo gli indirizzi specifici di cui al documento tecnico allegato.

Il requisito di sito-specificità dei parametri può essere oggetto di specifiche valutazioni da parte degli Enti di controllo in seno al procedimento per l'approvazione del documento di analisi di rischio.

Qualora a seguito del procedimento di analisi di rischio, le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito risultano superiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), l'obiettivo di bonifica del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, deve fare riferimento alle CSR, anche quando queste ultime risultano inferiori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

Qualora il documento di analisi di rischio dimostri che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, in considerazioni della realizzazione di opere o manufatti che agiscono da barriera tra le vie di esposizione e il bersaglio recettore, il soggetto obbligato/interessato procede ai sensi dell'art. 242, comma 7 alla presentazione del progetto di messa in sicurezza permanente o operativo, nel caso di siti con attività in esercizio.

Il documento di analisi di rischio non deve essere presentato, se il soggetto obbligato/interessato procede alla presentazione del progetto operativo di bonifica, con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per la specifica destinazione d'uso.

2. Disposizioni progettuali

Fatti salvi i contenuti necessari per l'elaborazione del documento di analisi di rischio, di cui all'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 2 comma 43 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ai fini della rappresentazione dei parametri di cui al paragrafo 1, il documento di analisi di rischio deve contenere la fonte da cui sono derivati i valori di tutti i parametri adottati nella redazione dell'analisi di rischio al fine di rintracciare e giustificare il valore assegnato ad ogni parametro, in particolare l'indicazione dei valori utilizzati per effettuare le simulazioni, ovvero:

- misurazione diretta attraverso prove di campo;
- stima indiretta, con la specifica delle formule di calcolo adottate;
- letteratura, con la citazione delle fonti bibliografiche.

Qualora l'analisi di rischio sito-specifica è riferita ad una futura configurazione territoriale dell'area, il documento di analisi di rischio, è accompagnato da copia dell'atto di approvazione del relativo progetto esecutivo ovvero, in caso di interventi edilizi, copia del permesso di costruzione o D.I.A. o altro atto rilasciato dal comune comprovante l'approvazione del progetto edilizio. Qualora l'opera di trasformazione territoriale è oggetto di accordi di programma o di programmi urbanistici di recupero, l'analisi di Rischio è trasmessa unitamente al planivolumetrico definitivo dell'opera.

3. Aggiornamento dei certificati urbanistici

Fatta salva l'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nel Piano delle regole di cui all'art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, del comune interessato della situazione di superamento delle concentrazioni di rischio, il comune nel cui ambito territoriale ricade il sito oggetto di analisi di rischio, provvede all'iscrizione nei sopraccitati documenti:

a) a seguito delle risultanze dell'analisi di rischio che dimostra che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR); l'iscrizione nei certificati urbanistici deve fare riferimento alla situazione di potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Nel caso in cui il provvedimento di approvazione dell'analisi di rischio prescrive lo svolgimento di un piano di monitoraggio ambientale del sito, il comune provvede a formalizzare nel Piano delle regole, le caratteristiche tecnico-esecutive e la tempistica del monitoraggio prescritto. Il comune provvede alla cancellazione dell'iscrizione nei certificati urbanistici della situazione di monitoraggio, a seguito della presentazione da parte del soggetto obbligato/interessato, della relazione tecnica riassuntiva del monitoraggio svolto, che confermi che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, fermo restando l'iscrizione nei certificati urbanistici della situazione di potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle CSC;

b) a seguito del raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati nel progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente; l'iscrizione nei certificati urbanistici deve fare riferimento allo stato qualitativo delle matrici ambientali raggiunto, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area, fermo restando l'iscrizione post-intervento, della situazione di potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle CSC. Nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente l'iscrizione nei certificati urbanistici dovrà prevedere il controllo, almeno decennale dell'efficacia dell'opera di «capping»;

L'iscrizione nei certificati urbanistici oltre ad indicare la natura del vincolo posto, di cui sopra, deve indicare le eventuali limitazioni d'uso delle matrici ambientali coinvolti, nonché di fruizione del sito.

Qualora intervenga una modifica della destinazione d'uso, o una modifica dell'utilizzo del suolo, indipendentemente dal cambio della destinazione d'uso, in un'area oggetto di analisi di rischio già approvata, il soggetto obbligato/interessato, trasmette agli Enti interessati, una nuova analisi di rischio sito-specifica relativa alla nuova configurazione dell'area unitamente a copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di trasformazione territoriale, ai fini dell'attivazione di un nuovo iter procedimentale. Nel caso in cui la modifica dell'utilizzo dei suoli comporti interventi di natura edilizia, unitamente al documento di analisi di rischio, il soggetto obbligato/interessato trasmette agli Enti di controllo, copia del permesso di costruzione o D.I.A. o altro atto rilasciato dal comune comprovante l'approvazione dell'opera costruttiva. Qualora l'opera di trasformazione territoriale è oggetto di accordi di programma o di programmi urbanistici di recupero, l'analisi di Rischio è trasmessa unitamente al planivolumetrico definitivo dell'opera.

DOCUMENTO TECNICO

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DI UN DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO APPLICATA AI SITI CONTAMINATI

Premessa

L'obiettivo di questi indirizzi è fornire delle indicazioni operative alle quali fare riferimento sia in fase di predisposizione della documentazione relativa alla procedura di analisi di rischio applicata ai siti potenzialmente contaminati, sia in fase di esame e di valutazione di questi elaborati da parte degli Enti nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e alla d.g.r. 2838 del 27 giugno 2006.

La documentazione tecnica a cui si è fatto riferimento per la redazione di questi indirizzi è costituita, in particolare, dai criteri e dai pareri tematici emessi da ISPRA (ex APAT), dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, rispetto ai quali il presente atto intende approfondire alcuni aspetti applicativi, al fine di evidenziare gli elementi particolarmente critici e delineare indicazioni alle quali

gli Enti possono fare riferimento per svolgere le proprie attività di valutazione.

I presenti indirizzi sono in linea con le indicazioni metodologiche fornite da ISPRA (ex APAT) nell'ambito del Gruppo di Lavoro «Analisi di Rischio», istituito da ISPRA (ex APAT) e costituito da rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e del Sistema delle Agenzie per l'Ambiente (ARPA/APPA), rispetto alle quali rappresentano un approfondimento di tematiche e di aspetti analizzati con un maggior grado di dettaglio.

Quanto riportato nel presente atto di indirizzo deriva, in particolare, da considerazioni in merito alla procedura di analisi di rischio applicata secondo le finalità indicate nel d.lgs. 152/2006 (e nelle successive disposizioni correttive indicate nel d.lgs. 4/2008) e dalla esperienze ad oggi maturate su questa specifica tematica dalla Regione Lombardia, da ARPA Lombardia, dalle Province Lombarde, dall'ASL Città di Milano e dal comune di Milano.

I contenuti di questo documento potranno pertanto essere rivisti ed aggiornati a seguito di ulteriori esperienze che verranno acquisite da parte degli Enti e che potranno essere inserite in una revisione del presente atto.

Gli aspetti che sono stati approfonditi nel presente atto di indirizzo attengono, in particolare, alla valutazione del modello concettuale e all'esame dei valori dei parametri sito-specifici.

La documentazione a cui si è fatto riferimento è costituita da:

- Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (APAT, revisione 2 - marzo 2008),
- applicazione dell'analisi di rischio ai punti vendita carburante (ISPRA, giugno 2009),
- nota APAT prot. n. 9642 del 21 marzo 2007 (acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007),
- nota ISS prot. n. 14612 del 20 marzo 2007,
- documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'Analisi di Rischio ai sensi del d.lgs. 152/2006 (APAT, giugno 2008),
- banca dati ISS-ISPESL delle proprietà chimico/fisiche e tossicologiche delle sostanze,
- parere APAT/ISS prot. n. 11376 del 4 aprile 2007 «Metodo per la determinazione sperimentale del coefficiente di ripartizione solido-liquido ai fini dell'utilizzo nei software per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica ai siti contaminati».

PARTE PRIMA

Indirizzi in merito ai parametri relativi all'analisi di rischio

In una procedura di analisi di rischio è di fondamentale importanza la definizione dei valori dei parametri di *input* da adottare nelle simulazioni. In particolare, in un'analisi di rischio di livello due è necessario utilizzare dati che definiscano un modello concettuale rappresentativo, quanto più possibile, delle reali caratteristiche dello specifico sito in esame. Rispetto ad un'applicazione di livello uno, pertanto, un approccio di livello due richiede indagini del sito più approfondite, che consentano di modificare le assunzioni di *default* tipiche del livello uno.

1. Analisi dei parametri

Nella documentazione presentata agli Enti deve essere specificata e adeguatamente giustificata l'origine dei valori di tutti i parametri introdotti nell'analisi di rischio. In particolare deve essere indicato se i valori adottati per effettuare le simulazioni derivano da: misurazione diretta; stima indiretta (nel qual caso devono essere specificate le formule di calcolo adottate); letteratura (nel qual caso devono essere evidenziate le fonti bibliografiche di riferimento). I valori utilizzati devono essere coerenti con quanto indicato nei riferimenti documentali sopra richiamati.

In particolare, qualora per un parametro venga utilizzato un valore tratto dalla letteratura, si ricorre a quello più cautelativo del *range* indicato in letteratura; nel caso invece di misurazioni dirette o stime indirette, il valore corrisponde a quello derivato da elaborazioni statistiche, se applicabili, o al valore più conservativo in caso contrario. L'individuazione del valore più conservativo può essere effettuata mediante analisi di sensibilità, che l'ente può, a necessità, richiedere alla Parte.

Alcuni parametri, particolarmente significativi, sono analizzati

di seguito. Per quelli non espressamente trattati si rimanda ai Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA).

2. Parametri del terreno

Umidità

In linea generale l'umidità w si può ricavare dai dati di residuo r a 105°C, riportati sui certificati di analisi, attraverso la relazione $w = 1/r - 1$.

Individuato lo strato omogeneo rappresentativo del sito in esame, il relativo valore di umidità si ricava applicando i criteri di ISPRA, valutando se il numero di dati disponibile è inferiore a 10 (nel qual caso deve essere considerato il valore più conservativo) o se è maggiore o uguale a 10 (nel qual caso deve essere applicata la trattazione statistica, ad esempio con l'ausilio di software quali ProUCL).

Questo parametro rapporta la concentrazione di inquinante riferita al terreno tal quale (Ctq) alla concentrazione espressa sul secco (Css) attraverso la relazione $Ctq = C_{ss} / (1 + w)$.

Frazione di carbonio organico

In fase di caratterizzazione del sito deve essere determinata la frazione di carbonio organico del terreno, qualora siano presenti contaminanti di natura organica.

Il contenuto di carbonio organico è un parametro caratterizzato da forte variabilità, dovuta sia alle caratteristiche naturali del terreno sia agli apporti organici di origine antropica, e può variare significativamente con la profondità di investigazione.

La determinazione di questo parametro attraverso i metodi generalmente utilizzati deve essere effettuata in campioni non interessati da contaminazione organica, che potrebbe pregiudicare la significatività del dato rilevato. Qualora non sia possibile adottare tali accorgimenti, si utilizza il valore di *default* indicato da ISPRA o, comunque, valori non superiori.

pH e coefficiente di distribuzione

Il pH influisce sulla forma chimica dei metalli assunta nel terreno e sulla loro lisciviabilità: per molti metalli pesanti le forme assunte in condizioni di acidità risultano più mobili nel sottosuolo. Il pH è dunque un parametro importante per valutare la sussistenza o meno di fenomeni di mobilizzazione dei contaminanti inorganici e della loro liscivazione verso la falda. Nell'equazione di calcolo del fattore di liscivazione il pH non entra direttamente in gioco ma può influenzare il valore del parametro «coefficiente di distribuzione» richiesto dai software. L'eventuale determinazione sito-specifica del pH deve essere condotta tenendo conto della variabilità tipica di questo parametro, legata a fattori sito-specifici quali la composizione del terreno, l'uso del suolo, la profondità dal piano campagna.

Il parametro «coefficiente di distribuzione suolo/acqua» entra direttamente nell'equazione del fattore di liscivazione e per i metalli è sensibilmente influenzato dal pH (oltre che dal potenziale redox). Questo parametro richiede pertanto una misura sito-specifica, secondo le indicazioni metodologiche di APAT e dell'ISS (parere APAT/ISS prot. n. 11376 del 4 aprile 2007).

3. Ambiente outdoor

Dati relativi al vento

I dati del vento sono necessari per l'applicazione dei modelli di emissione outdoor di vapori e di particolato. I parametri di interesse, direzione prevalente e modulo della velocità, possono essere ricavati dall'archivio dati della rete meteorologica di ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it/meteo).

Nel caso di siti di grandi dimensioni, con eventuale suddivisione in subaree, è opportuno assumere per l'intero sito il valore derivato dall'elaborazione dei dati relativi alla centralina meteorologica che si trova più vicina al sito considerato.

È necessario, in particolare, verificare che i dati di velocità del vento «U» forniti dalle centraline poste ad una quota z_1 , generalmente pari a 10 m dal piano campagna, siano rapportati alla quota che individua la zona di miscelazione z_2 , attraverso la relazione empirica $U(z_1)/U(z_2) = (z_1/z_2)^p$, indicata anche nei Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA) nella quale il valore assunto dal parametro «p» è funzione della classe di stabilità atmosferica e della rugosità del suolo.

Infiltrazione efficace

Per la determinazione dell'infiltrazione efficace si deve fare riferimento ai dati di pioggia sito-specifici rappresentativi della piovosità della zona in cui si trova il sito in esame. A tal fine

possono essere utilizzati i dati forniti da ARPA Lombardia, predisposti sulla base dei dati di pioggia registrati ed elaborati relativamente alla zona in cui si trova il sito considerato (www.arpalombardia.it/idro).

Il valore dell'infiltrazione efficace può indicativamente essere stimato mediante l'applicazione della formula $I_{\text{eff}} = \text{cost} \cdot P^2$, riportata nei Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA), nella quale la precipitazione media annua «P» è espressa in [cm/anno] e il valore della costante è assunto in base alla tessitura prevalente nel suolo.

Nel caso di siti completamente pavimentati, ad esclusione di eventuali impermeabilizzazioni realizzate ai fini della messa in sicurezza permanente, potrà essere valutata da parte degli Enti di controllo l'attenuazione dell'infiltrazione efficace (che in ogni caso non potrà essere annullata) attraverso l'applicazione del coefficiente «frazione areale di fratture della pavimentazione outdoor» η_{out} , il cui valore andrà valutato in relazione alle caratteristiche costruttive della pavimentazione, al suo reale stato di conservazione, al suo grado di usura nel tempo e alla presenza di un efficiente sistema di raccolta delle acque meteoriche.

A tal riguardo gli Enti possono richiedere alla Parte di produrre una relazione tecnica periodica, che illustri lo stato di usura della pavimentazione e che sia eventualmente completata da un report fotografico.

4. Ambiente indoor

Frazione areale di fratture indoor

Il coefficiente di frazione areale di fratture indoor « η » interviene nei modelli di emissione di vapori indoor adottati nell'ambito dell'analisi di rischio.

Anche in presenza di superficie perfettamente pavimentata il valore di « η » non può essere annullato, in ragione delle inevitabili fratture presenti in corrispondenza delle giunzioni parete/pavimento, della presenza di altre eventuali vie preferenziali di diffusione dei contaminanti e del grado di deterioramento che le pavimentazioni subiscono nel tempo.

Relativamente a questo parametro è opportuno fare riferimento al valore di *default* riportato nei Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA), fatta salva la possibilità di effettuare misurazioni sito-specifiche secondo quanto indicato da APAT (ora ISPRA) e in accordo con gli Enti, che potranno valutare la necessità di richiedere un piano di monitoraggio dei vapori indoor.

Muri e fondazioni

Relativamente ai parametri strutturali che caratterizzano gli edifici è opportuno utilizzare valori sito-specifici. Nell'impossibilità di disporre di misurazioni dirette relativamente allo spessore dei muri e alla profondità delle fondazioni, si utilizzano i dati di *default* indicati da APAT (ora ISPRA). Assunzioni che si discostano da quanto sopra devono essere adeguatamente giustificate e motivate, al fine di consentire agli Enti di Controllo di effettuare le opportuni valutazioni in merito a questo aspetto.

Tasso di ricambio aria

Questo parametro è difficilmente rilevabile direttamente, in ragione della sua dipendenza, tra l'altro, delle condizioni climatiche; pertanto è opportuno utilizzare i dati di *default* proposti da APAT (ora ISPRA) in relazione all'uso dell'edificio.

5. Sito specificità dei parametri

I parametri che richiedono determinazioni sito-specifiche sono precisati nei documenti sopra richiamati emessi da APAT (ora ISPRA). Il requisito di sito-specificità dei parametri di cui sopra non è strettamente vincolante ma può essere oggetto di specifiche valutazioni da parte degli Enti, in relazione al sito in esame. In linea generale, andrà comunque accertato che i valori attribuiti ai parametri derivino da assunzioni e considerazioni cautelative e che le fonti adottate siano chiaramente rintracciabili.

6. Dati di input e risultati dell'analisi di rischio

I dati di input utilizzati dalla Parte per predisporre il documento di analisi di rischio devono essere forniti su supporto informatico oltre che in forma cartacea e, per i software ove risulti possibile, nell'idoneo formato richiesto dal software stesso. Analogamente dovrà essere fornito anche il database del software impiegato («Giuditta.mdb», «Rome.mdb», «chemical.txt», «userchemtox.xls»).

Per agevolare il controllo della procedura di analisi di rischio da parte degli Enti, il documento presentato deve riportare anche

le simulazioni in modalità diretta (comprese le stampe a video), effettuate considerando i valori delle CSR proposti come rappresentativi delle sorgenti e verificando l'accettabilità del rischio associato.

PARTE SECONDA

Indirizzi in merito alla definizione del modello concettuale

Schematizzazione geologica del sito

Il sito in esame deve essere adeguatamente schematizzato secondo una sequenza di strati di materiale omogeneo per litologia/origine, effettuata sulla base delle informazioni geologiche e idrogeologiche dell'area in esame, dei relativi riferimenti bibliografici e storici e dei dati raccolti nel corso delle indagini,

Sorgente

Ai fini dell'applicazione di una procedura di analisi di rischio di livello due, il volume di suolo/sottosuolo interessato dalla contaminazione viene schematizzato come un parallelepipedo a sezione piana parallela al piano campagna. La sezione piana della sorgente è individuata sulla base di un campionamento ragionato (*poligonatori*) o sistematico (*maglia regolare*) secondo i criteri di APAT (ora ISPRA). In linea generale, quale dimensione della sorgente di contaminazione si assume la dimensione effettiva che risulta dalla caratterizzazione, anche nel caso di sorgenti di piccole dimensioni (inferiori a 50 metri x 50 metri).

A tal riguardo la Parte fornisce agli Enti un'adeguata rappresentazione cartografica della sorgente individuata e una schematizzazione del modello concettuale definito per il sito.

La concentrazione rappresentativa della sorgente è espressa come valore sul secco.

Suddivisione in subaree

L'eventuale proposta della Parte di operare la suddivisione di un sito di grandi dimensioni in subaree deve essere valutata e condivisa con gli Enti di Controllo, con riferimento alle indicazioni e ai criteri indicati da ISPRA. I presupposti per giustificare questa ipotesi sono: evidenti disomogeneità geologiche ed idrogeologiche all'interno dell'area perimetrata; netta differenziazione di tipologia ed origine della contaminazione all'interno dell'area perimetrata; evidente differenza nell'utilizzo dell'area perimetrata, nella tipologia dei recettori e/o nelle modalità di esposizione.

La condizione sopra indicata relativamente all'utilizzo dell'area perimetrata deve essere, in linea generale, riferita alla presenza di aree con evidenti destinazioni d'uso differenti, desumibili dagli strumenti urbanistici comunali e riconducibili alle classi d'uso dettagliate nei Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA): «residenziale», «ricreativo», «commerciale-industriale», per le quali sono previsti diversi scenari di esposizione.

Alle pertinenze (quali ad esempio box e giardini inseriti in un complesso condominiale) è attribuita, ai fini dell'applicazione dell'analisi di rischio, la stessa destinazione d'uso individuata dagli strumenti urbanistici per l'area in cui queste sono inserite e, pertanto, non possono costituire subaree a sé stanti.

I valori dei fattori di esposizione da applicare nelle simulazioni relative alle subaree sono i *default* indicati nei Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA).

Attestato il rispetto delle condizioni sopra riportate e, conseguentemente, avendo verificato che è possibile effettuare la suddivisione del sito in subaree, l'analisi di rischio è condotta per ciascuna subarea, applicando i relativi parametri sito-specifici e ricavando le concentrazioni soglia di rischio per ogni subarea.

Qualora siano individuate differenti subaree all'interno di un'unica zona di esposizione, con riferimento ad un fissato recettore, gli Enti potranno richiedere delle valutazioni aggiuntive, che tengano in considerazione l'esposizione complessiva del recettore nelle differenti subaree.

Per la valutazione del rischio a protezione della falda mediante applicazione di modelli di trasporto nel saturo, è importante verificare che tra le subaree individuate non sussistano interconnessioni tra loro tali da compromettere la validità delle ipotesi alla base del modello di trasporto applicato; andrà comunque garantito il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione al punto di conformità.

Bersagli

Nell'impostazione del modello concettuale devono essere considerati i recettori umani presenti nell'area di influenza del sito

potenzialmente contaminato, sia relativamente all'uso attuale del sito, come desumibile dagli strumenti urbanistici locali, sia relativamente ad eventuali previsioni future.

Anche le aree circostanti il sito in esame vanno adeguatamente valutate per verificare le destinazioni d'uso urbanistico, la tipologia di recettori presenti e l'eventuale esposizione per inalazione off-site indoor e/o outdoor.

In particolare, il rischio per inalazione di vapori indoor deve essere valutato considerando che l'intrusione vapori può interessare recettori in un raggio di circa 30 metri dalla sorgente, in considerazione della mobilità dei vapori nel terreno, fatte salve specifiche situazioni, quali ad esempio i punti vendita carburanti, e i siti che presentano analogie con i punti vendita come dettagliato nell'Appendice V di ISPRA, il cui raggio di influenza da considerare può limitarsi a 10 m.

Modalità di esposizione e rischio sanitario

Con riferimento alla determinazione del rischio sanitario, le vie di esposizione effettivamente e/o potenzialmente attive allo stato attuale e, ove prevedibile, futuro dell'area sono identificate in relazione ai comparti ambientali a cui si riferisce la sorgente di contaminazione: *suolo superficiale* (ingestione, contatto dermico, inalazione polveri, inalazione vapori), *suolo profondo* (inalazione vapori), *falda* (inalazione vapori).

L'eventuale esclusione di alcune vie di esposizione nell'ambito della valutazione del rischio deve essere adeguatamente giustificata e motivata. In ogni caso la previsione di inserimento nel sito di uno specifico manufatto che può interrompere un percorso di esposizione (quale ad esempio un telo impermeabile per l'inalazione) rappresenta un'azione di messa in sicurezza permanente che come tale deve essere adeguatamente prevista e oggetto di specifico progetto.

Il calcolo del rischio sanitario si effettua sommando i rischi legati a tutte le matrici potenzialmente contaminate e a tutte le vie di esposizione.

Per l'inalazione di vapori e di polveri nella somma suddetta deve essere considerato il valore di rischio più cautelativo tra indoor e outdoor.

Parametri tossicologici

Alcuni software tra quelli esaminati nei Criteri Metodologici di APAT (ora ISPRA) richiedono come parametri tossicologici di riferimento per il calcolo del rischio da inalazione vapori la *Reference Concentration* (RC) e lo *Unit Risk Factor* (URF) e non la dose di riferimento (RfD) e lo Slope Factor (SF) riportati nella banca dati ISS-ISPEL. I valori di questi parametri si ricavano tenendo conto del tipo di recettore per il quale si sta calcolando il rischio e dei relativi fattori di esposizione (peso corporeo BW e volume di aria inalata giornalmente B). Le formule di conversione da adottare sono: $RC = RfD \cdot BW/B$ e $URF = SF \cdot B/BW$.

Concentrazioni soglia di rischio

Nel caso in cui la concentrazione dei contaminanti organici riscontrata nei terreni risulti maggiore del valore della concentrazione di saturazione ricavata dalla relazione teorica di partizione, e non venga rilevata evidenza in campo di prodotto libero, deve essere prioritariamente valutata la rappresentatività dei dati di caratterizzazione relativamente ai parametri che intervengono nella relazione teorica, nonché la validità delle relative condizioni di applicabilità.

Qualora la concentrazione del contaminante riscontrata nel suolo risulti maggiore rispetto al valore teorico di saturazione e la valutazione preliminare accerti la validità del valore teorico di saturazione e dei risultati della caratterizzazione, l'ente di Controllo richiede la verifica di accettabilità dei valori di concentrazione riscontrati in fase di caratterizzazione mediante l'applicazione dell'analisi di rischio in modalità diretta, tenendo conto dei limiti di utilizzo dei software connessi ai valori di solubilità delle sostanze. Il valore da utilizzare nell'inserimento della concentrazione degli inquinanti di interesse nell'analisi di rischio in modalità diretta può, in queste situazioni, essere pari alla concentrazione massima rilevata in sito durante la campagna di indagini per la caratterizzazione del sito.

In riferimento a quanto indicato relativamente alla sorgente ed all'espressione della concentrazione rappresentativa, si evidenzia che anche la concentrazione soglia di rischio ricavata dall'applicazione del software è espressa sul secco.

Fenomeni di biodegradazione

L'applicazione del tasso di biodegradazione non nullo (*default*) è ammessa solo quando il valore per questo parametro sia stato ricavato sito-specificamente.

Per le acque di falda il tasso di biodegradazione deve essere stimato con il supporto di un adeguato set analitico di dati e con appropriate elaborazioni modellistiche.

Nei siti in cui risulta attivo un sistema di contenimento delle acque di falda deve essere posta particolare attenzione alla determinazione di questo parametro in quanto l'alterazione del normale flusso idrico sotterraneo indotto dal sistema rende particolarmente difficoltosa la determinazione di parametri significativi che influiscono sulla stima della biodegradazione.

Qualora a seguito delle indagini condotte risulti applicabile un valore diverso da zero, devono essere previsti adeguati monitoraggio, che consentano di verificare l'effettivo andamento nel tempo dei fenomeni di biodegradazione, procedendo, laddove necessario, ad una revisione dell'analisi di rischio.

ALLEGATO 2

Linee guida per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti bonificati, ai sensi del Titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006

Premesse

Le presenti linee guida intendono fornire agli operatori del settore e agli Enti interessati un chiaro strumento operativo per l'applicazione delle procedure per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati, secondo i principi di tutela e salvaguardia ambientale e stabiliscono i criteri e le modalità applicative per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 23 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), e per l'attuazione dell'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Collegato 2007) relativo al trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale.

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida, si definisce:

- area interna; area definita e perimetrata a seguito dell'avvenuta caratterizzazione, come un'unica area comprensiva di tutti gli areali con concentrazione dei contaminanti presenti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo e del sottosuolo, per la corrispondente destinazione d'uso;
- area interna bonificata; area definita e perimetrata a seguito dell'avvenuta bonifica, come un'unica area comprensiva di tutti gli areali, con concentrazione dei contaminanti presenti inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la corrispondente destinazione d'uso;
- area esterna; qualsiasi area esterna dalla perimetrazione di cui al punto a) e b), comprese le aree con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, non ascrivibili al sito.

2. Campo di esclusione

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti linee guida:

- l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, di cui all'art. 2 comma 23 - paragrafo 1. lettera e) del d.lgs. 4/2008;
- l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da siti, con concentrazione dei contaminanti presenti inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo e del sottosuolo, per la corrispondente destinazione d'uso, ma con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, ascrivibili al sito;
- l'utilizzo in aree esterne al sito di provenienza, delle terre e rocce da scavo le cui concentrazioni sono superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo e del sottosuolo per la corrispondente destinazione d'uso,
- l'utilizzo in aree esterne al sito di provenienza delle terre e rocce da scavo provenienti da siti con concentrazioni dei conta-

minanti presenti nel sito superiori alle CSC per la destinazione d'uso commerciale/industriale;

e) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in siti, con concentrazione dei contaminanti presenti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo e del sottosuolo, per la destinazione d'uso, verde pubblico, privato e residenziale, per reinterrii, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, in ambiti di falda acquifera affiorante o all'interno della fascia di escursione della falda;

f) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da aree ad uso verde pubblico, privato e residenziale e ad uso commerciale e industriale, in aree destinate dallo strumento urbanistico comunale, ad uso agricolo;

g) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che non possiedono i requisiti di cui al successivo paragrafo 3.

3. Requisiti per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito, per il quale è stato attivato il procedimento ai fini della bonifica dell'area, è assentito unicamente quando tale procedimento, si è concluso secondo i disposti dell'art. 242 comma 5 e del d.lgs. 152/2006 o il sito sia certificato ai sensi dell'art. 248 del d.lgs. 152/2006, e non ricade nel campo di esclusione delle presenti linee guida, salvo i casi previsti al paragrafo 4.

Ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito bonificato si applicano i requisiti di cui al dell'art. 2, comma 23 del d.lgs. 4/2008.

4. Procedure per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito bonificato e certificato, è assentito in area esterna al sito di provenienza quando le stesse hanno concentrazioni dei contaminanti inferiori alle CSC per la destinazione d'uso Verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del d.lgs. 152/2006.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito, bonificato e certificato, o di un sito il cui procedimento attivato ai fini della bonifica dell'area, si è concluso positivamente secondo i disposti dell'art. 242 comma 5 del d.lgs. 152/2006, è assentito nell'area esterna quando i suddetti materiali hanno concentrazioni dei contaminanti presenti, superiori alla CSC per la destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del d.lgs. 152/2006 ed inferiori alla CSC per la destinazione d'uso commerciale e industriale di cui alla colonna B della tabella 1 del medesimo allegato, comunque non superiori alle concentrazioni di contaminanti riscontrati nel sito di accettazione. Il riutilizzo è assentito unicamente quando l'area oggetto di recapito delle terre e rocce da scavo ha destinazione d'uso commerciale e industriale.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito, il cui procedimento attivato ai fini della bonifica dell'area, si è concluso positivamente secondo i disposti dell'art. 242 comma 5 del d.lgs. 152/2006, è assentito nell'area interna, quando gli interventi di escavazione riguardano il sito per il quale è stata esperita la procedura di analisi di rischio che ha dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito risultano inferiori alle CSR. Qualora le risultanze dell'analisi di rischio confermino il non superamento delle CSR, il riutilizzo dei terreni e rocce da scavo è consentito unicamente entro la perimetrazione del sito le cui concentrazioni di contaminanti risultano superiori alla CSC.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito bonificato e certificato ai sensi dell'art. 248 del d.lgs. 152/2006, è assentito nell'area interna bonificata, quando gli interventi di escavazione riguardano il sito bonificato con il raggiungimento delle CSC per la destinazione d'uso del sito coincidente alla destinazione dell'area al momento delle opere di escavazione.

Per gli interventi di escavazione che riguardano il sito bonificato e certificato con il raggiungimento delle CSR, si applicano le procedure di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

Qualora durante le operazioni di bonifica di un sito contaminato, vi sia la necessità di effettuare opere di escavazione di terreni non contaminati, o potenzialmente tali, ai fini dell'allestimento del cantiere o per favorire l'attuazione delle opere di bonifica, il soggetto obbligato/interessato trasmette, unitamente al progetto operativo di bonifica, il piano di gestione degli scavi, che deve contenere l'identificazione puntuale della provenienza dei terreni depositati temporaneamente nell'area al fine di evitare la miscelazione degli stessi, nonché il loro destino finale.

5. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito bonificato per fasi operative

Nel caso di interventi di bonifica per fasi operative o per lotti, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è assentito all'interno dell'area interessata dalla fase operativa, o dal lotto, o all'esterno, in aree o lotti già bonificati e certificati, o con procedimento concluso di cui all'art. 242 commi 5 e 6 del d.lgs. 152/2006, secondo le procedure di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida. Non è ammesso il riutilizzo di terre e rocce da scavo in aree o lotti in cui l'intervento di bonifica non risulta ancora iniziato o concluso.

6. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito bonificato ex d.m. 471/1999

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di un sito bonificato e certificato secondo l'ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) è assentito:

a) all'interno dell'area bonificata e certificata con il raggiungimento delle concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo, secondo la specifica destinazione d'uso del sito, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del d.m. 471/1999;

b) all'esterno, quando le terre e rocce da scavo del sito di provenienza hanno concentrazioni dei contaminanti inferiori alle concentrazioni limite accettabili per la destinazione d'uso Verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 1 del d.m. 471/1999;

c) all'esterno, quando le terre e rocce da scavo del sito di provenienza hanno concentrazioni dei contaminanti presenti superiori alle concentrazioni limite accettabili per la destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 1 del d.m. 471/1999 ed inferiori alle concentrazioni limite accettabili per la destinazione d'uso commerciale e industriale di cui alla colonna B della tabella 1 del medesimo allegato, comunque non superiori alle concentrazioni di contaminanti riscontrati nel sito di accettazione. Il riutilizzo è assentito unicamente quando l'area oggetto di recapito delle terre e rocce da scavo ha destinazione d'uso commerciale e industriale.

(BUR20100134)

(2.2.1)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11360

Ipotesi di Accordo di Programma denominato «Riqualficazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata di Comuni, Provincie e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale ed in particolare l'art. 6 in materia di Accordi di Programma;

– il regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, art. 26, comma 1 recante la disciplina di esclusione degli alloggi dall'edilizia residenziale pubblica;

– il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. del 26 ottobre 2005 ed il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010 approvato con d.g.r. 30 giugno 2009 n. 8/9717;

Considerato che con d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009 è stato promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualficazione e alla bonifica dall'amianto del complesso immobiliare di proprietà del comune di Milano sito in via Feltrinelli n. 16;

Visto il verbale del Comitato per l'Accordo di Programma che, nella seduta del 19 gennaio 2010, ha espresso unanime consenso:

- ai contenuti del testo di ipotesi di Accordo di Programma predisposto dalla Segreteria Tecnica;

- alla sostituzione dell'alloggio di via Villapizzone n. 16, già escluso dall'E.R.P. con d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009, con altro alloggio sito in via Bagarotti n. 44;

Rilevato che per la realizzazione dell'intervento di edilizia resi-

denziale pubblica, come indicato all'art. 6 dell'ipotesi di Accordo di Programma, Regione Lombardia ha stanziato € 5.907.850,00, da reperirsi fra le risorse individuate dal PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale – approvato con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009, nella misura «Fondo per nuovi interventi/interventi a rilevanza sociale», come aggiornato con d.g.r. n. 8/10281 del 7 ottobre 2009;

Visto il testo di ipotesi di Accordo di Programma approvato dal Comitato per l'accordo di programma, denominato «Riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano», parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo (allegato «A»);

per tutto quanto espresso in premessa e con votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'ipotesi di Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano», che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato «A»);

2. di sostituire l'alloggio di via Villapizzone n. 16, già escluso dall'E.R.P. con d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009, con altro alloggio sito in via Bagarotti n. 44;

3. di dare atto che gli oneri finanziari per € 5.907.850,00 derivanti dal presente provvedimento, trovano copertura a valere sul Fondo Globale esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2001, n. 7/5989, non transitanti dal Bilancio regionale. L'ammontare complessivo delle risorse anzidette sono indicate alla voce «SOVV» nei prospetti analitici allegati all'aggiornamento del Piano Annuale 2009 del PRERP 2007/2009, con d.g.r. n. 8/10281/2009;

4. che le modalità di erogazione saranno definite con successivo atto del Dirigente competente di Regione Lombardia;

5. di autorizzare l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, a sottoscrivere il suddetto accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

6. di procedere, una volta intervenuta la sottoscrizione, all'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Regione Lombardia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2), per la realizzazione del Programma denominato:

«RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA FELTRINELLI 16 A MILANO»

TRA

La Regione Lombardia, con sede in Milano, via Filzi, n. 22, l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche – Mario Scotti;

Il Comune di Milano, con sede in piazza della Scala 2, nella persona dell'Assessore alla Casa – Giovanni Verga;

Premesso che:

– nel territorio comunale di Milano, via Feltrinelli n. 16, è ubicato un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale che presenta gravi problemi di degrado edilizio, accentuati dalla presenza di amianto in diverse parti dell'edificio, e problemi di rilevanza sociale;

– lo stato dell'edificio richiede un intervento radicale di ristrutturazione edilizia e di bonifica ambientale, possibile solo in seguito al completo trasferimento degli inquilini attualmente residenti nell'immobile;

– al momento dell'avvio della programmazione dell'intervento di riqualificazione, dei 152 alloggi complessivi attualmente presenti nell'immobile, 94 erano abitati da famiglie con regolare contratto, 40 da famiglie occupanti senza titolo, 18 erano vuoti e che per la mobilità degli inquilini il comune ha provveduto a rendere disponibili alloggi nell'ambito del patrimonio residenziale di sua proprietà;

– relativamente agli occupanti con regolare contratto, il comu-

ne sta concludendo le operazioni per la mobilità dei nuclei familiari residenti nell'immobile con le modalità e sulla base dei criteri definiti nel «Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale» appositamente predisposto;

– relativamente agli occupanti senza titolo:

- per 29 nuclei in effettivo stato di necessità, il comune ha individuato altrettanti alloggi per garantirne la mobilità e previsto uno specifico progetto di accompagnamento sociale;
- per 11 nuclei sono in corso di definizione le modalità di intervento in accordo con le Forze dell'ordine nell'ambito del Tavolo di coordinamento interistituzionale di cui al «Patto per la riqualificazione e la sicurezza nei Quartieri di Edilizia residenziale Pubblica»;

Viste:

- la d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009 con la quale:
 - è stato promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano;
 - sono stati esclusi dall'E.R.P., ai sensi dell'art. 26, comma 1, del r.r. 10 febbraio 2004 n. 1, n. 29 alloggi per l'attuazione del progetto di riqualificazione suddetto;
- la d.c.r. n. 272 del 5 dicembre 2006 di approvazione del PRERP 2007/2009 che prevede tra i suoi obiettivi la promozione di interventi a rilevanza sociale attraverso il sostegno ad una varietà di offerte di intervento in modo da soddisfare tutte le esigenze abitative e realizzare il mix sociale;
- la d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 e n. 8/10281 del 7 ottobre 2009 di approvazione del PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale che ribadisce e conferma l'obiettivo di convogliare risorse nel «Fondo per nuovi interventi» da destinare a programmi di riqualificazione di aree ed immobili degradati;
- la deliberazione di g.c. n. 1371 del 30 maggio 2008 del comune di Milano che ha approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione dell'edificio e la deliberazione di g.c. n. 3099 del 5 dicembre 2008 che ha approvato il progetto definitivo dell'intervento inserendolo tra le priorità del Programma delle Opere Pubbliche 2008/2010;
- il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 14073 del 16 dicembre 2009 di delega all'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma di cui trattasi;

Premesso che:

- la segreteria tecnica nelle sedute del 28 ottobre 2009 e 3 dicembre 2009 ha provveduto ad elaborare la proposta di Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano»;
- il comitato per l'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma denominato «Riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano» si è riunito nel giorno 19 gennaio 2010 ed ha espresso il proprio consenso unanime all'ipotesi di Accordo di Programma;
- la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/..... del ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;
- il Comune di Milano con deliberazione della Giunta Comunale n. del ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione dell'intervento, descritto nel successivo articolo 2).

Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e del cofinanziamento, di cui al successivo articolo 6), nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'opera, ed i soggetti responsabili, come meglio precisati all'articolo 4).

Articolo 2 – Descrizione dell'opera

Il complesso immobiliare, localizzato nel comune di Milano, presenta gravi problemi di degrado edilizio, accentuati dalla pre-

senza dell'amianto in varie parti degli edifici, e problemi di rilevanza sociale, e necessita di un intervento complessivo, che partendo dal degrado edilizio e dall'emergenza amianto, porti ad una riqualificazione del quartiere.

A tal fine l'intervento edilizio prevede la rimozione dell'amianto e la riqualificazione del complesso edilizio, permettendo, anche attraverso la razionalizzazione del taglio degli alloggi, di realizzare n. 158 alloggi, di cui n. 83 alloggi con cofinanziamento regionale che saranno così destinati:

- n. 58 a «canone sociale».
- n. 25 a «canone moderato».

Il complesso di edilizia residenziale pubblica garantisce la composizione di un mix abitativo, rispondendo contestualmente ad un pregresso fabbisogno di alloggi del comune di Milano.

Articolo 3 – Attuazione

La sequenza logico-temporale delle attività finalizzate alla concreta attuazione dell'Accordo di Programma viene riassunta nello schema di cui all'allegato «A».

Articolo 4 – Impegni dei sottoscrittori

Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

- rispettare gli obiettivi ed i tempi di massima dichiarati nella sequenza logico-temporale delle attività allegato al presente atto;
- attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione dell'intervento;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione dell'intervento, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti.

Il *Comune di Milano*, quale soggetto attuatore, si impegna per le seguenti attività sulla base del «Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale» di cui all'allegato «B»:

- completare la mobilità degli attuali residenti;
- definire le modalità di intervento in accordo con le Forze dell'ordine nell'ambito del Tavolo di coordinamento interistituzionale di cui al «Patto per la riqualificazione e la sicurezza nei Quartieri di Edilizia residenziale Pubblica» relativamente agli 11 nuclei occupanti senza titoli e non in stato di necessità;
- definire i progetti di accompagnamento sociale, predisposti dalla Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche sociali in collaborazione con la Direzione Centrale Casa, necessari a supportare le famiglie in situazione di fragilità sociale;
- aggiornare la Regione Lombardia sullo stato di attuazione dello sgombero degli abusivi e sull'andamento dei progetti di accompagnamento sociale;
- a seguito dell'affidamento, procedere alla definizione del progetto di bonifica e di realizzazione delle relative opere;
- a seguito dell'affidamento, procedere alla definizione della progettazione esecutiva del nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica e delle relative opere;
- provvedere alla direzione dei lavori;
- cofinanziare l'opera come precisato al successivo articolo 6);
- rendicontare puntualmente i costi di realizzazione dell'opera, con l'impegno a restituire a Regione Lombardia eventuali quote eccedenti;

Regione Lombardia si impegna, in accordo con il comune di Milano sottoscrittore del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente accordo a:

- prevedere un cofinanziamento pari a € 5.907.850,00 per le opere di riqualificazione dell'immobile destinato all'edilizia residenziale pubblica da reperirsi fra le risorse individuate dal PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale – approvato con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 e d.g.r. n. 8/10281 del 7 ottobre 2009, nella misura «Fondo per nuovi interventi»;
- coordinare la gestione delle procedure di promozione ed approvazione dell'Accordo di Programma e presidiare i contenuti del presente accordo.

Articolo 5 – Comunicazione

Regione Lombardia coordina l'attività di comunicazione riguardante l'Accordo di Programma.

Articolo 6 – Piano dei costi e del cofinanziamento

Costo dell'intervento edilizio: € 13.607.100, di cui:

- a carico di Regione Lombardia € 5.907.850;
- a carico del comune di Milano € 7.699.250.

Le parti danno atto che le opere di sistemazione esterna dello spazio pubblico e le attività di mobilità sono a carico del comune di Milano per € 1.479.024,00.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale

Le modalità di erogazione del cofinanziamento saranno definite con successivo atto del Dirigente competente di Regione Lombardia, sentito il Responsabile del Programma di cui all'art. 10).

L'erogazione del cofinanziamento avverrà a seguito della presentazione del progetto definitivo, sulla base dell'andamento dei lavori.

Il Dirigente competente di Regione Lombardia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall'art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, stabilirà, con il suddetto decreto, i termini da rispettare per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento medesimo a pena di decadenza di diritto dal cofinanziamento.

Il cofinanziamento regionale potrà essere confermato a condizione che i costi reali finali di realizzazione relativi agli 83 (ottantatré) alloggi a canone sociale e moderato, siano almeno pari o superiori al cofinanziamento riconosciuto.

Articolo 8 – Modificazioni ed integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza e saranno approvati con voto unanime dei componenti, secondo normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 9).

Articolo 9 – Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo e pertanto dal Sindaco del comune di Milano o suo delegato, e dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede.

Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della segreteria tecnica, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, interpreta le norme di attuazione.

Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo articolo 12) del presente Accordo di Programma;
- f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, che non abbiano rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successivo lettera g);
- g) secondo le procedure previste dalla l.r. n. 2/2003, autorizza le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo e non incidano sulle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

Articolo 10 – Responsabile del Programma

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo, il comune di Milano individua, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, il Responsabile del Programma, al quale sono assegnati i seguenti compiti:

- a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento rispetto alle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie necessarie fissate sulla base del presente Accordo;

b) collaborare con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica nella verifica dell'attuazione degli impegni, assicurando una tempestiva informazione nel caso si verificassero particolari criticità nella realizzazione dell'intervento;

c) trasmettere al Coordinatore della Segreteria Tecnica l'assenso per l'erogazione del cofinanziamento regionale e una relazione semestrale di monitoraggio sull'andamento del Programma.

Articolo 11 – Segreteria Tecnica

La segreteria tecnica è nominata dal Comitato dell'Accordo di Programma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo ed è composta da Dirigenti e/o Funzionari degli Enti sottoscrittori l'Accordo di Programma.

La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di Vigilanza e con la collaborazione del Responsabile del Programma, svolge i compiti assegnategli dalla l.r. n. 2/2003.

La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente responsabile pro-tempore della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.

Articolo 12 – Sanzioni per inadempimento

Nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni di cui all'articolo 4), il soggetto inadempiente è responsabile per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo.

Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall'art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, in merito al rispetto dei termini per l'avvio, l'andamento e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 13 – Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10 lettera c) sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'articolo 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

Articolo 14 – Verifiche

L'attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche ovvero su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori.

Articolo 15 – Sottoscrizione, effetti e durata

Il presente Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, allo scopo delegato con d.p.g.r. n. del 2009 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire o ad altro idoneo titolo abilitativo e all'acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

Le opere previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della l.r. n. 2/2003.

ALLEGATI: (omissis)

- «A» – Sequenza logico-temporale delle fasi di attuazione dell'Accordo di programma;
- «B» – Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale.

Milano,

Regione Lombardia:

l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, *Mario Scotti*

Comune di Milano:

l'Assessore alla Casa, *Giovanni Verga*

(BUR20100135)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11367

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine all'intervento di realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata ex «Tiro a Segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano

(5.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto:

– che con nota n. 6785 del 5 giugno 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia-Liguria – Sede di Milano, ha convocato, anche ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241, in data 26 giugno 2009 un apposito Tavolo Tecnico preliminare all'indizione del procedimento di Intesa Stato-Regione, ex d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato, relativo alla realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata «ex Tiro a Segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano, allegando n. 5 copie del progetto definitivo relativo all'intervento;

– che con nota n. 7808 del 13 luglio 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale, ha convocato la Conferenza dei Servizi per la prima settimana di settembre per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94;

– che con nota n. 8959 del 6 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture, ha differito la Conferenza dei Servizi in data 22 settembre 2009;

– dei pareri redatti da:

– Struttura Paesaggio della D.G. Territorio, con nota n. Z1.2009.0014064 del 10 luglio 2009;

– Struttura Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale della D.G. Territorio, con nota n. Z1.2009.0012972 del 25 giugno 2009;

– Struttura Attività Estrattive e di Bonifica della D.G. Qualità dell'Ambiente, con nota n. T1.2009.0013690 del 13 luglio 2009;

Visto il parere favorevole con prescrizioni redatto, previa valutazione dei pareri sopraindicati, dalla Struttura Programmazione Territoriale Regionale della D.G. Territorio e Urbanistica con nota n. Z1.2009.0018194 del 17 settembre 2009;

Visti:

– il P.R.S. della VIII legislatura, che individua l'asse 6.5.2 Pianificazione territoriale e difesa del suolo;

– il DPEFR 2010-2012, che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.9 «Procedure di Intesa Stato-Regione di cui al d.P.R. 383/94 per interventi compresi nella programmazione triennale prevista dal d.lgs.112/98»;

– il P.T.R., approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010;

– l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 – «Legge urbanistica»;

– il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

– le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la propria deliberazione n. 7/2464 dell'1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

– la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

– il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

– la propria deliberazione n. 8/7561 del 27 giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell'ambito della

procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, con le prescrizioni già riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, in ordine all'Intervento di realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata «ex tiro a segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano.

2. Di dare atto che l'intervento non risulta inserito nell'elenco di cui alla deliberazione n. 8/7561 del 27 giugno 2008, citata in premessa.

3. Di considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo l'elenco degli elaborati identificati nell'allegato B.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO A

Relazione relativa all'«Intervento di realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata «ex Tiro a Segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano».

Preso atto:

– che con nota n. 6785 del 5 giugno 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia-Liguria – Sede di Milano, ha convocato, anche ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241, in data 26 giugno 2009 un apposito Tavolo Tecnico preliminare all'indizione del procedimento di Intesa Stato-Regione, ex d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato, relativo alla realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata «ex Tiro a Segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano, allegando n. 5 copie del progetto definitivo relativo all'intervento;

– con lettera prot. n. 7864 del 29 giugno 2009, il Provveditorato ha trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazioni, in cui il Presidente della Conferenza ha acclarato «la sostanziale prevalenza di indirizzi positivi in ordine alla valutazione del progetto»;

– che con nota n. 7808 del 13 luglio 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale ha convocato la Conferenza dei Servizi per la prima settimana di settembre per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94;

– che con nota n. 8959 del 6 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture, ha differito la conferenza dei servizi in data 22 settembre 2009;

– la Struttura Programmazione Territoriale Regionale della D.G. Territorio e Urbanistica ha espresso, con nota n. Z1.2009.0018194 del 17 settembre 2009, parere favorevole con prescrizioni alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi;

– con lettera prot. n. 0011405 del 12 ottobre 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, dichiarando conclusa favorevolmente la Conferenza ai fini del procedimento di localizzazione;

– con nota n. 853 del 26 gennaio 2010, il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale ha integrato la documentazione precedentemente inviata trasmettendo 4 copie complete degli elaborati grafici dal Progetto Definitivo delle opere relative all'intervento debitamente timbrate e firmate.

Le opere in oggetto riguardano la realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata «ex Tiro a Segno» in piazzale Accursio in Comune di Milano e consistono nel recupero edilizio e funzionale di alcuni edifici di valore storico e nell'edificazione di una nuova struttura che si sviluppa attorno all'asse che attraversa il centro della palazzina liberty e si estende lungo la direttrice est-ovest.

Per la predisposizione dell'atto di espressione della Regione

Lombardia nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 22 settembre 2009, è stata svolta la necessaria istruttoria regionale così articolata:

– verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto al vigente strumento urbanistico del comune di Milano dalla quale risulta che l'intervento è difforme dal vigente PRG;

– acquisizione del parere della Struttura Paesaggio della D.G. Territorio e Urbanistica, che con nota n. Z1.2009.0014064 del 10 luglio 2009, ha espresso parere favorevole, segnalando che: «...il progetto in esame, ...interessa un'area non assoggettata a specifica tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004. Non vi sono da formulare rilievi in relazione al recupero dei manufatti esistenti.

Ciò premesso, ed ai soli fini collaborativi, si segnala che la collocazione dei nuovi volumi a ridosso della tettoia storica dell'ex tiro a segno può costituire elemento di «criticità» nel rapporto tra contesto e progetto (del quale s'è discusso durante la riunione del Tavolo Tecnico convocata il 26 giugno 2009).

All riguardo pare utile suggerire la possibilità che, nelle successive fasi di progettazione, sia verificata l'ipotesi di aumentare la distanza tra la tettoia ed il nuovo fabbricato (che peraltro è costituito da una consistente parti di vuoti volumetrici sul lato verso la tettoia) al fine di garantire che il medesimo fabbricato storico goda di una maggior visibilità e percezione»;

– acquisizione del parere della Struttura Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale della D.G. Territorio e Urbanistica che, con nota n. Z1.2009.0012972 del 25 giugno 2009, nell'esprimere parere positivo, ha rilevato che: «...il progetto deve essere supportato da uno studio redatto ai sensi della d.g.r. 8/1566/05, come modificata e integrata dalla d.g.r. 8/7374/08, che definisca la classe di fattibilità dell'area interessata dall'intervento e fornisca le prescrizioni per le eventuali indagini e approfondimenti richiesti preliminarmente alla fase esecutiva; tali indagini non sostituiscono quanto previsto, in fase esecutiva, dal d.m. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»;

– la Struttura Attività Estrattive e di Bonifica della D.G. Qualità dell'Ambiente ha espresso, con nota n. T1.2009.0013690 del 13 luglio 2009, parere di competenza rilevando che: «...si fa osservare come il consulente abbia già analizzato la procedura tecnico-amministrativa necessaria per procedere alla bonifica dell'ex Poligono di tiro e preso atto della necessità di attivare il procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs.152/2006. È opportuno però ricordare che il Responsabile del procedimento tecnico-amministrativo è il comune di Milano...» a cui spettano gli adempimenti ex art. 14 l. 241/90. Inoltre si rileva che: «...l'adozione di un'analisi di rischio sanitario sito – specifica per la definizione delle Concentrazioni Soglie di Rischio, da una parte, sicuramente, porterebbe alla diminuzione del costo degli interventi, ma, in un secondo momento, qualora sulla stessa area fosse previsto l'intervento urbanistico (con la movimentazione dei terreni per la realizzazione delle fondazioni degli edifici), vi sarebbe comunque l'obbligo di smaltire i terreni contaminati presso impianti autorizzati, anche con concentrazioni di inquinanti inferiori alle CSR».

In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene che sussistano i presupposti per il raggiungimento dell'intesa, con le prescrizioni sopra riportate.

Milano, 29 gennaio 2010

Il funzionario referente
Arch. Daniela Tomerini
Il dirigente della struttura
Luisa Pedrazzini

— • —

ELENCO ELABORATI

Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.

Comune di Milano – Intervento di realizzazione della nuova Sede del Consolato Generale USA in Italia, sull'area denominata «ex Tiro a Segno» in piazzale Accursio.

1	GEN G1.0	COPERTINA Indice; informazioni generali, localizzazione <i>Cover Sheet – Index –</i>	NONE	RTKL	A0
2	CMPD A0.1	Planimetria generale: Rilievo fotografico <i>Site Plan: Photo survey</i>	–	GLA	A0
3	CMPD A1.0	Planimetria generale: Stato di fatto <i>Site Plan: Existing Condition</i>	1:500	GLA	A0
4	CMPD A1.1	Planimetria generale: Stato di progetto <i>Site Plan: Design Proposal</i>	1:500	RTKL	A0
5	CMPD A1.2	Planimetria generale: Stato di confronto <i>Site Plan: Demolition/Construction</i>	1:500	RTKL	A0
6	CMPD L1.0	Progetto sistemazione paesaggistica Landscape <i>Site Plan: Design Proposal</i>	1:500	RTKL	A0
7	CMPD A1.3	Planimetria generale: Stato di Progetto <i>Site Plan: Design Proposal</i>	1:200	RTKL	A0
8	CMPD A3.0	Sezioni planimetriche: Stato di fatto – Progetto – Confronto <i>Site Sections: Existing Condition – Design Proposal – Demolition/Construction</i>	1:500	RTKL	A0
9	CAC A0.0	Palazzina Liberty: Rilievo fotografico <i>Liberty Building: Photo survey</i>	–	GLA	A0
10	CAC A1.0	Palazzina Liberty: Piante livelli (3x): Stato di fatto. <i>Liberty Building: Floors Plans (3x) – Existing condition</i>	1:100	GLA	A0
11	CAC A1.1	Palazzina Liberty: Piante livelli (2x) e copertura: Stato di fatto. <i>Liberty Building: Floors Plans (2x) & Roof plan – Existing condition</i>	1:100	GLA	A0
12	CAC A1.2	Edificio in Stile Liberty: Piante livelli (3x): Stato di progetto. <i>Liberty Building (3x) – Design Proposal</i>	1:100	GLA	A0
13	CAC A1.3	Palazzina Liberty: Piante livelli (2x) e copertura: Stato di progetto. <i>Liberty Building (2x) & Roof plan – Design Proposal</i>	1:100	GLA	A0
14	CAC A1.4	Palazzina Liberty: Piante livelli (3x) Stato di confronto. <i>Liberty Building: Floors Plans (3x) – Demolition /construction overlapping</i>	1:100	GLA	A0
15	CAC A1.5	Palazzina Liberty: Piante livelli (2x) e copertura Stato di confronto. <i>Liberty Building: Floors Plans (2x) & Roof plan – Demolition/construction overlapping</i>	1:100	GLA	A0
16	CAC A2.0	Palazzina Liberty: Prospetti (6x): Stato di fatto. <i>Liberty Building: Elevations (6x) – Existing condition</i>	1:100	GLA	A0
17	CAC A2.1	Palazzina Liberty: Prospetti (6x): Stato di progetto. <i>Liberty Building: Elevations (6x) – Design Proposal</i>	1:100	GLA	A0
18	CAC A2.2	Palazzina Liberty: Prospetti (6x). Stato di Confronto. <i>Liberty Building: Elevations (6x) – Demolition/construction overlapping</i>	1:100	GLA	A0
19	CAC A3.0	Palazzina Liberty: Sezioni (3x) Stato di fatto. <i>Liberty Building: Sections (3x) – Existing condition</i>	1:100	GLA	A0
20	CAC A3.1	Palazzina Liberty: Sections (3x): Stato di progetto. <i>Liberty Building: Sections (3x) – Design Proposal</i>	1:100	GLA	A0
21	CAC A3.2	Palazzina Liberty: Sections (3x). Stato di confronto. <i>Liberty Building: Sections (3x) – Demolition/construction overlapping</i>	1:100	GLA	A0
22	CAC A4.0	Palazzina Liberty: Dettagli Costruttivi (3x). <i>Liberty Building: Typical Details (3x)</i>	1:5	GLA/RTKL	A0
23	CAC A4.1	Palazzina Liberty: Abaco porte e finestre – Stato di fatto <i>Liberty Building: Door and window schedule – Existing condition</i>	1:20	GLA/RTKL	A0
24	CAC A4.2	Palazzina Liberty: Abaco porte e finestre. Stato di progetto. <i>Liberty Building: Door and window schedule – Design Proposal</i>	1:20	GLA/RTKL	A0
25	CAC A4.3	Palazzina Liberty: Abaco cancellate. Stato di fatto e progetto. <i>Liberty Building: Fence schedule – Existing & Design Proposal</i>	1:50	GLA/RTKL	A0
26	CAC A4.4	Palazzina Liberty: Abaco cancellate. Stato di fatto e progetto. <i>Liberty Building: Fence schedule – Existing & Design Proposal</i>	1:50	GLA/RTKL	A0
27	CAC S.1	Palazzina Liberty: Analisi strutturale. <i>Liberty Building: Structural Analysis</i>	1:20	GLA	A0
28	AUX A0.0	Tettoia: Rilievo fotografico <i>Canopy Building: Photo survey</i>	–	GLA	A0
29	AUX A1.0	Tettoia: Pianta e Copertura: Stato di fatto. <i>Canopy Building: Plan & Roof – Existing condition</i>	1:100	GLA	A0
30	AUX A1.1	Tettoia: Pianta e Copertura: Stato di progetto <i>Canopy Building: Plan & Roof – Design proposal</i>	1:100	GLA	A0
31	AUX A1.2	Tettoia: Pianta e Copertura: Stato di confronto <i>Canopy Building: Plan & Roof – Demolition/construction overlapping</i>	1:100	GLA	A0
32	AUX A2.0	Tettoia: Prospetti (2x) e Sezione: Stato di fatto <i>Canopy Building: Elevations (2x); Section – Existing condition</i>	1:100	GLA	A0

33	AUX A2.1	Tettoia: Prospetti (2x) e Sezione: Stato di progetto <i>Canopy Building: Elevations (2x); Section - Design proposal</i>	1:100	GLA	A0
34	AUX A2.2	Tettoia: Prospetti (2x) e Sezione: Stato di confronto <i>Canopy Building: Elevations (2x); Section - Demolition/construction overlapping</i>	1:100	GLA	A0
35	AUX A4.0	Tettoia: Dettagli costruttivi (4x) <i>Canopy Building: Typical Details (4X)</i>	1:25	RTKL	A0
36	AUX A4.1	Tettoia: Muro paracolpi <i>Canopy Building: Bullet blocker detail</i>	1:50	GLA	A0
37	NOB A1.0	Edificio Cancelleria - Progetto: Pianta livello ingresso <i>New Consulate Building: Ground Level Plan - Design Proposal</i>	1:100	RTKL	A0
38	NOB A1.1	Edificio Cancelleria - Progetto: Pianta livello coperture <i>New Consulate Building: Roof Plan - Design Proposal</i>	1:100	RTKL	A0
39	NOB A1.2	Edifici Secondari - Progetto: Pianta coperture <i>New Compound Buildings: Roof Plans - Design Proposal</i>	1:100	RTKL	A0
40	NOB A2.0	Edificio Cancelleria - Prospetti (2X) - Stato di progetto <i>New Consulate Building: Elevations (2X) - Design Proposal</i>	1:100	RTKL	A0
41	NOB A2.1	Edificio Cancelleria - Prospetti (2X) - Stato di progetto <i>New Consulate Building: Elevations (2X) - Design Proposal</i>	1:100	RTKL	A0
42	NOB A2.2	Edifici Secondari - Prospetti (5X) - Stato di progetto <i>Secondary Buildings: Elevations (5X) - Design Proposal</i>	1:100	RTKL	A0
43	book	Descrizione di Progetto - Storica - Restauro - Strutturale - Relazione Fotografica / <i>Project Narrative - Historic Report - Restoration Narrative - Structural Report - Photographic Documentation</i>	-	RTKL	Din. A4
44	book	Valutazione ambientale dell'area - Fase I <i>Phase I Environmental Site Assessment</i>	-	RTKL	Din. A4
45	book	Studi preliminari sul piombo <i>Preliminary Lead Study</i>	-	RTKL	Din. A4
46	book	Relazione Geotecnica Preliminare <i>Preliminary Geotechnical Engineering Report</i>	-	RTKL	Din. A4
47	book	Piazzale Accursio - Presentazione progetto <i>Presentation Images - piazzale Accursio</i>	-	RTKL	Din. A3

(BUR20100136)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11394

Schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» in attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e del d.lgs. 163/06

(1.1.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l. 443/2001 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cd. Legge obiettivo);

- il d.lgs. 163/06 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta l'11 aprile 2003, tra il Governo e la Regione Lombardia con la quale sono state individuate le infrastrutture strategiche ricadenti sul territorio della stessa Regione e per le quali l'interesse regionale concorre con quello dello Stato;

Visto il 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel quale, tra le altre, sono elencate le infrastrutture interessanti il territorio della Regione Lombardia ivi comprese e la relativa previsione di spesa,

Visto il VI Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2009-2011 comprensivo dell'Allegato «Programma delle Infrastrutture Strategiche», integrato con le osservazioni formulate dalla Regione Lombardia sulle opere ricadenti sul proprio territorio;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007 n. 222, ed, in particolare, l'art. 7 in base al quale gli interventi relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e delle altre tratte della metropolitana di Milano sono da intendersi tutti ricompresi nel Programma delle Infrastrutture Strategiche;

Considerato in particolare che:

- Regione Lombardia rappresenta, dal punto di vista demografico, sociale, economico ed industriale, una delle più dinamiche e importanti aree europee e che recenti studi hanno dimostrato come la carenza quantitativa e qualitativa di servizi infrastrutturali commerciali e non, stradali e ferroviari - rispetto al fabbisogno - rappresenti un ostacolo allo sviluppo dell'economia

lombarda, riduca la produttività e competitività delle imprese e gli investimenti privati e sia un limite alla sua integrazione con le aree economicamente più forti d'Europa;

- la città di Milano sarà sede dell'Esposizione universale del 2015 (EXPO 2015) e si rende necessaria ed urgente, per rispondere alla crescente domanda di mobilità legata a tale evento, la realizzazione di infrastrutture tra cui alcune già oggetto dell'Intesa Generale Quadro dell'11 aprile 2003;

Ritenuto che occorre procedere alla sottoscrizione di una nuova Intesa volta sia ad aggiornare e dare maggiore efficacia operativa ed impulso alla predetta Intesa, attraverso il rafforzamento e l'accelerazione degli strumenti di collaborazione tra lo Stato e la Regione, sia a prevedere ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nell'Intesa del 2003, anch'essi necessari per rispondere al crescente bisogno infrastrutturale della Regione Lombardia;

Visto lo schema della nuova Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia - condiviso dalle parti - di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO 1

**INTESA GENERALE QUADRO
TRA
GOVERNO
E
REGIONE LOMBARDA**

... febbraio 2010

Il Governo rappresentato da:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri on. *Silvio Berlusconi*;
- il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti on. *Altero Matteoli*;

- il Ministro dell'Economia e delle Finanze on. *Giulio Tremonti*;
- il Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare on. *Stefania Prestigiacomo*;
- il Ministro per i Beni e le Attività Culturali on. *Sandro Bondi*;
- il Ministro per i Rapporti con le Regioni on. *Raffaele Fitto*.

La Regione Lombardia rappresentata da:

- il Presidente on. *Roberto Formigoni*,
- l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità *Raffaele Cattaneo*;

PREMESSE

Richiamata l'Intesa Generale Quadro sottoscritta l'11 aprile 2003, tra il Governo e la Regione Lombardia con la quale sono state individuate le infrastrutture strategiche ricadenti sul territorio della stessa Regione e per le quali l'interesse regionale concorre con quello dello Stato;

Visto il 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel quale, tra le altre, sono elencate le infrastrutture interessanti il territorio della Regione Lombardia ivi comprese e la relativa previsione di spesa;

Visto il VI Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2009-2011 comprensivo dell'Allegato «Programma delle Infrastrutture Strategiche», integrato con le osservazioni formulate dalla Regione Lombardia sulle opere ricadenti sul proprio territorio;

Richiamati gli Accordi di Programma, i Protocolli d'Intesa e tutti gli atti di programmazione negoziata di seguito elencati, sottoscritti dal 2003 ad oggi dai soggetti interessati, e confermati gli impegni in essi contenuti:

- Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna, sottoscritto il 18 dicembre 2006,
- Accordo per la realizzazione di infrastrutture varie in provincia di Bergamo, sottoscritto il 18 dicembre 2006,
- Atto aggiuntivo alla convenzione per riqualificazione della S.S. 36 (Nuova Valassina) tra Monza e Cinisello, sottoscritto il 24 novembre 2006,
- Accordo di Programma per la realizzazione del sistema viabilistico pedemontano lombardo, sottoscritto il 19 febbraio 2007,
- Accordo di Programma per la realizzazione della tangenziale nord-est di Varese, sottoscritto il 5 marzo 2007,
- Protocollo d'Intesa per l'accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto internazionale di Malpensa e il potenziamento della viabilità di adduzione in provincia di Varese, sottoscritto il 26 marzo 2007,
- Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia, sottoscritto il 7 maggio 2007,
- Convenzione per la progettazione e la realizzazione della Variante alla Tremezzina sulla S.S. 340 «Regina», sottoscritto il 30 luglio 2007,
- Convenzione per la progettazione e la realizzazione della S.S. 340 dir «Regina», sottoscritto il 30 luglio 2007,
- Protocollo d'Intesa e Atto integrativo per la realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese, rispettivamente sottoscritti il 31 luglio 2007 e il 5 novembre 2007,
- Protocollo d'Intesa per la progettazione e la realizzazione delle opere interferite e coordinate dell'autostrada Pedemontana Lombarda e della Gronda Ferroviaria Nord Est di Milano (tratta Seregno-Bergamo) e del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia e dell'Alta Velocità Ferroviaria (tratta Treviglio-Brescia), sottoscritto il 5 novembre 2007,
- Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'Est milanese e del Nord lodigiano, sottoscritto il 5 novembre 2007,
- Protocollo d'Intesa per il miglioramento della accessibilità alla Valtellina, sviluppo progettuale e realizzativo della risoluzione dei nodi di Morbegno e Tirano, sottoscritto il 5 novembre 2007,
- Convenzione per la progettazione e realizzazione della connessione tra la S.S. 36 (svincolo di Dervio) e la S.P. 72, sottoscritto il 28 gennaio 2008,
- Convenzione per le attività e gli studi propedeutici alla defi-

nizione progettuale degli interventi relativi alla regimazione del Po mediante bacinnizzazione della tratta da Cremona a foce Minchio, sottoscritta l'11 settembre 2008;

Visto il d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007 n. 222, ed, in particolare, l'art. 7 in base al quale gli interventi relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e delle altre tratte della metropolitana di Milano sono da intendersi tutti ricompresi nel Programma delle Infrastrutture Strategiche;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- Regione Lombardia rappresenta, dal punto di vista demografico, sociale, economico ed industriale, una delle più dinamiche e importanti aree europee e che recenti studi hanno dimostrato come la carenza quantitativa e qualitativa di servizi infrastrutturali commerciali e non, stradali e ferroviari – rispetto al fabbisogno – rappresenti un ostacolo allo sviluppo dell'economia lombarda, riduca la produttività e competitività delle imprese e gli investimenti privati e sia un limite alla sua integrazione con le aree economicamente più forti d'Europa,
- la città di Milano sarà sede dell'Esposizione universale del 2015 (EXPO 2015) e si rende necessaria ed urgente, per rispondere alla crescente domanda di mobilità legata a tale evento, la realizzazione di infrastrutture tra cui alcune già oggetto dell'Intesa Generale Quadro dell'11 aprile 2003,
- occorre aggiornare e dare maggiore efficacia operativa ed impulso alla predetta Intesa, attraverso il rafforzamento e l'accelerazione degli strumenti di collaborazione tra lo Stato e la Regione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI

convengono, per i motivi sopra esposti, di stipulare quanto segue:

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente Intesa Generale Quadro regola e coordina le attività della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare attuazione al d.lgs. n. 163/06 ai fini della realizzazione delle infrastrutture strategiche dichiarate di interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, ovvero sia previste o da prevedere, nell'ambito del Programma delle Infrastrutture Strategiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l. 443/2001.

Conferma la rilevanza strategica delle infrastrutture il cui elenco, originariamente allegato all'Intesa Generale Quadro del 2003, viene integrato con gli ulteriori interventi, richiamati nel successivo art. 2, ritenuti anch'essi necessari per rispondere al crescente bisogno infrastrutturale della Regione Lombardia e del Paese intero.

2. Infrastrutture strategiche

Le parti confermano che oggetto della presente Intesa sono gli interventi elencati nella Tabella Allegato 1 e ricadenti nel territorio della Regione Lombardia e riconoscono che il Programma delle Infrastrutture Strategiche, modificato dagli Allegati «Infrastrutture» ai Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria via via succedutisi sino all'ultimo e vigente, riferito alle annualità 2009-2011, debba intendersi comprensivo, oltre che delle opere già oggetto dell'Intesa Generale Quadro sottoscritta l'11 aprile 2003 e ricomprese nel 1° Programma approvato il 21 dicembre 2001, anche delle seguenti opere:

- Interventi per l'accessibilità a EXPO 2015:
 - collegamento S.S. 11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi,
 - collegamento S.S. 11 e S.S. 233,
 - sistema dei parcheggi esterni EXPO,
 - completamento Tangenziale Nord – S.P. 46 Rho-Monza,
 - 5ª corsia A8 Milano Laghi da MI nord a interconnessione A9,
 - ammodernamento A4 MI-TO da Novara est a Milano,
 - quadruplicamento ferroviario Milano Rogoredo – Pieve Emanuele,
 - collegamento Bergamo Orio al Serio,
 - riorganizzazione nodo di Milano,
 - acquisto 30 nuovi treni per il servizio suburbano,
 - potenziamento della tratta ferroviaria Milano-Monza,
 - potenziamento della linea FN della Brianza.

- Interventi riconducibili all'ambito del Sistema ferroviario metropolitano milanese di cui al d.l. 159/2007 convertito in l. 222/2007:
 - nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate,
 - nuova linea metropolitana M4 Linate-Pioltello,
 - nuova linea metropolitana M5 Garibaldi-San Siro,
 - linea metropolitana M6,
 - prolungamento della linea metropolitana M3 a Paullo,
 - prolungamento della linea metropolitana M2 a Vimercate,
 - metrotranvia Milano-Seregno,
 - nuova fermata ferroviaria Milano Forlanini,
 - metrotranvia Milano-Limbiato,
 - prolungamento della linea metropolitana M2 ad Assago.
- Ulteriori interventi:
 - Brescia metropolitana - 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia,
 - prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza e relativo parcheggio d'interscambio.

Le parti convengono inoltre sulla strategicità delle opere di cui al seguente elenco, e sulle necessità che vengano inserite nel prossimo Programma delle infrastrutture strategiche:

- regimazione del fiume Po, mediante bacinizzazione della tratta Cremona-Foce Mincio,
- autostrada regionale Varese-Como-Lecco,
- potenziamento capacità linee metropolitane di Milano M1, M2, M3,
- tramvia delle Valli in Val Brembana,
- realizzazione della nuovo tratto ferroviario merci Castelluccio-Gazoldo,
- proseguimento del canale navigabile Cremona Pizzighettono fino all'area milanese.

L'Allegato 1 indica per ciascuna opera lo stato di attuazione, il costo, la disponibilità finanziaria nonché le risorse da reperire.

3. Attività di verifica e accelerazione

Per garantire la massima efficienza e il contenimento dei tempi del procedimento, Regione assicura un'attività di promozione e monitoraggio delle attività di progettazione e attuazione delle opere. A tal fine:

- garantisce e coordina i rapporti con le Amministrazioni interessate e gli enti gestori delle interferenze per il rilascio dei pareri sui progetti preliminari e definitivi di cui agli artt. 165 e 166 d.lgs. 163/06 e per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla sezione II del d.lgs. 163/06;
- acquisisce i pareri previsti ai sensi dagli artt. 165 e 166 d.lgs. 163/06;
- effettua l'analisi degli atti e dei pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate e predispone la relazione istruttoria per la proposta di approvazione del progetto preliminare e definitivo ai sensi del d.lgs. 163/06;
- fornisce supporto per la convocazione e lo svolgimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 166 d.lgs. 163/06, convocata secondo quanto previsto negli allegati 1 e 3 e da tenersi presso Regione Lombardia.

4. Risorse finanziarie

Le necessità finanziarie per l'attuazione delle opere oggetto della presente Intesa sono indicate nell'Allegato 1 (*omissis*) (1).

La l. 133/2008 (conversione d.lgs. 112/08) ha stanziato 1.458 euro per le opere «essenziali» EXPO.

A tal proposito il Governo si impegna a trasferire a Regione Lombardia in tempi brevi i finanziamenti stanziati dalla l. 133/08, secondo quanto stabilito nel disciplinare sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia il 27 gennaio 2010.

Eventuali ulteriori risorse statali aggiuntive che si renderanno disponibili per la realizzazione delle opere di cui al presente Atto saranno attribuite, in accordo tra le Parti.

il Presidente del Consiglio dei Ministri on. *Silvio Berlusconi*
 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti on. *Altero Matteoli*
 il Ministro dell'Economia e delle Finanze on. *Giulio Tremonti*
 il Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare on. *Stefania Prestigiacomo*

il Ministro per i Beni e le Attività Culturali on. *Sandro Bondi*
 il Ministro per i Rapporti con le Regioni on. *Raffaele Fitto*
 il Presidente della Regione Lombardia on. *Roberto Formigoni*
 l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia *Raffaele Cattaneo*

(1) L'Allegato 1 è consultabile presso i competenti uffici della D.G. Infrastrutture e Mobilità.

(BUR20100137)

D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11400

Registro Ortopedico Protesico Lombardo - ROLP: rinnovo della convenzione con l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli studi di Milano per il mantenimento del registro

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito di dedicare il decennio 2000-2010 all'apparato osteoarticolare (Joint Motion 2000-2010 - The Bone and Joint Decade);
- il Ministero della Salute ha approvato il Progetto nazionale EIPA (Esiti di Interventi di artroProtesi d'Anca) coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità - ISS (11 aprile 2002-11 aprile 2004), relativo alla raccolta dati sul follow-up dell'intervento di protesi d'anca presso tutte le Unità Operative di Ortopedia del territorio nazionale;
- in Europa, sotto l'egida della Federazione delle società Europee di Ortopedia e Traumatologia - EFORT, opera l'EAR - European Arthroplasty Register per favorire la cooperazione dei registri ortopedici nazionali indipendenti;

Visti:

- il Piano Socio Sanitario Nazionale 2006-2008 al capitolo relativo alle disabilità, che, tra l'altro, ravvisa l'impegno da parte del Servizio Sanitario Nazionale di garantire che l'intervento riabilitativo sia precoce per ridurre gli esiti invalidanti degli eventi lesivi e di provvedere altresì ad un aggiornamento del nomenclatore dei presidi protesici ed ortesici, al fine di adeguare la lista dei dispositivi erogabili per meglio ricollegare l'assistenza protesica alla più generale assistenza riabilitativa;
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 che pone, tra gli altri, l'obiettivo di razionalizzare la spesa sostenuta per l'assistenza integrativa relativa ai prodotti dietetici, protesici ed ausili per diabetici;

Richiamati i seguenti provvedimenti con cui la D.G. Sanità detta la normativa relativa al tema delle endoprotesi:

- la d.g.r. n. 6/25608 del 28 febbraio 1997 relativa all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero;
- la circolare 15/SAN del 28 marzo 1997 per la rilevazione di endoprotesi;
- le dd.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 e n. 7/941 del 3 agosto 2000 che aggiornano le tariffe delle prestazioni ospedaliere;
- la circolare 47/SAN del 26 agosto 1998 con la quale è stato definito il debito informativo per le endoprotesi attraverso un tracciato record;
- il d.d.g. Sanità n. 44278 del 29 ottobre 1999 con cui è stato rilevato il costo medio delle endoprotesi a livello regionale;
- la d.g.r. n. 8/4238 del 28 febbraio 2007, con la quale sono stati ridefiniti i prezzi medi di riferimento e le quote percentuali di rimborso integrativo per le protesi d'anca e di ginocchio;

Richiamate, in particolare:

- la d.g.r. n. 7/14255 del 15 settembre 2003 «Istituzione del Registro Ortopedico Protesico Lombardo (ROLP) presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Schema di convenzione tra la Regione Lombardia, l'Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di Milano» con la quale è stato istituito il Registro Ortopedico Protesico Lombardo (ROLP), è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia, l'Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco - ed è stato stanziato l'importo di € 300.000,00 da erogare nel triennio 2003-2005 per la realizzazione di tale Registro;

- la d.g.r. n. 8/3640 del 28 novembre 2006 «Registro Ortopedico Protesico Lombardo - ROLP. Rinnovo della convenzione con l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di

Milano per il mantenimento del Registro» con la quale è stata rinnovata, per il triennio 2007-2009, la convenzione tra la Regione Lombardia, l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco per il mantenimento del Registro Ortopedico Protesico Lombardo, prevedendo un importo di € 300.000,00 da erogare nel triennio 2007-2009;

Dato atto che la convenzione in essere, sottoscritta tra i contraenti in data 20 marzo 2007, scadrà in data 19 marzo 2010;

Valutato positivamente il rapporto conclusivo dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi relativo all'attività del Registro Ortopedico Protesico Lombardo svolta nel triennio 2007-2009 da cui si evince una proficua attività del Registro e l'utilità dello stesso relativamente a diverse tematiche, quali:

- il consolidamento dell'attuale registro delle protesi d'anca, con particolare riferimento all'identificazione di una reportistica standard periodica da mettere a disposizione degli utenti (attraverso internet) e degli erogatori (sia attraverso internet, che attraverso trasmissione diretta cartacea a tutte le strutture sanitarie della Regione);

- la messa a regime del flusso informativo per quanto riguarda nuove variabili da raccogliere (e relativa valutazione quantitativa) per meglio rispondere alle esigenze informative degli utenti e degli operatori;

- l'estensione del registro delle protesi d'anca anche alle protesi di ginocchio: valutazione quantitativa delle informazioni esistenti, identificazione delle caratteristiche di un report standard periodico, ridefinizione ed eventuale aggiustamento del flusso informativo;

- la partecipazione in modo attivo, fungendo da modello di riferimento e da guida, al registro nazionale delle protesi d'anca in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (come unità operativa partecipante al progetto di ricerca finalizzata guidato dall'ISS stesso);

- l'elaborazione di linee guida per la compilazione delle informazioni richieste;

Rilevato che il ROLP:

- a livello nazionale, è stato utilizzato, come modello di riferimento per la progettazione del Registro Nazionale, così come si evince dal rapporto ISTISAN 09/22 del 2009 pubblicato dall'ISS;

- a livello Europeo ha un ruolo attivo in seno al Comitato Esecutivo dell'EAR (European Arthroplasty Register) in quanto il dott. Luigi Zagra – Direttore operativo del ROLP – è stato nominato dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) referente per l'Italia ed è inoltre membro della Commissione SIOT sui Registri Italiani Protesi Ortopediche;

Preso atto che con d.g.r. n. 7/20769 del 16 febbraio 2005 e con Decreto del Ministero della Salute (G.U. 4 aprile 2006) l'Istituto Ortopedico Galeazzi è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina relativa alle malattie dell'apparato locomotore, in considerazione dell'esperienza triennale di gestione del Registro di che trattasi;

Ritenuto opportuno, ai fini di una migliore programmazione sanitaria anche in termini di efficacia, efficienza e di analisi dei costi/benefici, che la Regione Lombardia disponga di uno strumento che consenta di valutare lo stato delle protesi di anca e di ginocchio impiantate nei pazienti (numero e caratteristiche), ottenere le curve di sopravvivenza degli impianti e valutare le cause di fallimento protesico;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proseguire l'attività del Registro per il triennio 2010-2012 al fine anche di consentire il suo perfezionamento e la verifica costante della sua efficacia nel tempo;

Considerato che con il rinnovo della convenzione si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- elaborazione delle prime curve di sopravvivenza degli impianti protesici sia d'anca che di ginocchio a partire dai dati disponibili;

- valutazione della efficacia degli impianti installati e confronto tra i diversi modelli protesici;

- identificazione sia dei modelli di protesi che dei centri meno efficaci, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e la soddisfazione dei pazienti;

- valutazione della qualità della prestazione erogata, della sua corrispondenza con il contenuto della Scheda di Dimissione O-

spedaliera (SDO), e della corretta codifica delle prestazioni erogate;

- individuazione del costo medio ponderato delle protesi installate e partecipazione alla definizione delle tariffe di rimborso;

- allungamento ad almeno 10 anni del periodo di raccolta delle informazioni sulle protesi d'anca e di ginocchio installate al fine di valutare adeguatamente la sopravvivenza delle protesi stesse e la loro efficacia nel tempo;

- prosecuzione nella pubblicazione periodica della reportistica standard, mettendola a disposizione degli utenti e degli erogatori sia attraverso internet che attraverso trasmissione diretta cartacea a tutte le strutture sanitarie della Regione;

- modificazione del flusso informativo per quanto riguarda in particolare la rilevazione del numero di lotto delle protesi installate;

- implementazione del sito internet del Registro, sia come strumento di informazione che come strumento di collaborazione interattiva tra il ROLP e le strutture sanitarie della Regione che eseguono interventi di protesi;

- partecipazione attiva alla costruzione di un registro nazionale delle protesi d'anca prendendo come riferimento il modello lombardo, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, mettendo a disposizione metodi e strumenti sviluppati nella gestione del ROLP;

- studio e sperimentazione locale di nuovi metodi e sistemi atti a registrare i dati in maniera più automatizzata (ad esempio, attraverso il ricorso a lettori ottici di codici a barre o altre apparecchiature tecnologiche), al fine di migliorare la qualità delle informazioni rilevate e diminuire le potenziali fonti di errore;

Ritenuto di confermare, in capo all'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, la gestione del Registro ROLP;

Preso atto che, per la realizzazione del Registro, l'IRCCS fornisce il supporto tecnico, informatico e logistico, avvalendosi, in sinergia, anche dei professionisti del corso di Ortopedia della Facoltà di Medicina e Chirurgia attivato dall'Università degli Studi di Milano;

Rilevato che la Regione Lombardia collabora alla gestione del Registro:

- trasmettendo, su supporto elettronico, i dati – privi degli elementi identificativi – delle protesi d'anca e di ginocchio impiantate nelle strutture ospedaliere lombarde, raccolti attraverso l'apposito flusso informativo anch'esso anonimo;

- partecipando alle riunioni del Comitato Scientifico, che ha il compito di verificare lo stato di attuazione dei lavori e valutare eventuali problematiche emergenti nel corso degli stessi;

Ritenuto di:

- rinnovare la convenzione tra la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco e l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano;

- approvare lo schema di convenzione – allegato parte integrante del presente provvedimento – della durata di tre anni che disciplina tutti gli aspetti necessari ad assicurare la corretta gestione del Registro;

- dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo piani della Direzione Generale Sanità di sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente e di provvedere, con successivi decreti, alla liquidazione delle somme spettanti, in conformità alle modalità indicate all'art. 5 della convenzione stessa;

Dato atto che la Regione Lombardia partecipa alle spese di mantenimento del Registro con un contributo pari a € 300.000,00 che trova copertura al capitolo di bilancio 5.1.5.2.258.5474 dei seguenti esercizi finanziari per il triennio 2010-2012, previa approvazione degli stessi, il quale viene erogato a fronte di presentazione di fattura, secondo la seguente tempistica:

- esercizio anno 2010 € 100.000,00;
- esercizio anno 2011 € 100.000,00;
- esercizio anno 2012 € 100.000,00.

Evidenziato che il Registro dovrà pubblicare un resoconto annuale che sarà inviato a tutti i centri ortopedici della Regione Lombardia con una parte comune ed una riservata personalizzata relativa ai dati di ogni singolo centro e che la base dati elaborata sarà a disposizione della D.G. Sanità;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di rinnovare la convenzione tra la Regione Lombardia, l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco – per il mantenimento del Registro Ortopedico Protesico Lombardo – ROLP istituito presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano con d.g.r. n. 7/14255 del 15 settembre 2003.

2. Di approvare lo schema di convenzione di cui al punto precedente – allegato parte integrante del presente provvedimento – della durata di tre anni e che disciplina tutti gli aspetti necessari ad assicurare la corretta gestione del Registro.

3. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo piani della Direzione Generale Sanità di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1. e di provvedere, con successivi decreti, alla liquidazione delle somme spettanti, in conformità alle modalità indicate all'art. 5 della convenzione stessa.

4. Di stabilire che il Registro dovrà pubblicare un resoconto annuale che sarà inviato a tutti i centri ortopedici della Regione Lombardia con una parte comune ed una riservata personalizzata relativa ai dati di ogni singolo centro e che la base dati elaborata sarà a disposizione della D.G. Sanità.

5. Di stabilire infine che l'importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura al capitolo di bilancio 5.1.5.2.258.5474 dei seguenti esercizi finanziari per il triennio 2010-2012, previa approvazione degli stessi e viene erogato a fronte di presentazione di fattura, secondo la seguente tempistica:

- esercizio anno 2010 € 100.000,00;
- esercizio anno 2011 € 100.000,00;
- esercizio anno 2012 € 100.000,00.

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA – D.G. SANITÀ, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE LUIGI SACCO E L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI DI MILANO PER IL MANTENIMENTO DEL REGISTRO ORTOPEDICO PROTETICO LOMBARDO (ROLP)

L'anno 2010, nel mese di il giorno

TRA

la Regione Lombardia – Codice Fiscale 80050050154 – Direzione Generale Sanità, rappresentata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo piani dott. Caterina Tridico nata a Campana (CS) il 22 febbraio 1957 e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Direzione Generale della Regione Lombardia in Milano – via Pola, 9/11

E

l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco – Codice fiscale 80012650158 – rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Enrico Deleva nato a Milano il 19 aprile 1941 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Università a Milano in via Festa del Perdono, 7

E

l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi – Codice fiscale 05849220156 – rappresentato dal Presidente prof. avv. Giuseppe Rotelli nato a Pavia il 30 marzo 1945 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Istituto Ortopedico Galeazzi a Milano in via R. Galeazzi 4.

PREMESSO CHE:

• con d.g.r. n. 7/14255 del 15 settembre 2003 la Giunta regionale lombarda ha approvato la convenzione tra la Regione Lombardia – D.G. Sanità, l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco e l'Istituto Ortopedico Galeazzi, sottoscritta in data 2 dicembre 2003 per l'istituzione e la gestione del Registro Ortopedico Protesico Lombardo (ROLP) presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano;

• a seguito dell'esito positivo dell'attività del Registro svolta nel triennio 2004-2006 la D.G. Sanità ha ritenuto opportuno estendere l'esperienza del Registro anche alle protesi di ginocchio, rinnovando la convenzione tra la Regione Lombardia – D.G. Sanità, l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco e l'Istituto Ortopedico Galeazzi per il triennio 2007-2009;

• a seguito dell'esito positivo anche dell'attività svolta dal Registro nel triennio 2007-2009 la D.G. Sanità ritiene opportuno continuare l'esperienza del Registro estendendone gli obiettivi alla valutazione di efficacia delle protesi di anca e di ginocchio installate;

• con d.g.r. n. del è stato approvato il presente schema di convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Le parti contraenti la presente convenzione collaboreranno, per il mantenimento del Registro Ortopedico Protesico Lombardo (ROLP) – presso l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano – impegnandosi, rispettivamente:

• L'Istituto Ortopedico Galeazzi, a mettere a disposizione i locali adeguati alle esigenze per il mantenimento del Registro ed il supporto tecnico logistico (telefono, rete, consulente informatico, gestione amministrativa, ecc.), il Responsabile Scientifico nell'ambito del Comitato Scientifico prof. Roberto Giacometti Ceroni e il Direttore Operativo del Registro, dott. Luigi Zagra;

• l'Università degli Studi di Milano a partecipare, attraverso il Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco – Cattedra di Ortopedia e Traumatologia – prof. Giuseppe Mineo, mettendo a disposizione risorse umane e culturali, ed il Responsabile Scientifico nell'ambito del Comitato Scientifico;

• la Regione Lombardia, a trasmettere, con cadenza quadrimestrale, su supporto elettronico, i dati delle protesi d'anca impiantate nelle strutture ospedaliere lombarde raccolti attraverso l'apposito flusso informativo.

Art. 2 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 3 (Obiettivi del Registro)

Il Registro, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche internazionali, si pone i seguenti obiettivi:

• elaborazione delle prime curve di sopravvivenza degli impianti protesici sia di anca che di ginocchio a partire dai dati disponibili;

• valutazione dell'efficacia degli impianti installati e confronto tra i diversi modelli protesici;

• identificazione sia dei modelli di protesi che dei centri meno efficaci, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e la soddisfazione dei pazienti;

• valutazione della qualità della prestazione erogata, della sua corrispondenza con il contenuto della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), e della corretta codifica delle prestazioni erogate;

• individuazione del costo medio ponderato delle protesi installate e partecipazione alla definizione delle tariffe di rimborso;

• allungamento ad almeno 10 anni del periodo di raccolta delle informazioni sulle protesi di anca e di ginocchio installate al fine di valutare adeguatamente la sopravvivenza delle protesi stesse e la loro efficacia nel tempo;

• prosecuzione nella pubblicazione periodica della reportistica standard, mettendola a disposizione degli utenti e degli erogatori sia attraverso internet che attraverso trasmissione diretta cartacea a tutte le strutture sanitarie della Regione;

• modificazione del flusso informativo per quanto riguarda in particolare la rilevazione del numero di lotto delle protesi installate;

• implementazione del sito internet del Registro, sia come strumento di informazione che come strumento di collaborazione interattiva tra il ROLP e le strutture sanitarie della Regione che eseguono interventi di protesi;

• partecipazione attiva alla costruzione di un registro nazionale delle protesi di anca prendendo come riferimento il modello lombardo, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità,

mettendo a disposizione metodi e strumenti sviluppati nella gestione del ROLP;

- studio e sperimentazione locale di nuovi metodi e sistemi atti a registrare i dati in maniera più automatizzata (ad esempio, attraverso il ricorso a lettori ottici di codici a barre o altre apparecchiature tecnologiche), al fine di migliorare la qualità delle informazioni rilevate e diminuire le potenziali fonti di errore.

Art. 4 (Comitato Scientifico del Registro)

Il Comitato Scientifico del Registro ha il compito di verificare lo stato di attuazione dei lavori e valutare eventuali problematiche emergenti nel corso degli stessi. È costituito dai seguenti soggetti:

- ing. Carlo Zocchetti – Dirigente Sistemi di remunerazione e Osservatorio Epidemiologico – U.O. Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche di appropriatezza e controllo della D.G. Sanità della Regione Lombardia;
- prof. Giuseppe Mineo – Cattedra di Ortopedia e Traumatologia – Dipartimento Scienze Cliniche Luigi Sacco dell'Università degli Studi di Milano;
- prof. Roberto Giacometti Ceroni – I Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'IRCCS Istituto Galeazzi;
- dott. Luigi Zagra, dell'IRCCS Istituto Galeazzi, Referente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per l'European Arthroplasty Register, Segretario della Società Italiana dell'Anca – Direttore operativo del registro.

Il Comitato si riunisce di norma semestralmente.

Art. 5 (Risorse finanziarie)

I contraenti la presente convenzione contribuiscono alle risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del Registro:

- L'Istituto Ortopedico Galeazzi contribuisce con un importo pari ad € 100.000,00, destinato alle seguenti voci:

Ufficio	€ 7.000,00;
Spese gestione	€ 5.000,00;
Consulenze medico/scientifiche	€ 75.000,00;
Consulenze informatiche	€ 13.000,00;
- la Regione Lombardia contribuisce con un importo pari ad € 100.000,00 annui, destinato alle seguenti voci:

Rinnovo Software ed hardware per la raccolta e l'elaborazione dei dati	€ 15.000,00;
Mantenimento ufficio (arredi, telefono, fax, cancelleria)	€ 2.000,00;
Stampe annuali	€ 5.000,00;
Spese di personale (statistico medico, segreteria, consulenze)	€ 75.000,00;
Spese varie	€ 3.000,00.

Sono da valutare le eventuali spese di rappresentanza legate alla necessità di confrontare i risultati ottenuti dal Registro Lombardo all'interno della comunità scientifica, nei rapporti con altri registri nazionali ed internazionali, con le Istituzioni e con il pubblico. Tali spese non potranno comunque gravare sul bilancio regionale.

La Regione Lombardia provvederà a liquidare l'importo dietro presentazione di regolari fatture annuali corredate da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto; il saldo verrà corrisposto previa valutazione positiva del rapporto finale.

Art. 6 (Natura contributiva del finanziamento)

Il finanziamento viene assegnato in regime di esclusione dal campo IVA e dalle disposizioni ex art. 28 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto al soggetto implicato si applicano le disposizioni ex d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

Art. 7 (Prodotti e risultati)

I prodotti, tra i quali le pubblicazioni scientifiche, i brevetti, i prodotti d'ingegno ecc. derivanti dalle attività collegabili al Registro, dovranno riportare i nominativi delle parti interessate, previo accordo in seno al Comitato Scientifico.

Il Registro pubblicherà un resoconto annuale che sarà inviato a tutti i centri ortopedici della Regione, con una parte comune ed una riservata personalizzata relativa ai dati del singolo centro.

Art. 8 (Riservatezza)

Le persone che lavoreranno per le attività di cui alla presente convenzione devono impegnarsi a non fare uso, rendere noto o

divulgare notizie, dati o documentazioni relative al progetto di istituzione del Registro, senza che prima sia stata stabilita in ambito di CS la natura pubblica o privata dei documenti, garantendo quindi la riservatezza di tutte le notizie riguardanti il Registro stesso.

Le persone che lavoreranno per le attività di cui alla presente convenzione si impegnano a trattare i dati sensibili nel rispetto e con i requisiti di sicurezza per la tutela della privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Art. 9 (Foro competente)

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione le parti eleggono il Foro di Milano.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 il contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabili del trattamento sono:

- l'Università degli Studi di Milano nella persona del Magnifico Rettore Prof. Enrico Decleva;
- l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi nella persona del Prof. Avv. Giuseppe Rotelli.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Sanità.

Il soggetto contraente:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuti sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;

2. si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;

4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;

7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;

8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 11 (Conformità atto)

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari dei quali: due sono conservati presso la Giunta Regionale della Regione Lombardia – D.C. Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo (Struttura Contratti) e D.G. Sanità; i restanti, uno presso l'Università degli Studi di Milano e l'altro presso l'Istituto Galeazzi.

Art. 12 (Altre norme)

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 2010

Per la Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità
Il Dirigente dell'UO Programmazione e sviluppo piani
Dott. Caterina Tridico

Per l'Università degli Studi di Milano
Il Magnifico Rettore
Prof. Enrico Decleva

Per l'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
Prof. Avv. Giuseppe Rotelli

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE Presidenza

(BUR20100138)

Com.r. 16 febbraio 2010 - n. 26

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2010

Si comunica che nel mese di gennaio 2010 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
S.O. = Supplemento Ordinario
S.S. = Supplemento Straordinario
Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

GENNAIO 2010

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
1	4/1	Se.O. + Se.O.Bis	1
	5/1	I S.S.	2
	7/1	Se.I. e C.	3
	8/1	II S.S.	4
	8/1	III S.S.	5
2	11/1	Se.O.	6
	12/1	I S.S.	7
	13/1	Se.I. e C.	8
	14/1	II S.S.	9
	14/1	III S.S.	9
	15/1	IV S.S.	10
	15/1	V S.S.	10
15/1	VI S.S.	10	
3	18/1	Se.O. + Se.O.Bis	11
	19/1	I S.S.	12
	19/1	II S.S.	12
	20/1	Se.I. e C.	13
	20/1	Se.I.Bis	13
	21/1	III S.S.	14
	21/1	IV S.S.	14
	21/1	I S.O.	15
	22/1	V S.S.	16
	22/1	VI S.S.	16
	22/1	VII S.S.	16
22/1	VIII S.S.	16	
4	25/1	Se.O. + Se.O.Bis	17
	26/1	I S.S.	18
	26/1	II S.S.	18
	27/1	Se.I. e C.	19
	28/1	III S.S.	20
	28/1	IV S.S.	20
	29/1	V S.S.	21
	29/1	I S.O.	22

(BUR20100139)

D.d.u.o. 19 febbraio 2010 - n. 1476

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelievo dal Fondo di riserva di cassa e contestuale adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 – Quarto provvedimento

(2.1.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico" e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti»;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 18 febbraio 1910 è di € 2.844.505.789,30;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa del capitolo di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 300.528,19 dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa del capitolo, specificato nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2010 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 300.528,19;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente:
Manuela Giaretta

ALLEGATO «A»

UPB 1.1.3.3.322 Cooperazione internazionale allo sviluppo			Euro
Capitolo	005752	Autonome Capitale	
Finanziamento di investimenti per progetti di cooperazione allo sviluppo	Assestato		1.700.000,00
	Cassa attuale		1.613.120,80
	Residui al 01.01.10		376.499,00
	Fabbisogno di cassa		269.895,80

UPB 6.1.98.3.350 Riaqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale			Euro
Capitolo	005952	Autonome Capitale	
Contributi per il progetto – Realizzazione dell'asse di connessione tra la S.S. n. 420, la S.S. n. 358 e la S.P. n. 10 (variante di Casalmaggiore)	Assestato		0,00
	Cassa attuale		72.000,00
	Residui al 01.01.10		90.000,00
	Fabbisogno di cassa		18.000,00

Capitolo 006739	Autonome	Capitale	Euro
Contributo per il progetto «Tangenziale di Roverbella (MN)» 1° lotto stralcio	Assestato		0,00
	Cassa attuale		36.000,00
	Residui al 01.01.10		45.000,00
	Fabbisogno di cassa		9.000,00

UPB 6.4.6.3.149 Risorse idriche			
Capitolo 006724	Autonome	Capitale	Euro
Contributo al comune di Grumello Cremonese ed Uniti per la costruzione impianto di potabilizzazione pozzo ed adduttrici al servizio dei comuni di Grumello Cremonese ed Uniti e Crotta d'Adda - 1° stralcio: realizzazione potabilizzatore presso Grumello Cremonese ed Uniti	Assestato		0,00
	Cassa attuale		14.529,58
	Residui al 01.01.10		18.161,97
	Fabbisogno di cassa		3.632,39
TOTALE ALLEGATO			
Autonome	Correnti		0,00
	Capitale		300.528,19
Vincolate	Correnti		0,00
	Capitale		0,00
Partite di giro			0,00
TOTALE GENERALE			300.528,19

(BUR20100140)

(4.1.0)

D.d.s. 8 febbraio 2010 - n. 942

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione della relazione sui controlli previsti dall'ordinanza commissariale n. 36/2005 e s.m.i. ed effettuati sugli edifici privati danneggiati dal sisma del 24 novembre 2004 in provincia di Brescia - 3° fase giugno 2009

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA

Richiamati:

- il d.p.c.m. del 26 novembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia fino al 30 novembre 2005, in relazione ai gravi eventi sismici del giorno 24 novembre 2004, prorogato fino al 30 giugno 2007 e tutti gli atti connessi e conseguenti;

- l'ordinanza commissariale del 21 marzo 2005 n. 36 «Attuazione degli interventi previsti dall'OPCM 3385 del 10 dicembre 2004 e dall'OPCM 3413 dell'11 marzo 2005» d'ora in avanti «ordinanza n. 36/05 e s.m.i. che prevede il piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 24 novembre 2004;

- l'ordinanza commissariale del 29 gennaio 2008, n. 932 «Parziale modifica del piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 24 novembre 2004, di cui all'allegato A dell'ordinanza n. 36 del 21 marzo 2005 e s.m.i.» che prevede una percentuale aggiuntiva del 10% del contributo per gli interventi riguardanti gli edifici privati in priorità 1, gli edifici ecclesiastici e gli immobili adibiti alle attività produttive aggiornando le aliquote rispettivamente del 90% per gli edifici privati ed ecclesiastici e per gli immobili destinati alle attività produttive del 70% per la priorità 1 e del 50% per la priorità 2;

- l'OPCM del 28 maggio 2008 n. 3675 con la quale sono state trasferite al bilancio della Regione Lombardia le residue disponibilità finanziarie giacenti sul conto di contabilità speciale intestata al Commissario Delegato allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione;

- l'ordinanza commissariale del 30 giugno 2008, n. 936 relativa alla chiusura delle attività con la quale è stato disposto il trasferimento delle residue disponibilità finanziarie sul conto di contabilità speciale n. 3998 intestato al Commissario Delegato;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 7531 del 27 giugno 2008 «II Provvedimento e organizzativo 2008» e n. 8710 del 22 dicembre 2008 «IV Provvedimento organizzativo 2008» che hanno, rispettivamente, la prima preso atto della conclusione dell'attività della Gestione Commissariale per gli interventi conseguenti

al sisma che ha colpito la provincia di Brescia il 24 novembre 2004, nonché del superamento della fase di emergenza e l'affido alle strutture della Giunta regionale del completamento del piano degli interventi approvati dal Commissario Delegato e la seconda ha adeguato gli assetti e aggiornato l'incarico dirigenziale per la U.O. «Sede Territoriale di Brescia»;

- il decreto competenze n. 7101 del 30 giugno 2008 «Rimodulazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale con decorrenza 1 luglio 2008» che rinnova le competenze e le aree di attività assegnando all'U.O. Sede territoriale di Brescia anche il completamento del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 36 del 21 marzo 2005, conseguenti al sisma del 24 novembre 2004 che ha colpito la provincia di Brescia, attraverso la responsabilità di tutte le attività tecniche, amministrative e contabili connesse alla gestione delle risorse trasferite sul bilancio regionale e il coordinamento degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti;

Visto il decreto del dirigente della Sede Territoriale di Brescia n. 5625 dell'8 giugno 2009 con il quale sono stati individuati i tre funzionari preposti all'attività di controllo, di cui uno con funzioni di coordinatore;

Preso atto che il dirigente della sede territoriale ha predisposto il piano dei controlli per n. 10 interventi di ripristino e di ricostruzione edilizia degli edifici privati, in priorità 1, 2 e 3, già avviati e da sottoporre a controllo, secondo quanto disposto dal punto 5 dell'Allegato «C» dell'ordinanza commissariale n. 36/2005 che prevede controlli sistematici e a campione come di seguito indicato:

- controlli sistematici
 - edifici privati che prevedono interventi di importo maggiore o uguale a € 500.000,00;
 - progetti che prevedono un costo unitario maggior di € 150,00 metro cubo (già eseguiti tutti in 1ª e 2ª fase);
- controlli a campione
 - non meno del 20% per importi tra € 100.000,00 e € 500.000,00;
 - non meno del 10% per importi inferiori a € 100.000,00.

Considerato che in relazione agli interventi in corso alla data del sorteggio del 15 maggio 2009 la situazione era la seguente:

- Contributo >= € 500.000,00 (100%) n. 1 interventi controlli n. 1;
- Contributo >= € 100.000,00 (20%) n. 15 interventi controlli n. 3;
- Contributo < € 100.000,00 (10%) n. 59 interventi controlli n. 6;

Tenuto conto che le pratiche sorteggiate sono state complessivamente 10 in particolare:

- n. 9 controlli per ripristino di edifici privati, a seguito di estrazione campionaria;
- n. 1 controllo per demolizione e ricostruzione di edificio privato;

Preso atto dalla relazione allegata al presente atto che i controlli effettuati dai funzionari regionali con la presenza dei tecnici comunali non hanno evidenziato irregolarità e soltanto in un caso particolare, in comune di Gardone Riviera, riguardante il signor Visentini Paolo, i lavori sono stati sospesi per motivi di sicurezza come dettagliatamente specificato nella relazione;

Preso atto altresì con nota prot. n. 7449 del 28 agosto 2009 che il comune di Gardone Riviera ha accolto la richiesta di proroga presentata dal signor Visentini Paolo fissando il nuovo termine di realizzazione dei lavori nel giorno 24 marzo 2010;

Considerato che l'attività di controllo è stata completata quasi tutta nel mese di giugno 2009, ad eccezione di un sopralluogo in comune di Salò che è stato rinviato al 14 gennaio 2010, in quanto la beneficiaria, all'epoca dei sopralluoghi in comune di Salò, si trovava temporaneamente fuori sede;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione della relazione che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Decreta

per le motivazioni in premessa addotte, che si intendono integralmente ritrascritte:

1. di approvare l'allegata relazione sulla fase dei controlli, relativa al periodo giugno 2008-maggio 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di subordinare l'erogazione dei contributi all'acquisizione e valutazione della documentazione integrativa richiesta in sede di sopralluogo, al beneficiario del comune di Gardone Riviera – signor Visentini Paolo relativamente all'immobile sito in via Cornella n. 3;

3. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della sede territoriale di Brescia:
Francesco Detomi

ALLEGATO

SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

SISMA DEL 24 NOVEMBRE 2004

Relazione sui controlli previsti dall'ordinanza commissariale 36/05. Anno 2009

Brescia, 8 febbraio 2010

Oggetto: Relazione sui controlli effettuati sugli edifici privati previsti dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 36 del 21 marzo 2005, 3^a fase anno 2009

Nel mese di giugno 2009 è stata svolta la 3^a fase di controlli previsti dall'ordinanza commissariale n. 36 del 21 marzo 2005 che prevede nell'allegato C 5, per gli edifici privati, il controllo a campione degli interventi, finalizzato a verificare la correttezza delle procedure applicate dai Comuni, la completezza della documentazione amministrativa, fiscale e tecnica, depositata presso gli stessi nonché la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato.

L'attività di controllo rientra nel programma dei controlli della Regione Lombardia e a questa attività hanno partecipato i funzionari della Sede Territoriale di Brescia nominati con il decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Brescia n. 5625 dell'8 giugno 2009.

Il giorno 15 maggio 2009 alle ore 12:45 presso la Sede territoriale di Brescia è stata effettuata l'estrazione del campione degli edifici privati da sottoporre al controllo; l'estrazione è avvenuta nel rispetto delle indicazioni previste dalla citata ordinanza n. 36/2005 e sulla base di metodi e criteri tali da garantire la massima rappresentatività del campione.

Il verbale delle operazioni di estrazione è allegato (allegato 1) alla presente relazione di cui ne costituisce parte integrante.

Il numero complessivo di interventi da sottoporre a controllo è risultato quindi pari a 10 di cui:

- n. 9 controlli per ripristino di edifici privati a seguito di estrazione campionaria;
- n. 1 controllo per demolizione e ricostruzione di edificio privato.

L'attività ha riguardato la verifica presso gli uffici comunali della correttezza e completezza della documentazione relativa alle pratiche estratte nonché della correttezza delle procedure seguite. Successivamente si è fatto un sopralluogo in cantiere per verificare la regolarità delle lavorazioni eseguite e la loro rispondenza al progetto approvato.

Ogni progetto è stato «controllato» da una squadra composta da due tecnici e un funzionario amministrativo, è stata compilata una apposita check-list e redatto un verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dai tecnici comunali presenti al sopralluogo.

I controlli sono stati completati quasi tutti nel mese di giugno 2009, ed è rimasto in sospeso unicamente il sopralluogo sull'unità singola di proprietà della signora Santander Salinas Margherita Leticia in comune di Salò, dove non è stato possibile effettuare il controllo sull'unità singola in quanto la beneficiaria del contributo, al momento del sopralluogo, per motivi di lavoro si trovava fuori sede, per cui il sopralluogo è stato rinviato al 14 gennaio 2010.

In sede di sopralluogo non sono state riscontrate irregolarità nello svolgimento delle procedure e nell'esecuzione dei lavori, l'unico intervento che non è stato completato è un caso particolare di seguito evidenziato:

- Comune di Gardone Riviera: signor Visentini Paolo

In data 11 giugno 2009 in occasione del sopralluogo effettuato presso la sede comunale e in cantiere il signor Visentini Paolo, beneficiario del contributo e direttore dei lavori, ha comunicato verbalmente ai funzionari della Regione Lombardia che i lavori relativi all'edificio danneggiato dal sisma, sito in via Cornella n. 3, non sono stati ultimati per motivi di sicurezza. Infatti per consentire la prosecuzione dei lavori di ripristino di due distinti edifici adiacenti (proprietà della fraternità Chiari/Bergamaschi Nazzarena e della famiglia Caprettini) non potevano, per motivi di sicurezza, operare due imprese contemporaneamente con l'area di cantiere costituita da un cortile comune.

A seguito del sopralluogo il signor Visentini Paolo con nota del 28 luglio 2009 prot. n. 6669 ha chiesto al comune di Gardone Riviera una sospensione del termine di proroga allegando la documentazione relativa alla motivazione di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Il comune in data 28 agosto 2009 accoglie la richiesta inoltrata e con nota prot. n. 7449 ha fissato il nuovo termine di realizzazione dei lavori nel giorno 24 marzo 2010.

Per completezza dell'attività svolta nella tabella si riportano gli esiti di tutti i sopralluoghi effettuati.

COMUNE	PROGETTO Privato	DATA Sopralluogo	ESITO Sopralluogo
SALÒ	Musesti Renato	24/06/2009	Esecuzione dei lavori in tempi compatibili a quelli autorizzati
SALÒ	Turina Franco (parti comuni e parti esclusive)	24/06/2009	Completati i lavori di consolidamento da ultimare le finiture e gli impianti nei tempi autorizzati.
SALÒ	Gentilini Giuliana	26/06/2009	Lavori eseguiti per il 90% nei tempi autorizzati
SALÒ	Nappo Antonio (parti comuni condominio)	26/06/2009	Da ultimare le opere di facciate nei tempi autorizzati
SALÒ	Nappo Antonio (parti esclusive)	26/06/2009	Lavori conclusi
SALÒ	Galeri Giuseppe	24/06/2009	Lavori in corso di esecuzione per la posa dei pavimenti ed il completamento degli impianti nei tempi autorizzati
SALÒ	Santander Salinas Margherita Leticia	14/01/2010	Lavori conclusi
PADENGHE	Yori Yvan	11/06/2009	Lavori conclusi
GARDONE RIVIERA	Visentini Paolo	11/06/2009	Lavori sospesi

Ordinanza n. 36 del 21 marzo 2005 del Commissario Delegato**VERBALE DI SORTEGGIO CONTROLLI PRIVATI III FASE**

L'anno 2009 il giorno 15 maggio alle ore 12.45 presso la Sede Territoriale di Brescia, si sono riuniti:

- Francesco Detomi (Dirigente Ster)
- Davide Colosio (Resp. U.O. Risorse Territoriale e Sicurezza)
- Marina Rossi (Funzionario amministrativo)
- Patrizia Bodei (Funzionario amministrativo)

Funge da segretario Davide Colosio

Considerato che i controlli in corso d'opera stabiliti dall'Ordinanza n. 36/2005 sugli edifici privati prevedono le seguenti modalità:

- > € 500.000 sistematici;
- Costo unitario > € 150,00 metro cubo sistematici (già eseguiti tutti 1^a e 2^a fase);
- Verifiche a campione non meno del 20% per importi tra € 100.000 e € 500.000;
- Verifiche a campione non meno del 10% per importi inferiori a € 100.000.

Considerato che rispetto agli interventi in corso ad oggi risulta la seguente situazione:

- Contributo >= 500.000 € (100%) n. 1 - controlli n. 1 - allegato A;
- Contributo >= 100.000 € e < 500.000,00 € (20%) n. 15 - controlli n. 3 - allegato B;
- Contributo < 100.000,00 € (10%) n. 59 - controlli n. 6 - allegato C;

I lavori iniziano con il sorteggio delle suddette pratiche.

All'uopo viene incaricata dall'estrazione Patrizia Bodei dipendente di questa Sede Territoriale.

La pratica relativa al contributo di cui all'**Allegato A** risulta essere:

N. pratica	COMUNE	COGNOME NOME	INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
1	SALÒ	MUESTI RENATO	Via Pietro da Salò 62	€ 930.126,00

Si procede quindi all'inserimento nell'urna di un numero di contrassegni corrispondenti al numero totale delle pratiche (n. 15) relative al contributo di cui all'**Allegato B**

Contributo >= 100.000,00 € e < 500.000,00 €

Sono state estratte:

N. pratica	COMUNE	COGNOME NOME	INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
15	SALÒ	Turina Franco	Via Gasparo da Salò 34	€ 110.000,00
13	SALÒ	Gentilini Luciana	Via Cure del Lino n. 56	€ 234.334,42
5	GARDONE RIVIERA	Visentini Paolo	Via Cornella n. 3	€ 167.393,82

Si procede quindi all'inserimento nell'urna di un numero di contrassegni corrispondenti al numero totale delle pratiche (n. 59) relative al contributo di cui all'**Allegato C**

- Contributo < 100.000,00 €

Sono state estratte:

N. pratica	COMUNE	COGNOME NOME	INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
35	SALÒ	Nappo Antonio	Via S. Bernardino n. 1	€ 39.786,82
31	SALÒ	Nappo Antonio	Via S. Bernardino n. 1	€ 2.094,67
8	PADENGHE SUL GARDA	Yori Yvan	Via Bertanza n. 10 Loc. Villa	€ 19.721,24
22	SALÒ	Galeri Giuseppe	Via Pietro da Salò 25127	€ 39.464,15
57	SALÒ	Turina Franco	Via Gasparo da Salò 34	€ 40.000,00
56	SALÒ	Santander Salinas Margherita Leticia	Via Garibaldi n. 90	€ 28.718,65

Viene stabilito che si procederà al controllo delle pratiche sorteggiate presso i Comuni interessati dai sorteggio, nel mese di giugno secondo calendario che verrà definito, previa comunicazione scritta.

Brescia, 15 maggio 2009

Il dirigente: Francesco Detomi
Il segretario: Davide Colosio

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20100141)

(3.3.0)

D.d.u.o. 18 febbraio 2010 - n. 1410

Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
AUTORITÀ DI GESTIONE

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», e successive modifiche e integrazioni;

- il Piano d'Azione Regionale di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404, quale atto di indirizzo e programmazione per il periodo 2007-2010 in materia di politiche del lavoro;

- gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. 19/07), approvati con d.c.r. del 19 febbraio 2008, n. 528;

- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

- la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6273 «Erogazione dei ser-

vizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali – Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati» e relativi decreti attuativi;

Richiamati:

– la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 che disciplina le indicazioni regionali per l'offerta formativa finalizzata al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale;

– il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 e successive modifiche e integrazioni che approva il «Quadro regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia», quale riferimento comune per i soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione, formazione lavoro per i processi di progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e permanente;

– il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

Visti in particolare:

– la d.g.r. del 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009» che conferma il sistema della Dote come elemento unificante della programmazione identificando, fra gli obiettivi, l'implementazione e la qualificazione della gamma dei servizi in cui si articola la Dote attraverso una maggiore attenzione ai bisogni espressi ed emergenti della persona;

– il d.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420 «Disposizioni regionali per l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e alla Dote Lavoro in attuazione della d.g.r. n. 8/8864/2009» che stabilisce i requisiti minimi per l'identificazione dei servizi formativi e dei servizi al lavoro, quali standard di riferimento per la progettazione e l'erogazione dei servizi stessi;

– il d.d.u.o. del 4 maggio 2009, n. 4316 «Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro – Integrazione del d.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420» che ha introdotto un primo aggiornamento del quadro delle determinazioni che consentono agli operatori accreditati di definire e presentare l'offerta dei servizi formativi e del lavoro;

– il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;

– il d.d.u.o. del 17 novembre 2009 n. 12106 «Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto della necessità di diversificare e flessibilizzare i percorsi di politica attiva che possono essere promossi con la Dote, per dare ai lavoratori colpiti dalla crisi maggiori opportunità di accrescere le proprie competenze professionali;

Considerata la conseguente necessità di ampliare la gamma dei servizi al lavoro attivabili nei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) a favore dei lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi, attraverso l'introduzione di un ulteriore servizio che dia loro la possibilità di rafforzare/riconvertire le proprie competenze attraverso un progetto individuale di training on the job;

Ritenuto pertanto di aggiornare il quadro delle determinazioni che consentono agli operatori accreditati di definire e presentare l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e Dote Lavoro, e in particolare, di introdurre una nuova tipologia di servizio denominata «Tutoring e accompagnamento al training on the job», di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'allegato B al d.d.u.o. n. 12106/2009 citato in premessa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di aggiornare il quadro delle determinazioni che consentono agli operatori accreditati di definire e presentare l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e Dote Lavoro, e in particolare, di introdurre una nuova tipologia di servizio denominata «Tutoring e accompagnamento al training

on the job», di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'allegato B al d.d.u.o. n. 12106/2009 citato in premessa;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale: <http://www.dote.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della U.O.:
Renato Pirola

_____ • _____

ALLEGATO A

OFFERTA DEI SERVIZI FORMATIVI

	Tipologia	Durata ore min	Durata ore max	Durata anni max	Attestazione in uscita	Titolo in uscita	Requisito di accesso	Costo orario standard (*)	Alternanza % minima	Alternanza % massima	Costo orario standard alternanza
DDIF	Lotta alla dispersione	20	990/anno	-	di competenza	-	-	CFP Trasferiti € 6,61 Altri enti accreditati € 8,46	0	100	€ 32 (*) 10% ore alternanza
Superiore	IFTS	1050	1200	2	competenza di IV livello di IFP	Specializz. Tecnica Superiore	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13,34	30	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
	Superiore regionale	600	1050	3	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13,34	20 su totale	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
	Superiore regionale (V anno integrativo)	990/1050	1050/1200	1	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13,34	20 su totale	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
	Superiore regionale (V anno)	900	1050/1200	1	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13,34	20 su totale	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
	Superiore regionale (V anno di pluriennale)	600	1050/1200	3	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13,34	20 su totale	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
	Superiore regionale (VI-VII anno)	800	1050/1200	-	-	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13,34	20 su totale	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
	Specializzazione	350	800	1	-	-	-	€ 13,34	0	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza
LLL	Continua	8	nessuna	1	-	-	-	€ 13,34	non ammesso	non ammesso	non ammesso
	Permanente	8	nessuna	2	-	-	-	€ 13,34	0	40 su totale	€ 32 x 10% ore alternanza

(*) Costo orario massimo finanziabile con Dote riferito alle sole attività d'aula.

ALLEGATO B

STANDARD MINIMI DEI SERVIZI AL LAVORO

Servizi	Contenuto	Output	Durata max in ore	Costo orario standard (*)
Colloquio di accoglienza I livello	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei requisiti del destinatario. - Colloquio di orientamento e fornitura di informazioni sui servizi disponibili. - Presa in carico del destinatario. 	Scheda anagrafica	1	0
Colloquio indiv. di II livello (specialistico)	<ul style="list-style-type: none"> - Colloquio per un esame approfondito delle problematiche e delle caratteristiche del destinatario, che prevede un'analisi delle sue esperienze, formalizzata in una scheda individuale, secondo il format scaricabile da Finanziamenti On Line. - Redazione dei contenuti del <i>curriculum vitae</i> del destinatario, secondo il format scaricabile dal sito Europass (http://europass.cedefop.europa.eu). 	Scheda individ. ambiti di sviluppo come da format; CV in formato europeo Europass	2	€ 32,00
Bilancio di competenze	<p>Percorso di analisi delle esperienze formative, professionali e sociali, che consente di individuare le competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario, al fine di progettare un piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi. Il percorso, articolato in funzione delle necessità, è tracciato in appositi report. L'esito del percorso è sintetizzato in una scheda individuale, secondo il format scaricabile da Finanziamenti On Line.</p>	Scheda competenze, già sviluppate e da sviluppare, come da format	9	€ 32,00
Definizione del percorso	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto nell'individuazione di percorsi formativi e/o lavorativi e dei settori target: declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in competenze/abilità/conoscenze; networking e scouting degli enti di formazione: individuazione dei moduli formativi e loro articolazione in competenze, ore, costo, soggetto che eroga la formazione, data di inizio, data di conclusione. 	PIP	2	€ 32,00
Tutoring e counselling orientativo al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione agli strumenti di ricerca di occupazione (pre-inserimento). - Aggiornamento del curriculum vitae e predisposizione delle lettere di accompagnamento. - Preparazione e affiancamento al colloquio anche in azienda/impresa. - Assistenza ai destinatari e alle imprese nella fase di inserimento lavorativo. 		10	€ 32,00
Tutoring e accompagnamento al tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> - Assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione di periodi di tirocinio (d.m. del 25 marzo 1990, n. 142 e ss.mm.ii.). 		6% del monte ore del tirocinio	€ 32,00
Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro	<p>Affiancamento e supporto al destinatario nella definizione del piano di ricerca del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione delle opportunità professionali; - valutazione delle proposte di lavoro; - invio delle candidature; - contatto/visita in azienda/impresa. <p>L'esito è sintetizzato in una scheda contenente la valutazione delle opportunità di lavoro individuate.</p>	Contratto di lavoro/candidature	10	€ 32,00
Monitoraggio, coordinamento, gestione PIP	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio delle attività svolte dal destinatario, anche mediante il raccordo con gli operatori secondari, e valutazione della loro conformità al PIP. - Supporto agli adempimenti amministrativi previsti dal PIP (es. caricamento della documentazione amministrativa a sistema, aggiornamento del diario di bordo, presentazione delle domande di liquidazione, conservazione del fascicolo individuale). 		4	€ 32,00
Consulenza e supporto autoimprendit.	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi delle propensioni e delle attitudini verso l'imprenditorialità; - verifica dei progetti imprenditoriali; - ricerca delle opportunità; - informazione e consulenza per affrontare i problemi relativi allo sviluppo organizzativo dell'impresa; - definizione dell'idea imprenditoriale e ricerca delle fonti di finanziamento. 	Progetto imprenditoriale	10	€ 32,00
Coaching	<p>Servizio per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità personali attraverso interventi di sistematizzazione di conoscenze e competenze e/o tecniche di miglioramento delle performance professionali, erogabile individualmente o in piccoli gruppi di lavoro (massimo tre destinatari).</p>	Bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario e del coach	Max 10h/mese	€ 32,00
Creazione rete di sostegno	<p>Servizio di raccordo e coordinamento tra l'operatore che prende in carico la persona e i soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono il destinatario dell'intervento (ad esempio famiglia nel caso di destinatari minorenni, i docenti dell'istituzione scolastica o formativa di provenienza del destinatario, i servizi sociali, le ASL, i consulenti familiari, etc.).</p>	Report dei colloqui effettuati contenenti le seguenti informazioni: partecipanti, destinatario, oggetto del colloquio, durata, firma congiunta degli interlocutori ed esiti (a cura dell'operatore)	10	€ 32,00
Tutoring e accompagnamento al training on the job	<p>Assistenza ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni nella realizzazione di periodi di esperienza lavorativa/formativa di durata massima pari al periodo di sospensione dal lavoro, da svolgersi presso soggetti identificati secondo criteri condivisi con Regione Lombardia.</p>		6% del monte ore del training on the job	€ 32,00

(*) Costo orario standard finanziabile con Dote.

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20100142)

(3.1.0)

D.d.u.o. 11 febbraio 2010 - n. 1131

Approvazione e assegnazione contributi in conto capitale per interventi strutturali in ambito sociale e sociosanitario in attuazione della d.g.r. del 10 ottobre 2007 n. 8/5507: «Progetti per interventi strutturali in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale – Criteri per la predisposizione del bando per l'erogazione di contributi in conto capitale»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Viste la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia» e la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Visto in particolare l'art. 25 della l.r. n. 3/2008 che stabilisce l'utilizzo del fondo regionale per gli investimenti a favore di soggetti pubblici e del terzo settore, per la realizzazione di interventi in campo sociale e sociosanitario, al fine di promuovere azioni di riequilibrio territoriale e di adeguamento a standard;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Visto l'art. 1 della l.r. 22 marzo 2007 n. 6 «Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica – Collegato»;

Vista la d.g.r. 10 ottobre 2007 n. 8/5507 «Progetti per interventi strutturali in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale – Criteri per la predisposizione del bando per l'erogazione di contributi in conto capitale»;

Constatato che con deliberazione n. 8/5507 del 10 ottobre 2007 si dà mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste dalla stessa;

Visto il d.d.g. Famiglia e Solidarietà Sociale 24 ottobre 2007 n. 12449 «Contributi in conto capitale per interventi strutturali in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale in attuazione della d.g.r. n. 5507 del 10 ottobre 2007»;

Considerato che con le nuove risorse rese disponibili è possibile procedere ad ulteriori finanziamenti fino alla concorrenza di un importo pari a € 1.762.661,35 per gli Enti aventi natura giuridica privata e per un importo pari a € 596.610,11 per gli Enti di diritto pubblico, individuando i beneficiari mediante lo scorrimento della graduatoria derivata dalla presentazione cronologica delle domande complessivamente pari ad € 2.359.271,46;

Vista la dotazione finanziaria, di € 763.200,00 al cap. 4520 ed € 762.661,35 al cap. 6552 pari a complessivi € 1.525.861,35 per l'anno 2010; nonché € 500.000,00 al cap. 4520 ed € 1.000.000,00 al cap. 6552 pari a complessivi € 1.500.000,00 per l'anno 2011, assegnata con l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

RISORSE PER ENTI PUBBLICI capitolo 4520	RISORSE PER ENTI PRIVATI capitolo 6552
763.200,00 (anno 2010)	762.661,35 (anno 2010)
500.000,00 (anno 2011)	1.000.000,00 (anno 2011)
TOTALE 1.263.200,00	TOTALE 1.762.661,35

Dato atto che complessivamente le risorse disponibili e assegnabili ammontano a € 2.359.271,46;

Visto l'elenco degli interventi finanziati di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che gli Enti devono costituire il vincolo di destinazione d'uso dei beni interessati, non alienare la proprietà del bene oggetto di finanziamento e non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori; nonché, per gli Enti privati, anche a trascrivere il vincolo presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare a favore di Regione Lombardia;

Vista la l.r. n. 34/78, il Regolamento regionale di Contabilità

n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare l'elenco degli interventi finanziati di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

2. di assegnare la somma di € 2.359.271,46 a favore dei soggetti beneficiari riportati nell'elenco degli interventi finanziati, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire quanto segue:

a) entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i beneficiari dovranno inviare la dichiarazione di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato conformemente agli atti progettuali presentati unitamente alla domanda di finanziamento;

b) i lavori dovranno avere inizio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di inizio degli stessi;

c) l'erogazione del contributo avverrà con le modalità previste dall'art. 45 della l.r. n. 70/83 e cioè:

- 50% all'inizio lavori su richiesta del legale rappresentante dell'ente con trasmissione del verbale di inizio lavori redatto dal d.l. e di copia del contratto per l'esecuzione delle opere;
- 40% al compimento del 60% dei lavori su richiesta del legale rappresentante dell'ente con trasmissione della dichiarazione sullo stato di avanzamento dell'opera sottoscritta dal d.l. e dall'impresa dalla quale risultino compiuti lavori per un valore almeno pari al 60% degli importi contrattuali complessivi;
- 10% all'approvazione del collaudo o all'approvazione della certificazione di regolare esecuzione delle opere ai sensi della l.r. 22 marzo 2007 n. 6;
- in caso di minori costi derivanti da ribassi d'asta, il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto dell'importo relativo al ribasso d'asta ottenuto applicando la medesima percentuale relativa all'entità del contributo concesso;
- in caso di minori costi risultanti dal quadro finale delle spese ammissibili e sostenute per l'esecuzione delle opere, il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto dell'importo relativo ai minori costi rispetto al quadro iniziale applicando la medesima percentuale relativa all'entità del contributo concesso;
- l'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto all'intervento ammesso a finanziamento non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione; gli eventuali ulteriori costi di realizzazione del progetto saranno a carico del beneficiario del contributo;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale all'indirizzo www.famiglia.regione.lombardia.it.

Unità Organizzativa Programmazione
La dirigente: Anna Roberti

ELENCO INTERVENTI FINANZIATI

N. ord.	Ente beneficiario	Intervento	Localizzazione intervento	Prov.	Spesa ammessa	Finanziamento assegnato
1	RSA «Domus Pasotelli Romani» di Bozzolo.	Realizzazione di 72 p.l. di RSA.	Bozzolo	MN	1.861.000,00	150.000,00
2	Comune di Casto.	Completamento Centro Socio Riabilitativo denominato «Villa Lucchini».	Casto	BS	143.050,55	28.610,11
3	ASP «Bruno Pari» di Ostiano.	Lavori di manutenzione straordinaria relativi ad adeguamento al piano di programma d.g.r. n. 7435/01.	Ostiano	CR	1.388.338,17	150.000,00
4	Comune di Busto Garolfo	Ristrutturazione del fabbricato adibito a RSA sita in via A. Di Dio.	Busto Garolfo	MI	1.000.000,00	150.000,00
5	Istituto per Anziani «Isidoro Cappi» ONLUS di Poggio Rusco.	Adeguamento della struttura ricettiva denominata «Isidoro Cappi».	Poggio Rusco	MN	420.000,00	84.000,00
6	Piccola Casa Divina Provvidenza Soc. Coop. Soc. di Maleo.	Ristrutturazione e adeguamento a standard RSA.	Maleo	LO	727.528,45	145.505,69
7	Fondazione Casa di Riposo RSA «Paolo VI» ONLUS di Bagnolo Mella.	Modifiche interne per adeguamento locali della RSA e CDI.	Bagnolo Mella	BS	360.195,00	72.000,00
8	Associazione Comunità «Mamrè» ONLUS di Clusane d'Iseo.	Intervento di riqualificazione ed adeguamento agli standard regionali della Comunità sociosanitaria per disabili «Jerusalem».	Calcinato	BS	785.000,00	150.000,00
9	Comune di Alzate Brianza.	Ampliamento capacità ricettiva Asilo nido e trasformazione ex Asilo infantile in Centro prima infanzia.	Alzate Brianza frazione Fabbrica Durini	CO	290.000,00	50.000,00
10	RSA Fondazione «Pio Istituto Adalina Nigra» di Sartirana Lomellina.	Riqualificazione fabbricato alzheimer e sistemazione area esterna.	Sartirana Lomellina	PV	643.230,00	128.646,00
11	Suore della Poverelle Istituto Beato Luigi Palazzolo di Bergamo.	Riqualifica di diverse strutture sociali e realizzazione di nuove strutture sociali.	Brescia	BS	3.630.428,51	150.000,00
12	Fondazione «Giuseppina Brunenghi» ONLUS di Catelleone.	Riqualificazione funzionale RSA e CDI.	Castelleone	CR	510.000,00	102.000,00
13	Comune di Almenno San Bartolomeo.	Realizzazione di un CDI per anziani.	Almenno San Bartolomeo	BG	620.000,00	124.000,00
14	Fondazione Istituto Geriatrico «La Pelucca» ONLU di Sesto S. Giovanni.	Realizzazione camera mortuaria e relativa cappella.	Sesto S. Giovanni	MI	40.728,40	8.145,68
15	Fondazione «Elisabetta Germani» ONLUS di Cingia de' Botti.	Ristrutturazione e messa a norma del reparto Salus.	Cingia de' Botti	CR	2.465.750,00	150.000,00
16	Comune di Pavia.	Adeguamento agli standard regionali e riqualificazione presso la struttura di proprietà comunale CDD «Il Naviglio».	Pavia	PV	200.000,00	40.000,00
17	Fondazione «A. Zucchi e M. Falcina» ONLUS di Soresina.	Realizzazione giardino terapeutico attrezzato a servizio del nucleo alzheimer.	Soresina	CR	755.896,20	150.000,00
18	Parrocchia del Santi A. Abate e F. Cabrini di Sant'Angelo Lodigiano.	Messa in sicurezza della RSA «Madre Cabrini».	Sant'Angelo Lodigiano.	LO	800.000,00	150.000,00
19	Istituto delle Suore di Maria Consolatrici di Milano.	Realizzazione Centro psicoterapia età evolutiva denominato «Dosso Verde».	Pavia	PV	2.731.365,00	150.000,00
20	Fondazione «Casa di Riposo di Robecco d'Oglio» ONLUS.	Interventi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione della RSA.	Robecco d'Oglio	CR	840.000,00	150.000,00
21	Comune di San Benedetto Po.	Riqualificazione della RSA comunale.	San Benedetto Po	MN	270.000,00	54.000,00
22	«Il Cardo» Soc. Coop. Soc. ONLUS di Edolo.	Realizzazione dell'unità di offerta CSE (acquisto sede).	Edolo	BS	531.000,00	22.363,98

D.G. Agricoltura

(BUR20100143)

(4.3.2)

D.d.u.o. 9 febbraio 2010 - n. 1027

Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m 31 luglio 2003 – Revoca del decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta: «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» – p. IVA 0014202025

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attua-

zione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 la ditta «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» – 46020 – Motteggiana (MN) ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Preso atto che con nota del 23 dicembre 2009 pervenuta in data 12 gennaio 2010 Prot. M1.2010.0000338 la ditta «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» ha dichiarato di aver cessato la propria attività di raccolta e lavorazione latte e contestualmente ha chiesto la revoca del riconoscimento rilasciato con il citato decreto n. 3339 del 25 maggio 1994;

Ritenuto pertanto di procedere a revocare il decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 con il quale la ditta «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Considerato:

– che l'art. 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'art. 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'art. 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1) di revocare il decreto n. 3339 del 25 maggio 1994 con il quale la ditta «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale acquirenti della Regione Lombardia;

2) di stabilire che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2009/2010);

3) di notificare il presente provvedimento alla ditta «Nogarola Nuova Società Agricola Cooperativa» – p. IVA 00142020205;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi
per le filiere agroindustriali
e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleyнат

(BUR20100144)

D.d.u.o. 9 febbraio 2010 - n. 1028

Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 – Revoca del decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta: «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» – p. IVA 01692670209

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 la ditta «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» – Porto Mantovano (MN) p. IVA 01692670209 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Preso atto che con nota del 27 gennaio 2010 la ditta «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» ha chiesto la revoca del riconoscimento rilasciato con il citato decreto n. 3321 del 25 maggio 1994;

Ritenuto pertanto di procedere a revocare il decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 con il quale la ditta «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Considerato:

– che l'art. 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'art. 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'art. 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1) di revocare il decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 con il quale la ditta «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» p. IVA 01692670209 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale acquirenti della Regione Lombardia;

2) di stabilire che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2009/2010);

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta «CO.PRO.LAT. Società Cooperativa Agricola» partita IVA 01692670209;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi
per le filiere agroindustriali
e sviluppo rurale:
Giorgio Bleyнат

(BUR20100145)

D.d.u.o. 9 febbraio 2010 - n. 1029

Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 – Riconoscimento di Primo Acquirente latte alla ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola – p. IVA 02280760204

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visti:

• il Reg. (CE) 1234/2007 che sostituisce dall'1 aprile 2008 il Regolamento (CE) 1788/03;

• il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

• il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

• il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte – istituzione Albo Regionale delle ditte

te «Primo Acquirente» ai sensi del d.lgs. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. 8/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la richiesta di riconoscimento come Primo Acquirente latte presentata alla D.G. Agricoltura in data 14 dicembre 2009 prot. n. 23154 dal signor Claudio Ramponi, in qualità di rappresentante legale della ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola, con sede legale in via Martiri della Libertà 128 – Porto Mantovano (MN) – p. IVA 02280760204;

Acquisito il verbale di accertamento dell'Amministrazione Provinciale di Mantova datato 15 gennaio 2010, con il quale il funzionario incaricato ha verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata conforme ai dettati normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura che dalla amministrazione Provinciale di Mantova, che la ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola, con sede legale in via Martiri della Libertà 128 – Porto Mantovano (MN) – p. IVA 02280760204, iscritta alla Camera di Commercio di Mantova con n. 02280760204, possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dall'1 aprile 2010;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, nello specifico ad iniziare l'attività di Primo Acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento e a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia – D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti, nonché per avere a disposizione tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola, con sede legale in via Martiri della Libertà 128 – Porto Mantovano (MN) – p. IVA 02280760204, la qualifica di Primo Acquirente latte;

2. di iscrivere la ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola, con sede legale in via Martiri della Libertà 128 – Porto Mantovano (MN) – p. IVA 02280760204, nell'Albo Regionale delle ditte Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 452;

3. di far decorrere il riconoscimento dall'1 aprile 2010;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta Cooperativa Zootecnica Mantovana – Cozoman Società Cooperativa Agricola ed al legale rappresentante signor Claudio Ramponi;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi
per le filiere agroindustriali
e sviluppo rurale:
Giorgio Bleyнат

(BUR20100146)

(4.3.2)

D.d.u.o. 9 febbraio 2010 - n. 1030

Regime quote latte – Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 – Revoca del decreto n. 6130 del 29 novembre 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta: «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» – p. IVA 00231580168

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che con decreto n. 6130 del 29 novembre 1994 la ditta «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» – Calcinatè (BG) ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Preso atto che con nota dell'1 febbraio 2010 la ditta «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» ha dichiarato di aver cessato la propria attività di raccolta latte dai produttori e contestualmente ha chiesto la revoca del riconoscimento rilasciato con il citato decreto n. 6130 del 29 novembre 1994;

Ritenuto pertanto di procedere a revocare il decreto n. 6130 del 29 novembre 1994 con il quale la ditta «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Considerato:

– che l'art. 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'art. 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'art. 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di revocare il decreto n. 6130 del 29 novembre 1994 con il quale la ditta «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente latte e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale acquirenti della Regione Lombardia;

2) di stabilire che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2009/2010);

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta «Cooperativa Latteria Sociale Sant'Alessandro» – p. IVA 00231580168;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla

notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat

(BUR20100147)

**D.d.u.o. 11 febbraio 2010 - n. 1105
PSR 2007-2013 – Misura 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» – Sottomisura A «Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio», approvazione delle graduatorie delle domande finanziate, delle domande ammesse ma non finanziate e approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento**

(4.3.0)

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO
RURALE E MONTANO**

Visti:

– il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– il Regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1698/2005;

– il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– il Regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006;

– il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

– la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;

– la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

Visti:

– il decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008 dell'Organismo Pagatore Regionale, con il quale è stato approvato il manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

– la d.g.r. n. 7947 del 6 agosto 2008 con la quale sono state approvate, tra l'altro, le Disposizioni Attuative Quadro della misura 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» – Sottomisura A «Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia;

– il decreto n. 187 del 16 gennaio 2009 concernente, tra l'altro, l'approvazione del bando per le procedure e le modalità di presentazione delle domande relative alla Misura 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» – Sottomisura A «Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio», del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia;

– il decreto n. 2510 del 16 marzo 2009 concernente la rettifica di errori materiali, modifiche ed integrazioni al bando relativo alla Misura 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» – Sottomisura A «Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio», soprarchiamata;

– la delibera n. 8/9098 del 13 marzo 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto delle risorse finanziarie relative ad alcune misure, compresa la misura 125 A, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

– il decreto n. 4844 del 15 maggio 2009 dell'Organismo Pagatore Regionale, con il quale è stato approvato il manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a investimenti del programma di sviluppo rurale 2007-2013;

Visto il punto 14 del bando della Misura 125 – Sottomisura A, il quale stabilisce che il Nucleo di Selezione, conclusa la fase del riesame con la comunicazione dell'esito della valutazione delle memorie scritte presentate dai richiedenti, redige la proposta di graduatoria delle domande finanziate, l'eventuale graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate e l'elenco delle domande non ammissibili;

Preso atto che così come previsto dalle procedure stabilite dal bando:

– il Nucleo di Selezione ha verificato l'ammissibilità delle 182 domande di contributo presentate dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, assegnando i punteggi;

– la Direzione Generale Agricoltura ha comunicato ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande, indicando, nel caso di istruttoria positiva, il punteggio assegnato, l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo, gli investimenti ammessi e quelli eventualmente non ammessi, il contributo concedibile. In caso di istruttoria con esito negativo la comunicazione ha indicato la motivazione;

– alcuni consorzi hanno presentato richiesta di riesame, valutate dal Nucleo di Selezione nella riunione del 22 dicembre 2009;

– la Direzione Generale Agricoltura ha comunicato ai consorzi che hanno presentato le richieste di riesame l'esito istruttoria;

Preso atto altresì che:

– a seguito della suddetta Decisione della Commissione C(2009) 10347, sono state appostate sulla misura 125 del Programma di Sviluppo Rurale risorse aggiuntive per l'importo di 19,62 Meuro, derivanti dalla riforma *health-check* della PAC, per le operazioni connesse alla nuova priorità «Gestione delle risorse idriche», individuata nel Regolamento CE n. 74/2009;

– il Programma di Sviluppo Rurale individua le operazioni della sottomisura 125 A che possono essere finanziate con le risorse aggiuntive di cui sopra, che devono essere rendicontate alla Commissione in forma separata rispetto alle risorse ordinarie della misura;

Dato atto che:

– il Nucleo di Selezione ha individuato le domande che, in relazione alla tipologia degli interventi proposti, possono essere finanziate con i fondi aggiuntivi sopra richiamati, collocandole in ordine di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili in un apposito elenco, per consentire la rendicontazione separata dalle risorse ordinarie della misura;

– per le rimanenti domande istruite e non comprese nell'elenco di cui al punto precedente e valutate positivamente, il Nucleo di Selezione ha proposto un riparto regionale delle risorse ordinarie disponibili per la misura 125 A, articolato nei vari comprensori in cui è suddiviso il territorio eligibile agli aiuti previsti dalla sottomisura;

Visto il verbale della riunione in data 20 gennaio 2010 del Nucleo di Selezione con il quale:

– si propongono le modalità di ripartizione delle risorse della misura 125 A, articolata per comprensori, sull'intero territorio regionale classificato di bonifica e di formulazione delle relative graduatorie delle domande finanziate e di quelle ammissibili ma non finanziate;

– si formalizza la redazione delle proposte dell'elenco delle domande da finanziare con le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dalla riforma *health-check* della PAC, la graduatoria articolata per comprensori di bonifica delle domande finanziate, la graduatoria, articolata per comprensori di bonifica, delle domande ammissibili ma non finanziate, l'elenco delle domande non ammissibili;

Visti:

– l'elenco delle domande finanziate con le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dalla riforma *health-check* della PAC, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante n. 53 domande per una spesa ammissa di € 24.112.527,77 ed un contributo concedibile di € 21.701.274,99;

– la graduatoria, articolata per comprensori di bonifica, delle

domande finanziate, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante n. 75 domande per una spesa ammessa di € 34.354.843,41 ed un contributo concedibile di € 30.919.359,07;

– la graduatoria, articolata per comprensori di bonifica, delle domande ammissibili ma non finanziate, di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante n. 43 domande per una spesa ammessa di € 20.197.193,43 ed un contributo concedibile di € 18.177.474,09;

– l'elenco di n. 11 domande non ammissibili, di cui all'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare le proposte degli elenchi e delle graduatorie delle domande del Nucleo di Selezione, così come previsto dal bando, al fine di avviare le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi proposti dalle domande finanziate;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare:

a. l'elenco delle domande finanziate con le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dalla riforma *health-check* della PAC, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante n. 53 domande per una

spesa ammessa di € 24.112.527,77 ed un contributo concedibile di € 21.701.274,99;

b. la graduatoria delle domande finanziate, articolata per comprensori di bonifica, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante n. 75 domande per una spesa ammessa di € 35.354.843,41 ed un contributo concedibile di € 30.919.359,07;

c. la graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate, articolata per comprensori di bonifica, di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante n. 43 domande per una spesa ammessa di € 20.197.193,43 ed un contributo concedibile di € 18.177.474,09;

d. l'elenco di n. 11 domande non ammissibili, di cui all'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, alle Sedi Territoriali interessate e alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche l'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto;

3. di pubblicare il presente atto con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente: Giorgio Bonalume

ALLEGATO 1

DOMANDE FINANZIATE CON FONDI HEALTH CHECK

Num.	BENEFICIARIO	Codice fiscale	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
1	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTENNA PANARO	01811430360	2009/00171140	IMPLEMENTAZIONE E RIFACIMENTO EX NOVO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E DI AUTOMAZIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI SULLA RETE IDRICA CONSORZIALE - I LOTTO	43,5	425.925,93	425.925,93	383.333,34
2	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTENNA PANARO	01811430360	2009/00171731	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ELETTRIFICAZIONE DEI PRINCIPALI SOSTEGNI DEL SISTEMA IRRIGUO	41,5	728.333,33	728.333,33	655.500,00
3	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	97057290153	2009/00175118	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO DEL SISTEMA IDRICO DEL COMPRESORIO DEL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI ED AUTOMAZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E REGOLAZIONE	41,0	401.500,00	401.500,00	361.350,00
4	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	83001030200	2009/00161496	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANUFATTI E RIVESTIMENTI D'ALVEO DELLA RETE DI BONIFICA ED IRRIGUA	40,5	870.000,00	870.000,00	783.000,00
5	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	93007220200	2009/00175134	PROGETTO PER I LAVORI DI AUTOMAZIONE DELL'IMPIANTO «VALSECCHI»	37,5	313.400,00	313.400,00	282.060,00
6	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	80000670200	2009/00172236	IMPLEMENTAZIONE STAZIONI DI TELERILEVAMENTO NEI COMUNI DI CASTELBELFORTE, MARMIROLO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA E SERRAVALLE A PO	36,5	198.000,00	198.000,00	178.200,00
7	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	01706580204	2009/00167885	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI LOCALI DI CRISI IDRICA	36,0	350.750,00	350.750,00	315.675,00
8	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	97001300173	2009/00126971	RICALIBRATURA DEL DUGALE PIAZZA DI QUISTELLO	35,50	619.795,26	619.795,26	557.815,73
9	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00167233	MONITORAGGIO RETE IRRIGUA CONSORZIALE III E IV LOTTO	35,0	805.000,00	299.920,00	269.928,00
10	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	80017830169	2009/00176452	COMPLETAMENTO ED ESTENDIMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL TELECOMANDO DEI CORSI D'ACQUA NATURALI E DELLA RETE ARTIFICIALE DEL COMPRESORIO DI BONIFICA III LOTTO - STRALCIO «C»	33,5	600.000,00	600.000,00	540.000,00
11	CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI	93011570194	2009/00174519	INSERIMENTO DI PARATOIE MOBILI A VENTOLA PER LA BACINIZZAZIONE DEL NAVIGLIO DELLA CITTÀ DI CREMONA	30,0	500.000,00	500.000,00	450.000,00
12	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	80017830169	2009/00177932	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETE IRRIGUA E COLO CONSORTILE: BACINO FIUME CHERIO	29,5	900.000,00	617.000,00	555.300,00
13	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	80000670200	2009/00172859	RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE GARDESANA IN LOCALITÀ MARENGO DI MARMIROLO E RIFACIMENTO TRONCO CANALETTA DELLA ROTTA IN COMUNE DI MARMIROLO	29,5	316.000,00	316.000,00	284.400,00

Num.	BENEFICIARIO	Codice fiscale	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
14	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	93007220200	2009/00175074	PROGETTO DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO (4° LOTTO)	29,5	113.200,00	113.200,00	101.880,00
15	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	98017910179	2009/00173092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI CONSORZIALI DEL DISTRETTO NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO 2° STRALCIO	28,0	220.000,00	192.910,12	173.619,11
16	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	98017910179	2009/00172521	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI CONSORZIALI DEL DISTRETTO NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO - 1° STRALCIO	28,0	220.000,00	192.965,79	173.669,21
17	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	98017910179	2009/00173180	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI CONSORZIALI DEL DISTRETTO MONTICHIARA	28,0	220.000,00	192.337,40	173.103,66
18	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	98017910179	2009/00172827	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI CONSORZIALI DEL DISTRETTO CALCINATA	28,0	220.000,00	192.877,67	173.589,90
19	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	98017910179	2009/00173361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANALI CONSORZIALI DEL DISTRETTO NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO - 3° STRALCIO	28,0	220.000,00	192.392,66	173.153,39
20	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	80017830169	2009/00177730	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA E COLO CONSORTILE: BACINO FIUMI ADDA, BREMBO E DESTRA SERIO	27,5	800.000,00	800.000,00	720.000,00
21	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	80017830169	2009/00177477	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA E DI COLO CONSORTILE: BACINO SINISTRA Fiume SERIO	27,5	800.000,00	800.000,00	720.000,00
22	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	83001030200	2009/00177413	INTERVENTO DI TOMBINATURA DELLA CANALETTA IRRIGUA SCANDOLARA	27,5	700.000,00	700.000,00	630.000,00
23	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	80017830169	2009/00177151	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA DORSALE SUPERIORE DELLA ROGGIA PATERA	26,5	550.000,00	550.000,00	495.000,00
24	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	97057290153	2009/00158312	RISEZIONAMENTO E AMPLIAMENTO TRATTO DI DERIVATORE DI VITTUONE NEI COMUNI DI BAREGGIO, CISLIANO E CUSAGO - TRATTO A VALLE DEL CSNO - II LOTTO	26,0	848.000,00	848.000,00	763.200,00
25	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	97057290153	2009/00157929	RISEZIONAMENTO E AMPLIAMENTO TRATTO DI DERIVATORE DI VITTUONE NEI COMUNI DI BAREGGIO, CISLIANO E CUSAGO - TRATTO A VALLE DEL CSNO - I LOTTO	26,0	823.500,00	823.500,00	741.150,00
26	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	83001030200	2009/00177156	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA TOMBINATURA DELLA CANALETTA ARGENTINA SUD	25,5	400.000,00	400.000,00	360.000,00
27	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00182975	2009/00182975	REALIZZAZIONE DEL CANALE DI COLLEGAMENTO PER LA RIATTIVAZIONE DEL CANALE DIRAMATORE 3/1 DI NOVA MILANESE	25,0	803.140,47	520.815,90	468.734,31
28	CONSORZIO DI BONIFICA FRA MELLA E CHIESE	97001300173	2009/00071399	LAVORI DI SISTEMAZIONE RAMI SECONDARI DEL CANALE BRESCIANI IN COMUNE DI REMEDELLO RIASETTO IDRAULICO E FUNZIONALE DELLA RETE IRRIGUA	24,5	300.000,00	250.194,00	225.174,60
29	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	01706580204	2009/00169179	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI IRRIGUE A SCORRIMENTO - 2° LOTTO	24,0	256.852,50	256.852,50	231.167,25
30	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	01706580204	2009/00168440	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO PLUVIRRIGUO - 1° LOTTO	24,0	170.453,00	170.453,00	153.407,70
31	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	01706580204	2009/00168098	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI IRRIGUE A SCORRIMENTO - 1° LOTTO	24,0	384.031,00	384.031,00	345.627,90
32	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	90001460204	2009/00176553	PROGETTO DI UNA RETE DI TELECONTROLLO TELERILEVAMENTE SUGLI IMPIANTI CONSORZIALI - II LOTTO FUNZIONALE	24,0	558.048,53	475.374,67	427.837,20
33	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	80000670200	2009/00175220	RIORDINO IRRIGUO DELLE UTENZE DEL CANALE TARTAGLIONCELLA IN COMUNE DI RONCOFERRARO	23,5	297.000,00	297.000,00	267.300,00
34	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00146594	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FOCE MORBASCO - RIORDINO RETE IRRIGUA DISTRIBUTTRICE AI FINI DEL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA E IMPATTO AMBIENTALE - RETE TORRE PICENARDI E VOLTIDO IV LOTTO - RETE ADDUTTRICE	23,0	918.559,97	918.559,97	826.703,97

Num.	BENEFICIARIO	Codice fiscale	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
35	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00146456	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOCE MORBASCO – RIORDINO RETE IRRIGUA DISTRIBUTRICE AI FINI DEL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA E IMPATTO AMBIENTALE – RETE TORRE PICENARDI E VOLTIDO III LOTTO CANALE RECORFANO 2	23,0	870.919,04	870.919,04	783.827,14
36	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00146335	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FOCE MORBASCO – RIORDINO RETE IRRIGUA DISTRIBUTRICE AI FINI DEL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA E IMPATTO AMBIENTALE – RETE TORRE PICENARDI E VOLTIDO II LOTTO	23,0	834.820,65	834.820,65	751.338,59
37	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00146090	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FOCE MORBASCO – RIORDINO RETE IRRIGUA DISTRIBUTRICE AI FINI DEL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA E IMPATTO AMBIENTALE – RETE TORRE PICENARDI E VOLTIDO I LOTTO	23,0	869.574,46	869.574,46	782.617,01
38	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	91001750198	2009/00174599	RIVESTIMENTO IN PIETRAMME DEL TRATTO TERMINALE DELLA ROGGIA COMUNA	23,0	402.500,00	402.500,00	362.250,00
39	MELLA E FONTANILI CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO DI II GRADO MELLA E FONTANILI	95000760173	2009/00180537	INTERVENTI PER L'AUMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IRRIGUA E PER L'INCREMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI ACQUA PER L'IRRIGAZIONE	23,0	1.055.500,00	1.000.000,00	900.000,00
40	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	80000670200	2009/00180599	RISTRUTTURAZIONE CANALI DISPENSATORI DELL'ISOLA DI GOITO	22,5	417.000,00	417.000,00	375.300,00
41	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	80000670200	2009/00174665	RIFACIMENTO TRONCO M2 IN LOCALITÀ BASSA DEI FORONI IN COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	22,5	307.000,00	307.000,00	276.300,00
42	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	01706580204	2009/00169320	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO PLUVIRRIGUO – 2° LOTTO	22,0	170.683,00	170.683,00	153.614,70
43	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	90001460204	2009/00178499	PROGETTO DI UNA RETE DI TELECONTROLLO TELERILEVAMENTO SUGLI IMPIANTI CONSORZIALI – I LOTTO FUNZIONALE. L'AREA DI PROGETTO, INCLUDE ANCHE IL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)	22,0	465.529,28	396.561,98	356.905,78
44	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00145895	RIORDINO RETE IRRIGUA DISTRIBUTRICE ANCHE AI FINI DEL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA: SISTEMAZIONE TERRITORIO NEI COMUNI DI DEROVERE, CAPPELLA DE' PICENARDI E CINGIA DE' BOTTI	21,0	575.480,13	575.480,13	517.932,12
45	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	80001990193	2009/00113676	RISTRUTTURAZIONE RETE IRRIGUA NEL TERRITORIO DI VOLTIDO SOLAROLO RAINERIO E SAN GIOVANNI IN CROCE COMPLETAMENTO	21,0	265.218,75	265.218,75	238.696,88
46	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	91001750198	2009/00182568	RINFORZO DUE ARGINI LUNGO LA ROGGIA RIO RIFACIMENTO PONTE CANALE PER IL SOVRAPPASSO ALLA ROGGIA BUONTEMPO	21,0	134.300,00	134.300,00	120.870,00
47	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	80000670200	2009/00174333	RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEI CANALI BALDASSARO E BALDASSAROLO NEI COMUNI DI GOITO E MARMIROLO	20,5	430.000,00	430.000,00	387.000,00
48	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	93007220200	2009/00175000	PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA PRIMARIA DELL'IMPIANTO DI S. MICHELE IN BOSCO, IN COMUNE DI MARCARIA	20,5	212.800,00	212.800,00	191.520,00
49	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	98017910179	2009/00173267	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO E SOLLEVAMENTO CONSORTILI	20,0	670.000,00	571.050,00	513.945,00
50	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	90001460204	2009/00175416	SISTEMAZIONE, MODIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DELLE CONDOTTE PRINCIPALI INTERESSANTI CENTRI URBANI E/O STRADE PRINCIPALI – I LOTTO FUNZIONALE	19,0	665.546,46	568.441,98	511.597,78
51	CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGLIO	91002130176	2009/00159368	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TUBAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPIANTO PLUVIRRIGUO FRANCIACORTA SETTORE BALDUZZA IN COMUNE DI PASSIRANO E PADERNO FC.	19,0	298.213,58	298.213,58	268.392,22
52	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	91001750198	2009/00164529	MODIFICA PUNTO DI RECAPITO DELLE ACQUE DEL FONTANILE CARINI AL FINE DI MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE	19,0	106.375,00	106.375,00	95.737,50

Num.	BENEFICIARIO	Codice fiscale	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
53	CONSORZIO DI BONIFICA FRA MELLA E CHIESE	97001300173	2009/00099537	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VASO MILZANELLA - RAMO PAVONA IN COMUNE DI LENO I LOTTO	18,5	200.000,00	169.500,00	152.550,00
						25.802.950,34	24.112.527,77	21.701.274,99

ALLEGATO 2

DOMANDE FINANZIATE CON FONDI MISURA 125 A

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
1	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00160135	ROGGIONE DI SARTIRANA NEI COMUNI DI PALESTRO E CANDIA LOMELLINA	36,50	698.515,95	698.515,95	628.664,36
2	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00151778	ROGGIA BUSCA NEI COMUNI DI CONFENZA, ROSASCO, CASTELNOVETTO E COZZO	33,50	851.851,80	851.851,80	766.666,62
3	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00153425	ROGGIA BIRAGA NEI COMUNI DI CASTELNOVETTO E SANT'ANGELO LOMELLINA	32,50	851.851,71	851.851,71	766.666,54
4	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00150747	CAVO ABBONDANZA NEI COMUNI DI OTTOBIANO, FERRERA ERBOGNONE E LOMELLO	32,50	809.259,26	809.259,26	728.333,33
5	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00161499	ROGGIA DI GATTINERA NEI COMUNI DI GIORGIO DI LOMELLINA, OTTOBIANO E LOMELLO	30,50	766.666,67	766.666,67	690.000,00
6	1	CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL TICINO	2009/00177556	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DAL PONTE DI CASE NUOVE ALLA CONFLUENZA CON IL GRAVELLONE VECCHIO IN PROSSIMITÀ DEL PONTE FERROVIARIO MILANO-GENOVA	30,00	167.495,75	167.495,75	150.746,18
7	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00157617	NAVIGLIO LANGOSCO NEI COMUNI DI CASSOLNOVO E VIGEVANO	29,50	851.851,84	851.851,84	766.666,66
8	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00157977	COLATORE VALLARA NEI COMUNI DI VALLE LOMELLINA E SARTIRANA LOMELLINA E CAVO BAGNOLO IN COMUNE DI CANDIA LOMELLINA	28,50	758.041,30	758.041,30	682.237,17
9	1	CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL TICINO	2009/00174610	CONCERTAZIONE INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA DEPURAZIONE DI ACQUE DI CENTRI ABITATI, RIFACIMENTO DI ALCUNI MANUFATTI SUL COLATORE BAGUTTA E LO SPURGO CON RISAGOMATURA DEL RISAGOMATURA DEL CORSO	28,00	210.381,92	210.381,92	189.343,73
10	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00158431	CAVO NICORVO NEI COMUNI DI ROBBIO E CASTELNOVETTO	27,50	856.296,72	856.296,72	770.667,05
						6.822.212,92	6.822.212,92	6.139.991,63
11	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00178217	REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO IRRIGUO SOTTESO AL NAVIGLIO DI BEREGUARDO II LOTTO: ADEGUAMENTO FOSSON MORTO	35,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
12	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00177773	REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO IRRIGUO SOTTESO AL NAVIGLIO DI BEREGUARDO I LOTTO: SISTEMAZIONE MANUFATTO DI SCARICO NAVIGLIO DI BEREGUARDO IN FOSSON MORTO	35,00	975.000,00	975.000,00	877.500,00
13	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00172913	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL CAVETTO RICOTTI IN COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE E DEL CAVO RAVANO IN COMUNE DI SAN ZENONE AL PO	34,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
14	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00169624	OPERE DI RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI FRA LA PROGR. KM 23+800 E LA PROGR. 25+680, IN COMUNE DI ARCONATE - II LOTTO	33,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
15	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00168892	OPERE DI RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI FRA LA PROGR. KM 23+800 E LA PROGR. KM 25+680, IN COMUNE DI ARCONATE - I LOTTO	33,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
16	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00180014	REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO IRRIGUO SOTTESO AL NAVIGLIO DI BEREGUARDO III LOTTO: ADEGUAMENTO FOSSON MORTO E RECAPITO IN FIUME TICINO	32,00	515.000,00	515.000,00	463.500,00
						5.490.000,00	5.490.000,00	4.941.000,00
17	6	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	2009/00177291	CANALE DI GRONDA NORD-OVEST (ROGGIA CURNA) - III STRALCIO FUNZIONALE	26,50	640.000,00	640.000,00	576.000,00

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
18	6	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	2009/00147005	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEL FIUME SERIO PER L'ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA DELLA ROGGIA BORGOGNA	16,50	1.060.000,00	1.000.000,00	900.000,00
						1.700.000,00	1.640.000,00	1.476.000,00
19	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00175242	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DELLA ROGGIA RIVOLTANA	32,00	220.225,00	220.225,00	198.202,50
20	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00176678	OPERA DI SCARICO DELLE INTUMESCENTE DELLA ROGGIA ACQUAROSSA PER LA PROTEZIONE DEL COMPRESORIO DI VALLE	30,00	81.650,00	81.650,00	73.485,00
21	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00180612	RIPRISTINO DI ALCUNI MANUFATTI IDRAULICI, RIMODELLAZIONE DELL'ALVEO CON L'APPLICAZIONE DI SISTEMI ANTIEROSIONE E ANTINUTRIA ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO DELLA ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	26,00	345.000,00	345.000,00	310.500,00
22	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00176296	REALIZZAZIONE DELLA SECONDA PARTE DELLE OPERE DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE IRRIGUA Esecuzione di opere di captazione di acque sotterranee ad utilizzo consortile «Opere di incremento della dotazione irrigua per il territorio irrigato da acque di colo e fontanilizie 2° lotto»	26,00	287.500,00	287.500,00	258.750,00
						934.375,00	934.375,00	840.937,50
23	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00171318	CANALE CODOGNA: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE D'ALVEO	35,50	350.000,00	298.148,15	268.333,34
24	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00165311	MUZZINO SAN BASSANO RAMO BAGNOLO: DIVERSIONE DEL TRACCIATO ALL'ESTERNO DELL'ABITATO DI TAVAZZANO	34,50	177.185,19	177.185,19	159.466,67
25	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00170850	CANALE BERTONICA: SISTEMAZIONE IDRAULICA PER L'ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA IDRAULICA - 1° LOTTO	31,50	298.148,15	298.148,15	268.333,34
26	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00165403	ROGGE BALBA E CAMOLA: SPOSTAMENTO DEL PARTITORE A VALLE DELL'ABITATO DI MULAZZANO	30,50	128.391,11	128.391,11	115.552,00
27	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00165485	SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL CAVO ALMOS IN CONNESSIONE CON I CANALI BOLLETTA OSPITALA E TIBERA NEI COMUNI DI LODI E CORNEGLIANO LAUDENSE	28,50	298.148,15	298.148,15	268.333,34
28	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00169006	DERIVATORE FRATA-OSPEDALETTA: TRASLAZIONE DELL'ALVEO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA NEL TRATTO NEI COMUNI DI BORGHETTO LODIGIANO E LIVRAGA - 1° LOTTO	27,50	298.148,15	298.148,15	268.333,34
29	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00171520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI BONIFICA BACINO 5: COMUNI DI MALEO, MACCASTORNA, CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	27,50	212.962,96	212.962,96	191.666,66
30	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00165205	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA ROGGIA DENTINA E DELLA ROGGIA MUZZINO SAN BASSANO IN COMUNE DI LODIVECCHIO	26,50	267.140,74	267.140,74	240.426,67
31	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00134973	ROGGIA MARCONA DENTINA - RIORDINO IRRIGUO PER L'ADEGUAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA E LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORPI ARGINALI	26,50	306.666,67	306.666,67	276.000,00
						2.336.791,12	2.284.939,27	2.056.445,34
32	9	CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGGLIO	2009/00162460	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE SERIOLA NUOVA IN COMUNE DI COCCAGLIO LOC. NOVAGLIO	25,00	267.400,00	267.400,00	240.660,00
33	9	CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGGLIO	2009/00162441	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE GASTRINA NEI COMUNI DI PONTOGLIO PALAZZOLO S/O E COCCAGLIO	25,00	280.905,00	280.905,00	252.814,50
34	9	CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGGLIO	2009/00031602	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE PRINCIPALE TRENZANA TRAVAGLIATA IN PONTOGLIO LOC. RAVAZZOLO PALAZZOLO S/O LOC. CALABRIA, PONTOGLIO LOC. PASCOLETTO	25,00	560.000,00	560.000,00	504.000,00
						1.108.305,00	1.108.305,00	997.474,50
35	10	CONSORZIO DI BONIFICA PALUDI BISCIA CHIODO PRANDONA	2009/00171950	IMPERMEABILIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CANALI DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 3° LOTTO	30,50	85.163,89	85.163,89	76.647,50

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
36	10	CONSORZIO DI BONIFICA PALUDI BISCIA CHIODO PRANDONA	2009/00171448	IMPERMEABILIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CANALI DI IRRIGAZIONE E BONIFICA - II LOTTO	30,50	127.075,00	127.075,00	114.367,50
37	10	CONSORZIO DI BONIFICA PALUDI BISCIA CHIODO PRANDONA	2009/00171201	IMPERMEABILIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CANALI DI IRRIGAZIONE E BONIFICA I LOTTO	30,50	106.276,18	106.276,18	95.648,56
38	10	CONSORZIO DI BONIFICA PALUDI BISCIA CHIODO PRANDONA	2009/00172893	RIFECIMENTO COLONNE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	16,50	208.023,93	208.023,93	187.221,54
39	10	CONSORZIO DI BONIFICA PALUDI BISCIA CHIODO PRANDONA	2009/00172010	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO TESA	16,50	124.200,00	124.200,00	111.780,00
						650.739,00	650.739,00	585.665,10
40	11	CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI	2009/00174641	CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DEL NAVIGLIO DELLA CITTÀ DI CREMONA CON INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA	31,00	700.000,00	700.000,00	630.000,00
						700.000,00	700.000,00	630.000,00
41	12	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	2009/00115069	SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	28,00	155.083,25	155.083,25	139.574,93
42	12	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	2009/00110218	SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CA' D'ANDREA	28,00	236.832,15	236.832,15	213.148,94
43	12	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	2009/00114778	SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALAGNINO E DEL COLO BISSOLINA	25,00	149.908,25	149.908,25	134.917,43
44	12	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	2009/000113506	SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONEMERSE - GRONDA NORD	21,00	138.147,78	138.147,78	124.333,00
45	12	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI	2009/00115316	SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESCOVATO	17,00	145.904,53	145.904,53	131.314,08
						825.875,96	825.875,96	743.288,36
46	13	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	2009/00173004	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO NEI COMUNI DI NUVOLENTO E NUVOLERA (BS) - 2° LOTTO	32,00	850.000,00	725.777,78	653.200,00
47	13	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	2009/00172745	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO NEI COMUNI DI NUVOLENTO E NUVOLERA (BS) - 1° LOTTO	32,00	850.000,00	725.777,78	653.200,00
48	13	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	2009/00171022	AMMODERNAMENTO, RISEZIONAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE SCHIANNINI NEI COMUNI DI BEDIZZOLE E CALGINATO (BS) 1° LOTTO	27,00	900.000,00	765.333,33	688.800,00
						2.600.000,00	2.216.888,89	1.995.200,00
49	14	CONSORZIO DI BONIFICA FRA MELLA E CHIESE	2009/00099495	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VASO MILZANELLA - RAMO MILZANELLA IN COMUNE DI LENO	27,50	210.000,00	178.000,00	160.200,00
50	14	CONSORZIO DI BONIFICA FRA MELLA E CHIESE	2009/00071399	LAVORI DI SISTEMAZIONE RAMI SECONDARI DEL CANALE BRESCIANI IN COMUNE DI REMEDELLO RIASETTO IDRAULICO E FUNZIONALE DELLA RETE IRRIGUA	24,50	100.000,00	83.397,00	75.057,30
						310.000,00	261.397,00	235.257,30
51	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00169563	RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO CONSORZIALE - 4° LOTTO - INTERVENTI SUI CANALI SCOLO OSONE, SERIOLA MARCHIONALE, COLATORE TOMBA E TARTARO FABREZZA	34,00	342.332,00	342.332,00	308.098,80
52	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00169505	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CANALE SCARICATORE DEL TARTARO FUGA IN COMUNE DI REDONDESCO	33,00	363.112,50	363.112,50	326.801,25
53	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00168499	RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO CONSORZIALE - 3° LOTTO - SISTEMAZIONE DEL COLATORE CORGOLA DALLO SCOLO TORNAPASSOLO ALLA S.P. N. 7	33,00	300.265,00	300.265,00	270.238,50
54	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00169073	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VASO SERIOLA ASOLANA E RICALIBRATURA DEL RAMO DI SCARICO DEL VASO TURCA-SCOLO RIO - 2° LOTTO	32,00	524.975,00	524.975,00	472.477,50
55	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00168314	RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO CONSORZIALE - 2° LOTTO - SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA ISORELLA DAL CANALE DI CASALMORO ALLA LOC. BOSCHETTONE E DEL RAMO DI SCARICO VASO GRAMA IN FOSSA MAGNA	31,00	353.625,00	353.625,00	318.262,50
						1.884.309,50	1.884.309,50	1.695.878,55

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
56	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00176857	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU PARATOIE E MACCHINARIO ELETTROIDRAULICO DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE	42,50	725.000,00	725.000,00	652.500,00
57	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00178093	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE	39,50	800.000,00	800.000,00	720.000,00
58	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00177608	INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE SUI MANDRACCHI DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE	39,50	800.000,00	800.000,00	720.000,00
						2.325.000,00	2.325.000,00	2.092.500,00
59	17	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	2009/00177251	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI CANALI DI BONIFICA CONSORZIALI DEL RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO	29,00	252.527,09	215.115,67	193.604,10
60	17	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	2009/00178499	INTEGRAZIONE IRRIGUA DI SOCCORSO MEDIANTE IMPIANTI DA POZZI DI SOLLEVAMENTO - ZONA PILLE E PONTI SUL MINCIO	22,00	676.212,50	577.472,50	519.725,25
						928.739,59	792.588,17	713.329,35
61	18	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	2009/00168294	PROGETTO DI RINFORZO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDE CANALI NEI COMUNI DI BAGNOLO S. VITO E CURTATONE	31,50	173.000,00	173.000,00	155.700,00
62	18	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	2009/00168225	PROGETTO DI RINFORZO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDE CANALI NEI COMUNI DI BAGNOLO S.VITO E MARCARIA	31,50	286.000,00	286.000,00	257.400,00
62	18	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	2009/00167905	PROGETTO DI RINFORZO ARGINI E SISTEMAZIONE SPONDE CANALI IN COMUNE DI BAGNOLO S.VITO E BORGOFORTE	31,50	265.000,00	265.000,00	238.500,00
						724.000,00	724.000,00	651.600,00
64	19	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	2009/00141875	RIFACIMENTO DI RILEVATO ARGINALE CON PROTEZIONE MEDIANTE L'AUSILIO DI MASSO DI CAVA	36,50	82.000,00	82.000,00	73.800,00
65	19	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	2009/00168589	RIFACIMENTO DI MANUFATTI IRRIGUI E DI SCARICO DELLA RETE CONSORTILE	34,50	284.000,00	284.000,00	255.600,00
66	19	CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO	2009/00175088	RIPRISTINO DI SPONDA DEL CANALE SERIOLA EMILY NUOVA NEI COMUNI DI SORGÀ E VILLIMPENTA	25,50	93.000,00	93.000,00	83.700,00
						459.000,00	459.000,00	413.100,00
67	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTENNA PANARO	2009/00169932	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA RETICOLO SECONDARIO CON INTERVENTI DIFFUSI DI RISEZIONAMENTO E CONSOLIDAMENTO ARGINALE - I STRALCIO	40,50	726.580,10	726.580,10	653.922,09
68	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTENNA PANARO	2009/00169831	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE QUARANTOLI	40,50	512.337,78	512.337,78	461.104,00
69	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTENNA PANARO	2009/00169666	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI MANUFATTI DEPUTATI ALLO SCOLO DELLE ACQUE	38,50	641.444,45	641.444,45	577.300,01
						1.880.362,33	1.880.362,33	1.692.326,10
70	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00178941	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI GAVARDO (BS) MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SOGLIA DI FONDO INSTALLAZIONE DI STAZIONE DI MONITORAGGIO 1° LOTTO	22,50	800.000,00	676.923,08	609.230,77
71	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00175335	PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRAVERSE FLUVIALI SUL FIUME CHIESE A VALLE DI MONTICHIARI MEDIANTE ADEGUAMENTO STATICO ED AUTOMAZIONE DELLE BOCCHE DI PRESA	21,50	300.000,00	253.846,15	228.461,54
72	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00179775	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE (BS) CON INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI TELECONTROLLO I LOTTO	20,50	300.000,00	253.846,15	228.461,54
						1.400.000,00	1.184.615,38	1.066.153,84
73	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEL GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00174370	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE FOSSALTA PER IL RIUTILIZZO A FINI IRRIGUI DELLE ACQUE DI SCOLO E DI SUPERO DEL BACINO EX AGRO MANTOVANO REGGIANO - 1° STRALCIO FUNZIONALE	40,50	643.873,55	643.873,55	579.486,20

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
74	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00169481	SISTEMAZIONE DEL CANALE IMPERIA A VALLE DELL'ABITATO DI SUZZARA E FORMAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIANE - 1° STRALCIO FUNZIONALE	36,50	850.527,63	850.527,63	765.474,87
75	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00174300	RIPRESA FRANE E RECUPERO FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE EMISSARIO	34,5	675.833,81	675.833,81	608.250,43
						2.170.234,99	2.170.234,99	1.953.211,49
TOTALE COMPLESSIVO N. 75						35.249.945,41	34.354.843,41	30.919.359,07

ALLEGATO 3

DOMANDE AMMISSIBILI NON FINANZIATE

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
1	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00157854	CAVO MALASPINA NEI COMUNI DI OTTOBIANO E SANNAZZARO DE' BURGONDI	27,5	851.851,85	851.851,85	766.666,67
2	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00159847	CAVO DI VELEZZO NEI COMUNI DI VALLE LOMELLINA E LOMELLO	26,5	851.834,47	851.834,47	766.651,02
3	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00161242	CAVO CROCETTE IN COMUNE DI ROSASCO	25,5	724.074,07	724.074,07	651.666,66
4	1	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	2009/00162900	CAVO DI BORGO SAN SIRO IN COMUNE DI GARLASCO E REALIZZAZIONE DEL SUSSIDIO DAL DIRAMATORE VIGEVANO AL CAVO DI GAMBOLO IN COMUNE DI GAMBOLO	22,5	681.481,48	681.481,48	613.333,33
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA Totale						3.109.241,87	3.109.241,87	2.798.317,68
5	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00175685	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NAVIGLIO MARTESANA - INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	31,0	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
6	4	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2009/00172748	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NAVIGLIO MARTESANA - INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	31,0	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI Totale						2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
7	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00175672	OPERE DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE IRRIGUA Esecuzione di opere di captazione di acque sotterranee ad utilizzo consortile «Opere di incremento della dotazione irrigua per il territorio irrigato da acque di colo e fontanille 1° lotto»	26	417.450,00	417.450,00	375.705,00
8	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00177553	SPONDE IN CEMENTO NEL TRATTO DI SOVRALZO DELLA ROGGIA PALLAVICINA	23	298.075,00	298.075,00	268.267,50
9	7	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II° GRADO ADDA SERIO	2009/00176500	REALIZZAZIONE DI UNA TRAVERSA SUL FIUME SERIO IN COMUNE DI MONTODINE CR A SERVIZIO DELLA DERIVAZIONE DELLA ROGGIA COMUNA E GUERINA	20	147.205,00	147.205,00	132.484,50
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO Totale						862.730,00	862.730,00	776.457,00
10	8	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00164801	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE STRUTTURE D'ALVEO E DEI MANUFATTI DELLA ROGGIA VESCA IN COMUNE DI GALGAGNANO	23,50	212.962,96	212.962,96	191.666,66
CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA Totale						212.962,96	212.962,96	191.666,66
11	9	CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGLIO	2009/00158690	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE SERIOLA NUOVA IN COMUNE DI CHIARI (BS) LOC. FAME	25,0	373.600,00	373.600,00	336.240,00
12	9	CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGLIO	2009/00158264	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO DEL CANALE PRINCIPALE CHIZZOLA E BAIONCELLO IN MACLODIO LOC. FLUSARO E LOGRATO LOC. CROCEFISSO	23,0	90.420,00	90.420,00	81.378,00
CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGLIO Totale						464.020,00	464.020,00	417.618,00
13	13	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	2009/00172627	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI ROGGIA LONATA PROMISCUA E ROGGIA LONATA NEI COMUNI DI BEDIZZOLE E LONATO (BS) - LOTTO UNICO	27	1.000.000,00	850.132,78	765.119,50
14	13	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	2009/00171388	AMMODERNAMENTO, RISEZIONAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE SCHIANNINI NEI COMUNI DI BEDIZZOLE E CALGINATO (BS) 2° LOTTO	27	900.000,00	765.333,33	688.800,00

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo
15	13	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE	2009/00172912	ESECUZIONE DI NUOVO POZZO AD USO IRRIGUO DI INTEGRAZIONE NEL DISTRETTO NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO IN COMUNE DI REZZATO (BS)	18	230.000,00	202.006,32	181.805,69
CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE Totale						2.130.000,00	1.817.472,43	1.635.725,19
16	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00175239	PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA FLUVIALE DI VISANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI RIMONTA PER I PESCI ED INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SPONDE CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	19,5	200.000,00	169.230,77	152.307,69
17	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00175053	PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA FLUVIALE DI PONTE S. MARCO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI RIMONTA PER I PESCI ED INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SPONDE	19,5	200.000,00	169.230,77	152.307,69
18	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00174931	PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELLA TRAVRESA FLUVIALE DI CANTRINA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI RIMONTA PER I PESCI ED INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SPONDE CON TECNICHE DI ING. NATURALISTICA	19,5	200.000,00	169.230,78	152.307,70
19	13 - 14 - 15	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00174709	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA DIGA DI VISANO MEDIANTE SISTEMAZIONE DELLA SCOGLIERA A VALLE DELLA TRAVERSA	18,5	250.000,00	211.538,46	190.384,61
CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO Totale						850.000,00	719.230,78	647.307,70
20	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00169426	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI GRAMA, GAMBINO, ISORELLA E REALIZZAZIONE DI SCARICO IN FOSSA MAGNA.	28	613.582,50	613.582,50	552.224,25
21	15	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA	2009/00168193	RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO CONSORZIALE - 1° LOTTO - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VASO GRAMA DALLA S.P. N. 2 ALL'IMMISSIONE NELLO SCOLO TORNAPASSOLO	25	304.750,00	304.750,00	274.275,00
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA Totale						918.332,50	826.499,25	
22	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00176548	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RONCOLE E CASALMAGGIORE E ADEGUAMENTO DELLE CABINE MT DEGLI IMPIANTI CONSORZIALI	37,5	915.000,00	915.000,00	823.500,00
23	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00177787	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ELEMENTI STRUTTURALI DELL'IMPIANTO DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE	37,5	700.000,00	700.000,00	630.000,00
24	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00161232	INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE SULLA RETE DI BONIFICA DEL BACINO CASALASCO VIADANESE	31,5	700.000,00	700.000,00	630.000,00
25	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00161342	INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE SULLA RETE DI BONIFICA DEL BACINO MEDIO CENTRALE	29,5	770.000,00	770.000,00	693.000,00
26	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00160292	INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE SULLA RETE DI BONIFICA DEL BACINO DELLA REGONA D'OGLIO	26,5	455.000,00	455.000,00	409.500,00
27	16	CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	2009/00178428	COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DERIVAZIONE IDRICA AD USO IRRIGUO DAL CANALE ACQUE ALTE	24,5	200.000,00	200.000,00	180.000,00
CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO Totale						3.740.000,00	3.740.000,00	3.366.000,00
28	17	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	2009/00178219	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ZONA DI POZZOLENGO - II LOTTO DI COMPLETAMENTO	19	194.501,25	165.686,25	149.117,63
29	17	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	2009/00177792	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ZONA DI POZZOLENGO - I LOTTO FUNZIONALE	19	272.301,75	231.960,75	208.764,68
30	17	CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA	2009/00178756	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI CONSORZIALI MIRATI AD UNA MIGLIORE GESTIONE TECNICO ECONOMICA DEGLI STESSI. L'AREA DI PROGETTO, INCLUDE IL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	19	402.381,12	342.769,10	308.492,19
CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA Totale						869.184,12	740.416,10	666.374,49
31	18	CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA	2009/00171806	PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDROVORO «CURTATONE» (2° LOTTO)	22,5	114.000,00	114.000,00	102.600,00
CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST DI MANTOVA Totale						114.000,00	114.000,00	102.600,00

Num.	Numero Comprensorio	RICHIEDENTE	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Punteggio assegnato	Importo domanda	Importo spesa ammessa	Contributo	
32	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00169280	LAVORI DI ESPURGO E RISAGOMATURA SCARPATE DEL CANALE CAVO DIVERSIVO O MICHELE BIANCHI	29,5	391.827,92	391.827,92	352.645,13	
33	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00168137	SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA ZONA EST DELL'ABITATO DI PEGOGNAGA (MN)	29,5	599.698,64	599.698,64	539.728,78	
34	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00171784	REALIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL CANALE GRONDA SUD NEI COMUNI DI QUISTELLO E SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) - 1° STRALCIO FUNZIONALE	28,5	212.962,96	212.962,96	191.666,66	
35	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00167651	ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLO SCOLO DELLA ZONA SUD DI SUZZARA MEDIANTE RISAGOMATURA FOSSI E CANALI ESISTENTI A COLLEGAM. CON VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE IN LOC. LOGHINO PO VECCHIO-FOSSO SAN MARCO IN COMUNE DI SUZZARA	28,5	520.754,06	520.754,06	468.678,65	
36	20 - 21	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00171296	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE IRRIGUO PRINCIPALE E LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNE BOTTI A SIFONE - 1° STRALCIO FUNZIONALE	25,5	562.699,07	562.699,07	506.429,16	
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO Totale						2.287.942,65	2.287.942,65	2.059.148,39	
37	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00168610	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRICA E REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE SUL CANALE FOSSETTA PIVA - COMUNE DI POGGIO RUSCO	37,5	448.166,93	448.166,93	403.350,24	
38	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00170836	RICOSTRUZIONE SOSTEGNO POSTO IN VIA OBERDAN SUL CANALE PANDAINA	37,5	511.962,96	511.962,96	460.766,66	
39	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00170700	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE MUTATE ESIGENZE IDRICHE DEI CANALI PANDAINA, SERMIDE E FOSSALTA	37,5	523.013,87	523.013,87	470.712,48	
40	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00170529	CONSOLIDAMENTO ARGINALE MEDIANTE SASSO TRACHITICO DELLO SCOLO DI FELONICA	36,5	428.532,60	428.532,60	385.679,34	
41	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00169739	REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIANTE FOSSETTA ALTA DI MAGNACAVALLO - DUGALE ANGURANO CASELLE	32,5	319.538,15	319.538,15	287.584,34	
42	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00168643	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'IMPIANTO E DELLA CONTROCHIAVICA SABBIONCELLO	35,5	553.703,70	553.703,70	498.333,33	
43	22	CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO	2009/00169201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACINO DI CALMA SABBIONCELLO - COMUNE DI QUINGENTOLE (MN)	34,5	425.925,93	425.925,93	383.333,34	
CONSORZIO DI BONIFICA INTERREGIONALE BURANA LEO SCOLTEGNA PANARO Totale						3.210.844,14	3.210.844,14	2.889.759,73	
TOTALE PROGETTI N. 43						TOTALE GENERALE	20.769.258,24	20.197.193,43	18.177.474,09

ALLEGATO 4

DOMANDE NON AMMISSIBILI

Num.	RICHIEDENTE Consorzio di Bonifica o di miglioramento fondiario di 2° grado	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Importo domanda	MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITÀ
1	CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL TICINO	2009/00150558	MESSA IN SICUREZZA E OPERE DI RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON PERCORSO NATURALISTICO TRA I COMUNI DI PAVIA E TRAVACÒ SICCOMARIO	378.523,47	L'intervento proposto (pista ciclabile) non rientra tra quelli ammissibili del bando.
2	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00178055	IMPIANTI IDROVORI DEL TERRITORIO BASSO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORGANI ELETTROMECCANICI E DEGLI APPARATI IMPIANTISTICI - 1° LOTTO	61.640,00	Dalla relazione non si evince che non si tratta di intervento di sostituzione (non ammesso dal bando) e che vi è risparmio energetico.
3	CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	2009/00172532	BACINIZZAZIONE, ELETRIFICAZIONE, AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO MANUFATTI DI REGOLAZIONE E DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE PRINCIPALE - 3° STRALCIO - MANUT.STRAORD. FABBRICATO RUSTICO NODO PAULLO-CENTRO TELECONTROLLO	85.185,19	La tipologia dell'intervento proposto non rientra tra quelle ammissibili del bando.
4	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	2009/00176866	LAVORI DI ADEGUAMENTO, CANALIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI POZZI IRRIGUI: CANALIZZAZIONI LAVORI DI ADEGUAMENTO, CANALIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI POZZI IRRIGUI: NUOVO POZZO S. GIUSEPPE	150.000,00	NON COMPRESO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA E IRRIGAZIONE Approvato con d.g.r. del 12 dicembre 2008, n. 8642
5	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00179936	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI MISURA SUL F. CHIESE IN LOC. CLIBBIO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE (BS) CON INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI TELECONTROLLO - 2° LOTTO	300.000,00	Riguarda opere di riqualificazione ambientale di completamento, complementari ed accessorie al lotto 1.

Num.	RICHIEDENTE Consorzio di Bonifica o di miglioramento fondiario di 2° grado	N. domanda SIARL	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	Importo domanda	MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITÀ
6	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00179683	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI MISURA SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI GAVARDO (BS) MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SOGLIA DI FONDO INSTALLAZIONE DI STAZIONE DI MONITORAGGIO 2° LOTTO	400.000,00	Riguarda la ristrutturazione di un mulino e dell'antico canale, non rientranti tra le tipologie di intervento ammissibili dal bando.
7	CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO	2009/00175433	MODELLAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA DEL BACINO DEL FIUME CHIESE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE PIENE NELLE VARIE SEZIONI DEL F. CHIESE	200.000,00	Trattasi di uno studio idrologico-idraulico del fiume Chiese e la tipologia non rientra tra quelle finanziabili dal bando.
8	CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO	2009/00171903	RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-AMBIENTALE DEL CORSO D'ACQUA E DELL'INTERO BACINO DEL FIUME ZARA - 1° STRALCIO FUNZIONALE	154.602,61	Non si riescono a scomputare i costi relativi ad alcuni interventi non ammissibili dal bando.
9	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II° GRADO ADDA SERIO	2009/00181983	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA ROGGIA VACCHERA AL FINE DI PRESERVARE LA DOTAZIONE IRRIGUA	69.000,00	NON COMPRESO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA E IRRIGAZIONE Approvato con d.g.r. del 12 dicembre 2008, n. 8642
10	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO ADDA SERIO	2009/00172811	RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE ASTE FONTANILIZIE	147.400,00	NON COMPRESO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA E IRRIGAZIONE Approvato con d.g.r. del 12 dicembre 2008, n. 8642
11	CONSORZIO DI BONIFICA PIAZZOLI	2009/00102734	SOSTITUZIONE POMPE CENTRIFUGHE, CONDOTTE ACQUA E OPERE ACCESSORIE	400.000,00	NON COMPRESO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA E IRRIGAZIONE Approvato con d.g.r. del 12 dicembre 2008, n. 8642
TOTALI				2.346.351,27	

(BUR20100148)

(4.3.0)

D.d.u.o. 18 febbraio 2010 - n. 1387

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» – Sottomisura A «Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario», misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare»

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI
E LO SVILUPPO RURALE**

Visti:

– il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– il Regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1698/2005;

– il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– il Regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006;

– il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

– la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;

– la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

Viste:

– la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, Progetti concordati, Piani di Sviluppo Locale;

– la d.g.r. n. 7947 del 6 agosto 2008 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 114, 122, 125, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323, 331;

– la d.g.r. n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;

– la d.g.r. n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;

– la d.g.r. n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

Considerato che le sopra richiamate delibere demandano ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare i bandi relativi alla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» – Sottomisura A «Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario» e alla Misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Programmazione e Interventi per le Filiere
Agroindustriali e lo Sviluppo Rurale:
Giorgio Bleyнат

_____ • _____

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 121**Ammodernamento delle aziende agricole****Sottomisura A «Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero-caseario»****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****INDICE**

1. OBIETTIVO
 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
 - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
 4. INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 4.1 SPESE GENERALI
 - 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
 - 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
 5. LIMITI E DIVIETI
 - Comparto
 - Categoria di interventi ammissibili
 - Limiti e divieti
 - Energetico
 6. TIPOLOGIE DI AIUTO
 - 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
 - A) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
 - B) CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
 - 6.2 MASSIMALE DI SPESA
 7. PRIORITÀ D'INTERVENTO
 - 7.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL'ACCESSO ALLA PRESENTE SOTTOMISURA CON IL «PACCHETTO GIOVANI»
 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
 - 8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 8.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
 - 8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 - 8.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 - 8.5.1 ERRORE SANABILE O PALESE
 - 8.5.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
 - 8.5.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
 - 9.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
 - 9.2 RICHIESTA DI RIESAME
 10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
 11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
 12. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
 13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 13.1 PROROGHE
 14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
 - 14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
 - 14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
 - 14.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO
 15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO
 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
 - 17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
 - 17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
 18. CONTROLLO *IN LOCO*
 19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
 20. FIDEIUSSIONI
 21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
 22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
 23. CONTROLLI *EX POST*
 24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
 25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
 - 25.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)
 - 25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO
 26. IMPEGNI
 - 26.1 IMPEGNI ESSENZIALI
 - 26.2 IMPEGNI ACCESSORI
 27. RICORSI
 - 27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
 - 27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
 28. SANZIONI
 29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
 30. RIEPILOGO TEMPORALE
- ALLEGATO 1 – MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

1. OBIETTIVO

Aumentare la redditività e la competitività delle aziende agricole del comparto lattiero-caseario dei bovini da latte, attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei costi di produzione, l'innovazione di prodotto e di processo.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (1) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola (2):

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa (3):

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale «Imprese agricole» o sezione «coltivatori diretti» oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 Chi non può presentare domanda

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili (4) ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- C. le imprese e le società che non conducano un allevamento di bovini da latte.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. condurre un allevamento di bovini da latte ed essere titolari di quota latte da almeno 12 mesi;
- B. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda almeno:
 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola e la riduzione dei costi;
 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
 4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Sottomisura A, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 7 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Sottomisura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del «Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni» dell'OPR («Manuale»), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

(1) Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005. Nel caso di società semplice, è ammessa la presentazione della domanda a condizione che la trasformazione in società agricola avvenga entro la data di conclusione di istruttoria della domanda di contributo. In caso contrario, la Provincia conclude l'istruttoria con esito negativo.

(3) Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

(4) L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

- C. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione **(5)** ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente.
Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori», tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data della prima movimentazione della Partita IVA.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;
- D. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.
Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle «Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia» approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- E. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007. Nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata **(6)** è sufficiente garantire il lavoro ad 0,5 ULA, purché al termine dell'investimento si arrivi almeno ad 1 ULA.
Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli impegni previsti ai paragrafi 26.1 e 26.2 del presente provvedimento;
- F. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Sottomisura, il finanziamento anche con altre «fonti di aiuto» diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
- G. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;
- H. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Sottomisura.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La Sottomisura A si attua su tutto il territorio regionale e sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea, gli interventi che abbiano come scopo il miglioramento della qualità dei prodotti lattiero-caseari, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, l'incremento dei livelli di biosicurezza e la riduzione dei costi. In particolare:

- opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo **(7)** di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione e degli uffici;
- realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS ed GlobalGap **(8)**;

(5) Nell'ambito di applicazione della Sottomisura, sono considerati di nuova introduzione solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:

- Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione» (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);
 - deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3439 del 7 novembre 2006 «Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006» (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);
 - deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)» e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007».

I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;

- Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e successive modifiche e integrazioni.

(6) L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.

(7) Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

(8) Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices – GAP (buone pratiche agricole) promossa EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo GlobalGap (denominazione a partire dal 2007 della precedente certificazione EurepGap) sono: produzioni più sicure per il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.

- D. ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua, finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali di almeno il 30%.
- Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:
1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;
 2. interventi materiali per l'aumento dell'efficienza dei metodi irrigui;
 3. investimenti per l'applicazione del bilancio idrico colturale;
- E. introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, con l'esclusione degli impianti fotovoltaici. Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere commisurate al fabbisogno energetico aziendale. La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve essere per almeno 2/3 di provenienza aziendale e per la quota rimanente deve provenire da operatori del territorio in cui è localizzato l'impianto. L'energia prodotta deve essere utilizzata in prevalenza nel ciclo produttivo dell'azienda e comunque esclusivamente all'interno dell'azienda stessa. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare 1 MW e non deve essere realizzato reddito dalla cessione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- F. realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore;
- G. acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semimobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;
- H. acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Sottomisura;
- I. acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- J. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, come ad esempio lo smaltimento dell'amianto;
- K. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;
- L. acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali mobili, semi mobili e fissi al servizio della singola azienda agricola, che abbiano ad oggetto la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti ottenuti in prevalenza nell'azienda medesima.
- Pertanto, ai fini della valorizzazione energetica e dell'utilizzazione agronomica in impianti aziendali o interaziendali degli effluenti di allevamento, le biomasse sottoposte a digestione anaerobica o ad altri processi e che possono essere addizionate agli effluenti di allevamento, sono le seguenti:
- 1) residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui ai commi 7a e 7c dell'articolo 101 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
 - 2) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti all'impianto di trattamento non soggetti al campo di applicazione della parte IV del d.lgs. 152/2006, se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
 - 3) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria, o dalle imprese agricole di cui al comma 7b dell'articolo 101 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152 modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
 - 4) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc., prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia;
- M. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento, finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
- N. acquisto di nuovi autonegozi adibiti esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti aziendali su aree pubbliche, a condizione che almeno i 2/3 dei prodotti commercializzati siano di provenienza aziendale; per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

4.1 Spese generali

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera C del precedente paragrafo;
5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
6. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie;
7. le spese per le pratiche di demolizione delle macchine.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

4.2 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al comune;
- per l'acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d'acquisto.

4.3 Interventi non ammissibili

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. investimenti finalizzati alla riconversione produttiva;
- B. interventi realizzati in aziende zootecniche da latte non bovino;
- C. acquisto terreni;
- D. acquisto fabbricati;
- E. impianti, sostituzioni e/o ristrutturazioni di colture arboree e di colture arbustive specializzate perenni;
- F. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- G. realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile;
- H. realizzazione di nuove serre;
- I. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- J. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- K. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- L. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- M. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- N. acquisto di beni mobili e immobili tramite operazioni di locazione finanziaria, ossia leasing.

5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla presente Sottomisura A siano finanziati anche con altre «fonti di aiuto» diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre «fonti di aiuto».

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Per i comparti indicati nella successiva tabella A, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella A.

Tabella A

<i>Comparto</i>	<i>Categoria di interventi ammissibili</i>	<i>Limiti e divieti</i>
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 «Interventi ammissibili», lettere E e F, comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 185 «Limiti al campo di applicazione», del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas
BOVINO DA LATTE	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro • contenimento dei costi di produzione • risparmio energetico • adeguamento degli impianti alle norme sanitarie • incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte (9) • nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo, stato di avanzamento lavori (SAL), saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione, al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda

(9) Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.

Esempio:

	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>Media nel triennio precedente</i>
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				9.602

6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbudono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito.

Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:

- sono Enti Pubblici;
 - hanno i requisiti di giovane agricoltore **(10)**;
 - non hanno i requisiti di giovane agricoltore **(10)** e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 400.000;
 - non hanno i requisiti di giovane agricoltore **(10)** e conducono un'impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana.
- Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.

6.1 A quanto ammonta il contributo

A) Contributo in conto capitale

L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore (10)	40%	50%

B) Contributo in conto interessi

Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle condizioni previste nella convenzione stessa.

L'importo del mutuo non può essere superiore all'importo del progetto ammesso a finanziamento.

Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) che non sia superiore a quella stabilita nella convenzione sottoscritta.

Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell'erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet dell'Unione Europea.

Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A).

L'importo dell'aiuto viene liquidato dall'OPR in un'unica soluzione all'Istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo.

6.2 Massimale di spesa

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile a contributo varia come di seguito indicato:

- a) per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁶ che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULA con l'obbligo di elevarlo ad almeno 1 ULA a fine investimento, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 130.000, per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 500.000 per impresa.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 750.000 per impresa;

- b) per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULA, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.000.000 per impresa.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 225.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.500.000 per impresa;

- c) per le imprese agricole associate e per le società cooperative, che garantiscono il lavoro ad almeno 3 ULA al momento della presentazione della domanda, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 2.500.000.

(10) Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 275.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 3.000.000.

La spesa minima ammissibile per le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e per programma d'investimento è pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata (6) e a € 40.000 per le altre imprese.

Per gli investimenti finalizzati soltanto all'introduzione di sistemi di qualità, il massimale di spesa è di € 20.000.

Il numero delle ULA, comprensivo di eventuali decimali, per il calcolo del massimale di spesa ammissibile a contributo, è pari alle ULA aziendali previste a fine investimento. Nel caso della società cooperativa, il numero di ULA è riferito ai soci conferenti e ai salariati della cooperativa stessa.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all'INPS e le ULA calcolate utilizzando l'apposita tabella di impiego della manodopera di cui al decreto Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007.

Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 21.

L'azienda zootecnica da latte può presentare domanda ai sensi della presente Sottomisura A e della Misura 121 ordinaria; tuttavia gli investimenti proposti con una domanda non possono essere proposti con l'altra.

I massimali di spesa previsti al presente paragrafo sono applicati in maniera indipendente alla Sottomisura A e alla Misura 121 ordinaria.

Le domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento ai sensi della Sottomisura A non sono finanziabili ai sensi della Misura 121 ordinaria e viceversa.

7. PRIORITÀ D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine:

- le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la coerenza degli interventi, con il programma d'azione regionale (5) per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile⁵, come esposto nelle successive tabelle 2 e 4;
- le caratteristiche della società o dell'impresa;
- la coerenza con la programmazione provinciale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio connesso alla coerenza con la programmazione provinciale e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 134, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 1

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	25	10	35
Comparto produttivo interessato dagli interventi	14	10	24
Tipo d'intervento e ambito territoriale del Piano aziendale	36	24	60
Caratteristiche della società o dell'impresa	15		15
Totale punti	90	44	134

Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 15 punti.

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi.

Tabella 2

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 25	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D	6	
2 non cumulabile con 3 e 4	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1	
3 non cumulabile con 2 e 4	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2	
4 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	3	
5	Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale	3	
6	Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati	2	

<i>Codice</i>	<i>Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale</i>	<i>Punteggio base max punti 25</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10</i>
7	Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, così come indicato al paragrafo 4, lettere E e F	2	
8	Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 4, lettera D	2	
9	Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	2	
10	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto	3	
11	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione (5) ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante	2	
12	Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta	0	
Totale punteggio massimo		25	10

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 3 si considera soltanto il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

<i>Comparto produttivo interessato dagli interventi</i>	<i>Punteggio base max punti 14</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10</i>
Lattiero caseario	14	
Energetico	10	
Totale punteggio massimo	14	10

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi relativi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e all'ambito territoriale.

Può essere attribuito un solo punteggio per «tipo di intervento per ambito territoriale». Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 4 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 4

<i>Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale</i>	<i>Punteggio base max punti 36</i>	<i>Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 24</i>
Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	24	
Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	30	
Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Totale punteggio massimo	36	24

(*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)» e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149 dell'1 agosto 1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007», che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell'impresa o della società, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente tabella:

Tabella 5

<i>Codice</i>	<i>Caratteristiche dell'impresa o della società</i>	<i>Punteggio</i>
1	Condotta da giovani agricoltori ¹⁰	3
2	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	2
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	3
4 non cumulabile con 3	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR)	2
5	Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche	2
6	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed GlobalGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939	1
7	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le «aziende miste» che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
8	Che applica programmi agroambientali connessi alla Azione 1 della Misura f del PSR 2000-2006 e alla Azione A o B della Misura 214 del PSR 2007-2013	1

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
9	Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 e del d.lgs. 102/2005, o impresa/società ad essa associata	1
Totale punteggio massimo		15

7.1 Priorità connessa all'accesso alla presente sottomisura con il «Pacchetto giovani»

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311, oltre che della presente Sottomisura del medesimo Programma.

Questa richiesta avviene tramite l'adesione alla Misura 112 con la modalità «pacchetto giovani», che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

In questo caso:

- il Piano aziendale è utilizzato per l'istruttoria delle domande connesse alla presente Sottomisura;
- l'ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al «pacchetto giovani», purché siano positivamente istruite.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Sottomisura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 20 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori», favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate.

Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:

- il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Sottomisura;
- il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all'erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all'insediamento stesso **(11)**.

Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 luglio 2010. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in due periodi indicati nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo	
	I	II
Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	1 maggio 2010
Data chiusura	30 aprile 2010	31 luglio 2010

8.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

8.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) **(12)**;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121, Sottomisura «Ristrutturazione del settore lattiero-caseario».

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on-line anche la scheda della sottomisura «Ristrutturazione del settore lattiero-caseario» in cui riportare:
 - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 15, 16 e 17;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;

(11) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (CE) 1974/2006.

(12) Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121, «Ristrutturazione del settore lattiero-caseario». La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda **(13)**, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

8.4 Documentazione da presentare

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 8.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
Le informazioni desunte dal Piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.

Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;

- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'ente competente ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 203 del 1982 «Norme sui contratti agrari»;
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera D;
- g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono «dichiarazioni sostitutive di certificazione» e «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà».

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del «Manuale».

8.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

8.5.1 Errore sanabile o palese

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento **(14)**.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Sottomisura A.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

8.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 8.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

8.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

(13) La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal «Manuale».

(14) Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) 1975/2006.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità (4) del richiedente;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 7;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

9.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.2.

9.2 Richiesta di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

	<i>Periodo</i>	
	<i>I</i>	<i>II</i>
Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31 agosto 2010	19 novembre 2010

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'OPR l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Sottomisura A che si ipotizza di impiegare per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a € 39.241.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, comunicandone l'avvenuta pubblicazione alle Province e all'OPR, nelle date indicate nella seguente tabella:

	<i>Periodo</i>	
	<i>I</i>	<i>II</i>
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	30 settembre 2010	17 dicembre 2010

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

12. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al paragrafo 11, occorre specificare la durata del periodo di validità della graduatoria, ossia 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie, di cui al precedente paragrafo 11.

13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 11, come indicato nella seguente tabella.

	<i>Periodo</i>	
	<i>I</i>	<i>II</i>
Termine per la realizzazione degli interventi	30 dicembre 2011	17 marzo 2012

13.1 Proroghe

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di:

- impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, lettera G),
- nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera H),
- nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche di cui al precedente paragrafo 4, lettera K).

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

14.1 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vasca di stoccaggio dei reflui, sala di mungitura), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda deve inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

14.2 Varianti nei limiti del 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% – calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

14.3 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa (15) che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita «**domanda di pagamento**», l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 20, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato (16) del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale» OPR.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola «**domanda di pagamento**» per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi «Manuale»); tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale» OPR.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita «**domanda di pagamento**» alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del «Manuale», entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- documentazione attestante la cancellazione dal registro UMA, in caso di acquisto di macchine di cui alla lettera A dell'allegato 1;
- certificazione di demolizione macchine, in caso di acquisto di macchine di cui alla lettera A dell'allegato 1;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

(15) Per singola voce si intende un lotto di spesa funzionale, ad esempio: stalla per bovini, sala di mungitura, trattoria sono considerati 3 singole voci.

(16) La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;
- dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1/2007, con ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. 8/6919 del 2 aprile 2008 e 8/8547 del 3 dicembre 2008;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

17.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita «*in situ*», ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal «Manuale».

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale». L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal «Manuale».

17.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'intervento, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fidejussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al «Manuale».

18. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel «Manuale».

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 17.1 e 17.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal Capitolo 16 del «Manuale».

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal capitolo 19 del «Manuale».

19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (17)

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.2, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100 \times (CR - CA) / CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o *in loco* accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 \times (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

(17) Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006.

20. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera C.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR (18), come indicato al capitolo 9.3.6 del «Manuale». Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del «Manuale».

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai precedenti paragrafi 18 e 19, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

	Periodo	
	I	II
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	31 agosto 2012	16 novembre 2012

Le Province comunicano alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

23. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo «*ex post*» quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo «*ex post*» la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita «*in situ*» per collaudo.

I controlli *ex post* coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione.

I controlli *ex post* si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. «Manuale»), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli *ex post* non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

(18) Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it menu «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013», sezione «Normativa», «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale».

24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
- OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni **entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi è effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del «Manuale» OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del «Manuale» OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del «Manuale» OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.2.

25.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Sottomisura può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del «Manuale».

26.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o «visite *in situ*», con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del «Manuale»;
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del «Manuale»;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del «Manuale»;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del «Manuale». La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Sottomisura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Sottomisura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
13. per i giovani agricoltori (10) beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» raggiungere i requisiti di capacità professionale (19) e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti di cui al paragrafo 3, lettera C, entro 36 mesi a decorrere dall'insediamento;
14. garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate (6) che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;
15. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;
16. realizzare un investimento la cui spesa ammissibile abbia un valore minimo pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata (6) e a € 40.000 per le altre imprese;
17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;
18. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
19. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera D, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
20. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 17, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 17;
21. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3.

26.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

(19) La competenza e la conoscenza professionale si intendono acquisite dai soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- abbiano esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
- abbiano conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
- abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del «Manuale». Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 26.1, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008,, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera D, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 26.1 punto 19. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
5. garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione (5) ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante, come indicato alla precedente tabella 2, codice 11;
6. utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti di cui all'allegato 1, lettera C, per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla D.G.A. è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

28. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel «Manuale» Parte IV.

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

30. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della sottomisura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e il 31 luglio 2010.

	<i>Periodo</i>	
	<i>I</i>	<i>II</i>
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia	1 maggio 2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	30 aprile 2010	31 luglio 2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31 agosto 2010	19 novembre 2010
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	30 settembre 2010	17 dicembre 2010
Termine per la realizzazione degli interventi	30 dicembre 2011	17 marzo 2012
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	31 agosto 2012	16 novembre 2012

ALLEGATO 1 – MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

È ammissibile a finanziamento l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, che consentano, rispetto alla modalità di conduzione dell'attività agricola aziendale prima della presentazione della domanda:

- l'aumento della produttività del lavoro;
- la razionalizzazione e la riduzione dei costi di esercizio;
- la riduzione dell'impatto ambientale rispetto alle macchine ed attrezzature già presenti.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti macchine e attrezzature:

- A. macchine motrici o trattrici per la lavorazione e preparazione dei terreni, la semina, la raccolta e l'irrigazione utilizzate in tecniche colturali tradizionali e/o per la gestione della stalla, a condizione che non aumenti il numero di macchine motrici o trattrici aziendali: per ogni macchina motrice o trattrice acquistata ai sensi della presente Sottomisura, deve essere dimostrata la dismissione e la rottamazione di un'analoga macchina motrice o di una trattrice presente in azienda da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda.

Uniche eccezioni a tale condizione sono:

1. la dimostrata necessità di aumento del parco macchine motrici e/o trattrici aziendali, conseguente all'incremento della superficie aziendale e/o all'intensificazione produttiva, da mantenersi per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
2. la dismissione e la rottamazione di un carro desilatore-miscelatore trainato con acquisto di un carro desilatore-miscelatore semovente.

Il finanziamento di carri desilatori-miscelatori semoventi è limitato a quelli ad asse verticale.

Tali macchine sono ammissibili a finanziamento solo se a norma per quanto concerne i requisiti di sicurezza delle protezioni antiribaltamento e delle cinture di sicurezza e presentino protezioni delle parti calde e delle parti in movimento conformi a quanto previsto dalle «Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia» approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009 e disponibili all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>.

Per presenza in azienda si intende la dimostrata iscrizione della macchina a registro UMA relativo alla impresa o società richiedente o il possesso del certificato di proprietà della macchina da parte della stessa impresa o società.

Per rottamazione si intende la cancellazione della macchina dal registro UMA e la certificazione dell'avvenuta demolizione della macchina ai sensi del d.lgs. 209/2003 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», rilasciata da motorizzazione civile o da PRA o da autodemolitore in possesso di autorizzazione allo scopo. La rottamazione è ammessa se effettuata entro la data del collaudo della domanda;

- B. attrezzature per la lavorazione e preparazione dei terreni, la semina, la raccolta e l'irrigazione utilizzate in tecniche colturali tradizionali e/o attrezzature per la gestione della stalla a condizione che venga acquisito il certificato di conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e del recepimento nazionale.

Il finanziamento di carri desilatori-miscelatori è limitato a quelli ad asse verticale;

- C. macchine ed attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti. Tale tipologia di investimento è ammissibile per richiedenti che debbano adeguarsi ai vincoli posti dalla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come recepita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006)» e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007». Questi soggetti possono richiedere l'acquisto di macchine e attrezzature esclusivamente per:

1. implementare sistemi per il dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti, comprensivo dei costi inerenti:
 - alla mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;
 - l'analisi del terreno per caratterizzare i mappali;
 - la gestione, l'analisi e l'interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);
2. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:
 - dei livelli delle vasche di stoccaggio (sensori);
 - dei mappali interessati all'applicazione (sistema di georeferenziazione);
 - del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti con sistemi informatizzati;
3. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
 - trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all'interno della cabina e corredati di attrezzature per la fertilizzazione localizzata e differenziata dell'azoto;
 - macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire i fertilizzanti azotati laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno.

L'intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento e nei fertilizzanti.

I sistemi di dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti e/o i fertilizzanti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene la distribuzione;
- atti a garantire una distribuzione degli effluenti e/o i fertilizzanti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti differenziata in base alla posizione in campo, basata su sistema GPS, mediante attrezzature che consentano di variare la dose in relazione anche alla velocità di avanzamento. Pertanto il sistema GPS deve avere una precisione sub metrica;

- una programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;
- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente e/o di fertilizzante distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;
- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti e/o del fertilizzante o sulla trattrice;
- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il comando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;
- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi di distribuzione che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e con organi di distribuzione che portino il prodotto raso terra (distribuzione in bande) o interrato.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di programmare le dosi di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati deve essere completato da:

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;
- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;
- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;
- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel sistema di distribuzione;
- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o nelle vasche di stoccaggio.

L'acquisto di una trattrice è ammesso solo alle condizioni di cui alla precedente lettera A).

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l'utilizzazione per razionalizzare la distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo;

D. macchine e attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci: sono ammesse esclusivamente quelle per promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricola ed incentivare il miglioramento degli standard di sicurezza quali:

- 1) macchine irroratrici a barra dotate di manica d'aria per ridurre l'entità della deriva del trattamento;
- 2) macchine irroratrici dotate di organi lambenti per diserbo;

E. attrezzature per la semplificazione e la razionalizzazione delle tecniche colturali mediante la minima lavorazione e la semina su sodo, limitatamente a:

- 1) trattori che abbiano tutte e contemporaneamente le caratteristiche seguenti:
 - siano dotati di sistema di propulsione a quattro ruote motrici, di tipo isodiametrico, con entrambi gli assi sterzanti e dotati di pneumatici a bassa pressione di gonfiaggio, inferiore a 1 bar;
 - dotati di computer di bordo atto a selezionare in modo automatico le modalità di sterzata, coinvolgendo tutte e quattro le ruote motrici;
 - abbiano un'equilibrata ripartizione delle masse, ossia non superiore al 55% sull'asse anteriore e al 45% sull'asse posteriore;
 - siano equipaggiati con un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 3.500 kg e con ammortizzatore delle oscillazioni;
 - siano equipaggiati con un sollevatore anteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 2.000 kg, idoneo all'accoppiamento con tramogge portaseme e di distribuzione di fertilizzante;
 - di potenza sufficiente per operare ad almeno 10-12 km/h nell'esecuzione di minime lavorazioni;
 - con guida retroversa, quindi in grado di lavorare in entrambe le direzioni di marcia con le stesse prestazioni;
- 2) in alternativa ai trattori di cui al precedente punto 1), trattrici alle condizioni stabilite alla lettera A del presente allegato;
- 3) macchine combinate per la minima lavorazione o per la preparazione del letto di semina su terreno sodo;
- 4) seminatrici per semina diretta o seminatrici da sodo a righe, abbinata con attrezzature passive, quindi non mosse tramite la presa di potenza della trattrice.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni oppure semina su sodo.

TESTO COORDINATO

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 132**Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA****INDICE**

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
 2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO
 3. SPESE AMMESSE
 4. SPESE NON AMMESSE
 5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
 6. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
 7. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
 8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
 9. IMPEGNI
 10. PRIORITÀ
 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 11.1 Quando presentare la domanda
 - 11.2 A chi inoltrare la domanda
 - 11.3 Come presentare la domanda
 - 11.3.1 Domanda di conferma
 - 11.3.2 Domanda di ampliamento
 - 11.4 Documentazione da presentare
 12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 - 12.1 Errore sanabile o palese
 - 12.2 Documentazione incompleta
 - 12.3 Documentazione integrativa
 13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
 14. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
 15. RICHIESTA DI RIESAME
 16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
 17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
 18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
 19. DOMANDA DI PAGAMENTO
 20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI
 21. CONTROLLO *IN LOCO*
 22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
 23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
 24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
 - 24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
 - 24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
 25. IMPEGNI
 - 25.1 Impegni essenziali
 - 25.2 Impegni accessori
 26. RICORSI
 - 26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
 - 26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
 27. SANZIONI
 28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- DICHIARAZIONE LIBERATORIA

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari, comunitari e nazionali.

Gli obiettivi perseguiti sono quindi i seguenti:

- rafforzare la competitività del settore primario all'interno della filiera verso i propri clienti;
- accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di mercato;
- aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali;
- migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari.

2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO**A) Produzione biologica (Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.**

Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all'alimentazione umana e appartenere ai seguenti comparti:

- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bovino da carne
- Bovino da latte
- Bufalino
- Ovicaprino da latte
- Ovicaprino da carne
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Olivicolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo

B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06)

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai seguenti comparti produttivi:

- Lattiero caseario
- Lattiero caseario ovicaprino,
- Ortofrutticolo
- Olivicolo
- Miele

Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:

- DOP Bitto
- DOP Valtellina Casera
- DOP Formai de Mut dell'Alta Val Brembana
- DOP Grana Padano
- DOP Parmigiano Reggiano
- DOP Provolone Valpadana
- DOP Taleggio
- DOP Quartirolo Lombardo
- DOP Gorgonzola
- IGP Pera mantovana
- DOP Olio extravergine d'oliva Garda
- DOP Olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi

Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.

C) Organizzazione Comune vitivinicolo dei mercati agricoli Reg. (CE) n. 1234/2007

Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde:

- DOC Rosso di Valtellina
- DOC Oltrepo Pavese
- DOC Valcalepio
- DOCG Oltrepo Pavese metodo classico
- DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
- DOCG Valtellina superiore
- DOCG Franciacorta
- DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo
- DOC Botticino
- DOC Capriano del Colle
- DOC Cellatica
- DOC Curtefranca
- DOC Garda
- DOC Garda Colli Mantovani
- DOC Lambrusco Mantovano
- DOC Lugana
- DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
- DOC San Colombano al Lambro
- DOC San Martino della Battaglia
- IGT Alto Mincio
- IGT Benaco Bresciano
- IGT Bergamasca
- IGT Collina del Milanese
- IGT Montenetto di Brescia

- IGT Provincia di Mantova
- IGT Provincia di Pavia
- IGT Quistello
- IGT Ronchi di Brescia
- IGT Ronchi Varesini
- IGT Sabbioneta
- IGT Sebino
- IGT Terrazze Retiche di Sondrio
- IGT Terre Lariane
- IGT Valle Camonica

3. SPESE AMMESSE

La spesa ammessa equivale all'importo dei «costi fissi» sostenuti dall'impresa agricola, nei confronti delle Strutture di Controllo (1), per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente paragrafo 2.

Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all'attività svolta dalla Struttura di controllo sono quelli originati dall'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

I «costi fissi» sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:

- costi d'iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo da parte della Struttura;
- quota annuale: costo fisso corrisposto annualmente;
- quota variabile: costo variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio prodotta e assoggettata al controllo in quel determinato periodo.

Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.

Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) e superiori a 100 euro.

Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all'anno di presentazione della domanda.

4. SPESE NON AMMESSE

Non sono ammesse le spese relative:

- alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'ente di controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.

5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO

L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% dei «costi fissi», definiti al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 euro all'anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni.

Il massimale di 3.000 euro è applicabile anche qualora l'aiuto sia riferito alla somma dei costi fissi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.

Le spese devono essere relative all'attività svolta dalla Struttura di controllo per l'anno 2010.

6. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

1. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (2) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

2. società agricola (3)

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

3. società cooperativa (4):

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;

(1) Strutture di Controllo: I Sistemi di produzione di Qualità prevedono che il controllo sugli operatori delle diverse filiere sia svolto da Organismi di Controllo privati (OdC), per i Sistemi DOP/IGP e Agricoltura Biologica e dai Consorzi di tutela per i Vini DOC e DOCG. Tali soggetti sono definiti genericamente Strutture di controllo e su incarico o autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, verificano la conformità delle produzioni al disciplinare o metodo specifico.

(2) Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(3) Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(4) Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

– in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:

- lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
- il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG) provenga esclusivamente dai soci.

Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla cooperativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.

Le fatture o le ricevute relative ai costi fissi, oggetto di contributo, devono essere intestate all'impresa richiedente.

7. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:

1. Altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse «filieri produttive di qualità», non rientrano tra le categorie definite al precedente paragrafo 6).
2. Le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico.
3. Gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento.
4. Le imprese e le società che beneficiano del sostegno previsto dall'articolo 5 del decreto 29 luglio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
5. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate «inaffidabili». Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il sostegno è concesso per i soli prodotti agricoli destinati al consumo umano e a condizione che le imprese agricole, a seconda del sistema di produzione:

- a. per le produzioni biologiche, siano già iscritte all'Elenco Regionale degli operatori biologici. Per le imprese di nuova iscrizione la condizione è quella di avere già presentato domanda di iscrizione all'elenco regionale, il cui esito, nei termini stabiliti dalle procedure di iscrizione (d.g.r. 24 luglio 2008 n. 7722), dovrà essere positivo entro i termini di chiusura dell'istruttoria;
- b. per le produzioni vinicole DOC e DOCG, siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c. per le produzioni DOP e IGP, siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.

9. IMPEGNI

Il sostegno è concesso a condizione che:

- le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda;
- le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.

10. PRIORITÀ

Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuibili per ogni elemento di priorità indicato di seguito.

<i>Elementi di priorità</i>	<i>Punteggio</i>
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all'allegato 12 al PSR	5
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato	4
Impresa condotta da «giovane imprenditore agricolo» (5)	3
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l'intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 «Ammendamento delle aziende agricole».	2

Un punteggio aggiuntivo di 2 punti viene assegnato alle aziende gestite da donne.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l'attivazione della presente misura.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

(5) Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari;

nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediato in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1 Quando presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:

- la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed entro e non oltre il **30 settembre 2010** (le domande pervenute fuori termine verranno archiviate);
- la domanda cartacea deve essere presentata entro l'**11 ottobre 2010**.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

11.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente (vedi paragrafo 6).

11.3 Come presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL (6). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132.
- I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line la scheda della Misura 132 in cui riportare:
 - il o i Sistemi di Qualità al quale partecipa
 - la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni di cui al paragrafo 9.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare la domanda e la scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda (7), della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del bando, cioè entro l'11 ottobre 2010. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

11.3.1 Domanda di conferma

Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008 (1° anno) e 2009 (1° o 2° anno), per gli anni successivi al primo e negli stessi tempi, ripresentano domanda di conferma degli elementi iniziali.

11.3.2 Domanda di ampliamento

Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda, presentata nell'anno 2008 e 2009, un nuovo comparto (indicato nel paragrafo 2) l'impegno dei 5 anni riparte dalla presentazione della domanda di ampliamento.

11.4 Documentazione da presentare

Oltre a quanto sopra, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
 - specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Produzioni Biologiche, Vino DOC o DOCG)
 - previsione produttiva annuale o per campagna
 - indicazione se si tratta di «nuova entrata» o «partecipazione» allo specifico Sistema
 - costi fissi applicati, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono «dichiarazioni sostitutive di certificazione» e «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà».

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

(6) Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 132. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

(7) La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal «Manuale».

12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

12.1 Errore sanabile o palese

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono comunque essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dal termine di presentazione delle domande (30 settembre 2010).

La domanda presentata fuori termine o priva di firma non potrà essere accolta dalla Provincia che ne comunicherà la non ricevibilità al richiedente.

12.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4) indispensabile per poter avviare l'istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

12.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministrativi:

- la verifica dell'affidabilità del richiedente (8);
- la verifica dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la verifica dell'eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una visita «in situ», ossia un sopralluogo presso l'impresa.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal «Manuale».

14. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale del premio concedibile; nel caso di partecipazione a più Sistemi di Qualità, anche l'importo relativo ad ogni specifico Sistema.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15.

15. RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data di pubblicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, in base all'esito dell'istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento («graduatoria di conferma» e «graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2010») ordinando per punteggio di priorità decrescente. La

(8) L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura **entro il 31 dicembre 2010**. Entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami.

Le graduatorie riportano, tra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili.

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a € 2.355.890,00.

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto procede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale della spesa ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>), e sul sito internet della Provincia.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione dell'atto con cui si ripartiscono le risorse finanziarie **entro il 28 febbraio 2011** e ne invia copia alle Province e all'Organismo Pagatore. Tale atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti.

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La comunicazione di ammissione a finanziamento:

- garantisce al beneficiario il finanziamento per i successivi 4 anni;
- obbliga il beneficiario all'adesione ai sistemi di qualità richiesti per i successivi 4 anni.

18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile la domanda, in particolare:

- cambio della sede;
- cambio del beneficiario.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente comunicazione, tramite SIARL, alla Provincia competente.

La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 10 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica, corredata da documentazione comprovante la variante richiesta.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO

Le spese devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l'indicazione del periodo nel quale è stato effettuato il controllo medesimo.

Il beneficiario ammesso al finanziamento, **entro il 30 aprile 2011**, deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata dalle fatture in originale relative all'anno 2010 accompagnate da dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse e dalla documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempimenti e/o irregolarità.

Se la fattura è di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura «pagato» con il timbro della Struttura di controllo che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).

Se la fattura è di importo superiore a 200 euro, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo (vedi Allegato) che l'ha emessa.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- Assegno*. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della «traenza» del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito.

- c. *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.* Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
- d. *Vaglia postale.* Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI

I controlli amministrativi consistono nelle controllo della documentazione dove vengono verificati:

- il rispetto del regime delle quote latte,
- la documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse a contributo,
- la documentazione allegata alla domanda di pagamento,
- il rispetto e del raggiungimento degli impegni.

21. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 20 e prevede la verifica delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo *in loco* non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico amministrativo in fase istruttoria.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro **30 giugno 2011**.

Le Province comunicano alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
- OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni **entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'*iter* amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;

d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del «Manuale» OPR;

e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province con le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite stabilite dal «Manuale» OPR.

24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del «Manuale» OPR.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai capitoli 12.1 e 12.3 del «Manuale».

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, (anche per il periodo già trascorso) fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

25. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono definiti essenziali e comportano, la decadenza totale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del «Manuale».

25.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o «visite *in loco*», con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del «Manuale»;
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del «Manuale»;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del «Manuale»;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del «Manuale»;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. comunicare alla Provincia l'eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
7. rispettare l'impegno percentuale di destinazione della produzione aziendale utilizzabile al Sistema di Qualità nei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda;
8. mantenere la partecipazione al Sistema di Qualità indicato per 5 anni;
9. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
10. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti.

25.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento al paragrafo «Come presentare la domanda» e a quanto stabilito dal «Manuale».

26. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalle Province e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).

27. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel «Manuale» Parte IV.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA*Facsimile*

Da redigere su carta intestata della Struttura di controllo

La Struttura di controllo
con sede in
autorizzata/incaricata il dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'attività di controllo con d.m.
..... sino al.....sul seguente Sistema di Qualità:

- Produzioni DOP/IGP per il prodotto
- Produzioni DOC/DOCG per il vino
- Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (*spuntare le voci che interessano*)
- Apicoltura
 - Avicolo da carne
 - Avicolo per la produzione di uova
 - Bovino da carne
 - Bovino da latte
 - Bufalino
 - Ovicaprino da latte
 - Ovicaprino da carne
 - Equino
 - Suino da carne
 - Ortofrutticolo
 - Olivicolo
 - Colture aromatiche
 - Vitivinicolo

dichiara che la fattura n. del..... è stata interamente pagata e la Struttura sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20100149)

(5.3.5)

D.d.g. 30 dicembre 2009 - n. 14563

Volturazione alla ditta Ecodeco s.r.l., con sede legale in Milano via Vittor Pisani 16, dell'autorizzazioni all'esercizio dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV), in località Manzola-Fornace, e delle inerenti operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Richiamato il d.d.g. n. 3559 del 14 aprile 2009 – Ditta Fertilvita s.r.l. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16, «Autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 – 211 del d.lgs. 152/06, alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV), in località Manzola-Fornace, ed all'esercizio delle relative operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi»;

Vista la nota del 30 giugno 2009, in atti regionali n. 13893 del 6 luglio 2009, con cui la ditta Ecodeco s.r.l. chiede di volturare le autorizzazioni in capo a Fertilvita s.r.l. alla società Ecodeco s.r.l.; allo scopo la ditta ha allegato:

– copia dell'atto di fusione delle società Fertilvita s.r.l., Caviglià s.r.l., Amica Villafalletto s.r.l. e Amica Biella s.r.l., mediante incorporazione nella società Ecodeco s.r.l., repertorio n. 1865 raccolta n. 1012 a rogito Notaio Edmondo Todeschini del Collegio Notarile di Milano;

Vista la nota in atti regionali n. 24458 del 15 dicembre 2009, con cui la ditta Ecodeco s.r.l. ha trasmesso copia del certificato CCIAA con certificazione antimafia;

Ritenuto di dover:

– prendere atto del subentro della ditta Ecodeco s.r.l. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 nell'esercizio dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV), in località Manzola-Fornace;

– richiedere la volturazione delle fidejussioni a suo tempo prestate dalla ditta Fertilvita s.r.l. a favore di Regione Lombardia, accettate con nota n. 11118 del 26 maggio 2009, in capo alla ditta Ecodeco s.r.l.;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di prendere atto del subentro della ditta Ecodeco s.r.l. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 nell'esercizio dell'impianto sperimentale in Corteolona (PV), in località Manzola-Fornace e delle relative operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

2) di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata con d.d.g. n. 3559 del 14 aprile 2009 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

3) di richiedere la volturazione delle fidejussioni a suo tempo prestate dalla ditta Fertilvita s.r.l., accettate con nota n. 11118 del 26 maggio 2009, in capo alla ditta Ecodeco s.r.l.; la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Contestualmente all'accettazione delle medesime da parte della Regione Lombardia, prestate a fronte del presente atto, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società Fertilvita s.r.l. ed accettate dalla Regione Lombardia;

4) di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione dell'appendice di voltura di cui al punto 3;

5) di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il direttore generale
servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

(BUR20100150)

(5.3.5)

D.d.g. 8 gennaio 2010 - n. 31

Ditta S.E.val. s.r.l. Società Elettrica Valtellinese con sede legale in Colico (LC), via La Croce, 14. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 208 – 211 del d.lgs. 152/06, alla realizzazione dell'impianto sperimentale in Colico (LC), via Al Confine, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R4, R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

– il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;

Preso atto che la società S.E.val. s.r.l. – Società Elettrica Valtellinese, con sede legale in Colico (LC), via La Croce 14, ha presentato istanza ai sensi degli artt. 208 – 211 del d.lgs. 152/06 – protocollo regionale n. 7268 del 31 marzo 2009 – tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Colico (LC), in via Al Confine, ed all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamate:

– la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

– il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto l'approvazione della circolare di «Precisionazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004 n. 19461»;

– il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 595 del 20 ottobre 2008, «Rinnovo del provvedimento dirigenziale del 20 ottobre 2003 n. 730 e successive varianti – ditta S.E.val. s.r.l. sede legale, via La Croce 14, 23823 Colico (LC), impianto produttivo in Colico (LC), via La Croce n. 10 e n. 12. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), e trattamento (R3-R4-R5) di RAEE, con contestuale variante per l'eliminazione dell'operazione D15, ai sensi dell'art 208 e 210 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.»;

– il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 510 del 21 settembre 2009, «Verifica di assoggettabilità art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale della ditta S.E.val. s.r.l., con sede legale a Colico, via La Croce 14 per l'insediamento produttivo in Colico (LC), via La Croce 14»;

Preso atto degli accertamenti e delle verifiche compiute dalla Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti, vagliate dal dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture, in merito alle quali si precisa che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'impianto è inserito all'interno dello stabilimento sito in Colico (LC), via La Croce 14, autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 595 del 20 ottobre 2008 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3-R4-R5) di RAEE;

c) il procedimento è stato avviato in data 9 aprile 2009 e la Conferenza ex art. 208 del d.lgs. 152/06, tenutasi in data 20 ottobre 2009, si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

Dichiarazione del soggetto istante: si impegna a concordare con ARPA un piano di monitoraggio e a trasmetterlo a tutti i soggetti interessati.

Regione Lombardia, Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: chiede le seguenti integrazioni:

- versamento oneri istruttori;
- piano di monitoraggio.

Provincia di Lecco: esprime parere favorevole e comunica che provvederà a breve all'autorizzazione per variante sostanziale dell'impianto S.E.val. nonché all'autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/06.

Comune di Colico: fa pervenire il proprio parere favorevole. *ARPA Dipartimento di Lecco:* ha trasmesso parere di competenza (prot. n. 136607 del 19 ottobre 2009) di cui si dà lettura in sede di conferenza.

Conclusioni della conferenza: la conferenza si conclude con esito positivo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, che verrà rilasciata in seguito all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta e dell'autorizzazione provinciale di variante sostanziale;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia è pari a € 21.619,28 ed è relativo alle operazioni di:

- recupero (R4, R5) di 150 kg/g di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 21.195,38;
- messa in riserva (R13) di 12 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 423,90;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

e) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 578 del 22 ottobre 2009 «Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto della ditta S.E.val. s.r.l. in Colico (LC), via La Croce n. 14, di cui al provvedimento n. 595 del 20 ottobre 2008»;

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta S.E.val. s.r.l. trasmesse con nota prot. n. 23047 del 23 novembre 2009 e con nota prot. 24709 del 16 dicembre 2009;

Vista la nota n. 154583 del 20 novembre 2009 con cui ARPA dipartimento di Lecco riferisce che il Piano di Monitoraggio, trasmesso dalla ditta S.E.val. s.r.l., è stato predisposto in accordo con la stessa agenzia e che, poiché l'impianto rientra nel punto i) comma 14 dell'art. 269 del d.lgs. 152/06, non è da sottoporre preventivamente ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota n. 54793 del 22 dicembre 2009 della Provincia di Lecco che richiama il parere di ARPA dipartimento di Lecco e concorda che si possa applicare la deroga di cui al comma 14 dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 in quanto trattasi di impianto sperimentale;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Colico (LC) e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R4; R5; R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e tenendo conto delle tavole grafiche predisposte in conformità alla d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta S.E.val. s.r.l., con sede legale in Colico (LC), via La Croce 14, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Colico (LC), e all'esercizio delle inerenti opera-

zioni di recupero (R4; R5; R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A e alla planimetria di inquadramento dell'impianto nonché alle tavole grafiche predisposte in conformità alla d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha la durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3) di disporre che la ditta S.E.val. s.r.l. avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Lecco degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla Provincia stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5) di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Lecco, che può avvalersi dell'ARPA competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

6) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7) di determinare in € 21.619,28 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia per le operazioni di:

- recupero (R4, R5) di 150 kg/g di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38;
- messa in riserva (R13) di 12 m³ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 423,90;

La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;

8) di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;

9) di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta S.E.val. s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Lecco, al comune di Colico ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;

10) di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione delle fidejussione di cui al punto 7;

11) di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12) di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il direttore generale
servizi di pubblica utilità:
Raffaele Tiscar

ALLEGATO A

Ditta: S.E.VAL s.r.l.
Sede legale: Colico (LC), via La Croce 14
Ubicazione impianto: Colico (LC), via Al Confine

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area di ubicazione dell'impianto interessa i mappali 13393, 4584, 18472, 18474 e 18476 del Foglio 6 del comune di Colico (LC), di proprietà della ditta;

1.2 tale area ricade in zona «D4 - Industriale» secondo il vi-

gente PRG del comune di Colico tranne una parte del mappale n. 13393, adiacente via Al Confine, ricadente in zona bianca E4 - Agricola;

1.3 le operazioni autorizzate, con riferimento all'allegato C della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, sono così identificate:

- messa in riserva (R13) di 12 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi su una superficie massima di 70 m²;
- riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4), riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di 150 kg/g di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;

1.4 l'impianto risulta costituito dalle seguenti sezioni:

- Macinazione meccanica e separazione fisica:
 - mulino a martelli con griglia di controllo;
 - mulino a lame;
 - separatore magnetico frazione grossolana;
 - impianto di aspirazione con separatore gravimetrico tipo «zig-zag»;
 - scrubber.
- Sezione idrometallurgica:
 - reattore con controllo di livello, temperatura, pH e pressione;
 - filtropressa;
 - serbatoio con agitatore;
 - cella di elettrolisi;
 - serbatoi in plastica con gabbia metallica.

La sperimentazione sarà effettuata in discontinuo (batch), quindi tutte le operazioni della sezione idrometallurgica (lavaggio pasta di pile, liscivazione, neutralizzazione e cementazione) saranno condotte sempre nello stesso reattore, utilizzando dei cubi di plastica con gabbia metallica come serbatoi di accumulo delle soluzioni di processo. La filtrazione delle sospensioni sarà effettuata di volta in volta con la stesa filtropressa;

1.5 l'impianto sperimentale è finalizzato al trattamento/recupero di batterie esauste di tipo D, C, AA, AAA, 9V. La maggior parte sarà costituita da pile alcaline e zinco carbone, mentre la restante parte sarà composta da batterie degli stessi formati ma di diversa composizione, essenzialmente batterie Ni-Cd, Ni-MH, Li-Mn. Tale processo di recupero può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- pretrattamenti meccanici (triturazione, separazione, lavaggio);
- liscivazione acida;
- aggiustamento pH;
- purificazione della soluzione;
- recupero di Zinco e Ossidi di Manganese;
- trattamento dei reflui liquidi;

1.6 i rifiuti non pericolosi e pericolosi conferibili all'impianto (come individuato e classificato dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai seguenti C.E.R.:

- 16 06 02*: batterie al nichel - cadmio;
- 16 06 04: batterie alcaline (tranne 16 06 03);
- 16 06 05: altre batterie e accumulatori;
- 20 01 33*: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
- 20 01 34: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33.

2. Prescrizioni

2.1 Qualora si riscontrasse nelle emissioni la presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del decreto 152/06, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia di Lecco, competente per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e ad ARPA dipartimento di Lecco;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo agli Enti di controllo entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;

2.4 le operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e gli stoccaggi dei rifiuti speciali prodotti dall'impianto devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.5 il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione e devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.7 tutte le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti e devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

2.8 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.9 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.10 i rifiuti accettati all'interno dell'impianto devono essere sottoposti a trattamento di recupero entro 6 mesi dalla data di scarico nella zona di messa in riserva;

2.11 lo stoccaggio, la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.12 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve essere edotto dei rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati e, comunque, informato della loro pericolosità nonché essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato;

2.13 i mezzi e/o i contenitori impiegati per la movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione, garantendo che tutte le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, e devono essere predisposti altresì idonei mezzi atti a contenere e raccogliere eventuali sversamenti accidentali;

2.14 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da convogliare le acque meteoriche e/o i percolati nelle rispettive reti di raccolta; per facilitare la ripresa dei possibili sversamenti accidentali, tali reti dovranno essere dotate di idonei pozzetti a tenuta e di valvole di intercettazione;

2.15 la ditta deve comunicare a Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Colico e Dipartimento ARPA di Lecco la messa in esercizio e, successivamente alla messa a regime, inviare a tali enti, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sulla sperimentazione, contenente la descrizione delle campagne effettuate in termini di tipologia e quantitativi di pile trattate, tipologia e quantità di rifiuti prodotti e di materiale recuperato, problematiche insorte, caratteristiche delle emissioni.

Tale relazione è fondamentale per un'eventuale proroga della sperimentazione;

2.16 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, agli Enti di controllo (Provincia di Lecco ed ARPA – Dipartimento di Lecco) ed al comune territorialmente competente. I requisiti per l'espletamento della carica devono essere conformi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 21 giugno 1991 n. 324, e s.m.i., nonché alle relative norme attuative;

2.17 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e relative norme attuative;

2.18 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per rispondere ad eventuali emergenze; a tal proposito dovranno inoltre essere predisposte, prima della messa in esercizio dell'impianto, idonee procedure da adottarsi in caso di incidente con particolare riguardo al pericolo di incendio;

2.19 qualora si verificassero problematiche legate alla formazione di odori molesti, dovranno essere immediatamente adottate soluzioni tecniche adeguate per la loro eliminazione.

3. Piani

3.1 Piano di monitoraggio.

Il soggetto autorizzato dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di monitoraggio concordato con ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco.

3.2 Piano di bonifica e di ripristino ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e secondo uno specifico progetto da presentare alla Provincia per l'approvazione. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia è demandata la verifica dell'aver avuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.3 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili e del Fuoco e di altri organismi.

bili per avviare la nuova programmazione degli interventi infrastrutturali per il triennio 2009-2011;

Richiamato l'articolo 16 della «Disciplina dei Rientri del Fondo per le Infrastrutture DocUP Obiettivo 2» approvata con d.g.r. 9141 del 30 marzo 2009, nel quale viene individuata l'Autorità Responsabile della gestione del Fondo nella Direzione Generale competente alla gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Preso atto che la struttura competente alla gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per quanto riguarda la Programmazione comunitaria 2000-2006 è l'U.O. Programmazione Comunitaria 2000-2006, Azioni di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti presso la D.G. Industria, PMI e Cooperazione;

Preso atto che l'Autorità Responsabile deve provvedere, come indicato all'articolo 16 della «Disciplina dei Rientri del Fondo per le Infrastrutture DocUP Obiettivo 2» approvata con d.g.r. 9141 del 30 marzo 2009, alla predisposizione e definizione dei bandi di gara;

Dato atto che con d.d.u.o. 5602 del 5 giugno 2009 è stato approvato il «Bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 – Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. n. 9530 del 27 maggio 2009» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 12 giugno 2009 4° Supplemento Straordinario n. 23);

Rilevato che il citato bando ha previsto al punto 9 i seguenti criteri di ammissibilità:

- livello di progettazione minimo ammissibile è costituito dal progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente (in particolare art. 16 della l. 109/94, art. 25 del d.P.R. 554/99, art. 93 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.);

- taglio dimensionale del progetto, ovvero rispetto del valore minimo e del valore massimo di contributo richiesto;

- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento;

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;

- completezza della documentazione richiesta;

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;

- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal bando;

- conformità con le disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di legislazione del settore;

- localizzazione dei progetti nelle aree ammissibili.

Preso atto che il citato Bando ha inoltre previsto al punto 6, Tipologia degli Interventi ammissibili, un insieme di azioni raggruppabili nelle Linee di Intervento di seguito elencate:

A. Linea di Intervento – Competitività del Sistema Produttivo;

B. Linea di Intervento – Sviluppo dell'Attrattività Turistica del territorio;

C. Linea di Intervento – Sistema Acque ed Energia;

Preso atto che il punto 7 del Bando prevede che le Proposte Progettuali candidabili al finanziamento devono consistere in Progetti Complessi (Proposta Progettuale composta da più interventi appartenenti alla stessa Linea di Intervento) o Proposte Progettuali Integrate (Proposte Progettuali dove è prevista la presenza di più interventi appartenenti alle diverse Linee di Intervento A-B-C);

Dato atto che alla scadenza prevista dal Bando del 12 ottobre 2009 sono pervenute nei termini previsti 66 Proposte Progettuali;

Preso atto che le attività istruttorie per l'ammissibilità delle dette Proposte Progettuali si sono concluse con il seguente risultato:

- Proposte Progettuali pervenute 66

- Proposte Progettuali ammissibili 53

- Proposte Progettuali non ammissibili 13

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione degli elenchi relativi alle Proposte Progettuali Ammissibili e Non Ammissibili come risulta rispettivamente dagli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20100151)

D.d.u.o. 9 febbraio 2010 - n. 1037

(4.0.0)

Bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2. Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. 9530 del 27 maggio 2009 – D.d.u.o. n. 5602 del 5 giugno 2009 – Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali ammissibili e non ammissibili

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2000-2006, AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E DI ATTRATTIVITÀ AGLI INVESTIMENTI

Preso atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 9530 del 27 maggio 2009, ha approvato, in attuazione del punto 1.6.2 del Complemento di Programmazione del DocUP Ob. 2 2000-2006, la disciplina del Fondo per le Infrastrutture del DocUP Ob. 2, la nuova programmazione degli interventi per il triennio 2009-2011 nelle aree DocUP Ob. 2 nonché lo schema di convenzione con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo medesimo;

Viste le deliberazioni:

- n. 9141 del 30 marzo 2009 «Disciplina dei criteri e delle modalità di funzionamento dei Fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A.», in attuazione del citato art. 14 comma 2 della l.r. 23 dicembre 2008 n. 33;

- n. 9500 del 27 maggio 2009, con la quale la Giunta regionale autorizza Finlombarda S.p.A., ai sensi della d.g.r. n. 9141 del 30 marzo 2009 – punto 3, all'utilizzo delle giacenze di cassa disponi-

Decreta

1. Di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- allegato A «Proposte Progettuali Ammissibili», redatto secondo l'ordine della presentazione della domanda;
- allegato B «Proposte Progettuali Non Ammissibili»;

2. di stabilire che l'elenco delle Proposte Progettuali ammesse

a finanziamento sarà approvato con successivo provvedimento ai sensi del punto 13 del succitato Bando;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti Capofila/Enti attuatori.

La dirigente: Olivia Postorino

_____ • _____

ALLEGATO A

PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI

<i>ID</i>	<i>Denominazione proposta progettuale</i>	<i>Ente attuatore/Capofila</i>
11378	Adeguamento funzionale della sede comunale con impianto di climatizzazione a pompe di calore	Comune di Gorla Maggiore
11419	Riqualificazione ed implementazione della rete infrastrutturale intercomunale per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio	Comune di Tronzano Lago Maggiore
11434	Riqualificazione paesistica-ambientale zona di fondo valle (via Calvi) e zona industriale via Varese	Comune di Solbiate Olona
11435	Programma finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio e alla promozione e sviluppo dell'agroalimentare lombardo in sinergia con la realizzazione dell'enoteca regionale presso la «Cascina Cassino Po». Recupero dell'esistente complesso immobiliare «Cascina Cassino Po» ad esclusione degli spazi adibiti ad enoteca	Comune di Broni
11436	Realizzazione di impianti, strutture e percorsi attrezzati per il turismo e il tempo libero nel territorio dell'Unione dei Comuni di Prima Collina	Comune di Montescano
11446	Percorso ciclabile Salò - Limone tratta Calata dei Minatori - Limone sud	Provincia di Brescia
11457	Valorizzazione e riqualificazione ai fini turistici del Parco delle Feste e opere accessorie	Comune di Cigognola
11460	Realizzazione di aree attrezzate ed impianti per il turismo ed il tempo libero	Comune di Lirio
11485	Sviluppo dell'attrattività turistica del territorio: Realizzazione di strutture di servizio funzionali all'accoglienza dei flussi turistici sul territorio della Val di Scalve	CM Scalve
11488	Formazione di percorsi ciclo pedonali a Lago, nei comuni di Pianello del Lario, Musso e Dongo, per la riqualificazione di aree di interesse turistico per fini di fruizione pubblica, delle sponde la Lago di Como. Tratto comune di Pianello del Lario Tratto comune di Musso - Tratto Comune di Dongo.	Comune di Pianello del Lario
11489	Progetto di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico delle frazioni lago-montagna del comune di Tremosine	Comune di Tremosine
11490	Progetto integrato di Menaggio	Comune di Menaggio
11493	Sviluppo dell'attrattività turistica dei Comuni dell'Alta Valle Seriana	Comune di Valgoglio
11494	Progetto Complesso Valmalenco STAR Sviluppo, Turismo, Acqua e Risorse.	Unione della Valmalenco
11499	San Pellegrino Terme: Turismo, Cultura Ambiente	Comune di San Pellegrino Terme
11501	Cittadella dello Sport del comune di Sondalo	Comune di Sondalo
11502	Progetto integrato della Valtellina di Tirano	CM Tirano
11503	Rilancio competitivo del territorio dell'Oltrepò	Provincia di Mantova
11505	Obiettivo 2 - 2009/2011 Sviluppo dell'attività turistica del territorio realizzazione di piste e percorsi ciclopedonali; sentieri e camminamenti di interesse turistico di collegamento parte area collinare e fiume Po	Comune di Pinarolo Po
11508	Programma Complesso Monte Arera e Monte Menna. Valorizzazione del sistema turismo, quale unione per l'eliminazione di confini tra i Comuni	Comune di Serina
11511	La fine della guerra	Provincia di Como
11512	Alla scoperta dell'entroterra gargnanese - Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport	Gargnano
11513	"Promuoviamo le Orobie": Progetto Integrato per uno sviluppo sinergico nelle orobie valtellinesi	Fusine
11514	Valorizzazione e potenziamento di attrazione turistica in territorio comunale di Gravedona, Consiglio di Rumo e Domaso	Comune di Gravedona
11517	Benvenuti in Oltrepo Pavese	Comunità montana Oltrepo Pavese
11518	Tremezzina Turismo: Sostenibilità ed accoglienza	Unione dei Comuni della Tremezzina
11534	Oltre il Po	Provincia di Pavia
11535	Percorso tra lago e montagna, tutte le opportunità del territorio dei Comuni di Limone sul Garda e Valvestino	Limone sul Garda
11536	In bici per le vie d'acqua dell'Alto milanese	Consorzio Parco del Ticino
11537	Progetto complesso per la realizzazione di opere infrastrutturali volte allo sviluppo dell'attrattività turistica in Val Savio	Unione dei Comuni della Valsavio
11538	Cultura e natura nella Valle dell'Olmo	Piazzatorre
11539	Sulla riva del Brembo	Comune di Branzi
11542	"Promuoviamo le Orobie": Progetto Integrato per uno sviluppo sinergico nelle Orobie valtellinesi	Vercana
11546	Programma Integrato per la valorizzazione ambientale e turistica del sistema culturale degli ecomusei della Valle Brembana	Valtorta
11548	Programma integrato per la competitività del sistema ambientale, culturale e turistico dei territori di Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Magasa e Tignale denominato «Il lago e le montagne del Garda per un turismo internazionale di qualità»	Comune di Toscolano Maderno
11549	Terracqua.net - Itinerari ecosostenibili tra il Ticino e il Milanese	Robecchetto con Induno
11550	Progetto integrato per lo sviluppo e la valorizzazione socio-economica, turistica ed ambientale dell'Alta Valle Brembana	Comune di Carona
11551	Progetto Integrato per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione turistica ed ambientale del territorio dell'Alta Valle Camonica in Provincia di Brescia	Unione dei Comuni della Vallecamonica

ID	Denominazione proposta progettuale	Ente attuatore/Capofila
11552	Programma integrato per la competitività del sistema culturale e turistico dei territori di Edolo, Corteno Golgi, Malonno e Paisco Loveno	Edolo
11553	Interventi integrati finalizzati alla valorizzazione e qualificazione delle strutture a servizio del sistema turistico dell'Alto milanese	Comune di Busto Garolfo
11554	Sistemazione centro sportivo Pineta Bassa, parcheggio pubblico e area feste in località Bolle	Comune di Montegrino Valtravaglia
11555	Sport, natura e storia: leve per lo sviluppo dell'attrattività turistica dell'area compresa fra i Comuni di Piazza Brembana, Lenna e Moio de' Calvi	Comune di Piazza Brembana
11556	Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili finalizzato allo sviluppo turistico dell'Alto milanese tra i Comuni di Arconate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese	Comune di Busto Garolfo
11557	La strada dell'acqua	Provincia di Varese
11559	Turismo ed ambiente – Percorsi tra laghi, valli e montagne del Ceresio: dove l'emozione nasce da un tramonto	Comune di Porlezza
11560	Aprica e Corteno Golgi insieme per lo sviluppo e l'attrattività turistica del territorio	Aprica
11561	Migliorare la rete ecologica e la qualità delle acque nell'Oltrepo Mantovano	Consorzio Oltrepo Mantovano
11562	Oltrepo energy efficiency	Sermide
11563	Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua	Comune di Moglia
11568	Valorizzazione della Costa del Sole	Comune di Postalesio
11585	Valorizzazione turistica dell'Alto Verbano – Progetto sistema delle acque	Comune di Castelvecchana
11586	«Lago e montagna per tutti» – Valorizzazione turistica del nord Verbano	Maccagno
11589	Valorizzazione turistica dell'Alto Verbano – Progetto Sviluppo dell'attrattività turistica	Comune di Luino

ALLEGATO B

PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMISSIBILI

ID	Denominazione proposta progettuale	Ente attuatore/Capofila	Motivazione non ammissibilità
11528	Ristrutturazione edificio comunale in Vilminore da adibire a struttura polifunzionale con centro servizi al turismo	Comune di Vilminore di Scalve	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11532	Adeguamento e riqualificazione strada di accesso e potenziamento parcheggi zona industriale-artigianale comunitaria di valle posta in loc. Ponte Formello	Comune di Vilminore di Scalve	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11531	Recupero e valorizzazione area degradata in Vilminore – Realizzazione area di sosta attrezzata per camper e sistemazioni per il tempo libero	Comune di Vilminore di Scalve	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11533	Adeguamento rete fognaria di via Valgimigli per riduzione portate di pioggia da collettare al depuratore di Valle – Rinaturazione della Valle di Campione	Comune di Vilminore di Scalve	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11530	Sistemazione e qualificazione zona turistico-ricreativa in Vilminore – Ambito campo sportivo	Comune di Vilminore di Scalve	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11527	Riqualificazione territoriale dell'area industriale-artigianale di Valle in loc. Ponte Formello – Triangla per messa in sicurezza del sistema idrogeologico ed adeguamento infrastrutture viarie	Comune di Vilminore di Scalve	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11497	Adeguamento e riqualificazione opere di urbanizzazione primaria a favore delle località Vendoze e Baciocco in Comune di Bovegno	Comune di Bovegno	Il soggetto proponente non appartiene alle categorie dei soggetti beneficiari ammissibili in quanto non ricadente in area O.B.2
11482	Trekking turistico pedonale	Comune di Sala Comacina	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11483	Recupero della viabilità della Valle del Versiggia con interventi sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile a salvaguardia della produttività vitivinicola e la promozione del turismo non veicolare	Comune di Montecalvo Versiggia	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11507	Intervento di riqualificazione spazi urbani nel centro storico del capoluogo	Comune di Montù Beccaria	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11432	Un campo da calcio per tutti	Comune di Marzio	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11543	Area attrezzata per il turismo e il tempo libero sul Lago Ceresio «La piazza coperta di Lavena»	Comune di Lavena Ponte Tresa	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando
11547	Costruzione di un centro polifunzionale realizzazione di un auditorium	Comune di Fagnano Olona	La Proposta Progettuale non rispetta il punto 7 del Bando

(BUR20100152)

D.d.s. 15 febbraio 2010 - n. 1248

(4.0.0)

Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero – Linea 6 Internazionalizzazione: concessione alle imprese dei Voucher a valere sul «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visti:

• la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari,

intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

• la d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità – FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;

• la d.g.r. n. 8/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:

– è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM);

- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. 8/5130 e individuata la misura di intervento «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» finalizzata all'acquisto di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di sviluppo internazionali, dirette o in joint venture presso un network di fornitori;
- si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombardra S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia;

Visti i decreti del d.d.s.:

- n. 2454 del 10 marzo 2009, n. 4070 del 27 aprile 2009 e n. 11253 del 2 novembre 2009 di attivazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- n. 4206 del 29 aprile 2009, allegato B, con il quale è stato approvato il bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'aerea Extra Unione Europea) per l'acquisizione dei servizi di seguito indicati:

Tipologia di servizio	Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)	Spesa minima per l'acquisizione del servizio
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda S.p.A. relativa alla gestione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero a valere sulla Linea di Intervento Internazionalizzazione, sottoscritta dalle parti in data 12 marzo 2009, con la quale si incarica Finlombarda S.p.A. (soggetto Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione;
- gestione amministrativa e contabile della Misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- gestione operativa della misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Preso atto che in base a quanto stabilito nell'allegato B del decreto n. 4206 del 29 aprile 2009:

- l'istruttoria delle domande è svolta da Finlombarda S.p.A. (soggetto Gestore) secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel decreto medesimo;
- sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore la D.G. In-

dustria, PMI e Cooperazione con proprio decreto dispone la concessione dei voucher sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

Vista le note prot. n. R1.2010.0000765 del 20 gennaio 2010 e prot. n. R1.2010.0000794 del 21 gennaio 2010 con le quali il Gestore ha trasmesso alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione gli esiti dell'istruttoria relativa alle domande di voucher presentate dalle imprese per i servizi erogati dai Fornitori, individuati secondo i criteri stabiliti nel già citato decreto n. 4206 del 29 aprile 2009, inseriti in apposito elenco;

Ritenuto, in base a quanto indicato dal Gestore con la sopra citata nota prot. n. R1.2010.0000794 del 21 ottobre 2010 di prendere atto delle rinunce alla richiesta di voucher presentate dalle imprese indicate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del atto;

Ritenuto sulla base degli esiti istruttori rassegnati dal Gestore di:

1. concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'aerea Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo;

2. non ammettere l'impresa indicata nell'allegato 3 per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

In base a quanto esposto in premessa:

1. Di prendere atto della rinuncia alla richiesta di voucher delle imprese indicate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'aerea Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo.

3. Di non ammettere l'impresa individuata nell'allegato 3 per i motivi indicati nell'allegato medesimo.

4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 4206 del 29 aprile 2009 ed alla normativa vigente.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura internazionalizzazione: Milena Bianchi

ALLEGATO 1

RINUNCE

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA DI VOUCHER
1	TABU S.P.A.	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali
2	EVER ELETTRONICA S.R.L.	Analisi e ricerche di mercato
3	EVER ELETTRONICA S.R.L.	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali
4	MILLUTENSIL S.R.L.	Analisi e ricerche di mercato
5	MILLUTENSIL S.R.L.	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali
6	WAY S.P.A.	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali
7	WAY S.P.A.	Analisi e ricerche di mercato
8	ECISGROUP S.P.A.	Analisi e ricerche di mercato

ALLEGATO 2

VOUCHER CONCESSI

	BENEFICIARIO	PROV.	TIPOLOGIA DI VOUCHER	VALORE VOUCHER	FORNITORE
1	WAY S.P.A.	MI	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Promo Est - Centro traduzioni e congressi s.r.l.
2	EVER ELETTRONICA S.R.L.	LO	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Promo Est - Centro traduzioni e congressi s.r.l.
3	ERHARDT PIÙ LEIMER S.R.L.	BG	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500	Emmeplus S.p.A.

	BENEFICIARIO	PROV.	TIPOLOGIA DI VOUCHER	VALORE VOUCHER	FORNITORE
4	MILLUTENSIL S.R.L.	MI	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Promo Est – Centro traduzioni e congressi s.r.l.
5	CREAZIONI BI-CI DI CAPRIOLI ARTEMIA E C. S.N.C.	VA	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Alcam Italia
6	MONTEVERDI VINI S.R.L.	LO	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500	Co Export
7	MONTEVERDI VINI S.R.L.	LO	Analisi e ricerche di mercato	9.000	Co Export
8	EONOLGAS BONOMI S.P.A.	CR	Analisi e ricerche di mercato	9.000	Co Export
9	OP S.R.L.	BS	Assistenza legale, contrattuale, fiscale	15.000	China Consultant s.r.l.
10	FLUITEK ORSENIGO S.R.L.	BG	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Promo Est – Centro traduzioni e congressi s.r.l.
11	MARCOLD GROUP S.R.L.	MN	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500	Co Export
12	MARCOLD GROUP S.R.L.	MN	Analisi e ricerche di mercato	9.000	Co Export
13	TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI S.P.A.	CO	Analisi e ricerche di mercato	9.000	Innext s.r.l.
14	AEROMECCANICA STRANICH S.P.A.	MI	Analisi e ricerche di mercato	9.000	Innext s.r.l.
15	GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.	MI	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Promo Est – Centro traduzioni e congressi s.r.l.
16	ISOIL IMPIANTI S.P.A.	MI	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000	Promo Est – Centro traduzioni e congressi s.r.l.
TOTALE VALORE VOUCHER CONCESSI				217.500	

ALLEGATO 3

IMPRESE NON AMMESSE

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA DI VOUCHER	MOTIVAZIONE
1	IL FILO DEI SOGNI S.R.L.	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	L'impresa non ha presentato la documentazione cartacea prevista all'art. 8 del bando

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20100153)

D.d.u.o. 5 febbraio 2010 - n. 886

(5.0.0)

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i al progetto della cava di riserva per opere pubbliche «Pg7» a seguito della variante del progetto di recupero ambientale in loc. «Isola dei Beduschi» del comune di San Daniele Po (CR) ditta Casa Nova s.r.l.

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA**

Visti

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», così come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4;

– la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;

– la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 3/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003;

– il decreto del direttore generale della Tutela Ambientale n. 2624 del 5 maggio 1999 avente per oggetto: «Verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 – Applicabilità, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alle cave e alle torbiere, del metodo approvato con decreto del Direttore Generale n. 1105 del 25 febbraio 1999, modificato»;

– la d.g.r. n. 8/3667 del 28 novembre 2006 «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»;

– la d.g.r. n. 8/8210 del 13 ottobre 2008 «Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 3667/2006: Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 8/10964 del 30 dicembre 2009 «Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere...»;

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.152/2006, e s.m.i presentata in data 20 novembre 2008, prot. reg. n. 25766, dalla ditta Casa Nova s.r.l. (c.f. n. 01802170348), con sede in Fontanelato (PR), via Carlo Aimi, 19; relativa alla variante del recupero ambientale della cava di di riserva per opere pubbliche «Pg7» in località «Isola dei Beduschi» del comune di San Daniele Po (CR);

Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla ditta con note, prot. reg. n. 7969 e 26806, rispettivamente del 17 aprile 2009 e del 23 dicembre 2009;

Accertato che attualmente la superficie interessata allo scavo è di mq 65.700 ed il progetto in argomento consiste nella sola variante del recupero ambientale della cava per opera pubblica, denominata (UC1) all'interno della cava di Riserva Pg7;

Constatato che la cava di Riserva Pg7, in località «Isola dei Beduschi» in comune di San Daniele Po, è inserita nel nuovo piano delle attività estrattive della Provincia di Cremona (CR), settori merceologici sabbie, ghiaie e torbe approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 7/804 del 27 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, per una durata di anni dieci (10);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 14/98, l'amministrazione Provinciale di Cremona, con decreto n. 523 del 10 dicembre 2003, ha approvato il Progetto di Gestione Produttiva della cava di Riserva Pg7;

Preso atto che la Provincia di Cremona, con successiva determina dirigenziale n. 685 del 27 settembre 2004, ha autorizzato la ditta Casa Nova s.r.l. per la durata di anni 4 ed un volume pari a mc 400.000 all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia per la fornitura di inerti per la costruzione di una tratta ferroviaria Alta Velocità Milano Bologna;

Considerato inoltre che, con successive determinazioni provinciali n. 58 del 4 febbraio 2009 e n. 1026 del 26 ottobre 2009, ha autorizzato la proroga dei lavori di escavazione sino al 31 dicembre 2010 ed recupero ambientale al 31 dicembre 2011;

Vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione provinciale di Cremona con decreto n. 1004 del 19 ottobre

2009, col quale al punto 2) si dispone che tale provvedimento ha validità sino al 31 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di San Daniele Po n. 2 del 9 gennaio 2009, con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta di variante al progetto proposto dalla ditta Casa Nova s.r.l.;

Visti i criteri indicati nell'allegato III alla Direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE, e i criteri nell'allegato V del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008»;

Visto il punto 1.III) della d.g.r. n. 8/3667 che dispone quanto segue: «ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale di superficie fissata nell'allegato A al d.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i. («area interessata superiore a 20 ha»), tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del d.P.R. medesimo e fermo restando il parametro volumetrico di 500.000 mc/a, sono computate, oltre alle superfici destinate all'estrazione di materiali di cava, con esclusione di quelle già in precedenza assoggettate ad escavazione e/o a recupero morfologico-ambientale, anche le superfici destinate ad impianti di lavorazione e trasformazione, ad operazioni di stoccaggio del materiale ed a strutture di servizio; dette superfici nel caso di cui al precedente punto 1.I.a), corrispondono a quelle complessivamente previste dal Progetto di Gestione Produttiva dell'A.T.E. di cui all'art. 11 della l.r. 14/98;

Richiamato il punto 2) della d.g.r. n. 8210/2008 che, integrando la disciplina determinata con la citata d.g.r. n. 3667/2006, ha disposto che la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, sui progetti individuati al punto 8, lettera i), dell'allegato IV al decreto sopracitato, sia espletata secondo i criteri enunciati nell'allegato III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'allegato V al citato d.lgs. n. 4/2008;

Richiamato il punto 3b) della d.g.r. 8210/08 che dispone «i progetti di attività estrattiva di cave non rientranti negli ATE ed approvati antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di ampliamenti o varianti di tali progetti»;

Visto il comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, che prevede quanto segue: «se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione della procedura di valutazione ambientale e, se nel caso impartisce le necessarie prescrizioni»;

Visto il punto 2 della d.g.r. n. 8/3667 con il quale vengono individuate le strutture tecniche regionali competenti all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

Esaminata l'istanza di variante al progetto di recupero ambientale della cava per opera pubblica, denominata (UC1), all'interno della cava di Riserva Pg7, in comune di San Daniele Po in località «Isola dei Beduschi» in disponibilità alla Ditta Casa Nova s.r.l.; fatto pervenire, secondo i criteri stabiliti nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, nell'alleg. V al d.lgs. n. 4/2008 e nella d.g.r. 8210/2008;

Esaminato il progetto complessivo di coltivazione e di recupero ambientale della cava Pg7, approvato con decreto n. 523 del 10 dicembre 2003 e i successive progetti attuativi approvati con determinazioni dirigenziali della provincia di Cremona, n. 685 del 27 settembre 2004 e n. 58 del 4 febbraio 2009;

Rilevato che dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, della variante del progetto del recupero ambientale della cava di Riserva Pg7, è emerso quanto segue:

- non risultano superate le soglie dimensionali di 20 ha e di 500.000 mc annui, richiamate al punto 1.III) della d.g.r. 3667/2006, che assoggettano a VIA regionale il progetto di coltivazione della cava in argomento;

- non risultano, anche sotto il profilo del cumulo con altri progetti o situazioni in atto, elementi tali da disporre l'assoggettamento a VIA del progetto di installazione di un impianto mobile per il trattamento del materiale inerte all'interno dell'area di cava;

- si è pervenuti alla determinazione di impartire, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, le prescrizioni richiamate nel dispositivo del presente atto;

Ritenuto pertanto, di escludere il progetto di variante, riguardante il solo recupero ambientale della cava per opera pubblica,

denominata (UC1) all'interno della cava di Riserva Pg7, prevista nel piano cave provinciale di Cremona (CR), all'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale;

Vista la legge 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la delibera di della Giunta regionale 27 giugno 2008 n. 7531, «II Provvedimento Organizzativo 2008»

Determina

1) Di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, la variante al progetto di recupero ambientale della cava per opera pubblica, denominata (UC1) all'interno della cava di Riserva Pg7, in comune di San Daniele Po (CR), in località «Isola dei Beduschi», presentato dalla ditta Casa Nova s.r.l. (c.f. n. 01802170348), con sede in Fontanellato (PR), via Carlo Aimi,19;

2) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività estrattiva di cava rilasciato dall'amministrazione Provinciale fermo restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle materie di tutela ambientale e territoriale:

Atmosfera

a. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:

- I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
- II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, e interventi di lavaggio e nebulizzazione dei mezzi stessi.

Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell'Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni e all'uscita dei mezzi.

b. Le emissioni in atmosfera generate dagli impianti dovranno rispettare, limitatamente alle sostanze utilizzate o derivanti dal ciclo produttivo, i limiti previsti dall'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 512/06 e s.m.i.

Acque

Acque superficiali

a. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti.

b. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 4 del 26 marzo 2006, dovrà essere realizzato un adeguato progetto per la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia per le aree destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, qualora le superfici scolanti, così come definite dall'articolo 2 del citato regolamento 4, superino i 2.000 m².

Acque sotterranee

a. Le aree su cui saranno collocati gli impianti di trattamento dei materiali inerti dovrà essere realizzata un'impermeabilizzazione temporanea, munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti, in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b. Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

c. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

Rumore

a. Le Aziende sono tenute a rispettare i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Lanzada dal d.p.c.m. 1 marzo 1991.

b. Entro sei mesi, le Ditte dovranno effettuare una valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, le Ditte dovranno presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risana-mento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

Suolo

a. Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.

b. La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

Rifiuti

a. Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

Paesaggio

a. Dovranno essere realizzate, adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo.

3) di trasmettere il presente decreto alla ditta, alla Provincia di Cremona e al comune di San Daniele Po (CR);

4) di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regionale.it/silvia/;

6) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Gianni Ferrario

(BUR20100154)

D.d.s. 11 gennaio 2010 - n. 56

Progetto di trasferimento di impianto di fusione di metalli non ferrosi, in Comune di Castegnato (BS), via Ghidoni - Committente: Ghial S.p.A., sede legale via Ghidoni 2/4/6/8 - 25045 Castegnato (BS) - Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Fasc. n. 203AIA/8585/09

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E IMPIANTI

Omissis

Decreta

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il progetto di trasferimento dell'impianto di fusione di metalli non ferrosi esistente dall'attuale sede di via Franchi 138 in Comune di Castegnato (BS), alla nuova sede di via Ghidoni 2/4/6/8 sempre in Castegnato, presentato dalla ditta Ghial S.p.A., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

- la ditta provvederà ad effettuare le necessarie misurazioni

fonometriche all'entrata in esercizio dei nuovi impianti, e, nel caso fossero superati i limiti normativi, in particolare presso recettori sensibili, a eseguire opportuni interventi di insonorizzazione;

- dovrà essere controllata l'efficacia del depuratore dei reflui e dei sistemi di abbattimento delle emissioni, con maggiore frequenza nelle fasi di messa a regime della produzione, al fine di garantire il rispetto dei limiti emissivi;
- relativamente all'inserimento paesaggistico, si raccomanda di concordare il dettaglio delle soluzioni architettoniche, dei rivestimenti delle strutture, e di eventuali mitigazioni visive (quali alberature di mascheramento) con gli uffici comunali in sede di richiesta del permesso di costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività;
- in merito al traffico, si raccomanda di pianificare la logistica ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto pesanti, al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale.

2. L'Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla competente Struttura VIA di Regione Lombardia eventuali inadempimenti, ai sensi per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti dall'attività dell'intero impianto, le relative prescrizioni di maggiore dettaglio sono disposte con specifico provvedimento autorizzatorio ex d.lgs. 59/2005;

4. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Ditta Ghial S.p.A.;
- Comune di Castegnato (BS);
- Provincia di Brescia;
- ARPA dipartimento di Brescia;
- Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

5. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

6. Di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

7. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente di struttura:
Carlo Licotti

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20100155)

D.d.s. 28 gennaio 2010 - n. 588

(5.0.0)

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 1926,75 KWp da realizzarsi in Comune di Ghedi (BS) - Proponente: Azienda Agricola Ruggeri Carlo - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 1926,75 KWp da realizzarsi in Comune di Ghedi (BS), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dall'Azienda Agricola Ruggeri Carlo, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) riguardo alle opere di mitigazione:

1. al fine di mascherare al meglio l'artificializzazione indotta sull'area, sui lati Sud ed Ovest dovranno essere poste a dimora essenze arboree/arbustive di specie autoctone dell'altezza minima di 2,5 m;
2. al fine di salvaguardare la percezione visiva dalla S.P. 24 per Isorella e dalle Cascine al Contorno, sul lato nord dovrà prevedersi la messa a dimora di essenze arboree autoctone di alto fusto mentre sul lato Est dovrà prevedersi l'implementazione della vegetazione esistente;
3. la manutenzione delle essenze piantumate dovrà essere protratta per un periodo di tempo pari almeno a 3 anni, provvedendo all'irrigazione ed all'eventuale sostituzione delle fallanze;
4. per un più opportuno orientamento nella realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti dovrà farsi riferimento a quanto indicato nel quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° S.S. al numero 19;
 - b) la connessione tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente tramite cavidotto interrato, così come indicato nello studio preliminare ambientale;
 - c) al fine di evitare la generazione di cumuli di materiale terroso, gli scavi dovranno essere limitati allo stretto necessario;
 - d) l'utilizzo di materiale di cava dovrà limitarsi alla sola sistemazione della viabilità di accesso, con controllo e certificazione sui materiali in ingresso;
 - e) al fine di accrescere il valore agro-ambientale delle cortine arboree/arbustive poste lungo il corso del fontanile, al termine della vita utile dell'impianto, qualora venga previsto lo smantellamento dello stesso, le opere di mitigazione sul lato Est dovranno essere mantenute *in loco*;
- 2) la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura via eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;
- 3) di trasmettere copia del presente decreto a:
 - Azienda Agricola Ruggeri Carlo – Proponente;
- 4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
 - Provincia di Brescia;
 - Comune di Ghedi;
- 5) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
- 6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
- 7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20100156)

D.d.s. 1 febbraio 2010 - n. 709

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una potenzialità complessiva di 12.565 capi, in località Corte Nuova, frazione San Matteo delle Chiaviche, nel Comune di Viadana (MN) – Proponente: Agricola Bertia Cortenuova di Flisi Marina & C. s.a.s. – Viadana – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo, per una capacità complessiva

di 12.565 capi, in località Corte Nuova, frazione San Matteo delle Chiaviche (via Trieste, 138), nel comune di Viadana (MN), secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla azienda agricola Bertia Cortenuova di Flisi Marina, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

• **quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:**

a. ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), il proponente dovrà:

- verificare in dettaglio il quadro progettuale, ai fini del rispetto del limite del 20% di aumento del peso vivo complessivo allevato rispetto a quello dello stato ante operam, come prescritto dall'art. 2.11.3 del Regolamento locale d'igiene vigente nel comune di Viadana;
- verificare in dettaglio la sussistenza del franco minimo di 1,5 m tra il fondo delle vasche di stoccaggio dei reflui in progetto, definendo di conseguenza le eventuali modifiche o integrazioni progettuali;

b. la progettazione architettonica dei nuovi manufatti sia affinata e concordata con il comune di Viadana – ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 80 della l.r. 212/2005 – in coerenza con la natura dei luoghi, il contesto paesaggistico e le consolidate tradizionali tecniche costruttive locali;

c. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile; gli eventuali depositi di materiale per la realizzazione degli interventi dovranno avvenire all'interno dell'area Aziendale recintata; le terre di risulta dovranno essere utilizzate per l'implementazione degli interventi di mitigazione ambientale paesistica specificati nel seguito;

d. l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione dei reflui avvenga dal basso, prolungando la tubazione di immissione fino ad 1+1.5 m dal fondo delle vasche, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;

e. al fine di prevenire tracimazioni è opportuno garantire un battente di sicurezza delle vasche pari a 30 cm, con l'installazione di sistemi di allarme e controllo automatico che comandino il blocco delle pompe di mandata del liquame e – più in generale – siano atti a segnalare anomalie o guasti agli apparati di movimentazione dei reflui; l'intero sistema di vasche, sottogrigliati e condotte sia sottoposto a regolare manutenzione e a periodica verifica di tenuta;

f. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici il proponente adegui il relativo piano operativo aziendale – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalla specifica normativa di settore (d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007, e corrispondente normativa della Regione Emilia Romagna per i terreni ivi ricadenti); nel caso di sopravvenuta indisponibilità di adeguate superfici (es. per scadenza delle convenzioni d'uso) sia proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati;

g. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006);

• **quadro ambientale:**

h. Il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'a.i.a., un piano di monitoraggio:

- della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in piezometri stabili di tipo aperto a monte e a valle delle vasche di stoccaggio dei liquami e/o nei pozzi di emungimento dell'acqua utilizzata per l'allevamento, nonché dello stato e dell'efficienza della intera linea di veicolazione dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica;
- del corretto funzionamento del separatore solido-liquido e dell'effettivo abbattimento dell'azoto nel liquame trattato;

- delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniaca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili;
- della pressione sonora ad impianto in esercizio nella configurazione di progetto, con almeno una campagna di verifica dell'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale;

i. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con ARPA Lombardia - Sede centrale, la Provincia di Mantova ed il comune di Viadana, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la loro validazione e l'eventuale definizione e tempestiva assunzione di provvedimenti conseguenti;

j. per l'ammasso e lo smaltimento degli animali morti, in caso di epidemie, si farà riferimento alle specifiche disposizioni dell'Autorità sanitaria;

• *assetto paesaggistico ed ecosistemico:*

k. il progetto delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale proposte nello studio d'impatto ambientale e nello studio d'incidenza sulla ZPS «Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia», dovrà essere dettagliato di concerto con l'amministrazione comunale, perseguendo la massima possibile implementazione delle superfici a verde, al fine di minimizzare ulteriormente l'impatto visivo, contrastare le emissioni di odori, e tendere ad un aumento della potenzialità biologica locale; la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili o comunque dovrà essere terminata prima della richiesta di agibilità; per la scelta delle specie vegetali si farà riferimento al Piano di indirizzo forestale della Provincia di Mantova;

• *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD:*

1. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio - in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) - potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale;

2. di dare atto che la competente D.G. Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale ha espresso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 357/1997, così come modificato dal d.P.R. 120/2003, valutazione di incidenza positiva sulla zona di protezione speciale «Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia» (cod. IT20B0501), ovvero rilevando l'assenza di effetti negativi significativi determinati dal progetto sulla integrità dei siti stessi, e formulando prescrizioni e raccomandazioni che sono comprese tra quelle elencate nel precedente punto 1.;

3. la Provincia di Mantova, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto in parola, e il comune di Viadana, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura via eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

4. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

5. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta proponente Agricola Bertia Cortenuova di Flisi Marina & C. s.a.s.;

6. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti: Comune di Viadana, Provincia di Mantova, ARPA Lombardia - U.O. VIA e monitoraggi grandi opere - Milano;

7. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

8. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web

www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

9. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20100157)

D.d.s. 1 febbraio 2010 - n. 733

Impianto idroelettrico sul fiume Lambro Meridionale in Comune di Pieve Emanuele (MI), località «Fizzano» - Proponente: Elettra Green s.r.l. - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06

(5.1.3)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto dell'Impianto idroelettrico sul fiume Lambro Meridionale, in località «Fizzano», in Comune di Pieve Emanuele (MI), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla società Elettra Green, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto, nella relazione sugli effetti ambientali, e prescritte nel seguito;

b) la valorizzazione a fini energetici del salto esistente non potrà pregiudicare la futura programmazione da parte delle autorità competenti di un riequilibrio dell'assetto morfologico del tratto di fiume interessato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità del corso d'acqua;

c) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare:

c.1) l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune di Pieve Emanuele, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite;

c.2) la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque del fiume Lambro Meridionale e la falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà essere prevista un'area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico; saranno contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

d) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall'art. 186 del d.lgs. 152/06;

e) la realizzazione e la tipologia della scala di risalita pesci, finalizzata alla ricomposizione della continuità idraulica indicata nel progetto come mitigazioni ambientale, dovrà essere concordata con la Provincia di Milano;

f) l'intervento dovrà essere sottoposto all'autorità idraulica competente. In particolare andranno concordate le modalità di manovra delle opere idrauliche, ivi comprese le paratoie mobili, nonché l'individuazione di opportune soluzioni tecnico-progettuali per ridurre al minimo gli impatti prodotti dalle variazioni di portata in condizioni di gestione non ordinaria;

g) andrà approfondita l'analisi relativa all'innalzamento della falda indotto dall'aumento del livello idrometrico a monte della traversa, con particolare riferimento alle aree limitrofe poste alle quote inferiori, al fine di evitare possibili interferenze con gli usi in atto;

h) contestualmente alle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto il Proponente avrà cura di monitorare la funzionalità del passaggio per la fauna ittica e l'eventuale impatto diretto sull'ittiofauna, prevedendo, se del caso, opportune misure manutentive, mitigative, correttive;

i) la piantumazione di specie autoctone (arbusti e alberi) prevista nel progetto come compensazione ambientale, dovrà essere concordata con la Provincia di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano e il comune di Pieve Emanuele;

j) l'inserimento paesaggistico dell'intervento sia verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; la realizzazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;

2) di demandare alla Provincia di Milano la verifica di compatibilità dell'opera alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04, in particolare in merito alle caratteristiche tecniche del passaggio per la fauna ittica e alla portata da questa richiesta per una sua corretta funzionalità;

3) la Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione/approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura via eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4) di trasmettere copia del presente decreto a Elettra Green s.r.l.;

5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Pieve Emanuele (MI);
- Provincia di Milano;
- Parco Agricolo Sud Milano;
- ARPA Sede Centrale;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web

(www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20100158)

(5.0.0)

D.d.s. 3 febbraio 2010 - n. 810

Derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Olona e dal torrente Vellone in Comune di Malnate (VA) – Proponente: Cima S.p.A. – Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di «derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Olona e dal torrente Vellone e ripristino dell'impianto idroelettrico in Comune di Malnate (VA)», presentato dalla società Cima s.r.l. (Proponente), a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/04, anche con riferimento agli obiettivi/direttive/interventi ricompresi nella trasformazione urbanistica «AT1 Località Folla ex Siome» prevista nel PGT del comune di Malnate; a tal fine si preveda, in accordo con il comune di Malnate, l'individuazione di interventi volti alla riqualificazione fluviale del tratto sotteso dalla derivazione, mediante opere di sistemazione spondale con tecniche di ingegneria naturalistica dell'alveo dell'Olona ed eliminazione dei tratti tominati, quale compensazione delle opere in progetto;

b) la progettazione dell'intervento dovrà essere accompagnata da una verifica di compatibilità idraulica (i cui contenuti sono già definiti all'interno della relazione idraulica e idrogeologica depositata con la documentazione agli atti della presente istruttoria) che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 38 delle N.d.A. del PAI;

c) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e prescritte nel seguito;

d) dovranno essere inoltre approfondite e dettagliate nel progetto definitivo/esecutivo:

- d1) le opere di sistemazione e consolidamento delle sponde, nonché quelle di adeguamento della confluenza;
- d2) le opere di mitigazione dell'impatto ambientale; i manufatti e le opere di ripristino dovranno essere realizzate nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29567/97 e d.g.r. 48740/00); in particolare, sia definita nel dettaglio l'area compresa tra il fiume Olona e la confluenza con il Vellone, secondo gli indirizzi già delineati nelle planimetrie di progetto depositate con la documentazione in oggetto;

e) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermi restando gli accorgimenti presentati nel progetto, in particolare:

- e1) la realizzazione del passaggio per i pesci e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la torbidità e la contaminazione delle acque; i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica;
- e2) verrà evitato il contatto diretto dell'acqua con i getti di calcestruzzo fresco;
- e3) dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
- e4) verranno adottate le cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere;

f) andranno quantificate le superfici vegetate da rimuovere per la realizzazione dell'intervento e prevista la ripiantumazione in accordo con gli Enti territorialmente competenti;

2. di demandare alla Provincia di Varese la verifica di compatibilità dell'opera anche alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04, in particolare in merito alle caratteristiche tecniche del passaggio per la fauna ittica ed alla portata da questa richiesta per una sua corretta funzionalità;

3. la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4. di trasmettere copia del presente decreto a Cima s.r.l. – Brescia (Proponente);

5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Malnate;
- Comune di Varese;
- Provincia di Varese;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web

www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20100159)

(5.3.5)

D.d.s. 4 febbraio 2010 - n. 860

Progetto di varianti sostanziali all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di metalli e composti metallici, e di raccolta, stoccaggio e rottamazione di autoveicoli e simili, nel Comune di Marcaria (MN), via Virgilio civ. 2 – Proponente: Bandinelli S.p.A. – Gazzuolo (MN) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di varianti sostanziali all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di metalli e composti metallici, e di raccolta, stoccaggio e rottamazione di autoveicoli e simili, in esercizio nel comune di Marcaria (MN), via Virgilio civ. 2, come prospettato nel progetto e nello studio di impatto ambientale e relative integrazioni depositati dal proponente Bandinelli S.p.A., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

a. fermo restando il rispetto delle modalità gestionali definite dalla normativa vigente, in sede di autorizzazione provinciale ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 siano verificate in dettaglio e affinate le previsioni progettuali e gestionali in rapporto ai seguenti elementi:

- verifica e identificazione univoca dei codici C.E.R. dei rifiuti in ingresso e delle frazioni decadenti dalle attività dell'impianto;
- dimensionamento di dettaglio del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque, in rapporto ai disposti dei regolamenti regionali 3/2006 e 4/2006, compresa la valutazione – mediante specifica caratterizzazione chimica – dell'effettiva distinzione in termini di contaminazione tra le acque meteoriche di prima e di seconda pioggia, con le modifiche progettuali eventualmente conseguenti;
- verifica di dettaglio della fattibilità, delle caratteristiche e delle modalità di gestione del sistema di fitodepurazione delle acque di seconda pioggia, anche in rapporto ai risultati delle valutazioni di cui al precedente alinea;
- posizionamento del fondo delle vasche interrante previste dal progetto, in modo da garantire il franco di almeno 1 m dal livello massimo di escursione della falda;

b. particolare cura dovrà essere dedicata alla realizzazione ed alla manutenzione delle pavimentazioni, delle vasche e dei bacini di contenimento nonché delle aree di stoccaggio dei rifiuti, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate; ogni intervento dovrà essere realizzato con materiali ad alta resistenza meccanica e alla corrosione e con perfetta impermeabilità, e dovrà essere sottoposto a collaudo prima dell'esercizio, nonché a periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica;

c. in fase di esercizio:

- i rifiuti ed i materiali polverulenti dovranno essere gestiti in modo tale da ridurre le emissioni eventualmente generate nella loro movimentazione, limitando le altezze di caduta e mediante l'utilizzo ad esempio di contenitori dotati di chiusura ermetica, ovvero mediante sistemi di copertura mobili quali teli in polietilene;
- i cumuli di materiali in deposito dovranno avere un'altezza contenuta, non superando di oltre un quinto quella delle barriere verdi perimetrali, al fine di ridurre sia i fenomeni di dispersione che l'impatto visivo dall'esterno;

d. in ordine alla potenziale presenza nei rifiuti conferiti di particolari tipologie, richiamate le specifiche norme di settore:

- per lo stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti e/o cisternette sia predisposto idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
- gli oli minerali esausti siano stoccati in contenitori ermeticamente chiusi in area esclusivamente dedicata, per una quantità massima non superiore a 500 litri;
- pile ed accumulatori esausti siano depositati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, con platea impermeabilizzata, resistente alla corrosione e all'aggressione degli acidi e munita di sistema di raccolta degli sversamenti;

e. si richiama che i prodotti e le materie prime secondarie (m.p.s.) ottenuti dalle operazioni di recupero devono rispettare quanto previsto all'art. 181 bis del d.lgs. 152/2006 o – nei casi non contemplati – possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

f. riguardo alla fase di costruzione:

- di provveda alla limitazione dell'emissione di polveri mediante gli usuali metodi (riduzione dell'altezza dei cumuli di materiale scavato, bagnatura del terreno, protezione degli eventuali sili, ecc.), nonché all'adozione di tutte le opportune misure organizzative e gestionali atte a ridurre le emissioni sonore del cantiere, anche sulla base di specifici rilievi fonometrici in corrispondenza dei recettori più esposti;

- il terreno accantonato durante la cantierizzazione dovrà essere depositato in aree apposite e dovrà essere riutilizzato nella maggior misura possibile per la sistemazione finale delle aree a verde; l'eventuale eccedenza dovrà essere gestita in conformità all'art. 186 del d.lgs. 152/2006;

g. per quanto attiene il dettaglio delle prescrizioni e l'affinamento del quadro progettuale e gestionale di cui ai punti precedenti, si faccia specifico riferimento al parere tecnico di ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova, prot. 156499 del 30 novembre 2009, e al documento tecnico allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova n. 184 del 26 novembre 2009, agli atti dell'istruttoria;

h. il proponente dettagli, in accordo con l'ente gestore del Parco regionale Oglio Sud e il comune di Marcaria, il progetto degli interventi di mitigazione ambientale e paesistica proposti nello studio di impatto ambientale – anche in funzione del contenimento delle emissioni acustiche e di polveri – prevedendo la massima possibile implementazione delle superfici a verde, con specie vegetali scelte fra quelle autoctone e suggerite dall'ente gestore stesso, secondo le indicazioni del Piano di indirizzo forestale della Provincia di Mantova;

i. ai fini dell'esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto il proponente predisponga ed attui azioni di monitoraggio, ad impianto funzionante a regime:

- delle emissioni in atmosfera generate dai trattamenti meccanici e dalla movimentazione dei materiali, con particolare riguardo alle polveri, nonché alla eventuale propagazione di odori;
- del clima acustico, con almeno una campagna di rilievi, prendendo in considerazione almeno gli stessi recettori dello studio previsionale, al fine di verificare l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale e ai limiti normativi;
- delle acque sotterranee nell'intorno dello stabilimento, di quelle scaricate nella pubblica fognatura e di quelle scaricate in corpo idrico superficiale dopo trattamento fitodepurativo;

j. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) saranno definiti ed affinati dal proponente – in fase autorizzativa – in accordo con ARPA Lombardia – sede centrale e la Provincia di Mantova, ai quali dovranno essere trasmessi, oltre che al comune di Marcaria ed all'ente Gestore del Parco regionale Oglio Sud, i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi ed alla loro costante manutenzione;

k. il Proponente dovrà provvedere – in caso di chiusura dell'attività – al ripristino integrale ed al recupero ambientale dell'area, con modalità da concordare con il comune e fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di bonifica dei terreni;

2. di dare atto che la competente D.G. Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale ha espresso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 357/1997, così come modificato dal d.P.R. 120/2003, valutazione di incidenza positiva sulla zona di protezione speciale (Z.P.S.) «Parco regionale Oglio Sud» (cod. IT20B0401) e sul sito di importanza comunitaria (S.I.C.) «Torbiere di Marcaria» (cod. IT20B0005), ovvero rilevando l'assenza di effetti negativi significativi determinati dal progetto sulla integrità dei siti stessi, e formulando prescrizioni e raccomandazioni che sono comprese tra quelle elencate nel precedente punto 1;

3. la Provincia di Mantova, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura via

eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

4. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

5. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta proponente Bandinelli S.p.A., con sede legale in Gazzuolo (MN);

6. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti: Comune di Marcaria, Provincia di Mantova, Ente gestore del Parco regionale Oglio Sud, ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggio grandi opere – Milano;

7. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

8. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web

www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

9. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone